

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione

17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@circaservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.circaservizioidrico.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SULLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON SERVIZIO DI
REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO FERIALE E FESTIVI
24H/24H E PRESTAZIONI AL CONTATORE.**

INDICE:

Abbreviazioni	4
Premessa	4
Titolo I Contratto.....	4
CAPO I Natura e oggetto del contratto	4
Art.1 Oggetto del contratto	4
Art.2 Ammontare dell'appalto, incidenza manodopera, categorie lavori e requisiti di qualificazione	4
CAPO II Disciplina contrattuale	5
Art.3 Modalità di stipula	5
Art.4 Norme e leggi applicabili al contratto	6
Art.5 Garanzie e coperture assicurative.....	6
Art.6 Documenti facenti parte del contratto	7
Art.7 Discordanze negli atti contrattuali	7
Art.8 Spese contrattuali, imposte e tasse	7
CAPO III Definizione delle controversie	8
Art.9 Fallimento dell'appaltatore.....	8
Art.10 Cessione del contratto e del credito	8
Art.11 Controversie	8
Art.12 Recesso	8
Art.13 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	8
Art.14 Risoluzione del contratto e recesso – esecuzione d'ufficio	9
Titolo II Esecuzione dei lavori	11
CAPO I Organizzazione dei lavori	11
Art.15 Consegna dei lavori.....	11
Art.16 Comunicazione ed interfacce	12
Art.17 Organizzazione	12
Art.18 Prestazioni al contatore e lavori	14
Art.19 Programmazione lavori	15
Art.20 Durata giornaliera dei lavori e chiamata in reperibilità.....	16
Art.21 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.....	17
Art.22 Approvvigionamento dei materiali	17
Art.23 Mezzi e attrezzature	18
Art.24 Gestione dei rifiuti e scarica	19
Art.25 Ripristini stradali.....	19
Art.26 Gestione del personale.....	20
Art.27 Siti del Committente	20
Art.28 Oneri a carico dell'appaltatore	21
Art.29 Responsabilità dell'impresa	26
Art.30 Oneri e forniture a carico di C.I.R.A.....	26

Art.31	Danni di forza maggiore	27
Art.32	Tempi di esecuzione dei lavori e dei ripristini	27
Art.33	Sospensione e ripresa dei lavori.....	27
Art.34	Fine dei lavori.....	28
Art.35	Conto finale, certificato di regolare esecuzione e collaudo.....	28
Art.36	Garanzie delle opere e controlli.....	29
Art.37	Rinvenimenti	30
CAPO II	Contabilità, pagamenti, penali, subappalto.....	30
Art.38	Prezzi d'appalto	30
Art.39	Lavori a corpo	31
Art.40	Lavori a misura.....	31
Art.41	Lavori in economia	31
Art.42	Nuovi prezzi	32
Art.43	Aumento o diminuzione dei lavori appaltati.....	32
Art.44	Revisione prezzi	32
Art.45	Stati di avanzamento	32
Art.46	Pagamenti in acconto	33
Art.47	Oneri di discarica	33
Art.48	Riserve dell'appaltatore	33
Art.49	Penali e indennizzi.....	34
Art.50	Subappalto.....	41
Art.51	Tracciabilità dei flussi finanziari	43
Titolo III	Requisiti tecnici del servizio e dei lavori.....	43
CAPO I	Erogazione del servizio	43
Art.52	Prestazioni richieste al contatore	43
Art.53	Servizio di Pronto intervento	44
Art.54	Manutenzione della rete	44
Art.55	Conduzione della rete.....	44
Art.56	Standard del servizio.....	49
Art.57	Rintracciabilità e riferibilità del personale	50
Art.58	Proprietà dell'utente finale	50
CAPO II	materiali	51
Art.59	Condizione d'accettazione e prove sui materiali	51
Art.60	Materiali forniti dalla stazione appaltante	51
Art.61	Prove e collaudi in fabbrica	51
Art.62	Materiali per opere stradali e edili	51
Art.63	Materiali per acquedotto	62
Art.64	Materiali per fognatura	69
CAPO III	Norme per l'esecuzione degli scavi	77
Art.65	Responsabilità verso terzi	77

Art.66	Gestione del cantiere	78
Art.67	Drenaggi e aggottamenti	78
Art.68	Scavi	79
CAPO IV	Norme per l'esecuzione delle condotte	88
Art.69	Costruzione delle condotte.....	88
Art.70	Costruzione delle condotte idriche	90
Art.71	Costruzione delle condotte fognarie	94
Art.72	Allacciamenti di presa	99
Art.73	Allacciamenti acqua	99
CAPO V	Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	102
Art.74	Norme generali	102
Art.75	Lavori in economia	102
Art.76	Norme generali per i lavori a corpo e misura	102
Art.77	Opere stradali	102
Art.78	Opere idrauliche	105

Abbreviazioni

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), in relazione all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266, nonché dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Regolamento interno (Regolamento C.I.R.A. per gli affidamenti sotto la soglia Comunitaria approvato dal CDA con delibera n°59 del 23/11/2020)

Premessa

La Società C.I.R.A. S.r.l., per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili al suo scopo istituzionale, rientra nei Settori Speciali di cui agli artt. 114 e segg. del Codice appalti, di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per gli affidamenti sotto la soglia Comunitaria si avvale di un Regolamento interno approvato dal CDA con delibera n°59 del 23/11/2020.

Titolo I Contratto

CAPO I Natura e oggetto del contratto

Art.1 Oggetto del contratto

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA) regola le modalità di erogazione delle prestazioni al contatore, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di acquedotto e fognatura e il servizio di reperibilità e pronto intervento nel Comune di **Urbe** facente parte l'A.T.O. CO2 che l'Appaltatore (di seguito Impresa) deve seguire per conto della Stazione Appaltante (di seguito C.I.R.A.) per l'anno 2023.

Le attività oggetto del contratto sono articolate nelle seguenti categorie:

- Conduzione
- Prestazioni al contatore
- Reperibilità e Pronto intervento
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie
- Prestazioni in economia - Controllo

Art.2 Ammontare dell'appalto, incidenza manodopera, categorie lavori e requisiti di qualificazione

L'importo massimo dell'affidamento e del relativo contratto a base di gara è riassunto nella sottostante tabella e ricade nella categoria SOA OG6 classifica I:

Categoria e classifica lavori	100% OG6 - classifica I
Importo contrattuale	€ 69.095,05

di cui oneri della sicurezza	€ 1.870,77
-------------------------------------	-------------------

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge.

Nell'importo complessivo, come indicato nella precedente tabella, sono compresi:

Categoria contrattuale	Descrizione	Importo	Contabilità
TIPO A	Conduzione	24.175,15 €	A corpo
TIPO B	Prestazioni al contatore	3.224,76 €	A misura
TIPO C	Reperibilità e Pronto intervento	10.804,24 €	A misura
TIPO D	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie	25.648,50 €	A misura
TIPO E	Prestazioni in economia - Controllo	5.242,40 €	In economia

C.I.R.A., sulla base del computo metrico estimativo utilizzato per la determinazione a base di gara dell'appalto e sulla base delle particolari tipologie di servizi e lavorazioni ivi previste, ha calcolato l'incidenza della manodopera che viene riassunta globalmente nel seguente prospetto:

Importo manodopera	€ 40.487,12
Incidenza manodopera	58,60%

CAPO II Disciplina contrattuale

Art.3 Modalità di stipula

Il contratto è stipulato in prevalenza a misura (Categorie contrattuali Tipo B, C e D), a corpo (categoria contrattuale tipo A) e, marginalmente in economia (Categoria contrattuale Tipo E), la durata è pari a 1 (uno) anno. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza dell'appalto, ma vengono applicati sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

Il contratto è formalizzato dalla lettera di affidamento allegata alla documentazione di gara.

Il canone per il servizio di reperibilità e di pronto intervento, al netto dello specifico ribasso offerto in fase di gara, è liquidato mensilmente indipendentemente dal numero di chiamate. Il canone è da intendersi come compenso per la messa a disposizione della squadra di tecnici e delle attrezzature che dovrà intervenire h 24 nei tempi previsti nelle modalità di esecuzione della prestazione. L'importo della categoria contrattuale di tipo A "Conduzione" contabilizzato a "corpo" è liquidato mensilmente fatto salvo la documentazione delle attività inerenti svolte secondo le modalità previste nell'elaborato Procedure e modulistica.

Nessun ribasso o maggiorazione si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

Nessun ribasso o maggiorazione si applica ai prezzi unitari della manodopera indicati a base di gara (voci da 132 a 147): in ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera.

Il sovrapprezzo relativo a lavori eseguiti in orario straordinario notturno e festivo (voci da 136 a 147 dell'elenco prezzi unitari), qualora richiesto e/o autorizzato da C.I.R.A., verrà applicato alla sola quota della manodopera del prezzo unitario.

L'importo derivante dal computo metrico estimativo posto a base d'asta è puramente indicativo e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali. L'esecuzione di ogni singolo intervento ricadente nelle categorie di lavoro B, C e D non risulta infatti essere programmabile se non in minima e secondo le modalità indicate in seguito nel presente

capitolato e, pertanto, la stazione appaltante non assume, in via generale, alcun impegno nei confronti dell'appaltatore riguardo la continuità e la quantità di lavori e di attività da eseguire.

Art.4 Norme e leggi applicabili al contratto

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e nel Contratto di appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui:

- a. al Titolo V del d.lgs. 81/2008 (dall'allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto negli elaborati della sicurezza relativamente agli schemi segnaletici, differenziati per categoria stradale, da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10/07/2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- b. al Capo II del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008 – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- c. al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss. mm.e ii.;
- d. al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.e ii (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada).

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e degli interventi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Art.5 Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno come disposto dall'articolo 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti sotto soglia e svolti da operatori con comprovata solidità non è richiesta la garanzia definitiva.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno a persone e / o cose, causato a terzi, a C.I.R.A. e ai suoi dipendenti in esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Inoltre è responsabile di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante nel corso d'esecuzione del servizio, quali il danneggiamento o la distruzione totale o parziale d'impianti e di opere anche preesistenti all'avvio del servizio stesso. L'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione RCT (Responsabilità Civile Terzi) con un massimale almeno pari a € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna lavori e cessa 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'impresa trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della stipula del contratto.

Inoltre, sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche inerenti e conseguenti ai danni arrecati (ricevimento denuncia danni, denuncia alla propria assicurazione, sopralluoghi con periti di parte e non ecc.). C.I.R.A. resterà quindi sollevata da ogni incombenza relativa ai danni causati dall'impresa appaltatrice o comunque ad essa imputabili.

Art.6 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., per quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- lettera di affidamento;
- il presente elaborato Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
- L'elaborato Procedure e modulistica e relativi allegati
- L'elaborato Elenco prezzi unitari
- I Piani di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 91 comma1 lett a) e dell'allegato XV del D.Lgs 81/08 j contenuti nell'elaborato Elaborati della sicurezza
- L'offerta prodotta dall'appaltatore in sede di gara
- Le polizze di garanzia e di assicurazione

Art.7 Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- Lettera di affidamento;
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo I;
- Elenco Prezzi Unitari,
- Procedure e modulistica;
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo II.

In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza e di rispetto per l'ambiente.

Art.8 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o

diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, comprese quelle inerenti la registrazione del contratto e la tenuta dei documenti di contabilità. L'IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante.

CAPO III Definizione delle controversie

Art.9 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, C.I.R.A. ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.L. n. 50/2016.

Art.10 Cessione del contratto e del credito

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito, regolata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, non è ammessa.

Art.11 Controversie

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Savona ed è esclusa la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art.12 Recesso

C.I.R.A. ha il diritto di recedere unilateralmente - in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio - dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

C.I.R.A. può trattenere le opere provvisorie che non siano in tutto o in parte asportabili ove le ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

Art.13 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, C.I.R.A. su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa

Art.14 Risoluzione del contratto e recesso – esecuzione d'ufficio

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, C.I.R.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1. lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante deve risolvere il contratto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80;
- sia accertata la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sia accertata la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di "grave inadempimento":

- frode nell'esecuzione dei lavori o delle forniture;
- inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla direzione dei lavori o dalla stazione appaltante;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi o ordini di servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto o delle ingiunzioni o ordini di servizio fatteggi al riguardo dalla direzione dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo dell'opera;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di C.I.R.A. e nel Modello Organizzativo ex L. 231.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio avviene mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC, e senza necessità di ulteriori adempimenti e/o di particolari formalità legali, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata da C.I.R.A. si fa luogo, in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,

nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di C.I.R.A. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo.

Titolo II Esecuzione dei lavori

CAPO I Organizzazione dei lavori

Art.15 Consegna dei lavori

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando è redatto e consegnato all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, e comunque non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

E' facoltà di C.I.R.A. procedere in via d'urgenza alla consegna generale dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016; in tal caso la direzione lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Per la particolare tipologia del contratto, è previsto in corso d'opera l'invio di **ordini di intervento, ordini di esecuzione lavori e ticket di pronto intervento** con le indicazioni dei lavori/prestazioni da eseguirsi, anche ma non necessariamente sotto la direzione e sorveglianza del personale di C.I.R.A.. La designazione generale delle opere prestazioni da eseguirsi è dettagliata al successivo articolo.

La consegna degli ordini di intervento, degli ordini di esecuzione lavori e di ticket di pronto intervento avviene a mezzo e-mail/telefonata.

Art.16 Comunicazione ed interfacce

L'appaltatore dovrà identificare e comunicare il nominativo di un suo referente per lo scambio delle comunicazioni, una specifica casella di posta elettronica per l'invio degli ordini di intervento, degli ordini di esecuzione lavori e di ticket di pronto intervento e per qualsiasi altra comunicazione operativa nonché un riferimento telefonico di un cellulare reperibile a cui indirizzare tutte le richieste telefoniche anche quelle relative alla reperibilità.

Art.17 Organizzazione

L'Impresa dovrà predisporre prima della consegna dei lavori un'idonea struttura organizzativa, preventivamente verificata e approvata da C.I.R.A., mediante l'allestimento di:

- a. una sede operativa strategicamente ubicata a meno di 1 ora di distanza (in condizioni normali di traffico (con autovettura e secondo quanto indicato da uno tra i più diffusi navigatori on-line tipo Via Michelin o equivalente) da tutti i comuni oggetto dell'appalto, idonea al ricovero dei mezzi d'opera necessari alla conduzione delle lavorazioni previste in appalto, dotate di linea telefonica di casella postale e-mail per la gestione dell'appalto;
- b. almeno un magazzino ubicato a meno di 1 ora di distanza (in condizioni normali di traffico (con autovettura e secondo quanto indicato da uno tra i più diffusi navigatori on-line tipo Via Michelin o equivalente) da tutti i comuni oggetto dell'appalto dotato di una scorta di apparecchiature idrauliche e dei materiali necessari alla corretta esecuzione degli interventi previsti in appalto nelle tempistiche di intervento previste nel presente CSA;
- c. L'impresa, anche nel caso in cui l'aggiudicatario risulti un Consorzio, un Associazione o un Raggruppamento di Imprese, dovrà istituire un unico ufficio tecnico/amministrativo adeguato con funzioni di interfaccia con la DL per la gestione tecnico/contabile degli ordini affidati durante l'intera durata dell'appalto. Tale struttura dovrà garantire, nel rispetto dei tempi di cui al successivo art. 18, comma 10, e dell'Allegato III, l'espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative sulla piattaforma informatica fornita da C.I.R.A finalizzate alla corretta consuntivazione dei lavori eseguiti.
- d. L'impresa, anche nel caso in cui l'aggiudicatario risulti un Consorzio, un Associazione o un Raggruppamento di Imprese, dovrà organizzare e costituire, una struttura unitaria di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;
- e. L'impresa dovrà assicurare la presenza continua e costante dei soggetti preposti alla pianificazione ed organizzazione degli interventi presso la propria struttura.

Il costo di tale organizzazione è compensato nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi allegato.

A pena di revoca dell'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, si dovrà redigere in contraddittorio apposito verbale di verifica ed approvazione della sede operativa e del magazzino nel territorio di intervento.

Le procedure differenziate per: prestazioni al contatore, interventi di manutenzione programmabili e interventi in pronto intervento e la modulistica sono riportate nell'elaborato 5 – Procedure e modulistica che qui si richiama integralmente

L'appaltatore eseguiti i lavori nei termini assegnati produce tutte le evidenze che provano la corretta esecuzione del lavoro eseguito (ad esempio opportuna documentazione fotografica);

C.I.R.A. effettua all'occorrenza tutte le necessarie verifiche: all'inizio lavori, in corso d'opera ed all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilità di personale.: durante dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di C.I.R.A. controllerà il personale presente dell'appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e l'effettivo corretto utilizzo degli apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

Nel caso di accesso a siti di C.I.R.A. (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.), si farà riferimento al DUVRI allegato all'elaborato 4 – Elaborati della sicurezza.

Le parti potranno, di comune accordo, modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicità e tempistica.

Per l'esecuzione dei **lavori programmati** l'appaltatore deve mettere a disposizione per tutta la durata del contratto, nei giorni ed orari lavorativi, almeno una squadra operativa completa, composta da personale con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire, delle seguenti figure e connesse attrezzature:

- due operai, che possono coincidere con le figure sotto indicate (escavatorista, idraulico, autista e responsabile tecnico);
- un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore;
- un idraulico/saldatore polietilene e/o acciaio (con idoneo patentino) dotato di furgone attrezzato da idraulico;
- un autista dotato di autocarro ed attrezzature idonee per trasporto materiali;
- un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attività in possesso di corso da preposto/dirigente.
- un auto-spurgo

Per l'esecuzione dei **lavori urgenti**, l'appaltatore deve mettere a disposizione per tutta la durata del contratto, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, almeno una squadra operativa completa per il pronto intervento (che può coincidere con la squadra prevista per i lavori programmati dando priorità al pronto intervento), composta da personale dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire, delle seguenti figure e connesse attrezzature:

- due operai, che possono coincidere con le figure sotto indicate (escavatorista, idraulico, autista e responsabile tecnico);
- un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore;
- un idraulico/saldatore polietilene e/o acciaio (con idoneo patentino) dotato di furgone attrezzato da idraulico;
- un autista dotato di autocarro ed attrezzature idonee per trasporto materiali;
- un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attività in possesso di corso da preposto/dirigente.
- Un auto-spurgo (nei giorni festivi, sabati e domeniche)

C.I.R.A. può effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento al personale (con relative qualifiche ed esperienza) indicato dall'appaltatore in sede di gara nella propria offerta tecnica: nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo previsto dal Capitolato o di quello indicato dall'appaltatore in sede di gara (con relative qualifiche ed esperienza) C.I.R.A. contesta la difformità ed applica le penali previste dal presente Capitolato.

L'impresa, relativamente agli interventi di realizzazione di nuove reti e/o impianti affidati nell'ambito dell'appalto, prima della consuntivazione dei singoli ordini di esecuzione lavoro relativi ad interventi di realizzazione di nuove reti e/o impianti affidati nell'ambito dell'appalto dovrà provvedere

- i grafici as-built in formato files dwg;
- una o più foto panoramiche relative ai singoli manufatti realizzati con indicazione del codice del singolo manufatto;
- una o più foto interne ai singoli pozzetti realizzati per mostrare nel caso delle reti idriche tutti i dispositivi interni al pozzetto es. valvole, pezzi speciali, tubazioni e relativi collegamenti e nel caso del fognario tutte le confluenze presenti nei pozzetti;

Il rilievo di tali lavori dovrà essere eseguito con idonea strumentazione topografica (stazione totale GPS) e deve includere:

- tutti i manufatti costruiti per ognuno dei quali deve essere compilata, una apposita scheda;
- le reti di connessione tra i manufatti;

- i vertici di passaggio per l'individuazione del tracciato delle condotte che deviano dalla direzione rettilinea.

Ogni squadra di lavoro, con la composizione indicata al precedente punto, deve essere permanentemente dotata dei mezzi, attrezzature e materiali indicati descritti nello specifico articolo.

Art.18 Prestazioni al contatore e lavori

Le prestazioni e i lavori compresi nell'appalto saranno ricondotti alle casistiche riportate nella tabella seguente:

N°	Tipo A - Conduzione	Tipo B - Prestazioni al contatore	Tipo C – Reperibilità e pronto intervento	Tipo D - Manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie	Tipo E - Prestazioni in economia - Controllo
1	Pulizia aree verdi nei pressi degli impianti acquedottistici	Attivazione fornitura (apertura contatore)	Reperibilità pronto intervento - garanzia del servizio h 24	Condotte di acquedotto	Controllo funzionamento opere di presa, serbatoi e impianti di sollevamento idrici
2	Pulizia aree verdi nei pressi degli impianti fognari	Disattivazione fornitura	Intervento in loco - reperibilità acquedotto (prevede il sopralluogo con ripristino delle condizioni laddove possibile senza lavori, laddove dovessero occorrere degli interventi che prevedono lavori e materiali si prevede l'esecuzione di attività della categoria C con rendicontazione in economia)	Condotte fognarie	Controllo stazioni di sollevamento, fosse biologiche e impianti di depurazione
3	Lecture consumi contatori utenze e consegna cartoline autolettura	Verifica misuratore in loco		Opere idrauliche fisse di acquedotto e fognatura	
4	Pulizia serbatoi	Sostituzione misuratore		Interventi con Autospurgo	

5		Esecuzione di impianto di derivazione per utenza			
6		Verifica livello di pressione			
7		Verifica lettura			

I lavori sono commissionati attraverso **ordini di intervento, ordini di esecuzione lavori e ticket di pronto intervento** che dovranno chiaramente indicare la categoria di prestazione e il lavoro/prestazione da eseguire e una descrizione di dettaglio laddove occorresse.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

In dette opere sono comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la segnalazione notturna dei lavori, l'apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, l'accurata pulizia delle aree di intervento, l'adozione di tutte le disposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Codice della Strada in vigore, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito (veicolare e pedonale) nei luoghi interessati dai lavori.

Art.19 Programmazione lavori

Le prestazioni oggetto del capitolato (ricadenti nelle diverse categorie lavori A, B, C, D e E), possono essere eseguiti sia in aree private che pubbliche e hanno una diversa organizzazione dipendente dalla loro programmabilità. Dettagliatamente:

- **Lavori di manutenzione ordinaria / conduzione (categoria A e E) - Programmabili** scaturenti da attività che possono essere programmate secondo un documento elaborato a cura dell'Appaltatore, condiviso ed approvato da C.I.R.A.. Per questa tipologia di lavori, l'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di C.I.R.A. che può ordinare modifiche anche in corso di attuazione. C.I.R.A. si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre, altresì, lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi
- **Prestazioni al contatore (categoria B) – Programmabili settimanalmente:** trattasi di attività correnti e connesse all'esecuzione di interventi richiesti dall'utente finale e dall'appaltatore, da eseguirsi durante il normale orario di lavoro. Parte di questi sono sottoposti al rispetto di tempistiche di intervento riportate nella delibera ARERA 655/2015/R/idr.

C.I.R.A. per questa tipologia fornisce all'appaltatore con cadenza adeguata alla mole di lavoro un programma degli interventi settimanale, il quale può subire aggiornamenti in relazione alle mutate esigenze di servizio senza che detto aggiornamento possa far valere la logica dell'intervento urgente, l'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente e deve, in autonomia, fissare gli appuntamenti con gli utenti nei casi in cui risulti necessario (contatore non accessibile), purché, vengano rispettate le tempistiche di intervento su citate.

- **Interventi urgenti (categoria C – in parte D) – Non programmabili:** scaturenti da chiamate di pronto intervento da eseguirsi in qualsiasi orario, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, necessari per garantire la sicurezza, continuità e la qualità del servizio idrico integrato, ordinati a seguito di guasti o rotture della rete pregiudicanti la sicurezza di impianti,

abitazioni, persone o della circolazione stradale o l'essenzialità del servizio, sia in orario di lavoro che fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Resta qui convenuto che, per ogni richiesta di intervento urgente di pronto intervento, l'appaltatore è tenuto ad intervenire, cioè a presentarsi sul luogo dell'intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all'esecuzione dello stesso, entro e non oltre 120 (centoventi) minuti dall'ora di segnalazione al pronto intervento indicata nel ticket di pronto intervento inviato via mail a qualsiasi ora ed in qualunque giorno essa venga avanzata.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa e motivo, venga rinviato l'intervento, l'appaltatore è sempre tenuto ad intervenire per la presa in custodia e messa in sicurezza dell'area interessata, mediante apposizione di segnaletica stradale, di transenne, lastre metalliche di copertura, segnalatori luminosi, ecc. al fine di evitare danni all'incolumità pubblica e privata, a persone e cose e a garantire la sicurezza stradale in conformità delle normative stabilite dal Codice della Strada.

- **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (categoria in parte D) – Programmabili:** scaturenti da diverse esigenze: ad esempio interventi derivanti da guasti segnalati dal pronto intervento che dopo la messa in sicurezza richiedono un intervento radicale per l'eliminazione della causa del guasto, oppure i lavori di estendimento rete.

Per questa tipologia di lavori dovrà essere definito un programma lavori specifico elaborato a cura dell'impresa appaltatrice approvato da C.I.R.A. ciascun intervento dovrà essere preventivamente approvato a seguito dell'elaborazione di specifico preventivo lavori (computo metrico estimativo).

In ogni caso in cui l'intervento programmato preveda la **sospensione del servizio** l'appaltatore dovrà provvedere l'apposizione dei cartelli di avviso come da modulistica, presso gli utenti coinvolti dall'interruzione e dalla prova, attraverso fotografia, dell'esecuzione di detta attività almeno 48 ore prima dell'evento come previsto dalla delibera ARERA 917/2017/R/IDR.

Qualora in caso di necessità, in relazione al programma lavori o per esigenze particolari di servizio, sia necessario l'impiego di un'ulteriore squadra operativa in aggiunta alla squadra ordinariamente previste nei precedenti articoli, l'appaltatore deve provvedervi tempestivamente senza peraltro farne oggetto di compensi e/o oneri aggiuntivi.

C.I.R.A. può richiedere all'appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di effettuare, costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell'appalto anche nei nuovi comuni gestiti agli stessi patti, condizioni e prezzi unitari del contratto in essere.

Per le procedure e la modulistica da applicare alle suddette prestazioni si fa riferimento all'elaborato 5 – Procedure e modulistica.

Art.20 Durata giornaliera dei lavori e chiamata in reperibilità

Il normale e ordinario orario giornaliero/diurno dei lavori si intende dalle 7:30 alle 18:30.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non può a suo arbitrio far eseguire i lavori che richiedano la sorveglianza da parte del personale di C.I.R.A. se non specificamente autorizzato. Se, a richiesta dell'appaltatore, la direzione dei lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compensi o ad indennità di sorta, ma potrà essere invece tenuto a rimborsare C.I.R.A. delle maggiori spese di assistenza.

Non sono mai riconosciuti all'appaltatore compensi speciali o aggiuntivi per lavorazioni programmate che dovessero essere ultimate dopo l'orario di lavoro ordinario.

L'appaltatore, sia nei giorni lavorativi ed anche oltre il normale orario di lavoro, sia in tutti gli altri giorni non lavorativi (sabato, domenica e altre festività infrasettimanali) e con qualsiasi condizione atmosferica, garantirà, per urgenti ed indifferibili necessità concernenti l'attività della stazione appaltante, la disponibilità di una squadra di pronto intervento come descritta al precedente articolo. Detta squadra dovrà intervenire nel luogo indicato dai tecnici di C.I.R.A. S.R.L. entro 180 (centottanta) minuti dalla segnalazione al pronto intervento effettuata dall'utente, secondo una delle seguenti modalità:

- squadra completa, nel caso di interventi complessi per i quali è necessaria sia l'attività di scavo che da idraulico;
- squadra ridotta, nel caso di interventi di minore entità per i quali è sufficiente la gestione di attività idrauliche.

La chiamata in reperibilità è effettuata a mezzo e-mail e, nei casi più urgenti, anche telefonicamente.

Art.21 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei lavori. Egli, se non conduce personalmente i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione delle opere a norma del contratto, pur rimanendo sempre l'appaltatore medesimo responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per scrittura privata ed essere depositato presso C.I.R.A., che giudicherà in merito ai documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità. L'appaltatore, o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. In ogni cantiere dovrà essere apposto idoneo cartello identificativo di cantiere contenente le seguenti informazioni minime:

- Logo C.I.R.A. srl
- Riferimento cantiere
- Riferimento contratto
- Ditta esecutrice

C.I.R.A. può richiedere all'impresa o al suo rappresentante di:

- farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo con i tecnici di C.I.R.A. per fissare le modalità esecutive e contabili, dalla consegna del lavoro fino al suo completamento;
- fornire ai suddetti tecnici incaricati della stazione appaltante l'assistenza necessaria per il rilievo e la redazione della contabilità dei lavori eseguiti.

Art.22 Approvvigionamento dei materiali

I materiali da utilizzare nell'esecuzione delle opere devono rispondere ai requisiti riportati nel presente Capitolato Speciale d'appalto e soprattutto nelle voci descrittive dell'Elenco Prezzi Unitari; devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli standard normativi italiani e internazionali, in particolare devono rispondere al regolamento UE 35/201 1 recepito con D.Lgs. 106/2017 (che ha abrogato la direttiva 89/1061CEE) relativo ai prodotti da costruzione.

C.I.R.A. si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche a campione in merito all'utilizzo dei materiali approvvigionati e di richiedere la relativa documentazione che ne attesti la rispondenza alle specifiche norme di riferimento.

Nello specifico l'appaltatore è tenuto all'approvvigionamento:

- dei materiali per opere edili relativi a scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezione stradale;
- del materiale per manutenzione e realizzazione condotte ed allacci di fognatura e di acquedotto, quando non forniti direttamente da C.I.R.A.;
- dei materiali per rifacimenti dei piani viabili stradali e della segnaletica.

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali di sua competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile di C.I.R.A. l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la stazione appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, intimare all'appaltatore di provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente C.I.R.A. potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisandone la qualità, le quantità, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno

contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generati di C.I.R.A. mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall'appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati da C.I.R.A. e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà di C.I.R.A. di applicare in danno all'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

Art.23 Mezzi e attrezzature

L'appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, deve avere a disposizione una sede operativa ed un magazzino tali da garantire il rispetto dei tempi per ciascuna prestazione richiesta, attrezzata con rimessa per automezzi, automezzi, attrezzature, deposito materiali e quanto necessario per l'organizzazione dei lavori. La dotazione minima di materiali e di attrezzature che l'appaltatore deve avere permanentemente a completa disposizione (in proprietà o noleggio) e che la stazione appaltante può pretendere di verificare in ogni momento è riportata in seguito:

DOTAZIONE MINIMA - Veicoli, mezzi operativi ed attrezzature			
n	Sempre	Interventi ordinari	Una tantum
1	segnaletica provvisoria (comprese lampade lampeggianti a batteria) per almeno n. 2 cantieri mobili stradali	n. 1 autocarro con portata utile superiore a 3,5 t per il trasporto dei materiali	n. 1 autocarro con gru
2	n. 2 piastre in acciaio dimensioni minima 2x1 metri spessore mm 20 e comunque idonee e sufficienti per la chiusura temporanea di scavi;	n. 1 escavatore con peso oltre 2 t	n. 1 mini pala caricatrice gommata, tipo bobcat, accessoriata di fresa per scarifica pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
3	blindo casseri per sostegno scavi, per almeno 50 mq, oppure a strascico	n. 1 furgone attrezzato da idraulico;	n. 1 martello demolitore da applicare agli escavatori;
4	utensileria varia per lavorazioni idrauliche	n. 1 taglierina azionata da motore a scoppio o da generatore, dotata di disco per taglio asfalto	n. 1 impianto semaforico per la regolazione del traffico, alimentato a batteria dell'autonomia minima di 72 ore;
5	kit chiavi di manovra per saracinesche/valvole acquedotto di varie tipologie e misure.	n. 1 compattatore a piastra vibrante;	palloni otturatori per fognatura fino al DN 500;
6	saldatrice polietilene e acciaio	n. 1 generatore di corrente;	Kit per lavori in ambiente confinato
7	fasce manicotti e giunti multi diametro per riparazioni di tubazioni di vari diametri e con spessori differenti	n. 1 martello demolitore;	Decespugliatore potenza HP 3 Fotometro portatile
8	tubazioni varie fino a DN400 con relativi pezzi speciali	n. 1 motopompa,	
9	pozzetti e chiusini di allaccio raccorderia idraulica polietilene e ghisa malleabile bianca con	n. 1 compressore ad aria;	

	diametri fino a 63 mm,		
10	fasce riparazione multidiametro in acciaio inox fino a DN 150,	n. 1 saldatrice per polietilene con accessori per preparazione tubazioni;	
11	Materiale descritto nell'elenco prezzi	n. 1 motosaldatrice per acciaio;	
	Fotometro portatile	n. 1 cerca chiusini;	
	Attrezzatura per atmosfere in luoghi confinati	n. 1 set taglia tubi	

L'attrezzatura deve essere a norma per eseguire lavorazioni in presenza d'acqua.

Art.24 Gestione dei rifiuti e discarica

I rifiuti ed i materiali di risulta derivanti da tutte le lavorazioni di esecuzione delle prese stradali nonché i prodotti di scavo che devono essere considerati rifiuto si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'appaltatore e devono essere smaltiti a sua cura e spese. In ogni caso l'appaltatore deve rendere conto, anche preventivamente, a C.I.R.A., la quale rimane comunque espressamente manlevata da qualunque responsabilità al riguardo, sulle modalità, quantità e tempi di smaltimento, recupero o riutilizzo dei rifiuti, materiali di risulta e prodotti di scavo nonché consegnare a quest'ultima copia di tutti i documenti inerenti le operazioni anzidette (formulari e conferimento a discarica).

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutta l'attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e a far pervenire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esatto adempimento di detti obblighi di legge.

In particolare per i rifiuti codici EER: 17 05 04 (terra e rocce) e 17 09 04 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione) l'appaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi – Categoria 2bis – classe unica (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) in corso di validità, in alternativa, Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) almeno in classe F, mentre per i rifiuti da attività di manutenzione EER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) e 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature) dovrà essere in possesso dell'iscrizione in corso di validità all'Albo Gestori Ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto rifiuti Categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) almeno in classe F e con riferimento minimo ai, nonché della licenza in conto terzi;

Art.25 Ripristini stradali

I ripristini sono sempre a carico dell'appaltatore a meno che la stazione appaltante non disponga diversamente. Essi devono essere eseguiti a regola d'arte, anche per ottenere una perfetta e duratura continuità con la pavimentazione adiacente all'intervento eseguito, e per quanto attiene al binder tempestivamente dopo l'ultimazione di ogni intervento, come anche indicato nei successivi articoli appositi.

L'appaltatore è tenuto alla completa e perfetta osservanza delle autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade e delle aree pubbliche nonché delle regole dell'arte e risponde direttamente, sia civilmente che penalmente, per ogni danno arrecato a terzi a causa della mancata perfetta esecuzione dei ripristini, sollevando a tutti gli effetti la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

In caso di formazione di buche e/o avvallamenti e/o cedimenti e/o altre situazioni pericolose su interventi precedentemente eseguiti dall'appaltatore o comunque in caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, anche al fine della messa in sicurezza delle aree manomesse, l'appaltatore medesimo è tenuto a propria cura e spese alla sistemazione o all'integrale rifacimento dei ripristini e comunque ne risponde come dettagliato al capoverso precedente.

C.I.R.A. si riserva la facoltà di eseguire o rieseguire direttamente i ripristini del manto bituminoso o di qualsiasi altra pavimentazione (stradale e non), addebitandone l'intero costo all'appaltatore medesimo, previa contestazione scritta e successiva idonea documentazione a consuntivo per la spesa sostenuta con ditta specializzata, oltre alla penale stabilita al successivo apposito articolo.

Resta stabilito che nel caso in cui vengano notificate alla stazione appaltante infrazioni o violazioni o sanzioni per la mancata od incompleta o cattiva esecuzione dei ripristini, ancorché precedentemente accettati dalla stazione appaltante medesima, le sanzioni pecuniarie (comprendenti di interessi e spese di notifica) saranno a totale carico dell'appaltatore e dovranno essere corrisposte al soggetto/ente che le ha irrogate entro il limite di tempo stabilito nella notifica.

Nel caso in cui l'Ente proprietario, concessionario o gestore della sede stradale proceda autonomamente al ripristino di tracce o buche o ripristini per motivi di manifesta pericolosità addebitando tali interventi alla stazione appaltante, questa a sua volta avrà diritto di rivalersi sull'appaltatore, trattenendo l'equivalente delle somme addebitate in fase di pagamento degli acconti in corso d'opera o della rata a saldo o attingendo dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'appaltatore non proceda all'esecuzione dei ripristini stradali entro il termine perentorio stabilito dall'Ente proprietario o comunque entro il termine massimo di cui al successivo articolo apposito, è facoltà della stazione appaltante di procedere autonomamente all'esecuzione dei medesimi, trattenendo all'appaltatore l'importo corrispondente al costo effettivo dei lavori eseguiti a mezzo di impresa terza, con le modalità precedentemente indicate, ed applicando la penale stabilita al successivo articolo apposito.

Art.26 Gestione del personale

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nei lavori può essere aumentato dall'appaltatore in relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficoltà del lavoro, senza che ne venga meno l'esecuzione a regola d'arte e comunque nel rispetto della composizione minima delle squadre di lavoro dettagliata nei precedenti articoli. Il personale dell'appaltatore che accede nei cantieri deve avere sempre esposto e bene in vista un tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 composto da:

- fotografia recente formato tessera;
- generalità del dipendente;
- nome e ragione sociale dell'appaltatore.

L'appaltatore deve trasmettere a C.I.R.A. S.R.L. una documentazione adatta per l'individuazione e l'accertamento della qualifica del personale da impiegare.

E inoltre opportuno che il personale addetto alla esecuzione dei lavori segua, per motivi di sicurezza e per la protezione degli impianti di C.I.R.A. S.R.L., l'orario degli incaricati al controllo e rilievo delle stesse prestazioni.

Art.27 Siti del Committente

Ogni incaricato dell'appaltatore può accedere ai siti, cantieri e stabilimenti di C.I.R.A. se dotati di dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatti allo specifico rischio e correttamente indossati quando necessario.

In caso di accesso in aree di C.I.R.A. è fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le indicazioni della segnaletica e degli addetti. I mezzi devono mantenere una velocità adeguata e il trasportatore deve adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo l'emissione di rumore e polveri non solo nell'area di proprietà ma anche nelle vie adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sarà, in ogni caso, direttamente responsabile per qualunque danno dovesse da ciò derivare anche a soggetti terzi.

Come previsto al precedente apposito articolo, per lavorazioni da effettuarsi all'interno dei siti di C.I.R.A. saranno effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale integrazione del DUVRI.

I siti di C.I.R.A. non possono essere utilizzati, nemmeno temporaneamente, per deposito automezzi, attrezzature e materiali se non diversamente concordato preventivamente con la stazione appaltante.

Art.28 Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e descritte dall'art. 32 del DPR 207/2010 ed a quanto dettagliatamente specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono e restano a carico dell'appaltatore anche tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi contrattuali:

- qualora se ne renda necessario, il prelievo, con eventuali sollevamenti, dai magazzini della stazione appaltante (ovunque ubicati), il trasporto su mezzi (appositamente autorizzati) sul luogo del lavoro dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la realizzazione delle condotte e/o loro manutenzione e di tutti quei materiali necessari per l'esecuzione delle opere; il prelievo dai magazzini C.I.R.A. dovrà essere eseguito in normale orario di lavoro e preventivamente concordato con l'ufficio tecnico; in casi di emergenza, eventuali prelievi fuori dal normale orario di apertura dei magazzini dovranno essere autorizzati dalla direzione lavori ed effettuati secondo le indicazioni della stessa, in linea con le procedure aziendali. L'eventuale prelievo di materiale dai magazzini C.I.R.A. dovrà essere indicato nel relativo verbale di intervento e verrà detratto in sede di contabilizzazione dei lavori; ugualmente sarà detratto dalla contabilità ogni intervento eseguito da parte di maestranze e/o mezzi della stazione appaltante e verbalizzato nell'apposito verbale con i prezzi di manodopera, noli e trasporti di cui all'Elenco Prezzi Unitari;
- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti, siano essi approvvigionati dalla stazione appaltante che dai fornitori da questa prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego delle attrezzature, dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali edili, di mano d'opera per le assistenze ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici;
- la definizione e la fornitura, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di consegna dei lavori, delle soluzioni tecniche esecutive in relazione al tipo e alle caratteristiche delle forniture prescelte, compresi i calcoli, gli elaborati grafici, gli schemi e la documentazione tecnica dei materiali, dei componenti e di ogni altro elemento che dovranno essere sottoposti ad approvazione della stazione appaltante prima dell'avvio dei lavori; l'appaltatore è pienamente responsabile delle soluzioni adottate, per cui qualsiasi modifica che si renda necessaria in corso d'opera o ad opera eseguita per realizzare i lavori a regola d'arte, per ottenere i risultati richiesti nei documenti contrattuali, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore che non potrà vantare diritti o chiedere compensi; tale documentazione sarà consegnata alla direzione lavori su supporto informatico, accordando con la direzione lavori i formati di salvataggio e, su richiesta, formato cartaceo; per le strutture di qualsiasi tipo, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Genio Civile o chi per esso, la relativa pratica, istruita a carico e spese dell'appaltatore deve essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la stazione appaltante;
- l'individuazione dei sottoservizi (rete elettrica, rete telefonica, acqua, fognature, gas, ecc.); a tale scopo l'appaltatore deve prendere le debite intese con i proprietari e/o i gestori degli stessi per conoscere in anticipo l'ubicazione delle suddette opere nel sottosuolo ed adottare tutti quegli accorgimenti per evitarne il danneggiamento; le ricerche necessarie, saggi in loco compresi, per la localizzazione sono a sua cura e spese; l'appaltatore dovrà fornire copia in formato digitale e/o cartaceo dei rilievi e dei saggi effettuati;
- la guardiania, la segnalazione e la sorveglianza sia di giorno che di notte degli scavi, del cantiere e di tutti i materiali e forniture in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione appaltante inerenti ai lavori consegnati all'appaltatore dalla direzione lavori;
- le spese necessarie alla delimitazione dell'area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di tutti gli accessori necessari per l'allestimento del cantiere stradale in sicurezza; la fornitura, il posizionamento e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i

segnali notturni nei punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla direzione lavori; qualora il lavoro non venga eseguito totalmente dall'appaltatore, ma anche con squadre operative della stazione appaltante o di altra Impresa da essa indicata, la responsabilità della segnaletica rimane a carico dell'appaltatore;

- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'appaltatore sarà unico responsabile sia penalmente che civilmente; in ogni caso, poi, in cui fosse riconosciuto sussistere una responsabilità, esclusivamente o concorrente della stazione appaltante e/o dei suoi dipendenti, l'appaltatore rileverà indenne la stazione appaltante e/o i dipendenti stessi da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da ogni responsabilità civile o penale;
- l'obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e privati, ove occorra, con idonee passerelle realizzate e curate in modo da garantire l'assoluta sicurezza del transito;
- tutte le tasse di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresi i dazi sui materiali stessi;
- tutte le spese di bollo e di registro per la contabilità, la condotta dei lavori ed il collaudo;
- l'ottenimento dei permessi di posa di tubazioni su strade e aree pubbliche (nel caso in cui la stazione appaltante non decida di provvedervi autonomamente), le spese per l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'impianto del cantiere (nel caso di occupazioni superiori rispetto a quanto originariamente autorizzato dall'Ente competente), per l'apertura di passi carrabili provvisori, per l'apertura di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le indennità per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprietà private;
- tutte le spese di conservazione, custodia e manutenzione delle opere eseguite ed in particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;
- l'obbligo di fornire, fotografie delle opere eseguite, nelle varie fasi di lavoro, in formato digitale e con eventuale georeferenziazione utilizzando sistemi software perfettamente compatibili con quelli in uso presso la stazione appaltante;
- la fornitura del personale e dei mezzi d'opera, degli strumenti metrici e topografici e dei picchetti occorrenti per i rilievi, i tracciamenti, i saggi e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, contabilità, verifica e collaudo dei lavori;
- la rilevazione grafica e/o fotografica dei lavori eseguiti, secondo le esigenze della stazione appaltante, con disegni in pianta e sezione quotati per l'individuazione dei lavori stessi, il tutto con misure riferite a capisaldi e picchetti stabili e facilmente riconoscibili sul terreno e con georeferenziazione compresa la posizione dei sottoservizi e delle interferenze trovate, a specifica richiesta della direzione lavori ed anche utilizzando sistemi software perfettamente compatibili con quelli in uso presso la stazione appaltante;
- l'obbligo di controllo sul posto del tracciato planimetrico ed altimetrico delle tubazioni da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornirà la direzione lavori, di rilevare per ogni singolo diametro la lunghezza delle tubazioni stesse, di definire la posizione ed il tipo dei pezzi speciali, degli apparecchi idraulici e delle valvole di sezionamento, di picchettare sul terreno il tracciato delle tubazioni, di redigere le tabelle di posa delle stesse; l'appaltatore resta comunque unico responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e non potrà quindi pretendere inclusioni in contabilità o avanzare pretese di qualsiasi compenso per errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini delle tubazioni e degli altri materiali;
- tutte le opere provvisorie, dovendo l'appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della direzione lavori, adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose; pertanto l'appaltatore dovrà far

fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti; in ogni caso egli sarà il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere già eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto; se l'appaltatore verrà per qualunque motivo a perdere l'incarico avuto (anche se ciò avvenga "ope legis") è tenuto ad avvertire immediatamente la stazione appaltante, non rispondendo la stazione appaltante stessa di qualunque irregolarità che possa dipendere dalla mancanza di notificazione di cui trattasi; resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla stazione appaltante;

- la presentazione alla direzione lavori di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e di tutti i materiali forniti a parte dall'appaltatore, di tutti i rapporti di lavoro controfirmati da personale di C.I.R.A. autorizzato, ed in particolare delle copie complete degli allacciamenti idrici e/o fognari realizzati e delle relative annotazioni di eventuali lavorazioni aggiuntive effettuate;
- la composizione in bozza del libretto delle misure, delle liste in economia e in generale degli altri elaborati di contabilità in formato elettronico modificabile (formato XLS), il tutto suddiviso e/o suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le indicazioni della stazione appaltante, prima del previsto controllo da parte della stazione appaltante e della successiva emissione degli stati di avanzamento;
- il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti ecc. e il loro smaltimento;
- l'appaltatore dovrà comunicare i nominativi dei saldatori che dovranno operare nei lavori in oggetto del presente Accordo Quadro: detto personale potrà essere sottoposto ad una prova di saldatura ossiacetilenica, una elettrica ed una a PE al termine delle quali la stazione appaltante esprimerà l'accettazione o meno del personale medesimo;
- l'obbligo permanente di fornire le squadre complete e operative per ogni intervento di manutenzione acquedotto o fognatura;
- l'organizzazione del cantiere secondo l'impegno previsto dall'entità delle opere, con adatti mezzi di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere (compreso il contenitore termico per il mantenimento in temperatura del conglomerato bituminoso), la conduzione dei lavori, del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, del movierato e/o dell'impiego di impianto semaforico mobile necessario e concesso per la deviazione/regolazione del traffico durante i lavori, delle recinzioni o limitazioni dell'area di cantiere e di quant'altro necessario per consegnare l'opera finita secondo le disposizioni impartite; l'appaltatore, o suo rappresentante, riceverà disposizioni dal personale di C.I.R.A. preposto e dovrà svolgere la sua attività senza costi aggiuntivi; l'appaltatore provvederà direttamente anche alla fornitura di acqua ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul posto;
- l'onere della rapida formazione di uno o contemporaneamente di più cantieri attrezzati ed indipendenti in relazione all'entità dell'opera, anche a semplice richiesta della direzione lavori, per il rispetto del programma e dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori, con tutti i mezzi necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di tali cantieri;
- l'onere della reperibilità sulle 24 ore, 365 giorni all'anno, con obbligo di intervento anche immediato e comunque con le tempistiche previste dal presente Capitolato;
- le spese per illuminazione e supplementi di paga agli operai per eventuali turni notturni in giorni feriali o festivi e/o comunque oltre il normale orario di lavoro;
- le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione: tali spese, se inerenti a strutture della stazione appaltante, saranno addebitate all'appaltatore e dedotte dall'ammontare dei vari stati di avanzamento;

- le spese per il tamponamento temporaneo di fogne per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori e alla loro rimessa in esercizio e sistemazione;
- il ripristino e l'integrazione, allo stato originario, di quelle parti delle opere che vengano demolite o comunque alterate;
- le spese per la fornitura di tutti i materiali di consumo, compresi gli elettrodi rivestiti, idonei al tipo di lavoro di saldatura da eseguire, secondo le indicazioni della direzione lavori;
- tutte le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti siano essi in PE che in lana di vetro imbevuto in bitume ossidato;
- le spese per la fornitura di canapa, mastice a base siliconica, bombole di GPL per il ripristino del rivestimento; bombole di ossigeno, acetilene, ferro per saldare, motosaldatrici, motocompressori, pompe elettriche o a scoppio, funzionanti compreso carburanti, lubrificanti, energia, nonché le attrezzature per saldatura, tagli ossiacetilenici, sagomature, ecc.;
- la fornitura dei materiali, degli accessori e dei particolari, anche se non espressamente citati nell'Elenco Prezzi Unitari ma necessari al regolare e corretto completamento e funzionamento delle opere oggetto dell'appalto;
- le spese per carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti;
- la preventiva presa di contatto con il Comando di Polizia Locale per la programmazione dei lavori secondo le modalità e tempi opportuni e necessari, ed in particolare modo in corrispondenza di incroci (relativamente alla definizione di sensi unici alternati, chiusure parziali o totali del traffico, ecc.); la richiesta e l'ottenimento delle conseguenti ordinanze di chiusura/deviazione/modifica della viabilità pubblica nonché dei permessi di transito e/o sosta degli automezzi; copia delle richieste e delle ordinanze deve essere inviata per conoscenza a C.I.R.A. per il monitoraggio dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi;
- le spese per l'esecuzione di tutte le prove ed operazioni di collaudo dei tronchi di tubazione fuori scavo, dei tratti parziali di tubazioni interrate e per il collaudo generale, compreso la fornitura di idonei manometri e manografi registratori completi di rubinetti ed accessori d'uso e per il collegamento alle tubazioni da collaudare, nonché quelle per le prove di accettabilità dei saldatori e per il prelievo e controllo di accettabilità (anche distruttivo) delle saldature dei campioni designati dalla direzione lavori (fuori scavo o interrate);
- le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali forniti dall'appaltatore agli Istituti di prova indicati da C.I.R.A., nonché il pagamento delle relative spese e tasse per le analisi e prove di laboratorio per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche del materiale impiegato con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del personale della stazione appaltante e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; per i carotaggi per il prelevamento dei campioni di conglomerato bituminoso l'appaltatore deve garantirne l'esecuzione fino ad un max di 20 campioni, fermo restando che in caso di richiesta di un numero superiore da parte di C.I.R.A. , questi ultimi verranno compensati al costo di mercato;
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che dovrà trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo; tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia richiesta;

- l'onere e l'obbligo di predisporre e/o revisionare il piano operativo di sicurezza e la sua applicazione durante l'esecuzione dei lavori, se richiesto dalla stazione appaltante o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione da questa nominato;
- nel caso di cantieri fissi, la fornitura del cartello indicante: la natura e l'importo dei lavori, il nome della stazione appaltante, il nome dell'appaltatore, il nome delle eventuali Imprese subappaltatrici, il nome del direttore dei lavori, il nome del direttore di cantiere, il nome del responsabile di cantiere, la durata prevista dei lavori, i numeri telefonici dei sopraelencati, il nominativo ed il recapito telefonico del reperibile del cantiere oltre l'orario normale di lavoro;
- l'accatastamento dei materiali in idonee aree, reperite a cura dell'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, con l'attenzione alla formazione di cataste secondo criteri dettati dalla ditta fornitrice e/o per la salvaguardia dell'incolumità di persone e cose;
- il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni, da effettuare tramite pompe o altri mezzi;
- la pulizia finale (o anche intermedia nel caso di cantieri di durata superiore alla giornata) dell'area interessata dall'intervento, anche al fine di mantenere la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;
- il tempestivo approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere, compresi trasporti, movimentazione e sollevamento degli stessi;
- la disposizione in cantiere di idonee e qualificate maestranze e di idonee attrezzature in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- l'obbligo di comunicare, tramite mail, l'apertura dei cantieri giornalieri alla stazione appaltante e, eventualmente, alla Polizia ed Ufficio Tecnico Comunali e qualora la strada interessata sia di competenza Provinciale e/o Statale, ai rispettivi Uffici Tecnici, nei modi indicati dalle autorizzazioni rilasciate dagli stessi;
- l'esecuzione delle operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle reti idriche (chiusura, apertura e spurgo finale) nel caso in cui la stazione appaltante (in base al tipo di intervento) decida di demandare l'onere a carico dell'appaltatore;
- le riunioni e gli incontri espressamente richiesti dalla stazione appaltante, sia presso la sede di quest'ultima sia presso i siti di intervento sia presso gli uffici dei comuni, per la verifica dell'andamento qualitativo e quantitativo dei lavori e del contratto in generale;
- tutti gli altri oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Fascicolo della Sicurezza o da questi documenti richiamati.
- Oneri di discarica per lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni

Inoltre sono a carico dell'appaltatore:

- la fornitura delle tubazioni e di tutto il materiale occorrente per la realizzazione degli allacciamenti e di eventuali condotte stradali di acquedotto/fognatura (se non diversamente indicato nella lista di affidamento lavori);
- la fornitura di curve stampate di acciaio, flange, controflange, fondelli, ecc., valvole e/o saracinesche, giunti dielettrici, eventuali pezzi speciali, manicotti saldabili, e raccorderia varia ove occorra, materiali per guarnizioni, ecc.;
- la fornitura di manicotti e fasce termorestringenti per l'esecuzione delle fasciature dei giunti e delle riprese del rivestimento protettivo dei tubi di acciaio rivestito;
- la fornitura di tubi guaina in PVC nei diametri e quantità necessari per la protezione delle tubazioni in corrispondenza degli attraversamenti ed intersezioni con altre strutture

interrate (cavi ENEL, TELECOM, Telefoni di Stato, Illuminazione Pubblica e simili; tubazioni di Acqua e Gas, Fognature, ecc.) e per il ripristino dei fognoli;

- la fornitura di cemento, mattoni, canalette di calcestruzzo prefabbricate e altri manufatti necessari, tubi di cemento per il ripristino di fognature, qualora ciò sia reso necessario e indispensabile per il passaggio a quota obbligata delle condotte;
- la fornitura di mattonelle di cemento, di piastrelle di gres, di lastre in pietra, marmo, porfido ecc., per il ripristino dei marciapiedi e delle pavimentazioni stradali.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo e dalle disposizioni contrattuali si è tenuto conto nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Fascicolo della Sicurezza, perciò l'appaltatore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto.

Art.29 Responsabilità dell'impresa

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, e per evitare danni a persone e a cose di cui sarebbe unicamente responsabile. L'appaltatore deve adottare tutte le opere provvisorie (compresa adeguata segnaletica prodotta da costruttori autorizzati) e tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare attrezzature dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Resta pertanto inteso che l'appaltatore assume ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale in caso di infortuni e danni a terzi, della quale responsabilità si intende sollevata la stazione appaltante e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si obbliga pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative sufficienti a sostenere danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative, come indicate al precedente apposito articolo.

Art.30 Oneri e forniture a carico di C.I.R.A.

Le operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle reti per eseguire i lavori sono sempre coordinate dal personale della stazione appaltante, preventivamente concordando con l'appaltatore i tempi e le modalità di intervento.

Nel caso di interventi ritenuti ordinari ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, quest'ultima può limitarsi a fornire le indicazioni necessarie affinché l'appaltatore proceda autonomamente senza il materiale intervento del personale di C.I.R.A.

E' a carico di C.I.R.A. la fornitura dei contatori e delle relative valvole, e la fornitura dell'ipoclorito di sodio necessario alle fasi di disinfezione e potabilizzazione.

Sono, altresì, a carico di C.I.R.A. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.)

I materiali e le forniture messi a disposizione da C.I.R.A. devono essere presi in consegna dall'appaltatore il quale provvederà a sua cura e spese alla pesatura e misurazione; allo scarico e trasporto ai propri magazzini, silos, depositi, al relativo immagazzinamento o accatastamento, alla selezione ed al successivo trasporto al luogo di impiego.

L'appaltatore, all'atto della presa in consegna dei suddetti materiali, è tenuto a verificarne il perfetto stato, a segnalare immediatamente alla stazione appaltante i difetti riscontrati e ad assumersi da quel momento ogni onere e conseguenza derivante da difetti non denunciati. Eventuali denunce successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti riconosciuti o riconoscibili in tale momento, non verranno ricevute dalla stazione appaltante e, conseguentemente, sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali stessi, assumendosene il relativo costo.

L'appaltatore è sempre responsabile della perfetta conservazione dei materiali ricevuti in consegna dalla stazione appaltante. I materiali non utilizzati saranno restituiti alla stazione appaltante a cura dell'appaltatore nel luogo indicato dalla stazione appaltante medesima.

All'appaltatore è fatto divieto di esportare e/o occultare materiali forniti dalla stazione appaltante e non utilizzati, pena la risoluzione di diritto del contratto per frode, il risarcimento del danno e le conseguenti azioni che la stazione appaltante ritenesse di intraprendere.

Art.31 Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore (intesi come atti e fatti, imprevisi ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni) perché provocati da eventi eccezionali intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, saranno compensati all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del DPR 207/2010, con esclusione delle forniture non ancora posate. Tuttavia le cause di forza maggiore dovranno essere documentate avvalendosi di atti di autorità pubblica come previsto dalla delibera ARERA 655/2015/R/idr.

Art.32 Tempi di esecuzione dei lavori e dei ripristini

Tutti i lavori di scavo, esclusi quelli non programmabili, urgenti ed inderogabili a tutela della sicurezza, quali ad esempio fughe perdite stradali, voragini causate da cedimenti di condotte fognarie o idriche e/o emergenze in genere, verranno consegnati all'appaltatore con cadenza settimanale anche non continuativa, compilando apposita scheda/verbale. Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati nell'ordine di lavoro: detti termini vengono stabiliti dalla stazione appaltante in base alle esigenze aziendali, alla carta dei servizi e comunque in modo ragionevolmente tale da consentire all'appaltatore l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Nell'ambito del programma stabilito l'appaltatore è tenuto ad informare con almeno 24 ore di anticipo la direzione lavori in merito alla località e zona di scavo, al fine di permettere l'eventuale coordinamento tra le squadre di lavoro dell'appaltatore stesso e quelle di C.I.R.A. . In detto tempo è compreso quello occorrente per la scelta delle soluzioni tecniche esecutive, per l'impianto del cantiere (escluso quello per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura) e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, compresa la procedura per la valutazione degli oneri della sicurezza contenuta nell'allegato Fascicolo della Sicurezza cui si fa espresso rinvio.

Sui lavori eseguiti, il giorno stesso, deve essere realizzato il binder mediante utilizzo di conglomerato steso a caldo.

Il ripristino finale, se previsto, dovrà essere eseguito normalmente non prima di 180 giorni consecutivi dalla fine di ogni singolo intervento, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e comunque sempre secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli enti proprietari delle strade (se più restrittive).

La stazione appaltante può richiedere l'esecuzione dei ripristini entro termini temporali inferiori (al limite il giorno stesso del rinterro) nel caso di speciali esigenze dettate dalla necessità di garantire la sicurezza della viabilità o per altre motivate ragioni. L'appaltatore provvederà all'organizzazione dei lavori ricorrendo se necessario a più turni giornalieri e/o più cantieri per assicurare l'ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti. Il referente della stazione appaltante, anche a mezzo di personale aziendale all'uopo dedicato, ordina il lavoro all'appaltatore; a lavori ultimati l'appaltatore deve dare comunicazione scritta, anche via mail, dell'avvenuto termine. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'appaltatore medesimo, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato rispetto ai vari programmi settimanali dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art.33 Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale (comunicazione a mezzo email). Si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga e darne tempestiva comunicazione al committente. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro congruo termine dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o forniture. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del personale della stazione appaltante, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire tempestivamente al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso, o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali saranno ritenuti riconosciuti ed accettati dalla stazione appaltante. La sospensione ha validità dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non sono riconosciute valide sospensioni e, pertanto, senza alcuna efficacia i relativi verbali, quelle prive di adeguate motivazioni o di motivazioni non riconosciute valide dal responsabile del procedimento, con annotazione apposte in calce ai singoli verbali di sospensione.

Le parti, di comune accordo in base alla particolare natura del presente appalto, possono stabilire modalità semplificate di gestione delle sospensioni e riprese dei lavori, con particolare riferimento alla gestione del programma settimanale dei lavori programmabili.

In ogni caso le sospensioni comportano la completa ed efficace messa in sicurezza del cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, che ne rimane l'unico ed esclusivo responsabile.

Art.34 Fine dei lavori

Le attività oggetto del contratto devono essere ultimate entro i termini che verranno indicati, di volta in volta, da C.I.R.A. all'interno dell'ordine di esecuzione lavori. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d'urgenza, questi dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la richiesta di C.I.R.A.

L'impresa è tenuta a mettere a disposizione di C.I.R.A., al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell'appalto, integro, nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d'arte, funzionante.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d'urgenza) si intenderanno ultimati dopo la realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione appaltante in casi del tutto residuali. L'ultimazione di ciascun lavoro deve risultare da relativo certificato o documento equivalente.

Al termine dei lavori, accertata la possibilità di collaudare l'opera, l'appaltatore invierà comunicazione scritta alla direzione lavori della loro ultimazione.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità dell'aumento del "quinto d'obbligo" e/o della "prorogatio temporanea".

Art.35 Conto finale, certificato di regolare esecuzione e collaudo

Il conto finale (complessivo del contratto) verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 è previsto che il certificato di regolare esecuzione verrà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori appaltati; trascorso tale termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il contenuto, le modalità e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al particolare tipo di attività, lavoro e opera oggetto del contratto.

Art.36 Garanzie delle opere e controlli

1. Garanzie delle opere

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nell'opera, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Conseguentemente l'appaltatore assume l'obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione, rifacimento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.

Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

I risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno venire meno le responsabilità dell'appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attività eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attività oggetto dell'appalto.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'appaltatore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

In particolare l'appaltatore dovrà demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della stazione appaltante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dalla stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantità e/o qualità inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione, come anche specificato al successivo paragrafo apposito.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che C.I.R.A., in tutti i casi in cui l'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. Controlli

In generale C.I.R.A., a mezzo del direttore dei lavori o del proprio referente, ha la facoltà di ordinare, nel corso o al termine dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, scavi e verifiche, prelievi e relative prove su campioni, controlli anche distruttivi, ecc.) sulle opere in corso di esecuzione o già eseguite. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Qualora le opere, a giudizio della stazione appaltante, siano state eseguite senza la necessaria diligenza o senza rispettare le dimensioni di progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro demolizione e rifacimento.

Tutte le prove sopradette dovranno essere fatte in presenza di un rappresentante della stazione appaltante e di un rappresentante dell'appaltatore, e per ogni prova si dovrà stendere su apposito registro un verbale.

In particolare la stazione appaltante avrà la facoltà di prelevare campioni di saldatura, da sottoporre a prove, distinguendo, per il polietilene, quelle realizzate con saldatura di testa e quelle realizzate mediante manicotti elettrosaldabili. Ogni campione dovrà essere contrassegnato mediante scritte indelebili, con il luogo di provenienza e il numero progressivo di prelievo. Qualora le saldature risultassero difettose, l'appaltatore provvederà alla immediata

sostituzione dei saldatori che hanno eseguito il lavoro. Le saldature precedentemente eseguite dagli operatori di cui sopra, dovranno essere rifatte a cura e spese dell'appaltatore.

L'appaltatore infine è tenuto all'esecuzione, a sue spese ai sensi dell'art. 15 del DM 145/2000, presso un laboratorio prove materiali autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche anche non previste dal presente Capitolato, ma ritenute necessarie dalla stazione appaltante o dal collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Qualora l'appaltatore non provveda a pagare entro 60 giorni le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal successivo stato di avanzamento lavori, maggiorate delle spese generali del 15% (quindici per cento).

Art.37 Rinvenimenti

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore di interesse storico, artistico o archeologico, residuati bellici di qualsivoglia natura, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione lavori, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento, e a provvedere alla conservazione/messa in sicurezza degli oggetti/ordigni bellici ritrovati. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine della direzione lavori, su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza o delle altre autorità preposte. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato o al proprietario del sedime a termini di Legge, appartiene all'appaltatore la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire negli scavi e comunque nella zona dei lavori. All'appaltatore spetta il rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e solo per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante o delle autorità preposte. Non saranno riconosciuti maggiori oneri per rallentamenti e/o sospensioni dovute a ritrovamenti. L'appaltatore darà le prestazioni necessarie per eventuali scavi richiesti dalla competente Soprintendenza o delle altre autorità preposte.

CAPO II Contabilità, pagamenti, penali, subappalto

Art.38 Prezzi d'appalto

I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro.

Il sovrapprezzo relativo a lavori eseguiti in straordinario notturno e festivo (voci da 136 a 147 dell'elenco prezzi unitari), qualora richiesto e/o autorizzato da C.I.R.A., verrà applicato alla sola quota della manodopera.

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, nel Fascicolo della Sicurezza e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari e dell'elaborato della Sicurezza.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a

meno che, per le opere di importanza secondaria, C.I.R.A. ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

Il prezzo non varierà ancorché l'appaltatore dovesse eseguire una parte dei lavori programmabili, previa autorizzazione scritta dalla direzione lavori, in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare le opere negli eventuali termini stabiliti.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto e non si applica alcuna revisione dei prezzi.

Art.39 Lavori a corpo

Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è mensile ed è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, la percentuale mensile pari a 1/12 dell'importo totale relativa alle singole categorie di lavoro indicate.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

La verifica dell'esecuzione delle lavorazioni a corpo sarà effettuata mediante analisi della documentazione fotografica inviata dall'appaltatore e mediante sopralluoghi in loco di tecnici di C.I.R.A..

Art.40 Lavori a misura

I lavori sono appaltati a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle presenti normative e a quanto riportato negli ordini di lavoro, nella documentazione fotografica e da quanto verificato dal personale addetto di C.I.R.A. che, sulla base di specifici periodici controlli, riporterà nella reportistica di controllo della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o posato prima di essere posto in opera.

Qualora non fosse possibile la verifica in contraddittorio dovrà fornire apposita documentazione fotografica.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte negli schemi allegati al presente documento; nei casi di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misurata quella effettivamente rilevata.

Art.41 Lavori in economia

Le prestazioni in economia previste sono marginali e fanno parte della tipologia E conduzione e consistono in:

- Controllo funzionamento opere di presa, serbatoi e impianti di sollevamento idrici
- Controllo stazioni di sollevamento, fosse biologiche e impianti di depurazione

Altre prestazioni in economia e noleggi non previsti nel presente capitolato, saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso le prestazioni e le forniture anzidette saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso

preventivo ordine scritto dalla direzione lavori e pagate con i relativi prezzi di elenco per lavori in economia, ridotti del ribasso d'asta ad eccezione dei costi del personale.

Art.42 Nuovi prezzi

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni contenute all'art. 163 del D.P.R. 207/2010. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta praticato in sede di offerta.

C.I.R.A. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

Art.43 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di C.I.R.A., introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate da C.I.R.A., entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva.

L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le suddette variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.

Art.44 Revisione prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto.

Art.45 Stati di avanzamento

Gli stati di avanzamento sono predisposti ed emessi dalla direzione lavori normalmente entro i 15 (quindici) giorni del mese successivo, previa esibizione da parte dell'appaltatore di tutti i rendiconti e di tutta la documentazione contabile necessaria (registro di contabilità), nelle forme e modalità previste dall'elaborato Procedura e Modulistica.

Nel caso di carenza documentale i termini si intendono automaticamente sospesi fino al completamento dell'adempimento. Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d'asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante, per i lavori a corpo è riportata la percentuale relativa a 1/12.

Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento mensile gli interventi non ancora ultimati, con particolare riferimento alla completa realizzazione dei ripristini stradali definitivi, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

In esito alla redazione dello stato di avanzamento mensile la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.

Le fatture possono essere emesse solo in seguito al rilascio, da parte di C.I.R.A., del certificato di pagamento.

Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi sono volta per volta dedotti gli eventuali crediti di C.I.R.A. verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate all'appaltatore.

C.I.R.A. si riserva di liquidare la rata finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Per lavorazioni di particolare complessità C.I.R.A. si riserva la facoltà di attuare una contabilità dei lavori e stati di avanzamento dedicati, l'adozione di tale modalità verrà comunicata all'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

Art.46 Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile indipendentemente dall'importo maturato, mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza normalmente entro il mese successivo a quello di competenza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di collaudo secondo le risultanze del conto finale

Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento

Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. Per ogni SAL emesso e controfirmato dall'Impresa esecutrice dei lavori non dovrà essere prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all'approvazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SAL di riferimento e l'Appaltatore provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l'accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario.

Tale fattura dovrà essere inviata telematicamente attraverso lo SDI.

La liquidazione delle fatture avverrà a 60 gg. d.f.f.m. La fattura potrà essere emessa solo dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

Il certificato di pagamento dovrà essere allegato alla fattura stessa. La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato dalla prestazione dei lavori e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori. Il tempo massimo intercorrente tra l'approvazione del SAL e l'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento è di 7 gg, fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva con le modalità sopra specificate.

L'Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, prende atto e dà espressamente atto a C.I.R.A. che il pagamento del corrispettivo è, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti.

Art.47 Oneri di scarica

Tali oneri, calcolati in base alle voci da elenco prezzi unitari, saranno corrisposti allegando, con medesima cadenza temporale dell'emissione degli stati di avanzamento, in originale o in copia conforme, dei formulari di ricevuta degli smaltimenti effettuati presso la scarica autorizzata e dalle quali si evincano, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data di smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso.

Art.48 Riserve dell'appaltatore

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, operando con un sistema di stati di avanzamento mensili, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Per le riserve relative all'applicazione delle penali, deve essere seguita, a pena di decadenza, la speciale procedura illustrata al successivo articolo.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159 del DPR 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 152, comma 3, del DPR 207/2010.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, "l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione detta riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico mensile dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo originariamente liquidato in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Diversamente si applica l'art. 41 del Capitolato.

Art.49 Penali e indennizzi

Qualora l'appaltatore non accetti l'appalto, gli verrà addebitato, a titolo di risarcimento danni, il maggior onere derivante a C.I.R.A. SRL per l'affidamento dei lavori in oggetto ad altra ditta e si procederà all'escussione della garanzia/cauzione disponibile al momento.

Nel caso in cui l'appaltatore receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, sarà obbligato al pagamento a C.I.R.A. SRL, a titolo di risarcimento, della somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, tramite escussione della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di provvedere per proprio conto all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 15% (quindici per cento) per spese generali.

Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Ogni contestazione sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore che avrà 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione della stazione appaltante sull'irrogazione delle penali.

L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del Capitolato, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal Capitolato o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del Capitolato. Inoltre qualora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare in un primo momento l'eventuale penalità maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa all'applicazione delle penalità medesime.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo.

Nella tabella sottostante sono elencate, in rapporto alla tipologia di intervento, modalità di verifica dell'inadempimento e contabilizzazione delle penali, anche in relazione agli indennizzi all'utente stabiliti dalle delibere ARERA 917/2017 e 655/2015 riportate in carta dei servizi.

Tipologia di intervento	Inadempimento	Modalità di verifica inadempimento	Penale
Tutte le tipologie	Mancata annotazione intervento sul calendario condiviso, mancata rendicontazione, rendicontazione incompleta, mancata consegna (caricamento su drive e/o consegna originali) in ritardo (verbali di interventi e/o documentazione fotografica a corredo)	Analisi verbali interventi, segnalazione utenti, sopralluogo di verifica a campione da parte del personale C.I.R.A.	€ 50,00 a inadempimento
	Rifiuto esecuzione di interventi/lavori	Analisi verbali interventi, segnalazione utenti, sopralluogo di verifica a campione da parte del personale C.I.R.A.	da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio di C.I.R.A.
	Mancato, errato o ritardato intervento di messa in sicurezza: (posa segnaletica e/o ripristini)		da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio di C.I.R.A.
	Inosservanza delle misure e procedure di		da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) in base

		sicurezza		alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio di C.I.R.A.
		Mancato/Ritardato o Errato ripristino della pavimentazione stradale		da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio di C.I.R.A. oltre all'integrale rifacimento/escuzione del ripristino
		Errata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte dei lavori		da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio di C.I.R.A. oltre all'integrale rifacimento del lavoro
Prestazioni contatore programmabili	al	Mancato rispetto degli standard generali e specifici previsti dalle delibere ARERA e dalla carta dei servizi, riportati negli ordini di intervento (Rif. Tabella sottostante)	Analisi verbali interventi, segnalazione utenti, sopralluogo di verifica a campione da parte del personale C.I.R.A.	Indennizzo da corrispondere all'utente maggiorato del 50%
Interventi manutenzione programmabili	di	Mancato rispetto dei tempi di inizio/ultimazione lavori in rapporto alle tempistiche indicate nell'ordine di esecuzione lavori	Analisi verbali interventi, segnalazione utenti, sopralluogo di verifica a campione da parte del personale C.I.R.A.	€ 50,00/gg a inadempimento
Interventi in pronto intervento		Mancato rispetto della tempistica di intervento (180 minuti da chiamata pronto intervento)		€ 100,00 (euro cento) a inadempimento + € 100,00 (euro cento)/ora ogni ora di ritardo oltre la prima Oltre le sei ore di ritardo si ricade nella fattispecie di "Mancata reperibilità".

	Mancata reperibilità (dopo le sei ore dalla chiamata)		da € 500,00 (euro cinquecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio di C.I.R.A. oltre a eventuale penale per ritardato inizio dei lavori programmati
Lecture misuratori utenze	mancata corrispondenza tra il dato di lettura inserito e l'immagine fotografica, mancato rilevamento		€ 20,00 (Euro venti/00) per ogni singolo caso.
	ritardo nella consegna dei dati rilevati		€ 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo
	Fotografie illeggibili		€ 10,00 (Euro dieci/00) per ogni singola lettura
	Mancata comunicazione a C.I.R.A. S.r.l di inizio letture		€ 500,00 (Euro cinquecento/00).
	Mancata od errata rilevazione della posizione dei contatori		mancata rilevazione della posizione superiore al 5% (cinque percento) dei casi, C.I.R.A. S.r.l. potrà addebitare alla Ditta appaltatrice la sanzione di € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni singola rilevazione mancante.
	Contatore non trovato:		€ 3,00 (Euro tre/00) per ciascun contatore non trovato.
	Utilizzo di cartoline di		€ 30,00 (Euro trenta/00) per ogni

	autolettura difformi da quanto approvato		cartolina consegnata difforme
--	--	--	--

Tabella 6 - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore ¹⁹	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità ²⁰	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi ≤ 100mc		N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi
		3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc		
		4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc		
		6/anno se consumi > 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di	30 euro

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
			rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta	
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni

Art.50 Subappalto

Il subappalto è definito, disciplinato ed ammesso nei termini ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le attività o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in possesso dei necessari requisiti di legge.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore abbia i requisiti richiesti nella presente procedura;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative prestazioni. Il contratto dettaglierà i prezzi offerti dal subappaltatore all'appaltatore;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali richiesti;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- che l'appaltatore abbia inserito la clausola della tracciabilità dei pagamenti nei suoi sub-contratti.

L'affidatario del subappalto deve praticare all'appaltatore del contratto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Tale ribasso massimo dovrà essere convenientemente ridotto (fino anche ad essere annullato) quando nei confronti dell'appaltatore sia stata eseguita una verifica di congruità della sua offerta. In tale caso infatti un ulteriore ribasso, per essere ammissibile, deve anch'esso essere soggetto a verifica di congruità.

L'aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora il subappaltatore debba operare nei C.d. "luoghi confinati", deve dimostrare di essere abilitato, ai sensi del DPR 177/2011 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

Qualora il subappaltatore debba operare nei C.d. "cantieri stradali", deve dimostrare di avere il personale informato, formato ed addestrato secondo il DM 04/03/2013 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

L'appaltatore non può cedere o subappaltare i lavori che formano oggetto dell'appalto in percentuale superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Per la particolare strutturazione del presente Accordo Quadro, che comporta l'esecuzione di numerosi interventi di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00 e inferiore al 2%, è prescritto che in detto limite percentuale del 30% devono intendersi ricompresi anche gli importi relativi ai subaffidamenti che sono oggetto di mera comunicazione da parte dell'appaltatore. Per ciascun subaffidamento l'appaltatore sarà tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione appaltante, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subaffidataria;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- piano operativo di sicurezza dell'impresa subaffidataria (se richiesto dalla stazione appaltante).

L'appaltatore che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo, deve presentare alla stazione appaltante apposita documentata domanda in conformità alle Leggi vigenti. Il periodo di tempo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non viene in alcun modo preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, né può essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

Si precisa che in capo ai soggetti subappaltatori saranno effettuate le medesime verifiche dei requisiti previste per le ditte concorrenti.

In ogni caso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato di appalto essendo esso unico e solo responsabile verso la stazione appaltante della buona esecuzione e della buona riuscita delle opere.

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell'appaltatore subappaltatrice, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. Tale clausola dovrà essere prevista dall'appaltatore nel contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potrà fondare alcun diritto dell'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, né la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla Legge 136/2010.

La stazione appaltante può richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento del subappaltatore per qualsiasi inosservanza alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, alle previsioni contenute nelle specifiche voci dell'Elenco Prezzi Unitari o del Fascicolo della Sicurezza oppure per mancanza dei requisiti tecnici e professionali o per manifesta incapacità ad eseguire i lavori.

Art.51 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dall'accensione o dalla sua prima utilizzazione nel caso di correnti già esistenti, come previsto all'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I pagamenti che superano l'importo di € 10.000,00, saranno eseguiti, oltre che nel rispetto delle norme sulla tracciabilità degli stessi anche nel rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/73 (verifica con l'agente della riscossione).

Titolo III Requisiti tecnici del servizio e dei lavori

CAPO I Erogazione del servizio

Art.52 Prestazioni richieste al contatore

L'appaltatore, ricevuto l'ordine di intervento da C.I.R.A. provvede ad organizzarne in autonomia l'esecuzione, programmandolo, in funzione della scadenza riportata sull'ordine stesso, e contattando telefonicamente l'utente per concordare un appuntamento.

L'intervento verrà eseguito nel pieno rispetto dei tempi riportati sull'ordine e comunque in conformità con i tempi indicati nella deliberazione ARERA 655/2015/R/idr.

L'appaltatore provvede ad annotare sul calendario condiviso con C.I.R.A. la data e l'ora dell'appuntamento concordato per l'esecuzione dell'intervento.

Le modalità di esecuzione e i materiali utilizzati dovranno rispettare quanto riportato negli appositi articoli del presente documento.

L'appaltatore è tenuto a documentare fotograficamente lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, a compilare l'apposito verbale, in relazione alla tipologia di intervento eseguito, e a

condividere e consegnare suddetta documentazione nei tempi e nelle modalità previste dal documento 5 Procedure e modulistica.

Il verbale dovrà essere obbligatoriamente controfirmato dall'utente finale e consegnato in originale a C.I.R.A..

Art.53 Servizio di Pronto intervento

L'appaltatore, ricevuto il ticket di pronto intervento da C.I.R.A. esegue sopralluogo nel minor tempo possibile e comunque non oltre 120 minuti dall'ora indicata nel ticket di pronto intervento in conformità con i tempi indicati nella deliberazione ARERA 655/2015/R/ldr.

L'appaltatore, in sede di sopralluogo, provvede a compilare idoneo verbale e a eseguire un report fotografico dello stato dei luoghi, nonché a inviare tempestivamente tale documentazione a C.I.R.A..

Il verbale di pronto intervento dovrà essere obbligatoriamente controfirmato dall'utente che ha segnalato il disservizio e consegnato, in originale, a C.I.R.A..

L'appaltatore resta in attesa della valutazione di C.I.R.A. circa l'intervento da eseguire, che, analizzata la situazione comunicherà telefonicamente all'appaltatore la tipologia di intervento da eseguire, nelle more, l'appaltatore è tenuto a mettere in sicurezza l'area oggetto di intervento.

In caso di intervento in somma urgenza, comunicato all'appaltatore da C.I.R.A. mediante contatto telefonico, l'appaltatore è tenuto ad eseguire la prestazione con i tempi e le modalità indicate da C.I.R.A., annotare l'intervento sul calendario condiviso, documentare fotograficamente lo stato dei luoghi durante e dopo l'intervento, compilare l'apposito verbale, in relazione alla tipologia di intervento prevista, e condividere e consegnare suddetta documentazione nei tempi e nelle modalità previste dal documento 5 Procedure e modulistica.

In caso di intervento programmabile comunicato all'appaltatore da C.I.R.A. mediante contatto telefonico, l'appaltatore gestisce l'intervento secondo quanto indicato negli appositi articoli e nel documento Procedura e modulistica.

Il servizio di pronto intervento con autospurgo (svolto nelle sole giornate festive, sabati e domeniche) interesserà solamente i tratti di fognatura in gestione a C.I.R.A., non potranno essere svolti interventi su tratti fognari di competenza di privati a nome di C.I.R.A..

Art.54 Manutenzione della rete

L'appaltatore, ricevuto l'ordine di esecuzione lavori da C.I.R.A. provvede ad effettuare entro 1 gg lavorativo il sopralluogo e a compilare, firmare e inviare per accettazione l'ordine di esecuzione lavori e relativa documentazione fotografica dello stato di fatto a C.I.R.A. facendo particolare attenzione ad indicare l'eventuale presenza di altre imprese e, nel caso a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica tecnico professionale del sub appaltatore, a aggiornare, se necessario, il POS consegnato a C.I.R.A. in sede di stipula del contratto, ad indicare le prestazioni della sicurezza e altre eventuali note necessarie a descrivere compiutamente le lavorazioni da effettuare. L'appaltatore provvede ad annotare sul calendario condiviso la data, concordata con C.I.R.A., per l'esecuzione dell'intervento.

Le modalità di esecuzione e i materiali utilizzati dovranno rispettare quanto riportato negli appositi articoli del presente documento.

L'appaltatore è tenuto a documentare fotograficamente lo stato dei luoghi prima, durante e dopo l'intervento, a compilare l'apposito verbale, e a condividere e consegnare suddetta documentazione nei tempi e nelle modalità previste dal documento 5-Procedure e modulistica.

Art.55 Conduzione della rete

Le attività di conduzione della rete dovranno essere svolte in conformità a quanto riportato nella tabella sottostante, comunicando, preventivamente, a C.I.R.A. il giorno di esecuzione utilizzando il calendario condiviso.

Tipo attività	Descrizione	Tempistiche di esecuzione della prestazione
Pulizia delle aree verdi nei pressi degli impianti acquedottistici e fognari	Pulizia delle aree verdi nei pressi degli impianti acquedottistici e fognari	Con cadenza tale da garantire l'utilizzo in sicurezza dell'infrastruttura e comunque non meno di 1 volta l'anno
Pulizia serbatoio compresa di materiale ed attrezzatura	Pulizia serbatoi comprensiva di materiali e attrezzature	Con cadenza tale da garantire la qualità della risorsa e comunque non meno di 1 volta l'anno
Lecture consumi utenti	Rilevamento misuratori utenze o consegna cartolina	2 volte l'anno

1. Attività di foto lettura contatori

Le attività oggetto del contratto dovranno essere obbligatoriamente svolte dall'Appaltatore secondo le disposizioni contenute nella deliberazione n. 218/2016/r/idr dell'ARERA e secondo le seguenti indicazioni: il primo passaggio sarà quello di acquisizione dei dati contenuti nei file che C.I.R.A. S.r.l. produrrà a seguito dell'estrazione dati dall'applicativo in uso secondo il calendario dei "giri di lettura" come richiesto dalla Delibera 218/2016 ARERA. Qualora risultasse necessario, nel corso della durata dell'affidamento, organizzare l'attività di lettura con criteri e modalità diverse da quelle inizialmente indicate, ciò non comporterà la rimodulazione del prezzo del servizio.

L'Appaltatore dovrà prendere in gestione i singoli lotti di letture da effettuare trasmessi da C.I.R.A. S.r.l. in base alle esigenze del proprio programma di letture e di fatturazione, e dovrà effettuare le stesse entro il termine di volta in volta indicato da C.I.R.A. S.r.l. e comunque con inizio entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di consegna di ogni singolo flusso di lettura.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire l'esattezza (verificando la corrispondenza della matricola presente sul terminale con quella del contatore identificato) e la veridicità temporale di effettuazione delle foto-letture eseguite, comunicare eventuali anomalie tecniche, condizioni generali del misuratore e stato dei luoghi utilizzando opportune causali (di lettura/non lettura). Nel caso il letturista dovesse incorrere in allacci sprovvisti di misuratore, pertanto abusivi, è tenuto ad inviare immediatamente segnalazione a C.I.R.A. S.r.l.

Oltre la foto lettura del contatore, dovranno sempre essere rilevate tramite sistema GPS anche le coordinate X ed Y; queste ultime dovranno essere georeferenziate ed essere salvate per poi poter essere trasformate e caricate su SIT come elementi grafici.

I dati restituiti dall'appaltatore dovranno permettere di individuare ciascun contatore attraverso queste colonne:

- Comune;
- Intestatario utenza;
- Indirizzo Completo (es. Via Roma, P.za Roma, Fraz. Roma ecc.);
- Numero Civico;
- Codice Utenza;
- Matricola contatore;
- Livello accessibilità (Accessibile, Non accessibile, Parzialmente accessibile);
- Posizione contatore (se giardino, sottoscala, garage, cantina, ecc.);
- X (coordinate);
- Y (coordinate);

- Lettura (mc).

Nel caso in cui l'Appaltatore non riuscisse a leggere il contatore, avrà l'obbligo di consegnare la "cartolina di autolettura" compilata all'utente con relativa data sovraimpressa, rilevare le coordinate GPS e effettuare la foto ambientale dell'ingresso dell'abitazione ove sia ben visibile il civico, con relativa data e ora sovraimpressa, e registrare sul terminale la causale "Lasciata Cartolina", come indicato all'art. 7.5 Allegato A) delibera 218/2016 ARERA.

Contestualmente, nel caso di misuratore inaccessibile, l'Appaltatore avrà l'obbligo di tornare a ritirare la cartolina lasciata nelle modalità sopra descritte se compilata dal cliente con l'autolettura oppure rilevare direttamente la lettura in caso di cliente presente, secondo quanto indicato dall'art. 7.4 Allegato A delibera 218/2016 ARERA. Nell'ulteriore possibilità di rilevare o ricevere la lettura del contatore, resterà affissa la cartolina con la parte dove si indica al cliente come consegnare l'autolettura a C.I.R.A. S.r.l. (tramite i canali in essa indicati).

Con riferimento ai punti di consegna con misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, l'Appaltatore dovrà, se necessario, effettuare un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nei casi descritti dall'art 7.3 lettera i della Delibera 218 ARERA, e comunque a discrezione di C.I.R.A. S.r.l., che di volta in volta trasmetterà gli elenchi di letture IN RIPASSO da effettuare e le date entro cui effettuarle.

Nel caso in cui il misuratore non fosse accessibile a causa di un impedimento temporaneo (ponteggio, macchina parcheggiata davanti alla nicchia, ecc..) l'Appaltatore avrà l'obbligo di effettuare la foto ambientale della nicchia o del pozzetto ove sia ben visibile l'impedimento.

Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili, la Ditta avrà l'obbligo di effettuare un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di 2 (due) tentativi falliti consecutivi ed in assenza di autolettura dell'utente, al più tardi entro 30 (trenta) giorni dal secondo tentativo fallito, e comunque su indicazione di C.I.R.A. S.r.l.

L'Appaltatore, in conformità a quanto disposto dall'ARERA, è tenuto a dare informazione preliminare agli utenti finali, dotati di misuratore "non accessibile" o "parzialmente accessibile", del tentativo di lettura che sarà effettuato, comunicando loro il giorno e la fascia oraria di passaggio del proprio personale incaricato di rilevare e raccogliere le letture, secondo l'organizzazione del servizio prevista da C.I.R.A. S.r.l.

Tale comunicazione deve avvenire tra i 5 (cinque) e i 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso mail o SMS o telefonata o altra modalità preferita dall'utente finale. Le informazioni relative alla e-mail, al telefono mobile, al telefono fisso e a quale tra queste è la modalità preferita dall'utente finale sono presenti nei file trasmessi dal Committente all'Appaltatore. Nel caso in cui non fosse indicata la modalità di contatto preferita, l'Appaltatore dovrà procedere con la priorità di seguito indicata a seconda della disponibilità delle informazioni; e-mail, messaggio SMS, telefonata.

Nel caso in cui il misuratore risultasse illeggibile a causa del quadrante o per altri motivi che impediscano l'individuazione della lettura corretta, il letturista dovrà ugualmente effettuare la rilevazione fotografica senza inserire alcuna lettura segnalando l'anomalia attraverso specifica e univoca causale di non lettura identificante ("Contatore illeggibile").

In ogni caso, qualora la lettura risultasse comunque effettuabile, sarà obbligo dell'Appaltatore rilevarla.

Si dovrà quindi riconsegnare sempre una foto, anche in presenza di una mancata lettura, ad esclusione del caso di un'utenza non trovata, segnalando l'anomalia attraverso specifica e distinta causale di non lettura ("utenza non trovata").

Saranno accreditate all'operatore solo ed esclusivamente le letture pervenute tramite la procedura informatica aziendale corredate dalla foto georeferenziata, validate da operatore, ove sia la matricola contatore che la lettura dei metri cubi sia perfettamente visibile (quindi, non sfocata, mossa, buia, ecc, e con data e ora impresse).

Le letture di cui è impossibile verificare l'attendibilità tramite riscontro fotografico saranno eliminate dall'archivio delle letture della campagna di rilevamento e quindi non accreditate all'operatore.

C.I.R.A. S.r.l. si riserva la facoltà di far effettuare per una seconda volta, per qualsiasi motivo e senza pagamento alcuno, la ripetizione delle letture e del rilievo delle coordinate georeferenziate

(inteso come complesso delle informazioni minime associate a ciascun contatore descritte in precedenza) effettuate per un ammontare non superiore al 2% (due per cento) di quelle complessivamente eseguite.

Nella conduzione dell'appalto dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni prescritte dalla legislazione vigente.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta mediante propria organizzazione a suo rischio, cioè con proprio capitale, personale, automezzi e attrezzature (informatiche e non) da adibire continuativamente all'appalto di che trattasi e disponibile in quantità adeguata alla corretta e tempestiva esecuzione del servizio affidato, in particolare, dovrà ottemperare a quanto appresso indicato.

L'organizzazione operativa della Ditta, attiva sul territorio in gestione da C.I.R.A. S.r.l., dovrà prevedere le seguenti posizioni:

- n. 1 coordinatore operativo;
- n. congruo di lettristi adibiti all'ordinaria attività di lettura;

Il corrispettivo dell'affidamento compensa tutti i costi e gli oneri per le attività che la Ditta appaltatrice dovrà espletare in esecuzione del contratto e secondo le specifiche dettate dal presente Capitolato, nessuna esclusa, compresi quelli per l'applicazione delle prescrizioni antinfortunistiche in vigore, relativi a personale, noli, impianti, macchinari, mezzi d'opera, materiali di consumo e non e per tutto quanto si rendesse necessario.

Il personale utilizzato dalla Ditta deve essere singolarmente dotato, in aggiunta di quanto previsto dalle norme di sicurezza e prevenzione infortuni e a titolo non esaustivo, di un set minimo operativo così composto:

- attrezzature atte al sollevamento di chiusini posti a suggello di pozzetti per contatori;
- attrezzo idoneo per la pulizia del quadrante contatore;
- gesso da lavagna per l'evidenziazione della matricola del contatore (quando incisa sul corpo del contatore);
- chiavi universali per apertura portelli alloggi contatori;
- torcia elettrica;
- specchio per la lettura e la foto rilevazione dei contatori la cui posizione renda difficile l'uso diretto del terminale portatile per il rilievo fotografico.

Nel prezzo suddetto si intendono compensati anche quegli oneri derivanti dalla necessaria adozione di misure eccezionali per imprevisti nell'esecuzione delle attività e della gestione amministrativa.

Sono a carico della Ditta appaltatrice le prese in carico dei dati di utenza analitici e di massima, trasmessi digitalmente da C.I.R.A. S.r.l. e la riconsegna nella stessa forma, dei dati, dei servizi svolti secondo le scadenze fissate dalla committente, oltre a quant'altro previsto nel presente Capitolato.

La Ditta dovrà mettere a disposizione le apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio oltre alla necessaria procedura informatica per gestire le attività sulla base dei tracciati record, dei programmi ed in genere di tutte le condizioni operative in uso presso C.I.R.A. S.r.l. Sia l'hardware che il software dovranno essere modificati a cura della Ditta appaltatrice in caso di variazioni delle suddette condizioni decise da C.I.R.A. S.r.l.

Ogni modulo o documento stampato che la Ditta appaltatrice svilupperà, dovrà essere accettato dalla Committente prima del suo utilizzo nel rapporto con la clientela. La Ditta appaltatrice dovrà garantire la sicurezza dei dati e il trattamento delle informazioni acquisite, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel GDPR 679/2006.

Prima di procedere alle foto letture dei contatori, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare, di volta in volta, la data di inizio dell'attività e l'elenco dettagliato degli operatori che saranno presenti sul territorio comunale, nonché eventuali sostituzioni del personale incaricato. La mancata comunicazione dell'elenco dettagliato degli operatori e l'indicazione delle eventuali sostituzioni, comporterà l'applicazione di una sanzione di Euro 500,00 (cinquecento/00). La Ditta appaltatrice, dovrà fornire a C.I.R.A. S.r.l. un recapito telefonico fisso, un numero di cellulare e un indirizzo di

posta elettronica, con dominio di proprietà della Ditta, per lo scambio di dati e di informazioni secondo le modalità di volta in volta indicate da C.I.R.A. S.r.l. La Ditta appaltatrice, inoltre, dovrà mettere a disposizione degli utenti di C.I.R.A. S.r.l. uno o più recapiti telefonici al quale/i gli utenti potranno lasciare le proprie auto letture.

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla formazione del personale addetto alle attività oggetto dell'appalto.

La Ditta appaltatrice si impegnerà a rispettare e a tutelare il buon nome commerciale di C.I.R.A. S.r.l. adoperandosi sempre e comunque nei confronti della clientela per la risoluzione positiva degli eventuali contrasti con la medesima.

Alla Ditta appaltatrice è consentito identificarsi nei confronti della clientela come "Incaricato di C.I.R.A. S.r.l.". Tale dicitura dovrà apparire sui tesserini di riconoscimento con una formulazione ed una grafica conformi al nome C.I.R.A. S.r.l. In caso di risoluzione o cessazione del contratto, la Ditta dovrà immediatamente dismettere l'uso, sotto qualsiasi forma, del marchio "C.I.R.A. S.r.l." dai documenti in cui detta espressione compare o è stata autorizzata a comparire.

E' concesso affiggere avvisi alla clientela previa definizione congiunta della forma grafica e del contenuto dell'avviso stesso.

Tutti gli operatori si dovranno presentare agli utenti vestiti in maniera adeguata, con giubbotti e uniformi in dotazione alla Ditta che li distinguano nel corso della loro attività e dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, con fotografia, che dovrà essere sempre ben visibile e di un documento valido di identità personale, rilasciato dalle competenti autorità, che dovrà essere esibito a richiesta dell'utente. Le visite effettuate presso i clienti possono presupporre l'ingresso del letturista nelle proprietà di terzi.

In tal caso l'accesso dovrà essere autorizzato dal cliente o da un suo rappresentante, che sarà invitato a presenziare alle operazioni previste.

Eventuali rifiuti da parte del cliente a consentire l'accesso ai misuratori dovranno essere segnalati alla Committente; in ogni caso l'accesso, se non autorizzato, non dovrà essere effettuato per alcun motivo costituendo violazione di domicilio punibile ai sensi dell'art. 614 del Codice Penale con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 del Codice Penale.

C.I.R.A. S.r.l. declina ogni responsabilità in merito a furti e/o danni che potrebbero interessare materiali, strumentazione o apparecchiature di proprietà della Ditta, anche nel caso in cui siano allocati all'interno di pertinenze gestite da C.I.R.A. S.r.l.

La Ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura occorsi a persone o cose in occasione o a causa dell'esecuzione delle attività oggetto del servizio.

La Ditta si impegna a porre in essere le prescritte misure di sicurezza poste a tutela dell'integrità fisica, della salute e della personalità morale dei lavoratori e a far rispettare dagli stessi tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, obbligandosi a manlevare e garantire C.I.R.A. S.r.l. da ogni conseguenza comunque dannosa dovesse derivarle in caso di infortuni.

La ditta affidataria dovrà inoltre dotare il personale a propria cura e spese, dell'abbigliamento e di dispositivi di protezione individuali adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale.

Il personale dovrà inoltre:

- essere in possesso di adeguata esperienza nel rilievo delle letture;
- conoscere e parlare correttamente la lingua italiana.

L'impiego di personale diverso da quello comunicato alla stazione appaltante costituirà motivo di risoluzione del contratto. In caso di inadempimento alle disposizioni del presente articolo, C.I.R.A. S.r.l. avrà facoltà di avviare il procedimento di risoluzione del contratto in danno della Ditta.

C.I.R.A. S.r.l. si riserva, con proprio personale, di effettuare controlli anche a campione per verificare il corretto svolgimento del servizio.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un portale dotando la Stazione Appaltante di un username e relativa password per verificare lo stato d'avanzamento delle letture.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire mensilmente un report contenente i dati relativi all'attività svolta, ovvero da dove si evincano i tempi di lettura delle singole utenze.

Art.56 Standard del servizio

Gli standard costituiscono un obiettivo prestabilito che rende concretamente visibile il processo di miglioramento della qualità da parte di C.I.R.A. a tale proposito gli standard sono sottoposti a continuo monitoraggio e la verifica della reale qualità del servizio erogato è a carico di C.I.R.A. che rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse. Gli standard vengono formulati sulla base di indicatori che sono sia di tipo quantitativo che qualitativo. In particolare le prestazioni dell'appaltatore influenzano direttamente gli Indicatori quantitativi possono essere: generali e specifici, pertanto, lo stesso dovrà garantire il rispetto degli standard presentati nei seguenti paragrafi.

Ove non specificatamente indicato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente, ovvero dalla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti di carattere tecnico amministrativo non dipendenti dal Gestore o a carico dell'Utente. Si escludono dal conteggio anche i giorni di ritardo causati da eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili e comunque non dovuti alla volontà del Gestore.

1. Prestazioni al contatore

- **Rispetto degli appuntamenti concordati:** L'appaltatore si impegna a fissare la data di appuntamento entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta indicata sull'ordine di esecuzione intervento, concordando con il richiedente l'ora di inizio della fascia di puntualità. La fascia di puntualità degli appuntamenti è pari a tre ore. Qualora l'appaltatore per motivi contingenti debba disdire l'appuntamento fissato, è tenuta a darne comunicazione con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all'inizio della fascia di puntualità. L'appaltatore ha facoltà di procedere, previo consenso dell'Utente, all'esecuzione anticipata delle prestazioni o del sopralluogo. I tempi devono rispettare le richieste dell'RSQII.
- **Sostituzione del misuratore malfunzionante:** dovrà essere effettuata entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento, nel caso in cui l'appaltatore ravvisi il non regolare funzionamento di un misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, provvederà, in autonomia, alla sostituzione dell'apparecchio e alla adeguata rendicontazione dell'intervento mediante la procedura e la modulistica riportata nel documento 5 Procedure e modulistica.
- **Esecuzione sopralluogo per preventivazione per gli allacciamenti idrici:** dovrà essere effettuato entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento.
- **Esecuzione dell'allacciamento idrico di una nuova utenza:** il tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico è differenziato, in funzione della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso dovrà essere effettuato entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento per allacci che comportano lavori semplici e 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento per allacci che comportano lavori complessi.
- **Sospensione utenze per morosità:** dovrà essere effettuata entro la data indicata nell'ordine di intervento, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.

- Riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità: dovrà essere effettuata entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 2 giorni feriali dalla data di ricevimento di avvenuto pagamento delle somme dovute.
- Disattivazione della fornitura: comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale dovrà essere effettuato entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento.
- Esecuzione di lavori semplici: dovranno essere effettuati entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento
- Esecuzione di lavori complessi: dovranno essere effettuati entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento
- Verifica del misuratore: dovrà essere effettuata entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento
- Verifica del livello di pressione: dovrà essere effettuata entro la data indicata nell'ordine di intervento e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell'utente riportata nell'ordine di intervento, il risultato della prova dovrà essere comunicato a C.I.R.A. entro 3 giorni lavorativi
- Chiamata per pronto intervento: l'appaltatore dovrà arrivare sul luogo di chiamata entro 3 ore dall'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento indicata nel ticket di pronto intervento

2. Specifiche dell'acqua e dei servizi tecnici acquedotto e fognatura

- Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua: Le verifiche di potabilità delle acque avvengono nei punti di campionamento più significativi della rete di distribuzione, concordati con le Asl territoriali, nell'ambito dei controlli a cui è tenuto ad adempiere l'appaltatore. La verifica del livello di qualità è assicurata da costanti controlli con la frequenza definita tramite le indicazioni della normativa inerente e nell'articolo specifico del presente documento.
- Portata di esercizio: l'appaltatore dovrà assicurare agli utenti una portata minima erogata non inferiore a 0.10 l/s per ogni unità abitativa riferita al punto di consegna
- Pressione minima e massima: La pressione è garantita da un minimo di 0,5 bar misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato, ad un massimo di 70 m di colonna d'acqua al punto di consegna

Art.57 Rintracciabilità e riferibilità del personale

L'appaltatore, in sede di stipula del contratto, dovrà indicare un indirizzo mail ordinaria e un numero di telefono mobile presidiati 24h/24h, 7gg/7gg nei quali ricevere le comunicazioni da C.I.R.A.. Il personale impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione degli interventi dovrà indossare il giubbotto alta visibilità con logo C.I.R.A. fornito da C.I.R.A., i mezzi dovranno riportare sulle porte la targa magnetica con logo fornita da C.I.R.A.. I dispositivi di riconoscimento forniti da C.I.R.A. dovranno essere utilizzati obbligatoriamente, solo ed esclusivamente durante lo svolgimento degli interventi previsti nel presente accordo quadro. L'uso improprio verrà segnalato alle autorità competenti e punito come previsto dalla legislazione vigente, una volta esaurito l'accordo quadro i dispositivi dovranno essere restituiti a C.I.R.A..

Art.58 Proprietà dell'utente finale

Sono da considerarsi di proprietà dell'utente finale i tratti di rete a valle degli stacchi che servono un'unica utenza e la rete a valle dei contatori con tutti gli obblighi e diritti connessi, pertanto, su questi tratti l'appaltatore non ha facoltà di intervenire per nome e per conto di C.I.R.A.. Il contatore e la rete a monte degli stacchi che servono un'unica utenza e la rete a monte dei contatori è di competenza di C.I.R.A. su questi tratti l'appaltatore ha facoltà di intervenire per nome e per conto di C.I.R.A.. L'appaltatore non può in nessun modo accedere nella proprietà privata dell'utente finale senza prima chiederne il consenso.

CAPO II materiali

Art.59 Condizione d'accettazione e prove sui materiali

I materiali da utilizzare nell'esecuzione delle opere dovranno rispondere ai requisiti richiesti nei successivi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, e in ogni caso, dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché agli standard normativi italiani e internazionali; in particolare dovranno rispondere alla direttiva 89/106/ CEE relativa ai prodotti da costruzione. In ogni caso dovranno essere accettati, prima del loro impiego, dalla direzione lavori, con gli effetti di cui all'art. 20 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenze del Ministero dei LL.PP.

Quando la direzione lavori abbia rifiutato dei materiali, questi dovranno essere allontanati dal cantiere, sostituiti, essere imposte limitazioni fino alla proibizione dell'ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine.

Qualora la direzione lavori riscontri materiali non conformi, questi devono essere allontanati dal cantiere e sostituiti a spese dell'appaltatore, essere imposte limitazioni fino alla proibizione dell'ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine;

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte o esegua una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità deve essere redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Qualora venga accettato dall'appaltatore, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, la direzione lavori può applicare una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, salvo le determinazioni definitive in sede di collaudo.

Art.60 Materiali forniti dalla stazione appaltante

L'appaltatore è tenuto a consentire il libero accesso alla direzione lavori alle prove in officine o a quelle dei subappaltatori per assistere ai normali collaudi di lavorazioni, di accettazione e al controllo dello stato di avanzamento dei lavori.

L'appaltatore invierà alla direzione lavori copia di tutti gli ordini completi di specifiche tecniche dettagliate e di tutti i bollettini di collaudo dei materiali.

Le spese relative alle prove, ispezioni e collaudi sulla fornitura sono a carico dell'appaltatore e comprese nel prezzo contrattuale.

Art.61 Prove e collaudi in fabbrica

I materiali dovranno in genere provenire da produttori che diano alla direzione lavori garanzia di capacità e di serietà. La direzione lavori potrà prescrivere in ogni tempo prove, verifiche e collaudi prescritte dalle Norme sui materiali, sia prima sia dopo il loro impiego. I campioni prelevati in contraddittorio e sigillati dalle parti saranno inviati per le relative prove presso i laboratori ufficiali che saranno indicati dalla direzione lavori. Le spese delle prove suddette sono a carico dell'appaltatore. Per tutte le prove prescritte in stabilimento, in opera o presso Laboratori Ufficiali saranno compilati appositi verbali.

La stazione appaltante avrà ampia facoltà di effettuare, anche presso la fabbrica di materiali, verifiche e collaudi ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Allo scopo l'appaltatore indicherà la ditta fornitrice la quale dovrà dare libero accesso nella propria officina agli incaricati della stazione appaltante.

L'appaltatore invierà alla direzione lavori tutti i certificati relativi alle prove e ai collaudi.

Art.62 Materiali per opere stradali e edili

1. Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici deve avere un PH compreso fra 6 ed 8, essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche, di grassi e sali (particolarmente solfati e cloruri) e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

2. Leganti idraulici

Le calce idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, devono corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Al momento dell'uso i materiali devono trovarsi in perfetto stato di conservazione, in siti coperti, su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi deve avvenire in osservanza della regola d'arte.

3. Ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie da impiegarsi nelle pavimentazioni stradali devono essere di torrente o di cava, costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, non contenenti corpi estranei o elementi di scarsa resistenza meccanica (come materie terrose, radici o materiale organico), non sfaldabili né gelive o rivestite di incrostazioni. I ciottoli e gli elementi lapidei in genere non devono superare il diametro di cm 6. Le ghiaie da impiegarsi nella formazione del conglomerato cementizio, semplice e armato, escluse le pavimentazioni stradali, devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

Le dimensioni massime devono essere le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura cui il conglomerato è destinato; di norma, però, non si deve superare il diametro massimo di cm. 5. se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, rivestimenti di cunicoli, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata e simili; cm. 3, se si tratta di cementi armati; cm. 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, devono provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: devono essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Devono possedere i requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione per costruzioni stradali". Gli additivi (filler) saranno costituiti da filler asphaltico, polvere di calcare, cemento o calce idrata.

La sabbia per la costruzione del letto di posa delle condotte, per il rinfilanco e la ricopertura delle stesse, deve essere di fiume, lavata e vagliata, non avere elementi di grossezza superiore a 5 mm ed essere scevra da materiale terroso od organico.

4. Misto granulometrico stabilizzato (tout venant di cava o di frantoio)

Deve essere non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. La granulometria deve essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si deve fare uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80 e la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 3 cm. Deve inoltre contenere sabbia argillosa nella minima quantità necessaria per assicurare l'agglomerato e la stabilità del materiale a compattazione avvenuta

5. Pietre naturali

Devono provenire da cave di rocce in genere non gelive, di natura compatta e resistente, devono risultare di composizione omogenea, essere esenti da inclusione di corpi estranei, da piani di sfaldamento, da venature e da screpolature; inoltre devono avere dimensioni e lavorazione adatte al loro particolare impiego, in particolare:

- i ciottoli per selciati e per sottofondazioni stradali devono essere di natura calcarea, della qualità più pura e resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare; le pietre da taglio per lastricati, cordonature, pezzi speciali, ecc., devono sempre e solo provenire dalle migliori cave nazionali o internazionali, essere di perfetta lavorabilità e corrispondere alle particolari prescrizioni della norma UNI EN 1341 0 esecutive della direzione lavori.
- i materiali dovranno essere con marchiatura CE e rispettare le norme di accettazione di cui al R.D. 16 Novembre 1939 n. 2232 e UNI EN 1341 UNI EN 1342 e UNI EN 1343 e essere correlate da esame petrografico secondo EN 12407. Le pietre naturali devono inoltre rispondere a quanto segue:

- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento accettati dalla direzione lavori ed avere le dimensioni nominali concordate sia rettangolari che quadrate (dim. indicative lastra rettangolare 25-30 * 45-50 cm); - avere caratteristiche certificate e garantite da laboratori autorizzati e certificati con sistema di Qualità ISO ed essere socio/membro ASTM.

6. Materiali porfirio

Tutti i materiali porfirici dovranno provenire dalle cave del Trentino. Materiali prodotti da aziende aderenti al Marchio Volontario Collettivo "PORFIDO TRENTINO CONTROLLATO" le cui caratteristiche sono conformi a quanto previsto dalla normativa della Comunità Europea (EN 1341 - EN 1342 - EN 1343 - EN 12057 - EN 12058 - EN 1469).

Le colorazioni fondamentali dei materiali porfirici potranno essere: grigio, grigio-rosso, grigio-viola, rossastro, violetto.

7. Materiali laterizi

Devono corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore e che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

8. Mattoni

I mattoni per uso interrato come basamento di manufatti devono essere esclusivamente di tipo in cemento, non sfaldabili né degradabili dall'umidità con resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm².

9. Conglomerati cementizi per cementi armati

I conglomerati cementizi per cementi armati devono corrispondere alle vigenti norme.

10. Manufatti di cemento

I manufatti di cemento dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni regolari (es. tubazioni con diametro uniforme), dosatura e spessore corrispondenti ai tipi previsti e alle prescrizioni della direzione lavori; dovranno, essere ben stagionati di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature o sbavature e muniti delle opportune sagomature (es. tubazioni alle due estremità bicchiere per consentire un giunto a tenuta idraulica).

11. Materiali ferrosi

Dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, saldature e da qualsiasi altro difetto apparente o latente. Essi dovranno soddisfare tutte le condizioni previste dalle norme di accettazione in vigore o che potranno essere emanate, nel corso dei lavori. Per tutti i materiali ferrosi, per richiesta della direzione lavori, dovranno essere presentati alla stessa i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere o le fonderie fornitrici.

12. Acciaio per cemento armato, acciaio armonico per precompresso

Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall'appaltatore e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dalla direzione lavori. Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle Norme tecniche per le Costruzioni.

L'appaltatore provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. La direzione lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualità l'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettategli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le quantità di ferri impiegati. Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da

formare una gabbia rigida. Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza.

Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dalla direzione lavori e saranno realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte della direzione lavori, tutte a spese dell'appaltatore.

In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura.

La direzione lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese dell'appaltatore, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. L'appaltatore, per ogni carico di ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovrà fornire anche un certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualità e la idoneità del ferro secondo la normativa sopra richiamata.

In ogni caso la direzione lavori richiederà prove sui ferri (Norme tecniche per le Costruzioni 2008); resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere e dovrà essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all'appaltatore, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.

13. Acciaio inossidabile

L'acciaio inossidabile per costruzione di condotte dovrà essere conforme alle norme AISI 304 0 316. La direzione lavori potrà richiedere per gli acciai inossidabili certificazioni riguardante le prove definite dalle seguenti norme: UNI 3666/65, 4008/66, 4009/66, 4261/66, 4262/66, 4263/65, 4530/73, 5687/73, 5890/66, 5891/66, 6375/68, 6376/68.

14. Materiali per opere varie di finiture e di impianti accessori

I materiali per opere varie per completamento e finitura, nonché per i lavori di ripristino stradali, che fossero eventualmente ordinati dalla direzione lavori, dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente nel vigente "Capitolato Speciale tipo per opere edili" e nel vigente "Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori stradali" del Ministero dei LL.PP., sempre che tutte le suddette norme non risultino in contrasto con quanto esplicitamente specificato in merito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda i materiali, per impianti elettrici che fossero eventualmente ordinati dalla direzione lavori, i materiali stessi dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle vigenti Norme CEI, sempre che le suddette norme non risultino in contrasto con quanto esplicitamente specificato in merito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

15. Conglomerato bituminoso a caldo

I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale conglomerato riciclato.

Tutte le miscele in conglomerato bituminoso, prodotte sia con inerti vergini sia con parte di fresato, devono corrispondere alle seguenti prescrizioni tecniche come caratteristiche granulometriche e fisico-meccaniche.

- **Qualificazione e Certificazioni**

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre la qualificazione di prodotto di ogni singolo componente tramite certificazione attestante i requisiti di seguito indicati ed a produrre copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo più consono, rilasciato dal produttore. Tale certificazione sarà rilasciata dal produttore o da un Laboratorio fiduciario o riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'appaltatore è altresì tenuto a consegnare i vari certificati di Marcatura CE come da norma cogente vigente.

Bitume			
Parametro	Normativa	U.M.	Tipo 50/70

Penetrazione a 25°C	UNI EN 1426	Dmm	50-70
Punto di rammollimento	UNI EN 1427	°C	46-54
Punto di rottura (Fraass)	UNI EN 12593	°C	≤ -8
Solubilità	UNI EN 12592	%	99
Punto infiammabilità	UNI EN 22592	°C	230
Viscosità dinamica 160°C, $\gamma = 10s^{-1}$	UNI EN 13072-2	Pa*s	≥ 0,15
Valori dopo RTFOT	UNI EN 12607-1	%	60
Volatilità	UNI EN 12607-3	%	≤ 0.5
Penetrazione residua a 25°C	UNI EN 1425	%	≥ 50
Incremento del punto di rammollimento	UNI EN 1427	°C	11

- **Legante**

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal quale) ed eventualmente da quello proveniente dal conglomerato fresato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali). Il bitume deve essere del tipo 50/70 con le caratteristiche indicate nella tabella soprastante.

- **Additivi**

Il dosaggio di additivi e di additivi d'adesione, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, può variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilità all'azione dell'acqua riportate nelle tabelle seguenti. In ogni caso, l'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180°C) per lunghi periodi (15 giorni). L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato contenuto nel conglomerato bituminoso da riciclare devono avere le caratteristiche chimico-fisiche riportate nella sottostante tabella. Il dosaggio varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle caratteristiche del bitume in esso contenuto.

Data la complessità della metodologia per ricavare le quantità e le caratteristiche del nuovo legante rigenerato, gli studi e le verifiche dovranno essere eseguite presso laboratori esperti con personale qualificato.

La miscela di bitume nuovo Bn e rigenerante (ACF) dovrà avere dei requisiti finali di adesione determinabili mediante la metodologia della Società Autostrade.

Oltre ai requisiti richiesti in termine di valori di Marshall e di percentuali di vuoti residui, ulteriori prove sulle miscele di conglomerato bituminoso potranno, in fase di progettazione del conglomerato, essere stabilite dalla D.L. utilizzando la prova di deformabilità viscoplastica a carico costante (CREEP) UNI-EN 12697-25. L'immissione degli ACF nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso.

Parametro	Normativa	U.M.	Valore
Densità a 25/25°C	ASTM D - 1298		0,900-0,950
Punto di infiammabilità v.a.	ASTM D - 92	°C	200

Viscosità dinamica a 160 °C, $\gamma=10s^{-1}$	SW 671908/74	Pa s	0,03-0,05
Attivanti Chimici Funzionali			
Solubilità in tricloroetilene	ASTM D - 2042	% in peso	99,5
Numero di neutralizzazione	IP 213	mg/KOH/g	1,5-2,5
Contenuto di acqua	ASTM D - 95	% in volume	1
Contenuto di azoto	ASTM D - 3228	% in peso	0,8-1,0

- **Aggregati**

Gli aggregati lapidei, di primo impiego o di riciclo da fresato, costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo tradizionali. Gli aggregati di primo impiego risultano composti dall'insieme degli aggregati grossi (trattenuti al setaccio UNI n. 5), degli aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione fina o di aggiunta.

- **Aggregato grosso**

L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati seguenti al variare del tipo di strada.

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO					
Trattenuto al setaccio UNI n. 5					
Indicatori di qualità			Strato pavimentazione		
Parametro	Normativa	U.M.	Base	Binder	Usura
Los Angeles (*)	UNI EN 1097-2	%	≤ 30	≤ 30	≤ 20
Micro Deval umida (*)	UNI EN 1097-1	%	≤ 25	≤ 25	≤ 15
Quantità di frantumato	UNI EN 933-5	%	≥ 70	≥ 80	100
Dimensione max	UNI EN 933-1	mm	40	30	14-18
Sensibilità al gelo	UNI EN	%	≤ 30	≤ 30	≤ 20
Spogliamento	UNi EN 1269742	%	≤ 5	≤ 5	0
Passante allo 0.063	UNI EN 933-1	%	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Indice appiattimento	UNI EN 933-3	%	≤ 30	≤ 30	≤ 15
Porosità	UNI EN 1936	%	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
CLA	UNE EN 1097.g	%			≥ 45
(*)una dei due valori dei caeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore (fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma dei valori limite indicati.					

STRADE URBANE DI QUARTIERE E LOCALI					
Trattenuto al setaccio UNI n. 5					
Indicatori di qualità			Strato pavimentazione		
Parametro	Normativa	U.M.	Base	Binder	Usura
Los Angeles (*)	UNI EN 1097-2	%	≤ 40	≤ 40	≤ 20
Micro Deval umida (*)	UNI EN 1097-1	%	≤ 35	≤ 35	≤ 15
Quantità di frantumato	UNI EN 933-5	%	≥ 60	≥ 70	100
Dimensione max	UNI EN 933-1	mm	40	25	14-18
Sensibilità al gelo	UNI EN	%	≤ 30	≤ 30	≤ 20
Spogliamento	UNI EN 1269742	%	≤ 5	≤ 5	0
Passante allo 0.063	UNI EN 933-1	%	≤ 2	≤ 2	≤ 1
Indice appiattimento	UNI EN 933-3	%	≤ 35	≤ 35	≤ 15
Porosità	UNI EN 1936	%	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
CLA	UNE EN 1097.g	%			≥45
(*)una dei due valori dei caeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore (fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma dei valori limite indicati.					

Nello strato di usura e nel monostrato la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura basaltica o porfirica , con CLA 45 (miscela), pari almeno al 40% del totale.

- **Aggregato fino**

L'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione.

A seconda del tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono possedere le caratteristiche riassunte nelle tabelle sottostanti.

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI, SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO					
Trattenuto al setaccio UNI n. 5					
Indicatori di qualità			Strato pavimentazione		
Parametro	Normativa	U.M.	Base	Binder	Usura
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	%	≥ 50	≥ 60	≥ 80
Indice di plasticità	CNR-UNI 10014	%	N.P.	N.P.	N.P.
Limite liquido	CNR-UNI 10014	%	≤25	≤25	≤25
Passante allo 0.063	UNI EN 933-1	%		≤5	≤5
Quantità di frantumato	UNI EN 933-5	%	≥ 70	≥ 80	100

STRADE URBANE DI QUARTIERE E LOCALI					
Trattenuto al setaccio UNI n. 5					
Indicatori di qualità			Strato pavimentazione		
Parametro	Normativa	U.M.	Base	Binder	Usura
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	%	≥ 40	≥ 50	≥ 60
Indice di plasticità	CNR-UNI 10014	%	N.P.	N.P.	N.P.
Limite liquido	CNR-UNI 10014	%	≤25	≤25	≤25
Passante allo 0.063	UNI EN 933-1	%		≤5	≤5
Quantità di frantumato	UNI EN 933-5	%	≥ 70	≥ 80	100

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10% qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA 42.

- **Filler**

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati nella sottostante tabella.

TUTTE LE STRADE				
Filler				
Indicatori di qualità			Strato pavimentazione	
Parametro	Normativa	U.M.	Base-Binder-Usura	
Spogliamento	UNI EN 12697-11	%	≤5	
Passante allo 0.18	UNI EN 933-1	%	100	
Passante allo 0.063	UNI EN 933-1	%	≥ 80	
Indice di plasticità	CNR-UNI 10014		N.P.	
Vuoti Rigden	UNI EN 13179-2	%	30-45	
Stiffening Power Rapporto filler/bitumen= 1,5	UNI EN 13179-2	ΔPA	≥ 5	

- **Conglomerato bituminoso riciclato**

Per conglomerato bituminoso riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con

sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita con idonee macchine fresatrici (preferibilmente a freddo).

Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere comprese nei limiti di seguito specificati:

- conglomerato per strato di base: <40%
- conglomerato per strato di collegamento : < 30%
- conglomerato per strato di usura <20%

Per la base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder materiale proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura; per il tappeto di usura solo materiale proveniente da questo strato.

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della miscela che l'esecutore è tenuto a presentare alla Direzione lavori prima dell'inizio dei lavori.

16. Requisiti fisico meccanici dei conglomerati bituminosi

- **Miscele di aggregati**

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi strati, deve avere una composizione granulometrica e la percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al peso degli aggregati, come descritto nei limiti indicati nella sottostante tabella.

TABELLA 9

Serie setacci UNI	Tolleranza ottimale	Base	Binder	Monostrato	Usura			Malta bituminosa	
					A	B	C	0-8	0-6
40	± 5	100	-	-					
31,5	± 5	84-100	-	-					
25	± 5	70-93	100	-					
22,4	± 5	65-90	90-100	-					
20	± 5	59 - 85	81-100	-	100				
18	± 5	-	-	100	-				
16	± 5	50-76	69 -91	77 - 100	80-100	100			
14	± 5	46 - 70	62 - 86	70 - 92	69- 93	85 - 100	100		
12,5	± 5	42 - 67	58-82	57 -80	62 - 88	78- 100	90 100	-	
10	± 5	37 - 60	50 - 75	48 - 70	52- 78	67 - 90	78-95	100	
8	± 5	33 - 54	43 - 68	42 - 62	45 - 70	58 -80	66 -88	90-100	
6,3	± 5	29 - 49	37 -61	32 - 50	38 - 62	49 - 70	57 - 79	76 - 95	100

5	± 5	-	-	-	-	-	-	64 – 85	80-100
4	± 3	23 - 41	29 - 50	22 — 37	30- 50	38 -56	43 -65	55 -76	65 - 85
2	± 3	17 - 32	19- 37	16 - 29	22 - 38	25 - 41	29 -46	35 – 53	40- 58
1	± 3	12- 25	13- 27	11 - 22	15 -29	17 - 30	20 - 35	24 – 38	28- 42
0,5	± 3	8-19	9-20	8-17	10-22	12-22	14 - 26	17 – 28	20 - 32
0,25	± 3	6-14	6-15	6-13	7-17	8-17	10 - 19	12 – 20	10-24
0,125	± 3	4-10	4-10	5-10	5-13	6-13	7-14	9-15	12 - 18
0,063	± 1	3-7	3 -8	5 - 5,5	4-9	5-10	6-10	7- 12	10 - 14
% di bitume Rapporto Bitume/Filler	± 0,3	4-4,5 1 - 1,2	4,5-5 1-1,4	1 - 1,5	4,8- 5,3 1-1,5	5,0-5,5 1 - 1,7	5,3 5,8 1 - 2	- 5,8 6,3	- 6-7
Spessori cm.		8- 14	7- 12	8-10		5-8	4 - 6	2	1 - 2

La quantità di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con metodo volumetrico. In via transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall.

Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder, binder monostrato, il tappeto di usura e la malta bituminosa sono riportate nelle seguenti tabelle.

Metodo volumetrico	Strato pavimentazione			
Condizioni di prova	U.M.	Base	Binder tutti	Usura
Angolo di rotazione		1,25°±0,02		
Velocità di rotazione	Rotazioni/min	30		
Pressione vertical	Kpa	600		
Diametro del provino	mm	150		
Risultati richiesti				
Vuoti a 10 rotazioni	%	10-14	10-14	10-14
Vuoti a 100 rotazioni	%	4-8	4-7	3-5
Vuoti a 180 rotazioni	%	<8	<6	<6
Resistenza trazione indiretta a 25°C (**)	N/mm ²			>0,6
Coefficiente trazione indiretta a 25°C (**)	N/mm ²			>50
Perdita di resistenza traz. Ind. A 25°C dopo 15 giorni di immersione in acqua	%	≤25	≤25	≤25

(*) La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata neò seguito con DG
 (***) su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria

METODO MARSHALL	Strato pavimentazione			
Condizioni di prova	U.M.	Base	Binder	Usura
Costipamento	75 colpi x Faccia			
Risultati richiesti				
Stabilità Marshall	KN	>9	>11	>12
Rigidezza Marshall	kN/mm	>2,5	>3	>3,5
Vuoti residui	%	4-8	4-7	3-5
Perdita di Stabilità Marshall dopo 15 giorni di Immersione in acqua	%	≤25	≤25	≤25
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C	N/mm ²			0,7
Coefficiente trazione indiretta a 25 °C	N/mm ²			>70
(*) La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM				

Sulla miscela definita con la pressa giratoria (provini confezionati al 98% della DG) deve essere sperimentalmente determinato un opportuno parametro di rigidezza (modulo complesso, modulo elastico, ecc.) che deve soddisfare le prescrizioni per esso indicate nel progetto della pavimentazione ed ha la funzione di costituire il riferimento per i controlli alla stesa.

17. Accettazione delle varie miscele dei conglomerati bituminosi

L'appaltatore è tenuto a presentare alla direzione lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi "mixdesign" effettuati.

Una volta accettato da parte della direzione lavori lo studio della miscela proposto, l'appaltatore deve attenersi rigorosamente.

18. Produzione delle miscele dei conglomerati bituminosi

Il conglomerato deve essere prodotto mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. L'impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell'accettazione. Nel caso di eventuale impiego di conglomerato riciclato, l'impianto deve essere attrezzato per il riscaldamento separato del materiale riciclato, ad una temperatura > 120° C.

Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso riciclato deve essere al coperto. L'umidità del conglomerato riciclato prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4%. Nel caso di valori superiori l'impiego del riciclato deve essere sospeso.

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso. La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione deve essere compresa tra 160° C e 180 ° C e quella del legante tra 150 ° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

19. Vernice rifrangente per segnaletica stradale orizzontale

Le vernici rifrangenti dovranno essere del tipo con perline di vetro premiscelate e dovranno essere costituite da pigmenti di biossido di titanio per la vernice bianca o giallo cromo per quella gialla. Il liquido portante dovrà essere del tipo olio resinoso con la parte resinosa sintetica. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg. La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, deve avere buona resistenza all'usura sia del traffico sia degli agenti atmosferici e deve presentare una visibilità e rifrangenza fino alla completa consumazione. Dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche:

Essiccamento: al tatto 10' percorribile circa 35'

Sedimentazione: dopo 15 giorni di immagazzinamento non dovrà riscontrarsi nel barattolo deposito duro sul fondo. È tollerato uno strato soffice che possa facilmente riportarsi in sospensione con semplice rimescolamento.

Formazione di pellicola: Sulla superficie della vernice contenuta in un barattolo mantenuto aperto per 12 ore non dovrà essere rilevata la presenza di pellicola superficiale.

Resistenza: La vernice dovrà avere buona resistenza all'abrasione, buona resistenza agli agenti atmosferici e rifrangenza costante fino a completa consumazione. Dovrà inoltre essere applicabile, con buona aderenza, su tutti i tipi di pavimentazione stradale e non dovrà dar luogo a fenomeni di sanguinamento quando applicata su conglomerati bituminosi. **Composizione:** Solvente 17% in peso

Veicolo 16% in peso Pigmento 37% in peso

Perline 30% in peso

Solvente: idrocarburi alifatici ed aromatici

Veicolo: del tipo oleoresinoso sintetico

Pigmento: costituito per almeno il 55% di biossido di titanio o di cromato di piombo **Perline:**

- devono essere di vetro incolore chiaro trasparente;
- non più del 10% delle perline deve essere costituito da sferoidi fusi di forma tale che il rapporto tra gli assi minore o maggiore sia dello 0,9 od inferiore;
- sottoposte all'azione degli acidi e del cloruro di calcio, non devono, al termine delle prove, presentare opacizzazioni;

Le caratteristiche granulometriche delle perline, determinata con setacci delta serie U S Standard, devono essere le seguenti:

- perline passanti attraverso setaccio n° 70 = 100%
- perline passanti attraverso setaccio n° 80-85 = 100%
- perline passanti attraverso setaccio n° 140 = 15/55%
- perline passanti attraverso setaccio n° 230 = 10

Art.63 Materiali per acquedotto

1. Tubi in ghisa

I tubi devono avere le seguenti caratteristiche:

- fabbricati in ghisa sferoidale per mezzo di centrifugazione in conchiglia avente caratteristiche meccaniche rispondenti alle norme UNI-EN 545/2003;
- appartenenti alla classe 40 oppure classe K9 secondo UNI - EN 545/2003;
- del tipo a bicchiere con GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO secondo UNI 9163;
- estremità della canna smussata per facilitare l'inserimento nel bicchiere; - lunghezza pari a m. 6, 5,5 o 5; - rivestimento interno di malta cementizia applicata per centrifugazione rispondente alle norme UNI - ISO 4179/87 e UNI EN 545/2003; - rivestimento esterno composto di uno strato di zinco secondo UNI-ISO 8179 e successiva verniciatura con vernice a base di bitume o, in alternativa, di una lega di zinco-alluminio con massa non

inferiore a 400 g/m² ricoperto di vernice epossidica secondo UNI—EN 545/2003; _ le estremità del tubo chiuse da idonei tappi in materia plastica.

Per quanto non espressamente sopraindicato si farà riferimento alle norme UNI-EN 545, UNI-ISO 4179, UNI-ISO 6600, UNI 9163, UNI-ISO 8179.

Ogni tubo deve recare una marcatura indicante il marchio del fabbricante, la sigla del materiale e il diametro nominale. Per diametri superiori a DN 300 deve essere riportato il millesimo dell'anno di fabbricazione.

La guarnizione del giunto in elastomero deve rispondere ai requisiti atossici secondo quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004, e recante apposta per fusione, l'identificazione del fabbricante, l'indicazione del campo di impiego "ACQUA "I il diametro nominate e l'anno di fabbricazione. La fornitura deve essere accompagnata da:

- certificato di collaudo e rispondenza dei tubi alle norme UNI-EN 545, UNI-ISO 4179, UNI-ISO 6600, UNI-ISO 8179;
- certificato di rispondenza al D.M. n. 174 del 06/04/2004, relativamente alle guarnizioni in elastomero.

2. Tubi in acciaio

I tubi devono avere le seguenti caratteristiche:

- fabbricati con acciaio Fe 360 UNI 6363/84 per tubi fino al DN 150 compreso, e Fe 410 UNI 6363:1984 per tubi di DN. 150 ed oltre;
- saldati elettricamente longitudinalmente (ERW o LSAW UNI 6363/84);
- composizione chimica riferita all'analisi di colata e caratteristiche meccaniche rispondenti alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.21 36 del 5.5.1966;
- estremità (lisce o smussate) atte per saldatura di testa e conformi a quanto previsto dalla norma UNI ISO 6761, devono inoltre essere chiuse da idonei tappi in materia plastica;
- lunghezza compresa nell'intervallo da undici a tredici metri; è ammesso che fino ad un massimo del 10% delta fornitura la lunghezza sia inferiore ma comunque con barre non minori di 9 m. E' esclusa la fornitura dei tubi giuntati;
- rivestimento esterno di polietilene applicato mediante estrusione longitudinale a calza, del tipo a doppio strato (R2 secondo UNI 9099) o a triplo strato (R3), oppure di polietilene applicato per fusione direttamente sull'acciaio, previa applicazione di primer secondo la norma UNI 10191;
- rivestimento interno a base di resine poliammidiche, di colore bianco dello spessore minimo di 250 micron, adatto per temperature di esercizio da -40 ° C a + 95 °C, di coefficiente di scabrezza Colebrook = 0,01 non degradabile, deve inoltre essere conforme alle disposizioni secondo quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. In alternativa il rivestimento interno è solo relativamente ai DN > 80 mm, potrà essere in malta cementizia applicata per centrifugazione rispondente alle norme UNI-ISO 4179/83 e UNI-ISO 6600/82;
- in alternativa ai rivestimenti interni sopra descritti e limitatamente ai diametri DN 80 e DN 100 il rivestimento interno potrà essere a base di vernici epossidiche, dello spessore minimo di 250 micron, esso deve inoltre essere conforme alle disposizioni del D.M. n. 174 del 06/04/2004;
- evidenziazione della destinazione d'uso mediante striscia di colore azzurro sulla lunghezza del rivestimento.

In ogni caso lo spessore deve corrispondere a quello della classe rinforzata, secondo UNI 9099, gli spessori minimi pertanto devono essere i seguenti:

- per diametro esterno fino a 114,3 mm. spessore minimo mm. 1 ,8;
- per diametro esterno oltre 114,3 e fino a 273 mm. spessore minimo mm. 2,0;
- per diametro esterno oltre 273 e fino a 508 mm. spessore minimo mm. 2,2;

La lunghezza dei tratti senza rivestimento deve essere di 100 ± 10 mm. per tutti i diametri. I bordi di rivestimento devono essere smussati, sulle estremità dei tubi non rivestite deve essere esteso uno strato di protezione temporanea.

Per quanto riguarda altre caratteristiche del rivestimento quali resistenza all'urto, aderenza, resistenza all'isolamento, ecc., e quant'altro non espressamente previsto, si farà riferimento alla norma UNI specificata per i prodotti nazionali, o alle relative norme per i prodotti esteri di uguali caratteristiche.

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla norma UNI 6363/84 e alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.2136 del 5.5.1966.

Nel caso di fornitura di prodotti esteri essi devono essere accompagnati da copia della relativa norma di riferimento, tradotta in italiano e dall'indicazione del fabbricante. La fornitura deve essere accompagnata da:

- certificato di analisi di colata;
- certificato delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche;
- certificato di rispondenza secondo quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 per quanto riguarda il rivestimento interno in resine poliammidiche e/o vernici epossidiche;
- certificato di prova di isolamento e di aderenza del rivestimento esterno.

I tubi forniti devono essere provvisti del marchio del fabbricante, recare inoltre in modo leggibile la qualità dell'acciaio ed il riferimento alla norma UNI 6363/84 per le condotte acqua. I tubi rivestiti con polietilene presso l'officina del loro fabbricante, devono portare, oltre alle indicazioni previste per la marcatura della norma relativa al prodotto dello stato nero (non rivestito), anche il riferimento alla norma relativa al rivestimento.

Se il rivestimento è realizzato in un'officina diversa da quella del fabbricante del tubo, i tubi rivestiti devono riportare in maniera facilmente riconoscibile, oltre alle indicazioni previste per la marcatura della norma relativa al prodotto allo stato nero (non rivestito), anche il marchio del rivestitore, il marchio del fabbricante del tubo non rivestito (che deve essere riportato soltanto dietro benestare dello stesso) ed il riferimento alla norma relativa al rivestimento.

3. Tubi in PEAD

I tubi forniti dovranno:

- essere realizzati per estrusione da compound di polietilene PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201/2004;
- essere atossici secondo quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004;
- avere un rapporto dimensionale normalizzato (SDR) pari a 11/7,4, corrispondente a tubazioni di Serie S 5 secondo la norma ISO 6045;
- essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con marchio di conformità Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità alla norma EN 45011 ;
- essere di colore blu o nero con strisce blu;
- avere superfici interne ed esterne lisce, pulite ed esenti da: rigature, cavità ed altri difetti superficiali che possano influire sulla conformità alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse del tubo;

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla norma UNI EN 12201. I tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando almeno le seguenti informazioni:

identificazione del fabbricante;

marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente;

riferimento alla norma (UNI EN 12201 o EN 12201);

dimensioni nominali (dn_{xn});

serie SDR;

materiale e designazione;

codice del compound utilizzato;

pressione nominale PN in bar;

periodo di produzione (data o codice);

per i rotoli devono essere marcati successivamente con la lunghezza in metri, che indicherà la lunghezza rimanente sul rotolo;

Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire a contatto con oggetti taglienti e, quando scaricati, non dovranno essere gettati o lasciati cadere o trascinati a terra.

I tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite ed in cataste ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e danneggiamenti. I tubi di colore blu dovranno essere protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari.

4. Tubi in acciaio per allacciamenti e tubazioni di piccolo diametro

I tubi forniti dovranno:

- essere secondo norma UNI 8863, serie media;
- avere estremità (lisce o smussate) atte per saldatura di testa;
- curvabili e filettabili secondo norma UNI-ISO 711;
- lunghezza verghe m 6;
- zincati internamente ed esternamente secondo norma UNI 5745;
- il rivestimento esterno potrà essere di polietilene applicato mediante estrusione longitudinale (a calza) del tipo a doppio strato (R2 secondo UNI 9099) o a triplo strato (R3), oppure di polietilene applicato per fusione direttamente sull'acciaio, previa applicazione di primer secondo la norma UNI 10191.

In ogni caso lo spessore del rivestimento dovrà corrispondere a quello della classe rinforzata, secondo UNI 9099; gli spessori minimi pertanto dovranno essere i seguenti:

- per diametri esterni fino a 114,3 mm, spessore minimo 1,8 mm
- I bordi di rivestimento dovranno essere smussati, sulle estremità dei tubi non rivestite dovrà essere esteso uno strato di protezione temporanea.

Per altre caratteristiche non specificate fanno riferimento le già citate norme UNI 8863 e 9099, 5745 e 10191

5. Collare di presa sotto carico

I collari forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- per acqua fredda potabile;
- PN 16/25;
- corpo in ghisa sferoidale GS 400 - 15 UNI ISO 1083 verniciatura interna ed esterna con trattamenti epossidici, idonei per uso potabile, del tipo a spessore minimo 200 micron, oppure smaltatura a fuoco;
- staffa in acciaio inox ASI 304 con rivestimento in gomma NBR asportabile;
- gomme e rivestimenti conformi alla circolare del Ministero della Sanità 102 del 2.12.1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004;
- provvisti di sportello con guarnizione di tenuta per l'intercettazione tramite inserimento di apposita lamina in acciaio inox del flusso idrico durante la costruzione della presa.

6. Valvola di derivazione per prese acqua

Le valvole fornite potranno essere di due tipi a squadra per le prese "in testa" e in linea per le prese in "pancia" e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- per acqua fredda potabile;

- PN 16/25/40;
- attacchi filettati;
- corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400 -15 UNI ISO 1083 verniciatura interna ed esterna con trattamenti epossidici, idonei per uso potabile, del tipo a spessore minimo 200 micron, oppure smaltatura a fuoco;
- tenuta realizzata tramite compressione della superficie in gomma NBR vulcanizzata del cuneo in ottone OT 58 e mediante anelli O-ring in gomma NBR alloggiati in una bussola di ottone OT 58.
- albero in acciaio inox AISI 420;
- coperchio munito di profilo a vite per attacco dell'asta;
- cuffia superiore parapo'vere in gomma NBR per interrimento;
- viti del coperchio protette con materiale sigillante permanente plastico asportabile;
- le gomme utilizzate dovranno essere conformi a alta circolare del Ministero della Sanità 102 del 2.12.1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004.

7. Saracinesche flangiate per acqua fredda

Le saracinesche fornite dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:

per acqua fredda potabile;

corpo ovale;

a vite interna;

PN 10/16/25;

corpo, coperchio e cuneo costruiti in ghisa sferoidale GS 400-15 o GS 500-7 UNI-ISO 1083 o equivalente;

a passaggio totale rettilineo:

cuneo rivestito interamente con gomma sintetica, NBR o EPDM atossica, idonea per uso alimentare, vulcanizzata a spessore direttamente sul cuneo;

albero manovra in acciaio inossidabile di qualità non minore di X 20 Cr 13 UNI 6900;

collegamento corpo-coperchio mediante viti in acciaio inossidabile di qualità non inferiore a X 5 Cr Ni Mo 17 13 UNI 6900, oppure mediante viti di acciaio del tipo a scomparsa in idonei alloggiamenti all'interno del coperchio e interamente ricoperti di materiale plastico inerte;

guarnizione di tenuta fra corpo e coperchio atossica, idonea per uso potabile;

tenuta dinamica fra coperchio e albero mediante due guarnizioni toroidali (O-Ring), atossiche, idonee per uso potabile; ulteriore guarnizione di gomma sintetica, atossica, idonea per uso potabile, alloggiata al di sotto del collegamento meccanico fra coperchio ed albero che consenta una tenuta ausiliaria mediante l'azione di compressione provocata dal cuneo completamente aperto;

verniciatura interna ed esterna con trattamenti epossidici, idonei per uso potabile, del tipo a spessore minimo 200 micron, oppure smaltatura a fuoco;

senza volantino di manovra ma con manicotto in ghisa con foro quadro da 16 mm e l'altro foro adatto all'albero di manovra della saracinesca con due viti di fissaggio;

le saracinesche dovranno riportare la marcatura obbligatoria prevista dalle norme UNI-ISO 5209/82.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme UNI 7125 e UNI 10269. La fornitura dovrà essere accompagnata da:

- attestato di conformità alle norme UNI 7125, UNI 10269 o equivalenti norme estere e UNI ISO 1083 per la ghisa GS 400-15 o GS 500-7;
- certificato di rispondenza alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2/12/1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004 relativo alla verniciatura e alte parti in gomma;

- specificazione del riferimento alla normativa estera, che dovrà essere trasmessa integralmente tradotta in italiano, in caso di fornitura di saracinesche di produzione straniera.

8. Valvole a sfera per allacciamenti

Le valvole a sfera a passaggio totale per allacciamenti di Acqua dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- essere idonee all'installazione nel sottosuolo con manovra rinviata tramite prolunga;
- essere adatte per condotte in pressione PN 16/25;
- avere corpo e manicotti stampati da barra OT. 58 UNI 5705, manicotti filettati femmina gas cilindrica UNI-ISO 7/1 con svasatura d'invito;
- avere il trattamento esterno della superficie realizzato mediante nichelatura o nichelatura brillante; - avere la sfera lavorata da barra OT. 58 UNI 5705 e cromata a spessore; - avere lo stelo di manovra lavorato da barra OT. 58 UNI 5705;
- avere il premiguarnizione e il controdado lavorato da barra OT. 58 UNI 5705; - avere il cappuccio di comando stampato da barra OT. 58 UNI 5705;
- avere tre guarnizioni di tenuta conformi alla circolare del Ministero della Sanità 102 del 2.12.1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004.

9. Idranti stradali da sottosuolo

Gli idranti stradali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- DN 80
- PN 16;

Attacco d'uscita ad innesto rapido a baionetta;

Costruzione del corpo, coperchio, attacco a baionetta in ghisa sferoidale GS 400-12 UNI 4544;

Otturatore a forma ogivale completamente rivestito in gomma;

Albero di manovra in acciaio inox;

Tenuta fra albero di manovra e coperchio con guarnizioni toroidali UNI 921 1 ;

Scarico automatico di svuotamento antigelo predisposto in modo che all'atto della chiusura dell'otturatore della valvola lo stesso si apra e viceversa;

Dotato di cappellotto pentagonale per manovra con chiave a "T";

Verniciatura interna ed esterna, o smaltatura a forno, atossica;

Altezza compresa fra 500 e 600 mm. per installazioni su condotte con profondità di 700/800 mm;

Rispondenza della verniciatura o smaltatura e della gomma ricoprente l'otturatore, alla circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2.12.1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004, da certificare con il rilascio di apposita intestazione;

Marcatura in modo stabile ed indelebile dei seguenti dati:

- nome del costruttore;
- modello;
- diametro nominale;
- anno di costruzione.

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla norma UNI 9486.

10. Giunti Gibault

I giunti Gibault da impiegare per il collegamento di condotte di diverso materiale, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere in ghisa sferoidale;
- essere del tipo allungato;

- essere completi di bulloni zincati e con anelli in gomma idonei per acqua.

Inoltre, gli anelli devono rispondere a quanto previsto dalla circolare 102 del 2-12-1978 del Ministero della Sanità e al D.M. n. 174 del 06/04/2004. Presentare i fori con gioco di 3 mm circa rispetto al diametro esterno dei tubi da collegare.

11. Giunti Universali antisfilamento

Giunto universale multidiametro e adattatore flangiato con sistema di antisfilamento per il collegamento tra tubi con differenti diametri esterni e/o con materiali differenti.

Il sistema di antisfilamento garantisce la tenuta idraulica e meccanica (a) della giunzione tubo/raccordo, impedendo che avvenga lo sfilamento del tubo. La tenuta idraulica è realizzata mediante una guarnizione con O-Ring, montata su un anello che fa da supporto al sistema di aggraffaggio b). Il bloccaggio del tubo avviene per mezzo di inserti zigrinati, zincati e temperati, che sono saldamente alloggiati sugli artigli conici (b) che permettono di aggraffare la tubazione senza causare danni alla stessa. Il sistema di aggraffaggio sviluppato e brevettato (n° brevetto PT103946) permette la connessione tra tubazioni interrate o fuori terra, senza dover cambiare i componenti.

Il sistema di tenuta dei giunti universali antisfilamento è realizzato con i seguenti materiali:

- Guarnizione in NBR, conforme alla EN 682 e alle disposizioni del D.M. 174 - 6 Aprile 2004.
- Artiglio conico realizzato in poliacetale (POM).
- Inserti zigrinati in acciaio temperato cq 15 secondo DIN 1654.

I giunti sono conformi alle seguenti normative europee:

- EN 14525:2004 - Giunti e flangia in ghisa sferoidale ad ampia tolleranza adattatori per l'utilizzo con tubi di diverso materiale: ghisa sferoidale, acciaio, PVC-U, PE, Cementoamianto.
- EN 545:2002 - Tubi, raccordi, accessori in ghisa sferoidale e loro giunti per condotte idriche.
- EN 969:1995 - Tubi in ghisa sferoidale, raccordi accessori e loro giunti per gasdotto.

12. Sfiati su condotte d'acqua

Essere del tipo "a grande portata" e posto in opera secondo le indicazioni riportate nello schema allegato al progetto.

13. Raccordi di ghisa per acqua

I raccordi saranno fabbricati in ghisa e grafite sferoidale e dovranno essere conformi alla norma UNI EN 545 per PN 10:

- i raccordi forniti dovranno essere rivestiti esternamente e internamente; il rivestimento interno non dovrà contenere elementi tossici;
- i raccordi flangiati avranno la flangia mobile con foratura corrispondente a PN 10;
- le guarnizioni del giunto a bicchiere dovranno corrispondere alla norma 9164, dovranno essere adatte per acqua fredda potabile e corrispondere ai requisiti richiesti dalla circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2.12.1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004.

Ogni raccordo dovrà portare il marchio del fabbricante, un'indicazione che precisa che il pezzo è di ghisa sferoidale e l'indicazione del suo diametro nominale.

I raccordi aventi diametro nominale maggiore di DN 300 dovranno riportare il millesimo dell'anno di fabbricazione.

Ogni guarnizione dovrà riportare, apposta per fusione, l'identificazione del fabbricante, il diametro nominale e l'anno di fabbricazione, l'indicazione del campo d'impiego "acqua". La fornitura dovrà essere accompagnata da:

- certificato di collaudo e corrispondenza dei raccordi alle norme UNI EN 545 e UNI 9164;
- certificato di corrispondenza alla Circolare Ministeriale n. 102 del 2.12.1978 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004 relativo alla guarnizione ed al rivestimento interno dei raccordi.

14. Manicotti di transizione PE/OTT per allacciamenti acqua

I manicotti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 12201 e saranno costituiti da un raccordo elettrosaldabile, realizzato in polietilene PE 100 SDR 11, con terminate filettate in ottone nichelato o cromato.

I raccordi devono essere idonei al contatto con acqua potabile e sostanze alimentari ai sensi del D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità DM n. 174 del 6 aprile 2004.

Il raccordo per saldatura a fusione con il tubo in polietilene devono avere un sistema numerico o elettromeccanico o di autoregolazione per riconoscere i parametri della saldatura. La marcatura dei manicotti deve essere conforme alla norma UNI EN 12201

15. Giunti isolanti per condotte e allacciamenti acqua

I giunti devono essere costituiti da due tronchetti di acciaio, uniti tra loro mediante materiali metallici e materiali isolanti, in modo da conferire agli stessi robustezza meccanica, tenuta e isolamento elettrico. I giunti possono avere una o più guarnizioni di tenuta costituite da elastometri; esse devono comunque avere una completa tenuta alla pressione interna.

Le estremità dei giunti a saldare "a testa a testa" devono essere conformi alla norma UNI-ISO 6761, mentre le estremità filettate devono essere realizzate in conformità alla norma UNI-ISO 7/1.

Ogni giunto dovrà riportare in modo leggibile e indelebile, mediante targhetta o altro idoneo sistema posto sulla superficie del bicchiere le seguenti indicazioni:

- nome e marchio del costruttore;
- diametro nominale DN;
- pressione nominale PN 16.

16. Aste di manovra per saracinesca di derivazione per allacciamenti acqua

Le aste di manovra dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- asta in acciaio zincato a sezione quadrata 0 14;
- connessione alla valvola mediante attacco a vite;
- tubo di protezione in PEAD o PVC;
- cappellotto di attacco all'albero in ottone OT 58.

17. Chiusini stradali in ghisa

Nella realizzazione delle condotte è richiesto l'inserimento di valvole di intercettazione. In corrispondenza dell'organo di sezionamento e della sua manovra, è richiesta la messa in opera di un chiusino stradale in ghisa fornito dall'appaltatore.

Art.64 Materiali per fognatura

1. Generalità

Per quanto riguarda i criteri da osservare nella progettazione, nella costruzione, nel collaudo delle tubazioni e degli elementi che le costituiscono si fa riferimento alle norme tecniche emanate con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985, pubblicato sulla G.U. n.61 del 14.03.1986 e successive modificazioni od integrazioni, e della norma UNI EN 1610 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura" del novembre 1999, quando siano meno restrittive delle norme fissate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora gli esiti dei collaudi non fossero soddisfacenti sarà in facoltà della direzione lavori ordinare ispezioni televisive delle tratte interessate a cura e spese dell'appaltatore. Considerata la bassa pendenza dei profili, tutti i tipi di tubazioni dovranno essere posti in opera per tratte di almeno 20 metri - o di produzione giornaliera, a discrezione della direzione lavori - controllando la livelletta con idonea apparecchiatura laser compresa nel prezzo di elenco. Le giunzioni fra le tubazioni dovranno essere realizzate mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tipo (TIR-FOR). Nelle giunzioni a bicchiere non saranno ammessi sigillanti o matta per assicurare la tenuta, che dovrà dipendere esclusivamente dalla geometria del giunto e dalla qualità della guarnizione.

2. Tubazioni in cemento

Il tubo dovrà essere turbocentrifugato, o a doppia compressione radiale, ben stagionato, compattato, levigato, liscio, perfettamente rettilineo, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme, scevro da screpolature e fessure, conforme alle norme tecniche emanate con D.M. 12.12.85 e successive modifiche od integrazioni.

Il tubo dovrà essere confezionato con calcestruzzo di cemento tipo 425 Portland, con classe di resistenza caratteristica $R_{ck} > 45$ MPa, con inerti perfettamente lavati di granulometria assortita. Il tubo dovrà essere armato con gabbia rigida costituita da rete elettrosaldata o con spirale continua in acciaio FeB 44 K ad aderenza migliorata conforme alle vigenti norme, saldata elettricamente con barre longitudinali in acciaio, in conformità alla normativa sui cementi armati e DIN 4035, con copriferro min. di cm.3, opportunamente calcolata e dimensionata in funzione dei carichi e delle sollecitazioni previste.

Il tubo dovrà avere spessore uguale o maggiore di 1/10 del diametro interno, lunghezza utile non inferiore a mt.2,00 e non superiore a mt.3,00.

Il tubo dovrà avere il giunto a bicchiere e maschio tornito predisposto per l'alloggio di guarnizione in gomma SBRI con durezza di 40 IRHD, sezione a cuneo a strisciamento, tipo Ring-GS, conforme alle norme UNI 4920 0 DIN 4060 per la perfetta tenuta idraulica fino a 0.5 bar, con prova di tenuta ad aria, secondo DIN EN.

Dovrà essere attestato che le modalità di fabbricazione del tubo sono conformi alle procedure del sistema qualità di cui alle norme UNI EN ISO 9002, in ogni caso il manufatto dovrà essere fabbricato in officina o cantiere debitamente attrezzato, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei requisiti di tutti manufatti prodotti, tutte le operazioni che compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben precisato, in conformità alle norme DIN 4035.

Il tubo dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4, dei "criteri, metodologie, e norme tecniche generali" di cui all'art.2, lettere b), d), e), della legge 10 maggio 1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Il tubo dovrà essere posto in opera con posizionamento su letto di sabbia o materiale incoerente convenientemente livellato e battuto, con riempimento da addossare alle pareti verticali con materiale incoerente, la formazione delle livellette dovrà essere eseguita con attrezzatura di alta precisione, la giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiatura idraulica o manuale di tipo (TIR-FOR).

La posa del tubo dovrà comprendere i movimenti di terra oltre la larghezza e profondità dello scavo per la posa dei condotti, il sottofondo e i rinterri previsto dai grafici di progetto, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

L'appaltatore sarà tenuto a realizzare a proprie spese il collaudo della tubazione secondo quanto stabilito dalle norme DIN 4033 0 EN 1610 e fornire tutti i calcoli di verifica, firmati da un professionista abilitato.

Se richieste e su giudizio insindacabile della Direzione lavori l'appaltatore dovrà sottoporre a prova di schiacciamento e di impermeabilità dei tubi a campione, presso lo stabilimento di produzione secondo le modalità stabilite dalle norme DIN 4035 e dal D.M. 12.12.85, presentare le analisi chimiche del conglomerato cementizio e del tipo di cemento impiegato per la costruzione del condotto, rilasciate da un Istituto di ricerca autorizzato a tale scopo.

I tubi in cemento armato dovranno rispondere in tutto alle seguenti tassative disposizioni: in particolare per potersi definire "armato" un tubo in calcestruzzo deve avere due serie di ferri disposti come segue:

- cerchi saldati disposti ad intervalli regolari o eliche;
- generatrici, barre diritte, continue o saldate, lunghe quanto il tubo e disposte ad intenzali regolari. La tubazione sopradescritta anche con rivestimento interno dovrà avere caratteristiche tali da poter sopportare i carichi previsti, in riferimento alle norme UNI 7517, DIN 4035 e 4033.
- rivestimento su tutta la superficie interna dovrà essere in materiale polimerico continuo (tipo poliuretano) e avere uno spessore non inferiore a 3 mm.

La resistenza all'aggressione chimica del tubo in poliuretano, dovrà resistere ai reflui di scarico civile secondo la tabella C della Legge n. 319 del 10/5/76 e successive modificazioni.

Se richieste e su giudizio insindacabile della D.L., l'appaltatore dovrà presentare le analisi chimiche sulle caratteristiche del rivestimento redatte da un Istituto di ricerca autorizzato a tale scopo.

3. Tubazioni e materiale in gres

I materiali in gres ceramico dovranno essere conformi alle Norme UNI EN 295 "Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta di liquidi" parti 1, 2 e 3. I tubi e tutti i materiali di gres ceramico dovranno essere di un impasto omogeneo, ben vetrificati, senza incrinature o difetti, senza asperità, di colore uniforme lucente. La verniciatura di vetrificazione non deve presentarsi quale strato superficiale, ma deve formare un corpo solo con la massa e non deve presentare all'occhio nessun spessore visibile dello smalto stesso. Le estremità per le giunzioni, tanto a maschio che a femmina saranno munite di un giunto in gomma a base di resine poliuretatiche o neoprene o materiali simili e aventi come caratteristiche principali:

- carico di rottura a trazione 38 kg/cmq
- allungamento a rottura 100%
- carico di rottura allo strappo 14 kg/cmq

I materiali forniti saranno esclusivamente di prima scelta, e percorsi a martello, dovranno dare un suono metallico.

In dettaglio le tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico saranno verniciati internamente ed esternamente, con giunto a bicchiere - sistema C in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10 / 2005. La giunzione, di tipo C, sarà composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2.

4. Tubazioni in acciaio saldato o non saldato

I tubi in acciaio che verranno impiegati dovranno avere superfici interne ed esterne lisce, spessore uniforme, sezione perfettamente calibrata e dovranno inoltre risultare diritti a vista. Non dovranno presentare alcun segno di ruggine. Saranno inoltre, di norma (salvo specifica contraria), bitumati internamente ed esternamente e muniti di rivestimento normale o pesante tipo "Dalmine" o similare. Le tubazioni dovranno essere conformi alla normativa UNI vigente per le rispettive classi di appartenenza con particolare riferimento alle UNI 6363-84. Per le prove dei tubi in acciaio si fa riferimento ugualmente alle norme UNI vigenti ed in particolare alla sopracitata. Valgono inoltre le Norme Tecniche predisposte dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero LL.PP., approvate con D.M. 12.12.1985 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.03.1986

5. Tubazioni e pezzi speciali in acciaio inox

Le tubazioni ed i pezzi speciali in acciaio inox dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualità Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 45000.

Le tubazioni in acciaio inox dovranno essere conformi alle norme ASI 304 e ASI 31 6/L.

I procedimenti di fabbricazione, di collaudo e di certificazione delle condotte dovranno rispettare le normative vigenti e comunque le Norme ASTM A312-A358-A409-A403-A530-A370. Le tubazioni ed i pezzi speciali dovranno risultare scordonati esternamente e rifiniti mediante decapaggio e passivazione.

Il decapaggio, finalizzato ad evitare fenomeni corrosivi localizzati, può essere di tipo meccanico o chimico. In entrambi i casi è necessario riuscire ad eliminare le scorie più o meno resistenti che si formano sulla superficie dell'acciaio. I sistemi meccanici possono eseguirsi con sabbia silicea, corondone oppure con sfere di vetro o di acciaio inossidabile. Se la quantità di scaglia è di considerevole spessore e risulta molto aderente alla superficie metallica si procederà con due o più cicli di decapaggio anche con metodologie diverse (meccanici più energici e chimici). Nel

caso si volesse decapare solo una parte del componente, per esempio nel caso delle saldature, è possibile adottare delle paste decapanti applicate a freddo nella zona da decapare. la rimozione di tali paste avviene con un lavaggio in acqua dopo un tempo di applicazione che è funzione del tipo di pasta e del tipo di scaglia da asportare.

La passivazione ha lo scopo di ripristinare lo strato passivo degli acciai inossidabili ed eliminare tracce di metalli meno nobili o di depositi vari onde evitare corrosioni da vaiolatura ("pitting") o interstiziali ("crevice"). Il trattamento di passivazione in cantiere dovrà essere attuato in tutti i casi in cui l'acciaio inossidabile sia stato lavorato con utensili che abbiano precedentemente lavorato metalli meno nobili oppure sia venuto a contatto con semilavorati o con strutture in acciaio al carbonio. Il trattamento può essere effettuato sull'intera superficie del manufatto per mezzo di opportuni bagni oppure localmente per mezzo di paste passivanti. Dopo il trattamento di decontaminazione è necessario procedere ad un accurato lavaggio in acqua in modo tale da eliminare ogni traccia di soluzione acida.

Le caratteristiche dimensionali delle tubazioni dovranno essere in accordo con le norme ANSI B 36.19 e B 36.10, ed in particolare dovranno fare riferimento alla seguente tabella.

Dn	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Ø est. [mm]	33.7	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	114.3	141.3	168.3	219.1	273	323.9	355.6	406.4	508.0
Spess. min. [mm]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0

Le curve a 90° (con raggio di curvatura > 1.5 D) e le riduzioni tronco coniche dovranno avere dimensioni conformi alle norme ANSI B 16.9. I raccordi a "T" dovranno essere ricavati da tubi saldati ed avere dimensioni conformi alle norme ANSI B 31.

Il collegamento tra tubi in acciaio inox e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale dovrà avvenire con giunzioni a serraggio meccanico tipo "STRAUB". Per giunzioni "tipo STRAUB" sono da intendersi giunzioni a serraggio meccanico in acciaio inox ASI 304, dotate di guarnizioni in elastomero sintetico (EPDM, caratterizzate da una durezza di 60 Shore A), che lavorano per flessione e non per reazione elastica della gomma, e sono in grado quindi di garantire un effetto progressivo della tenuta nel tempo indipendentemente dalla possibile riduzione di elasticità della gomma per effetto dell'invecchiamento. Queste giunzioni devono poter permettere deviazioni angolari fino a 5° in ogni direzione, e possono unire tubazioni di materiale diverso con terminali lisci, senza richiedere alcuna preparazione degli stessi. Il collegamento fra tubazioni e pezzi speciali in acciaio inox può avvenire anche mediante saldatura o giunzioni a flange.

La giunzione saldata può essere eseguita tanto all'arco elettrico che ossiacetilenica per diametri minori di 100 mm, mentre deve essere solamente all'arco elettrico per diametri superiori ai 100 mm. La giuntura dei tubi, a saldatura autogena con barrette di acciaio dolce cotto, dovrà essere eseguita da operatori particolarmente esperti ed in modo da evitare irregolarità e sbavature del metallo di riporto. Il cordone di saldatura deve avere uno spessore almeno uguale a quello del tubo, di larghezza costante, senza porosità ed altri difetti. I cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente nel metallo base lungo tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata, prima che sia eseguita la successiva, deve essere ben pulita e liberata da scorie mediante leggero martellamento ed accurata spazzolatura. I saldatori dovranno essere patentati per saldature su acciaio inox con Enti riconosciuti a livello europeo (Lloyd Register's, RINA, Istituto Italiano Saldatura). processi di saldatura e le qualifiche del saldatore dovranno comunque essere conformi alle norme UNI 1307/1, UNI 6915, UNI 6916, UNI 771 1, UNI 8032, UNI EN 288/1 , UNI EN 288/2. UNI EN 288/3.

L'esecuzione della giunzione a flange avverrà mediante interposizione di guarnizioni di gomma telata o amiantite a forma di corona circolare di spessore non inferiore a 3 millimetri. La guarnizione avrà dimensioni tali da risultare, una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle facce di contatto delle flange, senza che la guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. Nei riguardi della tecnica operativa, si procederà a pulire le facce delle flange e la guarnizione in

modo da asportare ogni traccia di ossido, grassi o sostanze estranee. Si provvederà quindi al serraggio dei bulloni per coppie opposte. Salvo diverse indicazioni i fori dette flange dovranno essere sfalsati secondo le tabelle UNI 2223/67. I tipi di flange da impiegarsi sono:

- flange cieche UNI 6092/67
- flange da saldare a sovrapposizione, circolari secondo UNI 2277/67
- flange da saldare di testa UNI 2281/67.

Le flange saranno in acciaio tipo Aq 34 UNI 3986 con un carico di rottura a trazione minimo 33 kg/mm². La superficie di tenuta sarà a gradino secondo UNI 2229/67, a faccia piana secondo UNI 2277/67.

6. Tubazioni in ghisa, raccordi e accessori

Dovranno essere conformi alla norma Internazionale UNI EN 598.

I tubi dovranno essere fabbricati con ghisa sferoidale che possieda le caratteristiche meccaniche specificate nelle presenti istruzioni ed in particolare:

- resistenza a trazione ≥ 42 kg/mm²
- limite elastico ≥ 32 kg/mm²
- allungamento $\leq 8\%$
- durezza Brinell (norme UNI-560) ≤ 230
- pressione di collaudo: sino a DN 300 mm = 60 atm, da DN 350 a DN 600 mm = 50 atm, oltre DN 600 mm = 40 atm

I tubi dovranno essere fabbricati con uno dei seguenti procedimenti:

- colaggio del mantello entro conchiglia metallica (rivestita o meno) sottoposta alla centrifugazione;
- colaggio del metallo entro forma "di sabbia" sottoposta alla centrifugazione (per "sabbia" si intendono tutti i materiali a base di sabbia o minerali impiegati in fonderia, qualunque sia l'agglomerante utilizzato), Formati i tubi ed estratti dalle conchiglie, essi dovranno essere sottoposti, in apposito forno munito di regolatore della temperatura, ed un trattamento termico di ricottura, tale da conferire ai tubi le caratteristiche meccaniche specificate nelle presenti istruzioni. Lo spessore dei tubi di produzione normale resta definito in funzione lineare del loro diametro nominale. dalla seguente formula base: $s = K (0.5 + 0.001 DN)$ nel quale:
 - s indica lo spessore della parete in mm
 - DN indica il diametro nominale in mm
 - K è un coefficiente scelto nella serie dei numeri interi ed al quale, per i tubi, si assegna il valore 8. Per i tubi di piccolo diametro e fino al DN 200 incluso lo spessore normale è dato dalla formula complementare: $s = 5.8 + 0.003 DN$.

Le lunghezze utili dei tubi di produzione normale dovranno essere le seguenti:

- per i diametri nominali fino a 600 mm incluso: 6 metri
- per i diametri nominali oltre 600 mm: 6 e/0 7 metri

I tubi saranno di norma, muniti dei seguenti tipi di giunti:

- giunti a bicchiere per giunzione in gomma;
- giunti a flangia.

I giunti a bicchiere per giunzioni in gomma, detti anche giunti elastici, debbono consentire piccoli spostamenti angolari e longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta, permettendo variazioni angolari fino a 5° per il DN 150.

Il giunto a flangia consiste nell'unione mediante bulloni filettati, delle flange poste alle estremità di due elementi da accoppiare e deve essere tale da assicurare una perfetta tenuta. Il suo impiego resta generalmente limitato all'interno dei manufatti. I pezzi speciali da impiegare nelle

tubazioni di ghisa sferoidale saranno costruiti in ghisa sferoidale. La ghisa sferoidale, impiegata nella fabbricazione dei pezzi speciali, dovrà avere le stesse caratteristiche prescritte per il materiale di fabbricazione dei tubi, di cui al precedente paragrafo. pezzi speciali dovranno essere, di norma, dimensionati secondo le norme UNI od in accordo con le raccomandazioni ISO, salvo più precisa o diversa specificazione all'ordine, ove particolari esigenze lo richiedano. Per i giunti dei pezzi speciali valgono le prescrizioni riportate al paragrafo per i tubi. Tutti i tubi ed i pezzi speciali dovranno essere protetti all'esterno con il rivestimento protettivo previsto dalla norma UNI EN 598.

Il rivestimento deve possedere i seguenti requisiti:

- essere continuo e ben aderente
- asciugare rapidamente e non squamarsi
- resistere senza alterazioni sensibili sia alle elevate temperature della stagione calda sia alle basse temperature della stagione fredda.

Il rivestimento sarà eseguito con zinco e vernice epossidica.

Tutti i tubi ed i pezzi speciali dovranno essere protetti all'interno secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 598 e per i tubi si dovrà impiegare esclusivamente cemento alluminoso applicato per centrifugazione. Il rivestimento deve possedere i seguenti requisiti:

- essere continuo e ben aderente
- asciugare rapidamente e non squamarsi
- non contenere alcun elemento solubile nell'acqua da convogliare, né alcun costituente capace di modificare i caratteri organolettici dell'acqua

7. Tubazioni in polietilene ad alta densità

I tubi corrugati a doppia parete di polietilene alta densità (PEAD) dovranno essere lisci internamente e corrugati esternamente, di colore nero con le seguenti caratteristiche principali:

- Ampia gamma di diametri
- Rigidità anulari: SN 4 – 8 - 16
- Superficie interna liscia ed esterna corrugata
- Collegamenti a bicchiere o bigiunto con guarnizione
- Leggerezza e velocità di posa in opera
- Elevate resistenza chimica e all'abrasione
- Inerte alle correnti vaganti
- Riciclabilità

In particolare le tubazioni in PEAD per condotte di scarico interrate non in pressione devono essere del tipo realizzate per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovrà essere liscia, quella esterna corrugata. Il sistema (tubo + giunzione) dovrà essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e certificato con marchio di qualità di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, classe di rigidità anulare misurata secondo EN ISO 9969. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda operante in regime di qualità di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 e in regime di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/2004. Le barre dovranno essere dotate di giunzione a bicchiere o manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta in EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della estremità di tubo da inserire nel bicchiere. **Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:**

- certificazioni di collaudo alla flessibilità anulare secondo quanto previsto dal UNI EN 13476 con il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446
- certificazione in regime di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
- certificazione di produzione in regime di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2008)

- certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni secondo quanto previsto dal UNI EN 13476 con il metodo di prova descritto nella EN 1277
- certificazione di collaudo di resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma DIN EN 295-3
- certificazione IIP del sistema di giunzione

Le tubazioni saranno fornite in barre della lunghezza da 6 a 12 metri e dovranno essere trasportate su piani di appoggio privi di asperità. Le imbragature per il fissaggio del carico dovranno essere realizzate con funi, bande di canapa, di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con le imbragature di fissaggio per non provocare danneggiamenti. Il carico e lo scarico dei mezzi di trasporto e comunque la movimentazione devono essere effettuati con gru e col braccio di un escavatore ed i tubi devono essere sollevati nella zona centrale evitando di far strisciare gli stessi nelle sponde dei mezzi di trasporto. L'accatastamento dovrà essere effettuato su un piano di appoggio livellato esente da asperità e l'altezza di accatastamento non dovrà essere superiore a metri due.

I raccordi ed accessori verranno forniti in genere in appositi imballaggi e se forniti sfusi si dovrà aver cura nel trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente; si dovrà inoltre evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti.

I raccordi e pezzi speciali per le tubazioni in PEAD devono rispondere alle stesse caratteristiche fisico chimiche dei tubi; tali raccordi possono essere prodotti per stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante tagli, sagomature ed operazioni a caldo. In ogni caso tali operazioni devono essere eseguite in officina dal personale specializzato e con idonea attrezzatura.

Tali raccordi dovranno rispondere alle norme UNI 7612 e UNIPLAST 404.

Per figure o dimensioni non previste dalle norme succitate si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Il collegamento tra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale dovrà avvenire o con giunzioni mediante serraggio meccanico o a mezzo flange con collari predisposti sul tubo.

Le giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo di PEAD dovranno essere eseguite per saldatura testa a testa realizzata con elettrosaldatrice polivalente a lettura a penna ottica del codice a barre posti sul tubo o sul raccordo.

Prima di effettuare la saldatura è necessario far in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.

Le testate dei tubi dovranno essere preparate creando la complanarità delle sezioni di taglio per mezzo di frese a velocità moderata per evitare il riscaldamento del materiale. La giunzione mediante serraggio meccanico può essere realizzata con giunti metallici o con raccordi di materia plastica (UNIPLAST 402). Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD.

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio e saranno applicati mediante saldatura di testa.

Le flange saranno quindi collegate con bulloni e tiranti di lunghezza appropriata. L'inserimento di guarnizione è consigliato in tutti i casi.

Le flange saranno di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimento plastico ed a collegamento avvenuto, flange e bulloni dovranno essere convenientemente protette contro la corrosione.

Le tubazioni dovranno essere esenti da soffiature, cavità di ritiro, difetti di omogeneità, e non dovranno presentare intaccature o rigature di profondità maggiore del 50% delle tolleranze sullo spessore previste dalle norme UNI.

Le tubazioni dovranno essere fornite in barre o rotoli di diversa lunghezza secondo la richiesta della Direzione lavori.

La D.L. si riserva la facoltà di prelevare parti adeguati di granulato e di spezzoni di tubo per eseguire opportune prove di verifica presso laboratori omologati; le relative spese saranno a

carico della ditta fornitrice. In caso di esito negativo di dette prove, la D.L. ordinerà l'allontanamento dei materiali dal cantiere, anche se già posati e la loro sostituzione con materiali conformi a cura e spese della ditta fornitrice.

8. Tubazioni in PVC rigido

I tubi in PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua, dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualità Aziendale secondo la norma Europea UNI EN 29002 (ISO 9002) e certificato da un ente competente accreditato dal SINCERT (Ente di accreditamento degli Enti di Certificazione delegato da UNI - CEI - Ministero dell'Industria) devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI EN 1401.

Le tubazioni dovranno essere in PVC-U polivinilcloruro rigido non plastificato per condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico denominati a pelo libero, per fognature civili, industriali o agricole costruiti in conformità alla norma UNI EN 1401 con codice di applicazione "UD" (sia interrati entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio).

Il sistema di giunzione a bicchiere sarà con anello preinserito tipo Flex Block (anima in polipropilene), fino al De 500; L'anello di tenuta di tipo Flex Block dovrà risultare solidale con la sede del bicchiere a conformazione calibrata. In ogni caso la guarnizione di tenuta dovrà essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 681/1 con materiale elastomerico.

La marcatura dovrà essere continua ed indelebile, effettuata in fabbrica, su almeno una generatrice esterna del tubo con lunghezze variabili aventi intervalli massimi di due metri contenente:

- il nome del fabbricante o marchio commerciale;
- il marchio di qualità;
- la data di produzione, trafilatura e lotto;
- il diametro nominale e la classe di rigidità SN;
- la norma di prodotto UNI EN 1401.

I tubi oggetto della fornitura sono fabbricati secondo tre distinte classi di rigidità:

Classi di rigidità anulare

SN 2	SN 4	SN 8	SN 16
>2KN/m²	>4KN/m²	>8N/m²	>16KN/m²
codice UD	codice UD	codice UD	codice UD

SN= Stiffness Nominal (Rigidità nominale)

I raccordi dovranno essere in PVC rigido con giunto a bicchiere e guarnizione in elastomero destinati al convogliamento di reflui di scarico denominati a pelo libero, per fognature civili, industriali o agricole, conformi alla norma UNI EN 1401 ottenuti per stampaggio da PVC esente da plastificanti.

Gli scarichi per acque calde devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/85 ed avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75, o se richiesti a norma UNI EN 1452-2/01 tipo 312.

Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70 °C, ed a flusso intermittente fino alla temperatura di 95 °C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque. Le condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7448/75, o se richiesti a norma UNI EN 14522/01 tipo 312.

Le condotte di adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla Norma UNI EN 1452-2/01 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del Ministero della Sanità n. 125 del 18 luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di p.v.c. per tubazioni di acqua potabile.

I pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma 7442/75.

9. Tubazioni in PRFV

Le tubazioni in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, per le rispettive classi di appartenenza e di applicazione, dovranno essere conformi alla normativa esistente UNI 9032, UNI 9033, EN 1115 e dovranno soddisfare tutte le caratteristiche di rigidità e classe di pressione prescritte.

10. Pozzetti di ispezione

I pozzetti di ispezione sia di linea che di incrocio saranno in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati e gli innesti sagomati ed atti a ricevere le tubazioni o i pezzi speciali di idoneo diametro. Gli innesti saranno dotati di apposite guarnizioni a 4 labbra, come risulta dai particolari costruttivi allegati, e dovranno avere una durezza di 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920 e DIN 4060, EN 681.1. Le pareti dell'elemento base dovranno essere sagomate e complete di guarnizione nella loro parte superiore, in modo tale da poter ricevere l'elemento "prolunga" con l'ottenimento della perfetta impermeabilità della struttura. Il fondo della base dovrà essere perfettamente sagomato secondo la necessità di regolazione dei flussi dei liquami, sp. minimo dell'elemento di base 12 cm. e comunque atto a reggere i carichi stradali di 1^a categoria e le spinte dei terreni e della falda.

L'elemento monolitico dovrà essere completo di fori d'innesto per gli allacciamenti o da eseguirsi con apposita macchina carotatrice anche su elemento di base e la parte terminale superiore dovrà essere eseguita a tronco di cono con bocca di diametro non inferiore a 60 cm.

L'elemento monolitico dovrà anche essere sagomato, nella parte inferiore in modo tale da poter essere inserito nell'elemento base.

Gli elementi prefabbricati o gettati in opera (prolunghe o raggiungi quota) saranno in c.a. Il pozzetto se adibito per acque miste o nere dovrà prevedere un rivestimento interno dell'elemento di base secondo elenco prezzi in resina epossidica SP. min. 600 micron o in malta polimerica con spessore non inferiore a 3 mm o guscio in materiale plastico, invece l'elemento di prolunga dovrà essere rivestito in resina epossidica sp min. 600 micron.

11. Chiusini in ghisa

Dovranno essere fusi in ghisa a grafite sferoidale conformi alla normativa UNI EN 124/86 e quindi suddivisi in 6 classi chiamate: A15, 8125, (3250. 13400, E-600, F900 dove i numeri: 15, 125, 250, 400, 600, 900 rappresentano i kN (kilo-Newton) di resistenza. Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:

- UNI EN 124;
- la classe corrispondente;
- il nome e/o la sigla del fabbricante;
- il riferimento ad un marchio di conformità.
- Forma circolare

CAPO III Norme per l'esecuzione degli scavi

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, impiegando materiale delle migliori qualità, di pieno gradimento della Direzione dei Lavori, utilizzando sistemi e i mezzi d'opera che risultino più convenienti ai fini della perfetta esecuzione delle opere.

Art.65 Responsabilità verso terzi

Prima dell'inizio dei lavori di scavo che interessano attraversamenti di autostrade, ferrovie, tranvie, oppure, opere di escavazione longitudinale in strade statali, provinciali, ecc., l'appaltatore ha l'obbligo di assicurarsi che sia stato ottenuto il prescritto nulla osta dai competenti organi amministrativi.

L'appaltatore è responsabile verso le Amministrazioni proprietarie delle aree pubbliche e private per tutto quanto dipende ed è connesso ai lavori, è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nei disciplinari, autorizzazioni, nulla osta ecc., in merito alle norme di esecuzione dei lavori. È tenuto, inoltre, al versamento di eventuali cauzioni richieste dagli enti proprietari.

Il ritardo nella concessione di autorizzazioni, consensi o ordinanze non giustificherà la richiesta di particolari compensi da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile degli scavi e dei ripristini eseguiti per una durata di 12 mesi dalla data di scadenza della relativa ordinanza/autorizzazione o per il maggior periodo stabilito dal provvedimento. Per quanto riguarda eventuali danni procurati alle persone ed alle cose, comunque derivanti o connessi con l'esecuzione degli scavi, l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ai necessari rifacimenti, ripristini e alla liquidazione di eventuali danni.

Art.66 Gestione del cantiere

Durante i lavori di disfacimento delle pavimentazioni, di scavo e di costruzione dei manufatti da interrare l'appaltatore è tenuto:

ad assicurare la circolazione stradale ed a mantenere i transiti agli accessi carrai e pedonali collocando dove si presenti la necessità ponteggi, passerelle, ecc.;

- a curare nel rispetto del Codice della Strada e in conformità a quanto indicato nelle ordinanze rilasciate dagli enti proprietari delle strade, la posa della necessaria segnaletica stradale secondo le indicazioni del D.M. del 10 luglio 2002 recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", l'eventuale impiego dell'impianto semaforico per tutta la durata del cantiere stradale e comunque nel limite imposto dall'ordinanza;
- a chiedere agli enti gestori la segnalazione di cavi, tubazioni e canalizzazioni di ogni genere che potranno incontrarsi negli scavi, individuandole anche mediante scavi di saggio; deve, inoltre, vigilare affinché le stesse non siano danneggiate, provvedere al loro mantenimento in assoluta sicurezza anche con l'impiego di sostegni, puntelli, sbadacchiature e nella loro primitiva posizione garantendo la continuità del servizio;
- a smaltire in discariche autorizzate i materiali di risulta.

L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della posa delle condotte; esso potrà essere sospeso a insindacabile giudizio della direzione lavori qualora la costruzione delle condotte non sia sollecitamente completata in ogni sua fase, compreso il rinterro. Per quanto riguarda le canalizzazioni delle fogne, esse dovranno essere lasciate in sito ove ciò è possibile; se fosse necessario troncarle, l'appaltatore dovrà provvedere a mantenere il deflusso delle acque con raccordi provvisori.

Resta stabilito che tutti gli eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per il proseguimento degli scavi, in dipendenza della presenza delle canalizzazioni suddette, sono già stati considerati nei prezzi unitari di elenco, relativi allo scavo, e pertanto l'appaltatore non potrà reclamare il riconoscimento di altri compensi. Resta inteso che non saranno compensate in nessun modo le quantità, dei rifacimenti, superiori a quella indicata dalla direzione lavori e derivanti da un'esecuzione non conforme.

Art.67 Drenaggi e aggettamenti

1. Drenaggi in ciotolo, mistone e sabbia

I drenaggi in genere dovranno essere collocati in opera dopo aver compattato, nel limite del possibile, il fondo dello scavo e ciò allo scopo di evitare cedimenti delle strutture sovrastanti. Durante la posa dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare intasamenti e futuri assestamenti. I drenaggi di sabbia o in misto di fiume o di cava, dovranno avere la granulometria che sarà prescritta di volta in volta dalla direzione lavori in funzione delle caratteristiche di permeabilità che si vorranno ottenere. In ogni caso essi dovranno essere assolutamente privi di impurità. Per quanto riguarda il drenaggio al di sotto del canale adduttore, poiché lo scavo interessa per buona parte del tracciato terreni in falda o comunque saturi, è necessario prevedere uno strato filtrante costituito da materiale granulare avente una permeabilità superiore a quella del terreno.

Il materiale da usare per i drenaggi dovrà essere costituito a seconda dei casi da sabbia o da materiale grossolano. Il materiale filtrante infatti deve avere granuli di dimensioni tali da impedire ogni movimento o passaggio di particelle fini dal terreno al filtro. La stessa, compattazione e sagomatura dovranno essere condotte in modo che il massimo ed il minimo spessore rilevabili al

lavoro finito abbiano uno scarto sullo spessore prescritto non superiore al 5% di quest'ultimo. In caso la direzione lavori potrà ordinare il totale rifacimento del drenaggio. Detto rifacimento ancorché compensasse la perdita parziale e totale degli inerti, sarà a totale cura e spese dell'appaltatore.

2. Aggottamenti

Il tipo di aggottamento da eseguirsi è in funzione delle caratteristiche geotecniche incontrate durante l'avanzamento dei lavori. Pertanto, la metodologia adottata sarà in funzione delle indicazioni che la direzione lavori fornirà all'appaltatore, anche in base alle prove geotecniche eseguite in sito. Qualora i normali mezzi di aggottamento, a causa della falda freatica elevata e della particolare natura del terreno, risultino insufficienti per il mantenimento all'asciutto degli scavi, la direzione lavori autorizzerà l'impiego di attrezzature per il raggiungimento dello scopo. Il sistema che sarà generalmente usato sarà quello tipo Well-Point consistente nell'infusione di aghi finestrati collegati a mezzo di un collettore ad un impianto aspirante; in casi particolari si potrà ricorrere alla realizzazione di pozzi drenanti che, forniti di idonee pompe aspiranti, provvederanno ad abbassare la quota della falda circostante; si dovrà quindi procedere al calcolo sia del raggio di influenza dei pozzi che delle caratteristiche delle pompe al fine di ottenere un risultato omogeneo nell'area interessata. Detti progetti, calcolati da tecnico esperto designato dall'appaltatore e approvato dalla direzione lavori, dovranno essere approvati preventivamente dalla direzione lavori medesima. Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore avrà cura di arrecare il minore danno possibile ai piani viabili stradali esistenti e dovrà provvedere comunque alla loro riparazione ed al ripristino della strada danneggiata a propria cura e spese. Le acque provenienti e conseguenti ai lavori saranno scaricate nel collettore più vicino avendo particolare cura di eliminare prima ogni materiale in sospensione che decantando provochi l'intasamento, anche parziale, dello stesso; in ogni caso tali acque non dovranno mai interessare, anche indirettamente, terreni o beni di proprietà privata senza la preventiva autorizzazione e, a lavori ultimati, l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese alla pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate.

Art.68 Scavi

Dove non specificatamente riportato diversamente in elaborati di progetto si fa riferimento alle sezioni tipo riportate in allegato

1. Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per "asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'appaltatore. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla direzione lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dalla direzione lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.

2. Scavi per ricalibrature di alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acque e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla direzione lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dalla direzione lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.

3. Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli

elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi. Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

4. Scavi a sezione ristretta

Per scavi a sezione ristretta si intendono gli scavi chiusi da pareti di norma verticali che riproducono il perimetro delle fondazioni dell'opera da costruire e ricadenti al di sotto dei piani di sbancamento precedentemente eseguiti. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi a sezione ristretta devono essere spinti fino alla profondità che sarà fissata dalla direzione lavori. Resta infatti chiarito che le profondità indicate nei disegni di progetto sono esplicitamente indicative e che la direzione lavori si riserva la piena facoltà di variarle nel senso e nella misura che riterrà più conveniente senza che ciò dia motivo alcuno all'appaltatore per sollevare obiezioni o richiedere particolari compensi. I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali, resta però facoltà della direzione lavori per quelle opere che ricadono su falde inclinate di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure la formazione di opportuni gradoni. Gli scavi a sezione ristretta potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpate, in funzione del tipo di terreno incontrato. Nel caso di scavi in terreni la cui consistenza non dia sufficiente garanzia di stabilità (art. 13 D.P.R. 7.1.1956 n°164) dovranno essere solidamente puntellati, sbadacchiati e sostenuti con apposite armature (cassa chiusa o blindaggi) in modo da assicurare gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materia sia durante la esecuzione degli scavi che durante la posa delle condotte o esecuzione di murature.

L'appaltatore è responsabile dei danni alle persone e cose che potessero derivare dalla mancanza ed insufficienza di puntellazioni, sbadacchiature, armature in genere. I materiali provenienti dagli scavi a sezione ristretta dovranno essere portati su aree di rifiuto da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore. L'aggettamento delle acque piovane è compreso e compensato negli oneri a carico dell'appaltatore per questa lavorazione. Valgono per questi scavi le prescrizioni esecutive dettate nei precedenti e successivi articoli relativo agli scavi.

5. Modalità esecutive

L'appaltatore eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla direzione lavori. Eventuali scavi eseguiti dall'appaltatore per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dalla direzione lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. All'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'impasto. L'appaltatore prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l'appaltatore sarà l'unico responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell'appaltatore indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione della direzione lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche. Le materie provenienti dagli scavi, dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l'appaltatore dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.

Se l'appaltatore non potesse far defluire l'acqua naturale, la direzione lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

6. Armatura a cassa chiusa

L'armatura a cassa chiusa viene utilizzata per il sostegno delle pareti dello scavo e per l'incolumità del personale addetto alle lavorazioni. La cassa chiusa, metallica, è trascinata, dalla

macchina operatrice, dalla posizione di scavo da ritombare alla posizione di scavo da sostenere e salvaguardare. Tale lavorazione sarà compensata a metro quadrato di parete di scavo effettivamente salvaguardata, ma solo per scavi di altezza superiore a m 1,50.

I pannelli, sostegni e l'armatura dovrà essere in grado di resistere a tutte le spinte che intervengono durante la lavorazione. L'impiego della cassa chiusa per il sostegno delle pareti dello scavo con tubazioni di elementi della lunghezza di m 6,00 o superiore non è accettata, ma si dovrà impiegare il sistema di "blindaggio" delle pareti medesime. Sarà comunque cura della direzione lavori disporre su quanto sopra con ordini scritti.

7. Blindaggio degli scavi

Per blindaggio s'intende quell'intervento atto a sostenere le pareti degli scavi ed a preservare l'incolumità del personale addetto alle lavorazioni. Esso sarà costituito da travi-guida metalliche a semplice o doppio binario da infiggere nel terreno ed atte a ricevere i pannelli scorrevoli. Esse saranno dotate di distanziatori metallici regolabili nel numero e delle dimensioni ricavate da calcolo e quindi variabili a seconda della natura dei terreni e delle profondità di scavo da contrastare e dalla necessità del mantenimento del traffico laterale ai medesimi. Il blindaggio verrà compensato a metro quadrato di parete di scavo effettivamente contrastata e sorretta. I pannelli, sostegni e l'armatura dovrà essere in grado di resistere a tutte le spinte che intervengono durante la lavorazione. Il blindaggio degli scavi sarà eseguito solo dietro esplicita autorizzazione della direzione lavori. Tale lavorazione sarà compensata a metro quadrato di parete di scavo effettivamente salvaguardata, ma solo per scavi di altezza superiore a m 1,50.

8. Esecuzione dello scavo

Il taglio dell'asfalto deve avvenire con idonee attrezzature quali fresa o disco diamantato, oppure con altri mezzi purché preventivamente autorizzati dalla direzione lavori. Gli scavi per la posa in opera di condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici o con i mezzi d'opera che l'appaltatore riterrà più convenienti e comunque in prossimità di sottoservizi o opere edili lo scavo dovrà essere effettuato a mano salva diversa indicazione della direzione lavori. Lo scavo dei materiali, per la posa delle tubazioni, deve essere eseguito secondo il tracciato di progetto, realizzando le profondità tali da far risultare la generatrice superiore delle tubazioni stesse ad almeno 80 cm dal piano stradale, e larghezze tali da far risultare le generatrici laterali ad almeno 15 cm dal limite laterale dello scavo salvo che variazioni del tracciato non prevedibili in sede di progettazione non impongano maggiori o minori profondità. I tracciati ed i profili longitudinali di posa delle tubazioni previste in progetto sono indicativi e potranno subire variazioni in corso di esecuzione delle opere. Lo scavo a sezione obbligata deve essere conforme alle sezioni tipo e sul fondo sarà ricavato il letto di posa della tubazione; questo deve essere adeguatamente livellato, opportunamente compresso e privo di asperità. La larghezza dello scavo indicato nella sezione tipo rimane valida anche se la condotta è contenuta in tubo di protezione. La distanza minima di rispetto tra le generatrici esterne dei sottoservizi esistenti non deve essere di norma inferiore a 50 cm; comunque nei parallelismi tra sottoservizi si deve prevedere lo spazio necessario per interventi di manutenzione e riparazione. Situazioni particolari devono essere esaminate con la stazione appaltante e con l'Ente Proprietario dei rispettivi sottoservizi. Lo scavo deve essere dotato di apposite nicchie per consentire l'accoppiamento dei tubi e la comoda esecuzione delle giunzioni e dei relativi coprigiunti e per la completa ispezione in sede di prova. La dimensione della nicchia deve essere tale da consentire liberamente il lavoro al quale esse sono destinate. Le pareti degli scavi non devono avere blocchi sporgenti o massi pericolanti, questi devono essere in ogni caso abbattuti od asportati a cura dell'appaltatore. Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per i generi degli scavi che si eseguono o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi di qualsiasi tipo e profondità, l'appaltatore deve provvedere di propria iniziativa adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare il più possibile da ogni pericolo gli operai. Le pareti degli scavi dovranno essere sbadacchiate nei seguenti casi:

- Qualora la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti e alle specifiche condizioni esistenti, per profondità di scavo maggiori di 1,5 m e minori di 2 m
- Ogniqualvolta lo scavo abbia la profondità superiore a 2 m.

Per le opere provvisorie di armatura dello scavo, l'appaltatore può adottare il sistema che ritiene più idoneo o di sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilità e di sicurezza, compreso il disarmo e la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. Nel caso di scavi di brevi

tratti in galleria, in corrispondenza di attraversamenti di muri, passi pedonali o carrai ecc., ed in particolare quando lo scavo si sviluppi in parallelo ed a breve distanza da muri o fondazioni superficiali, l'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la stabilità del terreno e delle opere preesistenti. In ogni caso, qualora nonostante le precauzioni prese, si verificassero smottamenti, i materiali devono essere sgomberati a cura dell'appaltatore. L'appaltatore deve provvedere inoltre a mantenere il deflusso naturale delle acque di qualsiasi provenienza, curare di togliere ogni impedimento che si opponesse al deflusso stesso ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori. L'appaltatore deve inoltre adottare ogni accorgimento allo scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle comunque scorrenti in superficie si riversino negli scavi. Per scavi di fondazione si intendono gli scavi necessari per la costruzione dei plinti in calcestruzzo per il sostegno dei pali o per la diretta infissione di quest'ultimi nel terreno. I volumi risultanti da eccessivo scavo o da smottamenti devono essere riempiti con terreno opportunamente costipato, previa esecuzione del getto (nelle misure commissionate) con l'ausilio dei casseri. Gli scavi di fondazione sono equiparati agli scavi. L'appaltatore deve provvedere a contenimento delle pareti di scavo mediante adeguate opere di sostegno, laddove necessario. L'appaltatore deve usare particolare cura nel tracciamento delle fondazioni per palificazioni, onde assicurare l'allineamento dei sostegni. È inoltre obbligato a tappare il foro predisposto per l'infissione degli stessi (con piastra metallica adeguatamente bloccata) fino alla loro posa in opera. In caso di palificazione che si sviluppi lungo recinzioni la realizzazione delle fondazioni deve consentire la posa del sostegno a ridosso dei muretti di recinzione, prevedendo, con le opportune cautele al fine di non provocare danni, la demolizione dell'eventuale loro dente di fondazione.

9. Danni o guasti

L'appaltatore deve segnalare immediatamente agli enti interessati, per gli interventi del caso, ogni eventuale guasto riscontrato o provocato durante l'esecuzione degli scavi alle condutture degli stessi, nonché le fughe e le infiltrazioni da vicine condotte; la segnalazione deve essere contestualmente comunicata alla direzione lavori. L'appaltatore dovrà provvedere ed effettuare lo spostamento provvisorio e se necessario la rimozione di impianti, ostacoli o relitti che non richiedano l'intervento diretto del proprietario. In caso di danni procurati alle persone e alle cose, comunque derivanti o connessi con l'esecuzione degli scavi, l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese ai necessari rifacimenti, ripristini e al risarcimento.

10. Materiale di risulta degli scavi

I materiali di risulta degli scavi, dovranno essere trasportati a rifiuto in apposite discariche autorizzate che l'appaltatore dovrà provvedere a reperire a sua cura e spese, nel luogo che riterrà conveniente. Eccezionalmente la stazione appaltante potrà accordare il reimpiego del materiale di risulta per la formazione dei rinterri, che dovrà essere scelto ed accettato dalla direzione lavori, di norma depositati lateralmente allo scavo o accatastati in apposita area che l'appaltatore dovrà reperire, sistemati in modo da impedire che gli scavi siano invasi dalle acque meteoriche superficiali o da scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato. L'appaltatore dovrà inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo al transito delle persone e dei veicoli all'accesso ai fabbricati e alle manovre necessarie per l'esecuzione dei lavori. Allo scopo, è obbligato collocare a sue spese ponteggi, passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presentino la necessità e la convenienza. Qualunque danno si verificasse in dipendenza dalla sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamente riparato a cura e spese dell'appaltatore in modo da non intralciare l'ulteriore sviluppo dei lavori.

11. Rinterri

Il rinterro deve essere completato secondo le modalità prescritte dall'Ente proprietario delle strade o delle aree oggetto degli interventi; in caso di mancanza di indicazioni deve essere realizzato come indicato negli schemi esecutivi di progetto o, in assenza di essi facendo riferimento alle sezioni tipo riportate nelle schede descrittive in allegato. Le operazioni di rinterro degli scavi devono seguire immediatamente quelle di posa delle tubazioni di scavo.

- **Materiale di riempimento**

In riferimento alle tavole in allegato si riporta in seguito la tipologia di materiale da impiegare:

- **Materiale tipo A:** costituito prevalentemente da sabbia di frantoio (0/4-05), pozzolana o materiale fine esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi materiale estraneo

- **Materiale tipo B:** s'intende quello posato sopra il materiale di tipo A, fino alla quota d'inizio della sottofondazione della pavimentazione e in ogni caso non a contatto con la tubazione, costituito da misto di recupero con sabbia asciutta da frantumazione della pietra.

- **Modalità di riempimento**

La posa in opera del materiale va effettuata nel seguente modo:

- **Posa in opera del materiale di tipo A:** deve essere depositato sul fondo dello scavo per uno spessore non inferiore ai 10 cm in modo da formare il letto di posa della tubazione, deve ricoprire tutta la lunghezza dello scavo e deve essere compattato (non con intervento dei mezzi di scavo o trasporto), infine deve ricoprire i fianchi, con successiva compattazione, e sopra la tubazione stessa per uno spessore di almeno 20 cm
- **Posa in opera del materiale di tipo B:** deve sempre avvenire in modo tale da evitare che venga meno lo spessore di ricoprimento minimo indicato per il materiale di tipo A, prevedendo una compattazione. Il materiale va posato in strati di spessore non superiore a 30 cm e compattato dopo la posa di ogni strato fino alla quota di posa del binder (scavo su asfalto) o del piano campagna (scavo in terra). Contestualmente a una profondità di 50 cm dal piano campagna dovrà essere posato il nastro segnalatore "ATTENZIONE TUBO".

I rinterri devono essere eseguiti in modo che:

- per natura del materiale e modalità di costipamento, non abbia a formarsi in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari;
- si formi un'intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento.

Non possono in ogni caso essere impiegati:

- materiali che possono aggredire chimicamente le opere, quali scorie o terreni gessosi;
- materiali voluminosi quali terreni gelati o erbosi, terreni limo-argillosi, che a contatto con l'acqua si siano rigonfiati più del 10% del volume;
- materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possono successivamente provocare sprofondamenti;
- grosse pietre, trovanti o frammenti di calcestruzzo e muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui condotti.

12. Nastro segnalatore

Il nastro segnalatore deve essere steso lungo il percorso durante le fasi di rinterro superiormente alle tubazioni ad una profondità di circa 50 cm dalla superficie della pavimentazione stradale, al fine di evitare danneggiamenti delle stesse durante le operazioni di scavo successive e deve avere le seguenti caratteristiche:

- **materiale:** polietilene in pellicola;
- **larghezza:** 80 mm-12 mm;
- **fornitura:** in rotoli di 200 - 300 m;
- **Tubazione acqua:** nastro color azzurro testo di colore nero: "ATTENZIONE TUBO ACQUA"
- **Tubazione fognatura:** nastro color azzurro testo di colore nero "ATTENZIONE TUBO FOGNATURA"

13. Ripristini

Il ripristino della pavimentazione deve avvenire come da specifiche tecniche dell'Ente Proprietario e agli schemi esecutivi con le seguenti modalità:

- rimessa in quota dei chiusini e caditoie stradali esistenti sia in fase di ripristino provvisorio, sia in fase di ripristino definitivo;

- ripristino delle cordone e dei marciapiedi interessati dai lavori compreso sottofondo in calcestruzzo e manto d'usura su tutta la larghezza.
- preparazione delle superfici di stesa: prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione all'interfaccia mediante l'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e mano d'attacco.

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa, applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Il materiale da impiegare è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica, le cui caratteristiche sono da valutarsi da parte della direzione lavori, applicata con un dosaggio minimo pari a Kg/m² (min. 350 gr. di bitume reso). Per mano d'attacco si intende una emulsione bituminosa applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato. Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica (al 60 % oppure a' 65 % di legante), le cui caratteristiche sono da valutarsi da parte della direzione lavori, dosata in modo che il bitume reso risulti pari a 0.40 Kg/m². Nel caso che la posa del nuovo strato venga realizzata sopra una pavimentazione esistente su strade extraurbane principali, deve essere utilizzata una emulsione bituminosa modificata, le cui caratteristiche sono da valutarsi da parte della direzione lavori, dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.40 Kg/m². Prima della stesa della mano d'attacco l'appaltatore dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l'impiego di una malta bituminosa sigillante. Lo strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 3 mm. La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici che devono lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente. Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice deve risultare sempre non inferiore a 135-140° C. La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell'appaltatore. La compattazione deve iniziare appena stesi i conglomerati dalla vibrofinitrice e deve essere condotta a termine senza interruzioni. Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 15 t. Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. I controlli di regolarità verranno effettuati mediante asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascun strato: le differenze tra il filo inferiore dell'asta rettilinea e la superficie dello strato di conglomerato bituminoso posato non potranno essere maggiori di 5 mm. Per differenze maggiori la direzione lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la rimozione dello strato e il suo rifacimento a completa cura e spesa dell'appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in due strati, questi devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 Kg/m² di bitume residuo. La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla direzione lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. Lo spessore del binder dovrà essere non inferiore

all'esistente e comunque non inferiore a 7 (strade comunali) 10 cm (strade provinciali), con larghezza pari a quella dello scavo maggiorata di 20 cm (strade comunali) e 50 cm (strade provinciali) per lato; la chiusura deve essere mantenuta e sottoposta ad idonee ricariche per almeno 6 mesi. Si eseguirà la fresatura ad assestamento avvenuto alla profondità di 4 cm con idonea macchina operatrice della superficie interessata allo scavo, aumentata di 1 m per lato (strade comunali) o su metà carreggiata (strade provinciali) e successiva stesura di idoneo manto d'usura, per uno spessore non inferiore a cm 4, su tutta la superficie precedentemente fresata, previa preparazione delle superfici di stesa come sopra indicato. Seguirà il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, sia in fase di ripristino provvisorio, sia in fase di ripristino definitivo, che sia stata danneggiata o eliminata nel corso dei lavori, con le medesime forme e caratteristiche di quella originate. I controlli sui ripristini si differenziano in funzione del tipo di strada. Di seguito sono riportati i vari tipi di controlli e prelievi di campioni e le relative prove e verifiche.

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI, SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO				
Prelievo e controllo dei materiali e verifica prestazionale				
STRATO	TIPO DI CAMPIONE	UBICAZIONE PRELIEVO	FREQUENZA PROVE	REQUISITI RICHIESTI
Base, Binder, Usura	Bitume	Serbatolo	Ogni 3000 m ³ di stesa	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Aggregato grosso	Impianto	Settim. opp. Ogni 2000 m ³ di stesa	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Aggregato fino	Impianto	Settim. app. Ogni 2000 m ³ di stesa	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, usura	Filler	Impianto	Settim. opp. Ogni 2000 m ³ di stesa	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, usura	Conglomerato sfuso	Vibrofinitrice	Giornaliera opp. ogni 1000 m ² di stesa	Riferimento Tabelle precedenti
Binder, Usura	Conglomerato sfuso	Vibrofinitrice	Giornaliera opp. ogni 1.000 m ² di stesa	J1 a 10°C compreso tra 25 e 40 cm ² /(daN*s) JP a 40°C compreso tra 14x10 ⁶ e 26x10 ⁶ cm ² /(daN*s)
Base, Binder, Usura	Carote x spessori	Pavimentazione	Ogni 100 m di stesa	spessore previsto in progetto
	Carote x densità in	Pavimentazione	Ogni 100 m di stesa	98% del

	sito			valore risultante dallo studio della miscela
Base, Binder	carote x modulo	Pavimentazione	Ogni 100 m di stesa	90% del valore previsto in progetto
Usura	pavimentazione	Pavimentazione	Ogni 100 m di stesa	CAT \geq 60 BPN \geq 60 HS4 \geq mm

STRADE URBANE DI QUARTIERE E LOCALI

Prelievo e controllo dei materiali e verifica prestazionale

STRATO	TIPO DI CAMPIONE	UBICAZIONE PRELIEVO	FREQUENZA PROVE	REQUISITI RICHIESTI
Base, Binder, Usura	Bitume	Cisterna	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Aggregato grosso	Impianto	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Aggregato fino	Impianto	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Filler	Impianto	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Conglomerato sfuso	Impianto	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Carote per spessori	Impianto	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Base, Binder, Usura	Carote per densità in sito	Impianto	A campione su indicazione D.L.	Riferimento Tabelle precedenti
Usura	Pavimentazione	Impianto	Ogni 200 m di fascia di stesa	BPN \geq 60

Resta comunque inteso che l'appaltatore garantisce la stabilità del rinterro eseguito e l'integrità della pavimentazione stradale sovrastante; pertanto, il benessere preventivo dato dalla direzione lavori, nonché gli eventuali controlli che le Autorità Comunali, Provinciali e Statali disponessero durante il corso dei lavori, non esonerano l'appaltatore dalla responsabilità derivante dall'esecuzione del lavoro stesso. Di conseguenza qualora si verificassero, per un periodo fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, avvallamenti o degradazioni del piano stradale causati da cedimenti, rigonfiamenti o dissesti in genere nel sottostante rinterro dello scavo, l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese al risarcimento di eventuali danni recati al proprietario della strada o a terzi, oltre alla demolizione del tratto di pavimentazione stradale dissestata, alla eliminazione del materiale di risulta, al disfacimento del precedente rinterro, al

nuovo riempimento dello scavo, al nuovo ripristino della pavimentazione stradale ed al trasporto allo scarico di tutte le materie non reimpiegate. Nel caso si verificassero i danni sopra ipotizzati e gli Uffici Tecnici Comunali, Viabilità o l'Anas provvedessero direttamente ai ripristini stradali, l'appaltatore è tenuto a rimborsare, senza diritto di rivalsa nei riguardi di C.I.R.A. SRL, le spese sostenute per il rifacimento.

CAPO IV Norme per l'esecuzione delle condotte

Art.69 Costruzione delle condotte

Nella costruzione delle condotte saranno osservate le vigenti norme tecniche generali e le norme specifiche di ogni tipo di tubazione posata.

1. Norme generali

Nella costruzione delle condotte, costituenti l'oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti norme tecniche generali e le norme specifiche di ogni tipo di tubazione adottata. Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la massima cura possibile, adoperando mezzi idonei di sollevamento, muniti di braghe adatte al tipo e del diametro dei tubi e adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare lesioni o danneggiamenti in genere alle tubazioni e al rivestimento. Pertanto si dovranno evitare urti, infissioni, strisciamenti, contatti con corpi che possano comunque provocare deterioramenti o deformazione dei tubi. In nessun caso è ammesso il sollevamento dei tubi con corde, funi, o catene agganciate o legate a diretto contatto del rivestimento o verniciatura. Nel cantiere si dovrà predisporre quanto occorre per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare. Nell'accatastamento dei tubi si dovranno adottare gli idonei provvedimenti per evitare che le testate degli stessi possano subire danneggiamenti di sorta. Prima della posa in opera dei tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con particolare riguardo alle estremità ed al rivestimento, quelli che dovessero risultare danneggiati, in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera, dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato il rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino. Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri usati per le operazioni di carico, trasporto, ecc., con l'impiego di mezzi adatti secondo il tipo e il diametro, onde evitare il danneggiamento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi. Nell'operazione di posa dovranno evitarsi che all'interno delle condotte penetrino acque di qualsiasi provenienza, detriti o corpi estranei di qualunque natura che per la loro consistenza possano danneggiare la superficie interna; nelle sospensione dei lavori le estremità delle tubazioni dovranno essere perfettamente e solidamente otturate (es. pistoni otturatori). La minima profondità di posa della generatrice superiore del tubo dovrà essere di m 1 e maggiore la funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione. L'assemblaggio della condotta potrà essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverrà per tratti successivi, utilizzando idonei mezzi meccanici. I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati dovranno essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei. Gli accessori interposti nella tubazione, come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi. La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato; in particolare per le condotte in polietilene e acciaio le saldature dovranno essere eseguite da operatori qualificati in possesso di "patentino" valido. I saldatori qualificati per tubi di acciaio dovranno essere impiegati nell'ambito dei procedimenti ed elettrodi per i quali hanno ottenuto la qualifica secondo le seguenti norme:

- norma UNI 4633 per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti
- norma UNI 5770 per la saldatura ossiacetilenica.

I saldatori di tubi di polietilene ad alta densità dovranno essere qualificati ET/AM+ EF - TT 2 -PE - 3 - D/GC in base alla norma UNI 9737. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore consegnerà alla D.L. copia del patentino de' personale impegnato nelle operazioni di saldatura. Eventuali saldature realizzate da personale sprovvisto di qualifica saranno eliminate e rieseguite da saldatori patentati a cura e spese dell'appaltatore. Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati. Si impedirà quindi con le necessarie cautele e con adeguata sorveglianza sia durante i lavori, sia nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli interventi atti ad eliminare i danni di qualsiasi entità subiti dalle condotte per mancanza di adozione delle necessarie attenzioni. I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collegati, seguendo tutte le prescrizioni indicate per i tubi di acciaio, in perfetta coassialità e realizzando un idoneo rivestimento protettivo che garantisca, oltre a ciò, un isolamento elettrico verso terra. Nelle giunzioni di pezzi speciali e di apparecchiature flangiate è assolutamente vietato l'impiego di due o più guarnizioni in uno stesso giunto; è inoltre vietato ingrassare le guarnizioni. Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova

idraulica i raccordi corrispondenti alle estremità, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente bloccati. Per la costruzione dei blocchi di ancoraggio sarà generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante, con i lati di base del trapezio, maggiore e minore, adiacenti rispettivamente alla parete verticale della scavo ed alla condotta. Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta può rendersi talvolta opportuno costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si predisporrà nel blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.

2. Verifica delle saldature

La verifica delle saldature sarà effettuata mediante controlli non distruttivi (gammagrafia o ultrasuoni), su richiesta della direzione lavori in quantità compresa tra il 2% e il 4%. La scelta delle saldature sulle quali saranno effettuati i controlli sarà a discrezione della direzione lavori, che qualora lo ritenesse opportuno potrà richiedere controlli in misura superiore alla quantità sopra indicata. Qualora le saldature risultassero difettose, la direzione lavori richiederà la ripetizione della prova su un secondo campione eseguito dagli operatori, e se anche questo risultasse difettoso, l'appaltatore provvederà all'immediata sostituzione dei saldatori che hanno eseguito il lavoro.

3. Conservazione dei materiali non tubolari

L'appaltatore deve provvedere al ricovero di tutti gli altri materiali necessari per l'esecuzione dell'opera in locali atti a preservarli dalle intemperie e dall'umidità. In particolare i fusti o i recipienti contenenti vernici, primer, solventi, diluenti o materiali simili devono essere conservati perfettamente chiusi per evitare l'evaporazione del prodotto e la contaminazione con polvere o acqua e protetti dall'azione diretta dei raggi solari, lontani da stufe, radiatori, o altre sorgenti di calore e/o da zone dove vengono impiegate fiamme libere. La loro movimentazione deve essere eseguita con precauzione in modo da evitarne la rottura e lo scoppio. I nastri di qualsiasi tipo, i raccordi, gli organi di intercettazione e quant'altro, devono essere conservati nei loro imballaggi originali, protetti dai raggi solari e dalla polvere, sollevati da terra e lontani da stufe, radiatori o altre sorgenti di calore e/o da zone dove vengono impiegate fiamme libere. Per tutti i materiali nocivi e/o pericolosi devono essere adottati particolari accorgimenti, nelle fasi di immagazzinamento e di posa, conformemente alla vigente legislazione in materia.

4. Protezione delle condotte

In caso di incrocio con altri servizi, i manufatti o i tubi di protezione devono essere prolungati da una parte e dall'altra dell'incrocio stesso per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 m nei sottopassi, misurando tali distanze a partire dalla tangente verticale alla superficie esterna della canalizzazione preesistente, nel punto di incrocio. Nel caso di utilizzo di protezioni metalliche su condotte di acciaio, devono essere previsti anelli distanziatori in materiale isolante al fine di garantire l'isolamento tra la condotta e l'opera di protezione. Negli attraversamenti di ferrovie e di strade di grande comunicazione (autostrade, strade S.S. o S.P.), intercapedini e altri servizi, per la protezione delle tubazioni deve essere adottato uno dei seguenti tipi di manufatti:

- cunicolo in muratura ordinaria o in conglomerato cementizio semplice o armato;
- contro-tubo o tubo-fodera, in acciaio o PVC, messo in opera sia a cielo aperto sia mediante macchina spingi tubo o trivella.
- canalette in materiale plastico antiurto ricoperte con conglomerato cementizio.

Nell'esecuzione del secondo tipo l'appaltatore deve rispettare le prescrizioni che saranno impartite da C.I.R.A. SRL e comunque i lavori devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di tecnici specializzati. Per tali lavori l'appaltatore può servirsi anche di ditte specializzate accettate da C.I.R.A. SRL. Se richiesto da C.I.R.A. SRL i manufatti di protezione devono essere ricoperti con un getto di conglomerato cementizio, con dosaggio in ragione di 350 kg/m³, per uno spessore di cm 20. Nell'esecuzione del terzo tipo l'appaltatore deve realizzare l'opera utilizzando oltre alle canalette sagomate, i tasselli di sostegno dei tubi sempre in materiale plastico realizzando così l'isolamento verso terra. Sia la canaletta che i tasselli devono appoggiare su apposita platea preventivamente realizzata con conglomerato cementizio con dosaggio in ragione di 350 kg/m³; opportuni sfiati vengono collegati alle estremità delle tratte, delimitate dai setti di separazione. Il tutto viene ricoperto con un getto di conglomerato cementizio, con dosaggio in ragione di 350 kg/m³, per uno spessore di cm 20. Durante l'esecuzione dei cunicoli, l'appaltatore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti e i controlli necessari ad evitare danni all'isolamento della tubazione e/o

alla sua superficie. Nel caso di costruzione di cunicoli su tubazioni in esercizio, deve essere rigorosamente evitato di sottoporre queste ultime a sollecitazioni di qualsiasi tipo.

5. Distanza da altri sottoservizi e profondità di posa

Le tubazioni devono essere posate sia altimetricamente che planimetricamente nella posizione risultante nei disegni di progetto e nelle specifiche schede tecniche, salvo diversa disposizione della direzione lavori, compatibilmente con:

- eventuali diverse specifiche disposizioni di Convenzione e/o Regolamenti locali;
- la presenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo;
- la necessità di eseguire agevolmente eventuali interventi successivi.

Di norma deve comunque essere garantita la minima distanza di 0.50 m dalle altre strutture sotterranee. In casi eccezionali, su benestare della DIREZIONE LAVORI, è ammissibile:

- per i tubi in acciaio la riduzione della distanza a 40 cm per parallelismi e 30 cm per interferenze puntuali.
- per i tubi in PEAD la riduzione della distanza a 30 cm.

In vicinanza di altri servizi del sottosuolo, si devono inserire idonei setti separatori o guaine, secondo le specifiche di C.I.R.A. SRL e/o degli Enti competenti. Di norma deve essere garantita la profondità minima di posa di 0.80 m. Qualora non sia possibile mantenere la profondità di posa minima, (ad esempio per sovrappasso di un ostacolo) è necessario proteggere la tubazione con tubo guaina di acciaio (eventualmente inglobato in getto di calcestruzzo), oppure con beolatura in calcestruzzo.

6. Rilievo delle condotte

A scavo aperto l'appaltatore deve rilevare l'opera, prendendo come riferimento dei punti fiduciari, restituendola su supporto cartaceo e digitale in formato "Dwg" o "Dxf", da consegnare a C.I.R.A. prima delle operazioni di collaudo. La planimetria deve indicare posizione, angoli e punti singolari numerati e quotati delle condotte rispetto ad altre strutture fisse con precisione di $\pm 0,1$ m; nella fattispecie:

- le distanze delle condotte da strutture fisse come marciapiedi, recinzioni, fabbricati, pozzetti di fognatura, tralicci, ecc. nonché le lunghezze progressive;
- la profondità di interrimento (l'altezza tra l'estradosso superiore del tubo e il piano viabile);
- per le condotte gas i punti di variazione della pendenza (punti sifone e colmi) indicando le distanze progressive e la profondità;
- i diametri, i materiali e la tipologia dei tubi;
- interferenze con altri sottoservizi eventualmente individuati e la quota di profondità di entrambi; - eventuali manufatti di protezione;
- posizione quotata degli organi di intercettazione quali gli sfiati, saracinesche ecc. e tutti i pezzi speciali messi in opera;
- posizione di eventuali marcatori (ball-marker) posati.

Il rilievo planoaltimetrico deve essere riportato sulla base di idonea cartografia georeferenziata di riferimento e deve contenere una descrizione dei capisaldi utilizzati. Gli elementi "condotta" devono contenere dati-oggetto secondo le specifiche fornite dalla direzione lavori. Deve inoltre essere consegnata la documentazione fotografica dei lavori attestante la metodologia di posa adottata e la composizione dei punti singolari (valvole, scarichi, sfiati, derivazioni ecc.) e una planimetria con i coni di vista fotografici.

Art. 70 Costruzione delle condotte idriche

1. Tubazioni in ghisa

La movimentazione dei tubi in ghisa deve essere effettuata sollevando i tubi o dalla parte centrale, per mezzo di "braghe" o "tenaglie" rivestite, o dalle estremità per mezzo di ganci ricoperti in gomma atti a non danneggiare il rivestimento cementizio interno, devono essere evitati urti che possano provocare delle deformazioni alle estremità lisce dei tubi e conseguenti distacchi dei

rivestimenti interni. Quando, nel corso di operazioni di posa delle condotte, sia necessario tagliare, fuori o dentro gli scavi, i tubi di ghisa, si provvederà con gli speciali tagliatubi indicati dalle case fornitrici di tubi; eseguito il taglio si effettueranno sulle estremità risultanti le operazioni di sbavatura, mentre, nel caso di tubi con giunto rapido si devono arrotondare i bordi esterni dell'estremità tagliata al fine di evitare il danneggiamento delle guarnizioni di gomma; deve, inoltre, essere effettuato il controllo della circolarità della sezione tagliata e di rettifica delle eventuale ovalizzazione con le modalità indicate dalle ditte fornitrici dei tubi. Prima di procedere alla posa dei tubi, si provvederà alla pulizia interna degli stessi mediante ispezione visiva ed eventuale rimozione di sporco e/o corpi estranei presenti, successivamente si eseguirà la spruzzatura della superficie interna con ipoclorito di sodio (NaClO) al 15% diluito al 50% con acqua potabile, utilizzando idonei nebulizzatori. Nell'unione dei tubi con giunto rapido si deve procedere alla pulizia dell'interno del bicchiere e dell'anello di tenuta in gomma, quindi si lubrificherà con l'apposita pasta la sede della guarnizione; particolare cura deve essere posta per l'inserimento di quest'ultima in modo tale che l'intradosso sia perfettamente circolare, non presenti rigonfiamenti o fuoriuscite. Successivamente si lubrificherà la superficie interna della guarnizione con la stessa pasta lubrificante. La quantità di pasta impiegata deve essere quella strettamente necessaria a formare un leggero velo lubrificante; in sostituzione della pasta si può usare solo vaselina industriale con esclusione di qualsiasi altro prodotto. Dopo aver tracciato la linea di fede per il controllo della penetrazione si lubrificherà l'estremità liscia del tubo, limitatamente al tratto da imboccare, si procederà all'imbocco controllando il centraggio e la coassialità dei tubi continui; saranno ammesse deviazioni angolari entro i limiti fissati dalla ditta fornitrice dei tubi. Per l'inserimento del tubo nel bicchiere si userà normalmente un apparecchio di trazione tipo "TIRFORT" o, in alternativa, macchine operatrici ma in questo ultimo caso l'operazione deve essere effettuata con la cura e la gradualità necessaria a garantire la distanza di 5-10 mm. dal fondo bicchiere. Se si dovessero verificare resistenze eccessive esse devono considerarsi anormali e dipendenti da un difettoso assetto della guarnizione nella sua sede, o da una smussatura non appropriata delle estremità lisce del tubo; in questo caso si estrarrà il tubo e si controllerà l'assetto della guarnizione o si migliorerà mediante mola o lima la geometria della smussatura. Nell'unione dei tubi o raccordi con GIUNTO EXPRESS si deve scavare sotto al giunto una nicchia sufficientemente ampia da consentire l'avvitamento dei bulloni della parte inferiore del giunto; dopo aver imboccato l'estremità liscia nel bicchiere si deve verificare il centraggio e la coassialità, nonché controllare il grado di penetrazione riferendosi alla linea di fede tracciata precedentemente. La guarnizione del giunto deve avere la superficie frontale ben assestata su tutta la circonferenza senza rigonfiamenti né fuori uscite. Il serraggio dei dadi avverrà progressivamente per passate successive e su punti diametralmente opposti, mediante l'uso di chiave dinamometrica per il controllo della coppia di serraggio, che deve avere i valori indicati dalla ditta fornitrice del materiale.

2. Tubazioni in acciaio

Durante la movimentazione dei tubi in acciaio, singoli o in fascio, non dovranno essere sostenuti con funi o catene, ma con larghe bande di tela gommata ed imbottita; i tubi dovranno essere accatastati interponendo tra i vari strati dei tistoni in legno o dei materassini di paglia. Prima di calare i tubi di acciaio nello scavo si dovrà procedere ad una accurata revisione del rivestimento per individuarne e ripararne gli eventuali difetti. La riparazione si eseguirà asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a mezzo di spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con primer (se richiesto dal tipo di fascia termorestringente utilizzata). Si provvederà quindi all'applicazione di fascia termorestringente di dimensioni idonee per la copertura del difetto di rivestimento con l'adeguato sormonto sul rivestimento integro. La protezione del giunto verrà eseguita come segue:

- sulle estremità del rivestimento di fabbrica si realizzerà con opportuno utensile, un invito a becco di flauto;
- si pulirà affondo tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che risulti esente da polvere, terra, scorie di saldatura ecc.; un'accurata pulizia dovrà essere effettuata anche su un tratto di 10/15 cm del rivestimento esistente sui tubi nelle parti adiacenti alla zona metallica nuda;
- si applicherà sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, almeno una mano di primer (se richiesto dal tipo di fascia termorestringente utilizzata).

Si procederà quindi alla messa in opera delle fasce termorestringenti, in forma di manicotto chiuso, o in forma aperta e con pezza di chiusura. Si dovrà aver cura che il sormonto del rivestimento del tubo avvenga per circa 15 cm. su ciascun lato. Il materiale impiegato dovrà dare esito positivo alla

prova con Holidaydetector a 10 Kvolt, Per effettuare la posa, la condotta deve essere sollevata in punti ravvicinati in modo da evitare sollecitazioni pericolose sul materiale; parimenti il rivestimento deve essere conservato intatto impiegando sistemi idonei. Tutti i tubi e i pezzi speciali saranno uniti tra loro mediante saldatura testa a testa. Per la saldatura di testa, si dovrà usare un accoppiatubi di allineamento, interno od esterno, che non dovrà essere rimosso prima di avere eseguito almeno il 50% della saldatura di prima passata uniformemente distribuita sulla circonferenza stessa. La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sarà ottenuta, di norma, per fusione ed apporto di acciaio al carbonio o bassa lega, con saldatura manuale ad arco elettrico eseguita con saldatrici a corrente continua e l'utilizzo di elettrodi rivestiti. Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere omologati secondo le tabelle UNI 5132 in particolare gli elettrodi basici dovranno essere essiccati in appositi fornelli. A insindacabile giudizio della direzione lavori saranno scartati gli elettrodi che presentano segni di deterioramento del rivestimento sia per umidità sia per abrasione. Le estremità da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, umidità, ecc. Le impurità eventualmente presenti dovranno essere accuratamente rimosse, mediante decapaggio a fiamma o con altri mezzi idonei. Le saldature elettriche saranno fatte a riprese successive e con un numero di passate fissate dalla direzione lavori. La seconda passata sarà eseguita subito dopo la prima, in ogni caso senza lasciare raffreddare il giunto al di sotto di 50°. Entrambe le passate saranno eseguite previa accurata asportazione delle scorie. La sezione dei cordoni di saldatura dovrà essere uniforme, la loro superficie regolare, di larghezza costante, senza porosità e difetti apparenti. Solo nel caso di tubazioni con spessore piccolo e di piccolo diametro (DN 50 mm) sarà consentito l'uso del procedimento al cannello ossiacetilenico. Le saldatrici le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuità del lavoro nonché la sicurezza del personale. In caso di pioggia, neve, vento o temperature esterne inferiori a - 10°C, il lavoro di saldatura sarà sospeso, a meno che non siano predisposti opportuni ripari per i saldatori e per i giunti da saldare.

3. Tubazioni in polietilene

Il trasporto, il carico, lo scarico, la movimentazione nonché l'accatastamento dei tubi in polietilene dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nelle norme tecniche vigenti. La saldatura dei tubi che dovrà essere eseguita da personale esperto in possesso di qualifica ai sensi delle norme UNI 9737, può essere effettuata per polifusione testa a testa oppure per elettrofusione. Le macchine elettriche e più generalmente tutte le apparecchiature e le linee elettriche impiegate per le singole operazioni, dovranno essere mantenute in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuità del lavoro nonché la sicurezza del personale. Nell'esecuzione delle saldature dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nella citata pubblicazione dell'Istituto Italiano dei Plastici, che qui si intende integralmente riportata. Dovrà essere posta attenzione nella pulizia delle superfici da saldare, sulla coassialità dei tubi, sulle pressioni e sui tempi di applicazioni nelle varie fasi operative. La saldatura ad elementi termici dovrà essere eseguita in conformità alle norme UNI 10520 e UNI 10967 come applicabile ed alla norma UNI 1 1024. Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10565. Prima di procedere alla saldatura si dovrà verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di testa siano tagliate perpendicolarmente all'asse, prive di difetti e pulite. La saldatura per elettrofusione dovrà essere effettuata in conformità alle norme UNI 10521 ed alla norma UNI 1 1024. Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10566. Prima di procedere alla saldatura si dovrà procedere alla raschiatura con idoneo strumento ed alla pulizia della superficie di fusione del codolo. Prima di procedere al riempimento totale del cavo, tenendo conto che il tubo può dilatarsi in funzione della temperatura del terreno, si dovrà effettuare un riempimento parziale per i primi 50 cm sopra il tubo del tratto di condotta posata, nelle medesime condizioni di temperatura. Il riempimento dovrà essere effettuato nelle ore meno calde della giornata. Per consentire che la tubazione si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della tratta di condotta posata dovrà essere sempre mantenuta libera. Per la localizzazione delle tubazioni dovranno essere utilizzate apposite bandelle con cavo metallico tracciante da posizionare lungo la tratta di tubazione o in alternativa utilizzare tubazione in polietilene con bande azzurre coestruse dotate di sistema di geo-rintracciamento preinstallato.

4. Letto di posa

In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo deve essere tale da lasciar liberi 15 cm da ogni lato del tubo. Le tubazioni posate nello scavo devono avere un appoggio continuo sul fondo dello stesso, lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza. Per questo il fondo

dello scavo deve essere piano livellato e costituito da materiale uniforme, come sabbia o altro materiale di equivalenti caratteristiche granulometriche, ben vagliato e privo di corpi appuntiti che potrebbero danneggiare il tubo. In generale, per la messa in opera delle condotte si deve costruire un letto di posa di sabbia lavata, compattato mediante l'impiego di mezzi meccanici, curando che lo spessore del letto di posa al di sotto della generatrice inferiore non sia minore di 10 cm; sullo stesso verrà posto il tubo che verrà poi rinfiancato per almeno 15 cm per lato e ricoperto sempre con sabbia per uno spessore non inferiore a cm 20 misurato sulla generatrice superiore. Il piano di posa, che sarà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali di cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri), deve garantire una assoluta continuità di appoggio.

5. Rincalzo

Il rincalzo sarà eseguito ponendo la sabbia tra il tubo e le pareti dello scavo, costipandola in modo da evitare cedimenti o spostamenti laterali della condotta. La compattazione del rincalzo deve essere eseguita fino al grado di costipamento richiesto dalla direzione lavori mediante l'impiego dei pestelli pneumatici o a mano nei punti dove i primi non saranno impiegabili e contemporaneamente da ambo i lati della tubazione evitando di determinare cedimenti, spinte trasversali, spostamenti laterali o galleggiamento della tubazione. Potrà essere ordinato anche l'impiego di idonei vibratori ad immersione o di superficie. Il costipamento sarà agevolato anche da opportune bagnature. Le condotte posate saranno ricoperte con uno strato di sabbia il cui spessore minimo misurato sulla generatrice superiore del tubo deve essere di 20 cm.

6. Prove di tenuta delle condotte idriche

Appena ultimate le operazioni di rinfianco delle condotte, l'appaltatore procederà alla prova idraulica nel tratto di tubazione costruito e comunque per tratte non superiori a 1.000 metri. L'acqua potabile per il riempimento e la prova delle tubazioni deve essere approvvigionata dall'appaltatore a sua cura e spese. Essa dovrà inoltre provvedere alla pompa, ai piatti di chiusura, ai rubinetti, ai raccordi, alle giunzioni, ai manometri registratori e tutto altro occorra per lo svolgimento regolare della prova. Si riempirà la condotta con acqua immessa preferibilmente dalle estremità a quota più bassa del tronco, per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremità alta; il riempimento sarà sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria. La prova avrà inizio subito dopo il riempimento, previo preavviso alla direzione lavori. La prova sarà effettuata ad una pressione di 10 bar e comunque non inferiore a 1,5 volte la pressione max di esercizio. La massima pressione di prova sarà raggiunta abbastanza rapidamente e sarà mantenuta per 24 (ventiquattro) ore. Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verrà ispezionata la condotta per accertare che non vi siano in atto spostamenti o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta. Durante la prova non si deve verificare alcuna perdita ai giunti. La prova sarà ritenuta di esito positivo dai concordi risultati dall'esame dei giunti e dal grafico del manometro registratore. Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture dei tubi, pezzi speciali o apparecchi inclusi nel tratto di prova, l'appaltatore dovrà compiere tutti i movimenti di materiale e tutte le manovre per la sostituzione dei materiali resi inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle prove di tenuta. Tutte le spese relative a tali operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell'appaltatore. A condotta completamente realizzata ed interrata, si procederà all'esecuzione del collaudo idraulico generale, sempre a 10 bar e comunque non inferiore a 1,5 volte la pressione max di esercizio. La durata del collaudo generale sarà di 24 ore e non vi dovrà essere caduta di pressione alcuna. Il metodo di prova da eseguire farà comunque riferimento alle norme UNI EN 805, UNI ISO 10892 e UNI 11149. Solo posteriormente all'esito positivo del collaudo generale si procederà al collegamento delle nuove condotte con quelle in esercizio. L'appaltatore sarà responsabile di tutti i danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle operazioni di prova.

7. Disinfezione delle condotte

Ad avvenuta ultimazione di tronchi funzionali della condotta si farà luogo al lavaggio ed alla disinfezione delle tubazioni. Si procederà ad un energico lavaggio preventivo con scarico libero alle estremità delle condotte: in punti intermedi successivamente verrà introdotto un dosaggio di almeno 50 mg/litro e non superiore a 90 mg/litro di ipoclorito sodico, in congrua soluzione, nella condotta medesima che resterà piena senza prelievo alcuno d'acqua per la durata minima di 24 ore. Si passerà infine ad un ulteriore accurato lavaggio con acqua e scarichi aperti. Dopo tale procedimento la condotta potrà essere messa in esercizio, salvo le eventuali ulteriori disposizioni

da parte della direzione lavori, nonché il prelievo di campioni d'acqua da sottoporre ad analisi chimica e batteriologica, presso gli istituti previsti dalla Legge, per l'accertamento della potabilità dell'acqua stessa. Le spese per il consumo d'acqua di lavaggio, per la disinfezione e per le analisi saranno a carico dell'appaltatore. Eventuali diverse modalità di pulizia e disinfezione delle tubazioni potranno essere concordati con la stazione appaltante, secondo le modalità da questa usualmente utilizzate, restando in ogni caso a totale carico dell'appaltatore l'ottenimento del risultato ed ogni conseguente onere, costo e spesa.

8. Collegamenti idraulici

Tutte le operazioni necessarie all'esecuzione dei collegamenti per la messa in esercizio delle nuove condotte saranno autorizzate dalla direzione lavori solo dopo l'esito positivo dei collaudi. Prima di procedere alle manovre di chiusura della rete idrica, l'appaltatore dovrà concordare con la direzione lavori il giorno e il tempo necessario per la realizzazione dei lavori. L'appaltatore dovrà, inoltre, provvedere ad informare i clienti/utenti interessati dalla sospensione del servizio almeno con 48 ore di preavviso; questo potrà essere attuato recandosi casa per casa, oppure, apponendo una quantità idonea di avvisi lungo le vie. Il collegamento alle condotte in esercizio dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni impartite dalla direzione lavori. A lavori conclusi e prima del ripristino dell'erogazione, l'appaltatore dovrà procedere alla realizzazione di idonei lavaggi della condotta.

Art.71 Costruzione delle condotte fognarie

1. Costruzione delle condotte con funzionamento a pelo libero

I tubi prima di essere calati nello scavo, saranno puliti nell'interno e saranno accuratamente esaminati per accertare che non vi siano rotture o incrinature; durante la posa e le successive operazioni si avrà cura di evitare che terra od altro entri nell'interno dei tubi; sarà evitata la loro posa in opera in presenza di acqua o di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia, terra od impurità di sorta. I tubi saranno montati in opera da personale specializzato, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili prescritti. Eseguite le giunzioni, si procederà al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche a totale carico dell'appaltatore. Si porrà grande cura nel controllare che tutte le tratte intercorrenti fra le camerette siano perfettamente rettilinee e di pendenza uniforme; quindi resta stabilito che tutti i cambiamenti, sia di direzione che di pendenza, dovranno essere eseguiti con una cameretta di ispezione. Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico di ogni livelletta, si dovrà costantemente controllare la pendenza di ogni tubo con l'ausilio di una livella. Le materie provenienti dagli dovranno essere portate a rifiuto.

2. Letto di posa

I tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza su fondo dei cavi e non soltanto in punti isolati, pertanto si curerà che il piano di appoggio sia perfettamente livellato. Il letto di posa sarà di norma realizzato da uno strato di 10 cm in sabbia, priva di elementi appuntiti in grado di danneggiare le tubazioni, sagomato per dare alla tubazione un appoggio di 120°. Potrà essere richiesto dalla direzione lavori la realizzazione del letto di posa in magrone di cemento.

3. Tubazioni in acciaio senza saldatura, a bicchiere, a flangia o a manicotto

I tubi in acciaio saranno tutti bitumati a caldo esternamente ed internamente; all'esterno saranno rivestiti con doppio strato compresso, completo e aderente di vetroflex e catrame dello spessore di 4 mm, eseguite le prove di tenuta si provvederà alla bitumatura e rivestimento dei tubi in corrispondenza ai giunti, ed alla copertura con doppio strato di vetroflex e bitume del tratto privo di tale protezione, nonché di qualunque altra porzione che fosse rimasta, riparando altresì con la più scrupolosa diligenza qualunque guasto dell'involucro di rivestimento. Il collegamento dei tubi a bicchiere cilindrico o sferico dovrà essere innestato ad incastro l'estremo maschio di un tubo nel bicchiere dell'altro fino a completo rifiuto. La fornitura dei tubi, a saldatura autogena con barrette di acciaio dolce cotto, dovrà essere eseguita da operatori particolarmente esperti ed in modo da evitare irregolarità e sbavature del metallo di riporto. Le saldature di testa potranno essere effettuate solo con tubi non ovalizzati. Per i tubi a flangia si adatteranno guarnizioni esclusivamente di tela gommata con spessore di mm 3 in un solo pezzo ed un solo strato. Le flange dei tubi, gli spessori, i fori ed i bulloni dovranno essere rispondenti alle vigenti norme UNI per le pressioni prescritte.

4. Tubazioni in calcestruzzo semplice o armato

Qualora i tubi siano con rivestimento di fondo, questo durante la posa sarà tenuto nella giusta posizione; ove questo non avvenisse, il tubo sarà sfilato e verrà ripetuta l'operazione di posa, l'operazione di rotazione non è ammessa. Tutte le tubazioni ed i prezzi speciali dovranno essere provvisti di idonea giunzione a bicchiere, sia nella parte femmina che nella parte maschio dovrà essere riportata una quota di rettifica di materiale poliuretano idoneo a garantire una perfetta tenuta idraulica fino ad un carico di 0,5 bar pertanto si dovrà controllare che questo riporto, oltre ad essere in norma come dimensioni, sia perfettamente incollato al materiale e sia esente da rigature, sbavature e scagliature che possono recare pregiudizio alla tenuta della giunzione stessa. Si dovrà porre grande cura nell'imballaggio, trasporto scarico, e sfilamento a pie' d'opera al fine di non lesionare sia i tubi che i giunti; i tubi o i pezzi speciali che presentino i difetti sopra richiamati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere al fine di evitarne la posa accidentale. Prima della costruzione della condotta l'appaltatore dovrà provvedere alla redazione del calcolo di verifica al fine di stabilire il tipo di rinfianco più idoneo tenuto riguardo alla resistenza del tubo, alla profondità di interrimento e alla qualità del terreno con tutti i carichi accidentali; questo perché l'appaltatore sarà pienamente responsabile della stabilità della condotta nel tempo. Per la posa in opera verranno rispettate le norme generali già esposte precedentemente con particolare attenzione al rinfianco che dovrà essere sempre eseguito con ghiaia, quando non fosse richiesto in calcestruzzo, fino ad una quota (definita nei disegni di progetto o dalla direzione lavori) al di sopra del giunto e per tutta la larghezza della trincea. Il taglio dei tubi dovrà essere di norma evitato. Allorché il lavoro debba essere interrotto, l'ultimo tubo verrà chiuso con un tappo rigido, facendosi espresso divieto di usare per chiusura, sacchi, carta, stracci o altro. La giunzione dei tubi avverrà in trincea, con inserimento connessione del giunto a bicchiere con anello elastico. Per altri particolari accorgimenti si farà riferimento alle prescrizioni e consigli delle ditte produttrici dei materiali ponendo particolare attenzione per quanto attiene alla fase di ricoprimento che dovrà sempre garantire il tubo da qualsiasi movimento.

5. Costruzione delle condotte con funzionamento in pressione

La posa in opera delle tubazioni verrà eseguita di conserva con le opere di scavo, di livellamento del fondo dal cavo, della eventuale posa della sabbia e di conserva pure con le operazioni di rinfianco e rinterro delle tubazioni stesse. I tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi non soltanto nei punti isolati, pertanto si dovrà provvedere ad asportare terra o sabbia in corrispondenza di ogni giunto in modo da fornire una piccola depressione del piano di posa capace di contenere il rilievo del giunto stesso. Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico di ogni livelletta si dovrà costantemente controllare la pendenza di ogni tubo poi rinfiancato e ricoperto accuratamente fino all'altezza di progetto sulla generatrice superiore come da disegni di progetto o da indicazione della direzione lavori e avendo cura di produrre un uniforme ed efficace costipamento senza alterare tuttavia la posizione del tubo. Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere portate a rifiuto. In definitiva ogni tratto di condotta fra curva e curva, dovrà essere disposto in modo che l'asse della tubazione risulti perfettamente rettilinea e di uniforme pendenza, corrispondente esattamente all'andamento planimetrico e altimetrico approvato dalla direzione lavori. Entro i limiti che saranno precisati dalla direzione lavori i piccoli cambiamenti di direzione e le curve a grande raggio potranno ottenersi anche mediante semplici deviazioni dei tubi o di spezzoni di tubo in corrispondenza ai giunti. In corrispondenza di tutti i pezzi speciali soggetti a spinte dinamiche dovute a mutamenti di direzione del flusso delle condotte, dovranno essere costruiti appositi ancoraggi in calcestruzzo e conglomerato cementizio armato a seconda delle risultanze dei calcoli che dovranno essere eseguiti da un ingegnere iscritto all'Albo, e che dovranno essere sottoposti in veste esecutiva all'approvazione della direzione lavori, come qualsiasi altra opera in calcestruzzo. Gli oneri per il dimensionamento e calcolo delle strutture in calcestruzzo sia semplice che armato sono a completo carico dell'appaltatore che resterà la unica e completa responsabile delle opere, pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualsiasi natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

6. Posa in opera delle tubazioni in ghisa sferoidale

I tubi, prima di essere calati nello scavo, saranno accuratamente puliti nell'interno, in modo particolare nel giunto, sia nel maschio che nella femmina, e saranno battuti a piccoli colpi di martello o morsetto di legno per accertare che non vi siano rotture o incrinature; durante la posa e le successive operazioni si avrà cura di evitare che terra od altro entri nell'interno dei tubi; sarà evitata la loro posa in opera in presenza di acqua e di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia, terra ed altre impurità di sorta. Per deviazioni angolari

superiori a 3 gradi, si dovranno usare gli appositi pezzi speciali a curva in ghisa sferoidale. Per derivazioni, riduzioni ecc. si dovranno adottare gli appositi pezzi speciali in ghisa sferoidale. Quando prescritto dalla direzione lavori si dovranno adottare gli speciali giunti antisfilamento a bicchiere con controflangia e bulloni per il serraggio della guarnizione in elastomero. Eventuali tagli del tubo, da contenersi nel minimo indispensabile, dovranno essere eseguiti con apposita macchina tagliatubi per ghisa. La pose in opera e la giunzione delle condotte in ghisa sferoidale dovrà essere effettuata da personale specializzato, di adeguata capacità, sotto la guida di assistenti idonei ed esperti. Le giunzioni, del tipo elastico verranno realizzate in modo analogo a quanto indicato per le tubazioni cemento. La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi deve essere riconosciuta ed approvata dal direttore dei lavori. Resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dalla direzione lavori. Qualora venisse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, l'appaltatore dovrà, a tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dalla stazione appaltante.

7. Pezzi speciali per condotte in pressione

Dovranno essere impiegati esclusivamente pezzi speciali in ghisa. Qualora si rendesse necessaria, per particolari esigenze autorizzate dalla direzione lavori la sagomatura od il taglio delle tubazioni in acciaio per creare curve, Te ed in generale pezzi speciali, si dovranno eseguire tagli e saldature in modo che la superficie interna delle tubazioni non presenti rugosità prodotte dai processi di lavorazione e la sezione dovrà apparire circolare a vista e cioè senza tracce di schiacciamento. Ciò anche al fine di non esaltare le perdite di carico specialmente nelle curve per le quali in particolare si dovrà procedere alla esecuzione di un serie di tagli secondo le sezioni normali dell'asse del tubo, all'incurvamento dello stesso ed alla successiva saldatura. Ad operazione eseguita le curve dovranno apparire continue e di raggio non inferiore a 4 volte il diametro del tubo. Al fine di garantire una buona conservazione del tubo si dovrà effettuare una nuova bitumatura a caldo, sia nella superficie interna che nella esterna in corrispondenza delle zone lavorate. Infine si dovrà ripristinare il rivestimento esterno in modo accurato ed a regola d'arte. Tutti i pezzi speciali dovranno avere un foro filettato da V con tappo per poter eventualmente inserire anche a distanza di anni un manometro od altro apparecchio. Le estremità lisce dei pezzi speciali dovranno avere dimensioni esterne uguali a quelle delle corrispondenti testate tornite dei tubi per applicazione dei giunti Gibault. In definitiva i pezzi speciali dovranno essere eseguiti rispettando le dimensioni fissate nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE	SIMBOLO	DIMENSIONI IN mm
CURVE	r=raggio in mm D = diametro in mm S = sviluppo in mm α=angolo esterno in gradi sessagesimali	$r = 4 D$ $S = [(\alpha/360) \times 2\pi r] + 200$
TE	a= braccio maggiore in mm b= braccio minore in mm D= diametro condotta linea d= diametro condotta inserimento	$a = D + 400$ $b = (d + 400)/2$
BOUT	a = lunghezza complessiva D= diametro condotta	$A = D + 100$
TRONCHETTI PASSAMURO	A = lunghezza complessiva S = spessore muratura D = diametro tubazione	$A = S + 3D$

8. Pozzetto d'ispezione prefabbricato

Il pozzetto d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, con camera di diametro interno di 500/800/1 000/1200 mm, con spessore minimo della parete di 80 mm per innesti fino a 250 mm, 150 mm per innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 600 mm, spessore 3100 mm per innesti fino a 800 mm. Il pozzetto dovrà essere realizzato con il minor numero di elementi: la base completa con fori d'innesto, e se adibito per acque miste o nere dovrà prevedere un rivestimento interno in resina epossidica SP. min. 600 micron o in malta polimerica con spessore non inferiore a 3 mm o guscio in materiale plastico sulla sagomatura del fondo. L'elemento monolitico di rialzo dovrà essere di altezza come da progetto e, se di diametro interno maggior di 500, completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma sintetica, dovrà essere incorporato durante il getto e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. La durezza della gomma sarà di 40 \pm 5 ° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, prEN 681.1. Alle stesse caratteristiche dovranno corrispondere le guarnizioni per gli innesti delle tubazioni principali, delle secondarie e degli allacciamenti. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2 % delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi in analogia a quanto previsto nelle tabelle, dalla prima alla quinta, della guida applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità aziendale per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo. I pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie, e norme tecniche generali", di cui all'art.2, lettere b), d), e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319. La posa sarà preceduta dalla rimozione della protezione in polistirolo della cavità di espansione della gomma e dalla lubrificazione dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante. I pozzetti d'ispezione o d'incrocio saranno costituiti nei punti indicati dalla direzione lavori. I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo di calcestruzzo magro, la superficie di tale sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. Nella parte superiore dei pozzetti verrà ricavato un passo d'uomo (con sovrastante camino come indicato nei tipi) delle dimensioni come da progetto. Il passo d'uomo sarà chiuso a livello del piano stradale con chiusino in ghisa e relativo telaio delle dimensioni nette minime di passaggio di diametro 60 cm. Il chiusino dovrà recare superiormente la scritta in rilievo 'FOGNATURA'. Tutte le strutture prefabbricate e non, ed i chiusini dovranno venire dimensionate per resistere ai carichi fissi (peso proprio, spinta del terreno, falda, etc.) nonché ai sovraccarichi stradali. Prima della posa in opera del chiusino, la superficie di appoggio dovrà essere convenientemente pulita e bagnata, verrà quindi steso un letto di matita a q.li 5 di cemento 425 per rn3 di impasto, sopra il quale sarà appoggiato il telaio. La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi a posa avvenuta al perfetto piano della pavimentazione stradale e lo spessore della malta che si rendesse necessario a tal fine non dovrà eccedere i 3 cm. Qualora occorressero maggiori spessori sarà stabilito dalla direzione lavori l'utilizzo di un sottile getto di calcestruzzo o l'utilizzo di anelli raggiungi-quota prefabbricati. Le dimensioni interne dei manufatti da gettare in opera o prefabbricati, dovranno essere rispettate qualunque sia il materiale costituente le condotte. I pozzetti dovranno essere completamente a tenuta idraulica, dovranno inoltre avere all'estremità di entrata ed uscita delle condotte degli appositi raccordi per permettere la giunzione con i tubi, in modo che eventuali leggeri assestamenti del manufatto possano essere assorbiti dai giunti senza che ne sia compromessa la tenuta idraulica.

9. Rincalzi

Il rincalzo sarà effettuato a mano con ghiaia o magrone di cemento secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche avendo cura di costipare il materiale senza danneggiare la tubazione. In caso di posa della tubazione su letto in magrone, il rincalzo dovrà essere eseguito di norma dopo 12-24 ore. La direzione lavori effettuerà ispezioni con telecamera per verificare lo stato delle tubazioni a ripristino eseguito. In caso di ovalizzazioni o cedimenti dei condotti sarà onere dell'appaltatore la riapertura dello scavo e la risistemazione a regola d'arte delle installazioni difettose.

10. Collaudo rete fognaria

Per quanto riguarda i criteri da osservare nella progettazione, nella costruzione, nel collaudo delle tubazioni e degli elementi che te costituiscono si fa riferimento alle norme tecniche emanate con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985, pubblicato sulla G.U. n.61 del 14.03.1986 e successive modificazioni od integrazioni, e della norma UNI EN 1610 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura" del novembre 1999, quando siano meno restrittive delle norme fissate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le giunzioni fra le tubazioni dovranno essere realizzate mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tipo (TIR-FOR). Nelle giunzioni a bicchiere non saranno ammessi sigillanti o malta per assicurare la tenuta, che dovrà dipendere esclusivamente dalla geometria del giunto e dalla qualità della guarnizione. C.I.R.A. SRL intende effettuare il controllo e il collaudo tecnico dei lavori la cui fine dovrà, pertanto, essere preventivamente comunicata, in particolare:

- esaminerà visivamente e dimensionalmente le tubazioni e i raccordi e tutto il materiale che giunge in cantiere per conto dell'appaltatore;
- presenzierà alte operazioni di posa, esecuzione delle opere civili e meccaniche e delle giunzioni, su campioni scelti a caso.

Nel caso di individuazione di difetti o di non rispondenza delle opere alle presenti specifiche, il controllo sarà esteso ad ulteriori cinque elementi analoghi. Se l'esecuzione di tali particolari risulta corretta, i controlli torneranno ad essere effettuati casualmente; in caso contrario il controllo verrà esteso ulteriormente. I costi delle riparazioni dei difetti accertati saranno a carico dell'appaltatore.

11. Prove limitate a tratte campione

Sarà effettuata interessando tratti per una lunghezza di almeno il 20% dell'intera estesa delle condotte oggetto dell'appalto con l'intesa che qualora l'esito fosse negativo, il direttore dei lavori potrà a propria discrezione estendere la prova fino al 100% delle tubazioni. Nel caso di esito negativo della prova l'appaltatore dovrà ricercarne le cause e fare le riparazioni necessarie a propria cura e spese, ed una volta che ritenga che la condotta sia efficiente ne darà comunicazione alla Direzione lavori che predisporrà affinché sia ripetuto il collaudo. Le spese per tutte le prove sono totalmente a carico dell'appaltatore, anche in caso di prove ripetute. La prova dovrà essere eseguita con le seguenti modalità (secondo norma UNI EN 1610):

- Pulizia dell'imbocco del tubo a valle quindi inserimento della testata cieca gonfiandola sino alla pressione di 1,5 bar;
- Pulizia dell'imbocco del tubo a monte quindi inserimento della testata di prova gonfiandola sino alla pressione di 1,5 bar;
- Predisposizione, sui due cuscinetti, di un opportuno sistema di contrasto della spinta idraulica (Vedi tabella Step 4);
- Collegamento del tubo piezometrico alla testata di prova;
- Riempimento della tratta sino a superare di qualche centimetro il colmo della condotta;
- Riempimento della colonna piezometrica fino ad un'altezza di 5 m; L'altezza di riempimento da raggiungere nella colonna piezometrica dovrà tenere in considerazione la lunghezza e la pendenza del tratto in esame.

Dopo un'ora di messa a regime iniziare il controllo dell'assorbimento effettuando la lettura del livello dell'acqua nel tubo piezometrico a distanza di 30' mantenendo la pressione entro ± 0.1 m rabboccando con acqua. Si deve misurare e registrare la quantità totale d'acqua aggiunta per mantenere la pressione di prova. Il requisito di prova sarà superato se l'acqua aggiunta non è maggiore di 0.15 l/m^2 nel tempo di 30 min. La prova dovrà essere effettuata se richiesta dalla D.L. anche comprendendo almeno un pozzetto in questo caso l'acqua aggiunta non dovrà essere maggiore di 0.20 l/m^2 nel tempo di 30 min. La sottostante tabella specifica, per ogni diametro, il contenuto di acqua espresso il l/m e la spinta idraulica agente sui cuscinetti di tenuta.

Diametro mm	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	800
Contenuto	8	12	18	31	49	71	96	126	159	196	283	503

Spinta idraulica k	39	61	88	157	245	353	481	629	795	981	1413	2512
-------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

12. Prova sulle tubazioni a pressione

La prova dovrà essere eseguita con le modalità prescritte dalla norma UNI EN 805:2002. Le tubazioni saranno provate in opera portando la pressione interna fino alla massima pressione di progetto possibile moltiplicata per 2, aumentata di una atmosfera. La prova dovrà essere effettuata con il metodo della perdita d'acqua ma il direttore dei lavori potrà a propria discrezione richiedere il metodo della perdita della pressione. Nel caso di esito negativo della prova l'appaltatore dovrà ricercarne le cause e fare le riparazioni necessarie a propria cura e spese, ed una volta che l'appaltatore ritenga che la condotta sia efficiente ne darà comunicazione alla direzione lavori che predisporrà affinché sia ripetuta la prova. Le spese per tutte le prove sono totalmente a carico dell'appaltatore, anche in caso di prove ripetute.

Art.72 Allacciamenti di presa

Per la costruzione degli allacciamenti di presa l'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa dei materiali indicati da C.I.R.A. SRL per la costruzione degli impianti. Gli allacciamenti saranno costruiti secondo i disegni tipo forniti, o in altro modo, se indicato dalla direzione lavori. L'allacciamento interrato sarà eseguito impiegando tubo in acciaio o in polietilene. Le connessioni dei tubi in acciaio saranno eseguite mediante saldatura elettrica o saldatura ossiacetilenica. Nella esecuzione di giunzioni a vite e madrevite è assolutamente vietato l'uso di biacca, minio e altri materiali simili. I tubi di polietilene saranno connessi utilizzando dei manicotti elettrosaldabili, mentre le unioni tra polietilene e acciaio saranno eseguite utilizzando gli appositi raccordi di collegamento. Il percorso dell'allacciamento interrato dovrà essere perpendicolare all'asse stradale, il tracciato il più breve possibile tra la tubazione e il confine di proprietà, compatibilmente con le esigenze della viabilità e l'esistenza nel sottosuolo di altri sottoservizi. Il tubo dovrà rimanere, dai suddetti sottoservizi, alla distanza di sicurezza prescritta dalle norme vigenti e/o dalla direzione lavori. Nel caso non fosse possibile evitare l'incrocio con fognature, cunicoli o altri sottoservizi, occorrerà disporre le opportune protezioni (guaine), secondo le indicazioni tecniche impartite di volta in volta dalla direzione lavori. Il tubo di allacciamento, posato sul fondo dello scavo, dovrà avere una pendenza minima dell'1% verso la tubazione stradale. La curvatura dei tubi in acciaio dovrà essere eseguita a freddo con le apposite attrezzature, previa asportazione del rivestimento, in modo da non danneggiare i tubi stessi. Il rivestimento dei tubi in acciaio sarà ripristinato utilizzando della fascia anticorrosione o dei manicotti termorestringenti. Per il passaggio con i tubi interrati di muri sotto il piano terra, l'appaltatore potrà eseguire la foratura a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. Prima del completamento del rinterro l'appaltatore stenderà il nastro segnalatore "ATTENZIONE TUBO" per segnalare l'esistenza dell'allacciamento; tale nastro dovrà essere sistemato ad una distanza dalla generatrice superiore del tubo non inferiore a cm 50, riducibili a cm 40 nel caso di profondità di interrimento ridotta. La scelta dell'ubicazione sarà di esclusiva competenza della direzione lavori.

Art.73 Allacciamenti acqua

Gli allacciamenti saranno di norma costruiti successivamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo della condotta e prima di procedere con i collegamenti idraulici. Prima della costruzione delle rampe contatori, dovrà essere eseguito il lavaggio della presa per consentire l'eliminazione delle impurità e residui delle lavorazioni così come da indicazioni fornite da C.I.R.A. SRL. Gli allacciamenti potranno essere realizzati con tubazioni in acciaio o in polietilene a discrezione della direzione lavori secondo le modalità sotto specificate. In caso sia necessario sospendere il servizio all'utenza, l'appaltatore deve provvedere ad informare i clienti interessati dalla sospensione del servizio almeno con 2 giorni di preavviso o recandosi casa per casa, oppure apponendo una quantità idonea di avvisi lungo le vie interessate.

1. Allacciamenti con tubazioni in acciaio

Sulle condotte di ghisa la derivazione sarà realizzata utilizzando apposito collare di presa con sella in ghisa sferoidale filettata femmina e staffa in acciaio inox completa di protezione gommata; mentre sulle condotte in acciaio per la derivazione si utilizzerà un manicotto da saldare direttamente sulla condotta. Sulla staffa o sul manicotto sarà installato la valvola a sfera, successivamente l'appaltatore eseguirà la foratura della tubazione stradale con apposito attrezzo a fresa. I tubi per la costruzione degli allacci saranno di acciaio zincato internamente ed

esternamente e con rivestimento esterno di polietilene. Nella realizzazione delle derivazioni la stazione appaltante potrà richiedere l'inserimento di un giunto dielettrico nella posizione che sarà indicata. Il giunto dielettrico sarà messo in opera mediante saldatura e/o filettatura ed avrà il medesimo diametro della tubazione. Durante il montaggio del giunto si dovrà evitare sollecitazioni termiche o meccaniche che possano danneggiare il materiale isolante, compromettendo la sua funzione. Il ripristino del rivestimento in corrispondenza delle saldature di giunzione, dei pezzi speciali, o dei tratti danneggiati, saranno ripristinati a seconda delle indicazioni della stazione appaltante, secondo i seguenti metodi:

- ciclo di rivestimento con nastri a freddo;
- ciclo di rivestimento a caldo, ove i precedenti non siano applicabili.

La superficie interessata dovrà essere accuratamente pulita, con spazzola metallica, per rimuovere eventuali ossidazioni, scorie di saldatura, fango e qualunque altra sostanza. La pulizia dovrà essere estesa anche per 15 cm da entrambi i lati della giunzione, avendo cura di non danneggiare il rivestimento. Le superfici così preparate, saranno ricoperte con idoneo primer (se richiesto) al tipo di rivestimento impiegato. Per il ciclo di cui al primo punto ad essiccamento avvenuto del primer, si fascierà la parte interessata con strisce sovrapposte di materiale, fino ad ottenere uno spessore non inferiore a quello del rivestimento del tubo. L'appaltatore controllerà, mediante impiego di apparecchio rilevatore di sua fornitura, che il rivestimento isolante sopporti una tensione non inferiore a 10 W.

2. Allacciamenti con tubazioni in polietilene

La derivazione sarà realizzata utilizzando apposito collare di presa con sella in ghisa sferoidale filettata femmina e staffa in acciaio inox completa di protezione gommata e di foro con sportello per l'inserimento di un'apposita lamina per l'intercettazione del flusso. Successivamente all'applicazione del collare di presa l'appaltatore provvederà alla foratura della tubazione con apposito attrezzo a fresa. Eseguito il foro il flusso verrà intercettato tramite inserimento della lamina sopraccitata. Sulla staffa verrà installata un'apposita valvola di derivazione in ghisa sferoidale, a squadra o in linea, a seconda che la presa sia stata effettuata in testa o in pancia alla tubazione. Alla valvola sarà collegato un manicotto di transizione elettrosaldabile con estremità filettata per eseguire la giunzione con il tubo in polietilene. All'altra estremità della tubazione verrà applicato un secondo manicotto elettrosaldabile con filetto femmina per il collegamento alla rampa contatori.

3. Punto contatore

Le parti terminali degli allacciamenti saranno alloggiate all'interno di idonei pozzetti in interrati muniti di chiusino in ghisa che potranno anche essere predisposti a cura e spese dell'utente. L'appaltatore dovrà provvedere alla posa dei materiali forniti dalla stazione appaltante necessari per la costruzione degli impianti mediante posa in opera di rampa in acciaio inox/ottone, montaggio del raccordo con la tubazione di presa e del rubinetto/i di attivazione, comprese le operazioni di messa in guarnizione, l'avvitamento ed il fissaggio con appositi reggitubo a tassello. Potrà inoltre essere richiesta la costruzione e/o modifica di punti contatore in derivazione dalla linea esistente mediante posa di raccordi e tubi rampa in acciaio zincato di fornitura da fissare se necessario con appositi reggitubo a tassello, compreso il montaggio del giunto dielettrico (ove richiesto), operazioni di taglio, saldatura, filettatura, messa in guarnizione e l'avvitamento; compresa inoltre la spennellatura di vernice anticorrosiva. In ogni caso prima di procedere a tutte le operazioni sopradescritte, dovrà essere eseguito idoneo lavaggio della presa secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, che successivamente procederà alla posa del contatore con proprio personale.

4. Schema allacciamento idrico

L'allacciamento standard è composto, come indicato nell'immagine sottostante, procedendo secondo la direzione del flusso da:

- Valvola a sfera
- Piombatura
- Contatore
- Seconda valvola a sfera con ritegno




Figura 1: Allaccio standard

L'allacciamento standard ridotto è composto, come indicato nell'immagine sottostante, procedendo secondo la direzione del flusso da:

- Piombatura tappi valvola
- Valvola a sfera con ritegno
- Piombatura
- Contatore




Figura 2: Allaccio standard ridotto

CAPO V Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Art.74 Norme generali

Le opere e le provviste sono appaltate a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari (indicato anche semplicemente come Elenco) e delle presenti normative. L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o posato prima di essere posto in opera. Resta convenuto che se talune quantità non fossero accertate in tempo debito, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte negli allegati di progetto; nei casi di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misurata quella effettivamente rilevata.

Art.75 Lavori in economia

Le prestazioni e finiture in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno essere disposte solo per lavori secondari ed accessori, nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006", e dal Capitolato Generale di appalto per le opere di competenze del Ministero dei LL.PP. In ogni caso le prestazioni e le forniture anzidette saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso preventivo ordine scritto dalla direzione lavori e pagate con i relativi prezzi di elenco per lavori in economia, ridotti del ribasso d'asta ad eccezione dei costi del personale.

Art.76 Norme generali per i lavori a corpo e misura

La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura, saranno determinate con metodi geometrici o a corpo, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari. I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettive eseguite e nei limiti però delle misure fissate in progetto o prescritte con apposito ordine di servizio dalla direzione lavori, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare superfici, spessori, lunghezze, cubature, pesi ecc. superiori e qualunque siano le ragioni cui tali maggiori quantità siano dovute ed anche se inevitabili. Soltanto nel caso che la direzione lavori abbia ordinato per iscritto tale maggiori quantità, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate quantità maggiori di quelle di progetto o di quelle ordinate. Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla direzione lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica anche in occasione delle operazioni di collaudo. Tutti gli oneri e spese dell'appaltatore per i tracciamenti, per la conservazione degli stessi, per il prelievo di campioni di qualsiasi genere nelle strutture realizzate ed in corso di costruzione, nonché quelli necessari per le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli accertamenti da eseguire presso i laboratori ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori alle prescrizioni contenute nel Capitolato e agli ordini della direzione lavori, fatte salve eventuali specifiche indicazioni del Capitolato e dell'Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi.

Art.77 Opere stradali

1. Scavi

In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e compensati, oltre agli oneri particolari che verranno appresso richiamati, anche gli oneri generali conseguenti alle modalità di esecuzione stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché i seguenti:

- il disfacimento di massicciate di qualsiasi natura, spessore e specie interessate dagli scavi, nonché il loro allontanamento;
- l'estirpazione e taglio di radici, di piante di qualunque diametro, forma e durezza, nonché il loro allontanamento;
- la rimozione e demolizione di trovanti solidi (murature di qualsiasi natura e consistenza, compreso il cemento armato);
- profilatura e regolarizzazione delle pareti; puntellamenti e armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entità;

- aggettamenti, qualunque sia il metodo con il quale essi vengono effettuati e per qualsiasi entità d'acqua da aggettare, salvo quanto precisato in presenza di acqua di falda;
- materiali o mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
- gli oneri derivanti dal rallentamento, dalla sosta e dalla inoperosità dei mezzi di lavoro, per la salvaguardia di tutti i sottoservizi in genere e per interventi di spostamento di sotto servizi esistenti da parte delle aziende che li gestiscono;
- prestare assistenza ed i mezzi meccanici necessari per le opere di scavo e di ripristino per lo spostamento di sottoservizi;
- la salvaguardia di qualsiasi tipo di condotta erogatrice di servizi (acqua, e.e., gas, telefono, ecc.) che venga interessata dagli scavi, nonché tutti i lavori e forniture di materiali vari necessari per il ripristino delle stesse in caso di rotture;
- la preventiva ricerca, con idonea attrezzatura, ed accurata ricognizione dell'andamento planimetrico e altimetrico di tutti i servizi sottostanti i piani stradali, o che vengono interessati dagli scavi;
- la salvaguardia di tutte le linee aeree per la pubblica illuminazione, linee private, telefono ecc.;
- ponteggi, passerelle, protezioni e ripari per garantire l'incolumità degli operai e terzi contro ogni pericolo, nonché per salvaguardare l'integrità delle canalizzazioni incontrate nello scavo;
- garantire l'accesso alle proprietà private che accedono sulla strada oggetto dei lavori, mediante la posa in opera di idonei ponteggi;
- gli oneri derivanti dall'allontanamento dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi e da pulizie varie, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R. 33/85;
- preventivi accordi con gli enti gestori dei servizi per eventuali interruzioni dell'erogazione di acqua, e.e., gas, ecc..

Sono pure compresi, nei prezzi degli scavi, gli oneri per lo spostamento provvisorio o definitivo di altre canalizzazioni esistenti, la loro messa in ripristino, i loro tagli definitivi. Gli scavi stradali per la posa di condotte in terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia, saranno valutati a metro lineare o a metro cubo. Sono da considerare rocce oltre a quelle dure, compatte, granitiche, anche le rocce eruttive, le rocce omogenee di volume superiore a 0,35 mc. Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alle modalità di scavo, ai rinterri con sabbia e ghiaia in natura, alle demolizioni di vecchie murature abbandonate incontrate negli scavi, nonché la pulizia, spianamento, livellamento e costipamento del fondo dello scavo da eseguirsi su richiesta della direzione lavori anche con l'uso di mezzi meccanici. Nei prezzi stessi è compresa l'elevazione delle materie scavate e il loro allontanamento dall'orlo dello scavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio dei materiali da impiegare nonché le operazioni per il calaggio delle tubazioni stesse; il trasporto a discarica dei materiali di risulta e l'eventuale sbadacchiatura dello scavo stesso. Si precisa che per l'apertura degli scavi sarà applicato il prezzo per scavi anche qualora fossero eseguiti a mano, ad eccezione di specifiche indicazioni impartite dalla direzione lavori. Inoltre, nei prezzi di tariffa si è tenuto conto dell'obbligo per l'appaltatore di provvedere a tutta sua cura e spese, ad assicurare la continuità del traffico stradale nel miglior modo possibile, ed in particolare quello pedonale e l'accesso alle case ed ai negozi lungo le arterie ove si eseguono i lavori, per cui l'appaltatore dovrà fornire e collocare in opera a tutta sua cura e spese, pedane, passerelle, ponticelli di servizio. Il conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sarà valutato per il suo volume effettivo senza detrazione sia del volume del ferro e delle tubazioni incorporate che verranno pagate a parte a peso.

2. Cordonata stradale

La costruzione di cordonate verrà valutata a metro lineare di sviluppo in opera comprendendo in essa tutti i pezzi speciali inseriti.

3. Opere in cemento armato

Il conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sarà valutato per il suo volume effettivo senza detrazione sia del volume del ferro e delle tubazioni incorporate che verranno pagate a parte a peso. Nei prezzi di elenco dei conglomerati cementizi armati sono anche compresi e compensati:

- gli stampi di ogni forma, i casseri e casseforme per il contenimento del conglomerato;
- le armature di sostegno di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali;
- il getto la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata;
- la rabboccatura e la boiacatura delle superfici nonché la vibrazione.

Le armature metalliche verranno conteggiate valutando le lunghezze utili risultanti dai disegni esecutivi di liquidazione e moltiplicando per il peso unitario del tondino di sezione nominale corrispondente determinato in base al peso specifico di 7,85 kg/dm³.

4. Fondazione stradale

Le fondazioni stradali in genere saranno valutate a volume, in opera, a costipamento ultimato e sagomato secondo il progetto. Il volume della fondazione si otterrà moltiplicando la superficie per lo spessore medio. Larghezze superiori a quelle di progetto non saranno conteggiate per la parte eccedente. Lo spessore sarà determinato mediante una serie di provini a discrezione della direzione lavori. Uno spessore medio superiore a quello di progetto non sarà contabilizzato per la parte eccedente. Quando in sede di controllo si verificassero superfici, spessori inferiori a quelli prescritti, la contabilizzazione sarà fatta adottando i valori riscontrati, sempre che, a giudizio della direzione lavori, la superficie lo spessore od i dosaggi ridotti siano accettabili. Nel caso in cui la direzione lavori ritenesse, a suo esclusivo giudizio non accettabili le dimensioni riscontrati, l'appaltatore dovrà rinnovare e ricostruire a sue complete spese le parti risultate deficienti. Il prezzo relativo alle fondazioni in misto granulare a legante naturale comprende e compensa:

- tutti gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio delle eventuali miscele e delle lavorazioni cui la fondazione deve essere soggetta;
- la fornitura dei materiali costituenti la miscela compresa l'aggiunta di eventuali leganti naturali;
- la miscelazione, stesa e compattazione della miscela;
- la regolarizzazione della sua superficie;
- tutte le prove di cantiere e di laboratorio prescritte dal Capitolato e richieste dalla direzione lavori per riscontrare la rispondenza dei materiali e delle fondazioni eseguite alle norme e previsioni di Capitolato;
- quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto, gli ordini della direzione lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato.

5. Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso potranno essere valutate a volume o a superficie. Saranno contabilizzate solo le superfici e gli spessori previsti dal progetto od ordinati dalla direzione lavori. Superfici superiori a quelle previste dal progetto non ordinate dalla direzione lavori non saranno conteggiate per la parte eccedente mentre saranno detratte eventuali deficienze. Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della direzione lavori. Spessori medi inferiori a quelli previsti, se accettati dalla direzione lavori, daranno luogo a detrazioni per la parte deficiente. I dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno contabilizzati per la parte eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla direzione lavori, daranno luogo a corrispondenti detrazioni. Nel caso in cui la direzione lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i dosaggi riscontrati, l'appaltatore dovrà rimuovere e ricostruire a sue complete spese le parti risultate deficienti. Per i conglomerati bituminosi dello strato di base, di collegamento e di usura i prezzi comprendono:

- lo studio preliminare degli impasti;

- la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante di ancoraggio;
- la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantità dalla direzione lavori per la confezione degli impasti;
- il noleggio della attrezzatura necessaria per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del conglomerato bituminoso;
- la messa in quota di chiusini non ricadenti nello scavo ma che saranno interessati dalla stesura del tappeto d'usura;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, gli ordini della direzione lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato.

Art. 78 Opere idrauliche

1. Condotte

La contabilizzazione dei lavori di posa delle tubazioni sarà effettuata per metri di condotta costruita. La lunghezza sarà misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura sarà effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange. Nel prezzo a metro di condotta costruita sono compresi i pezzi speciali sia in ghisa sia in acciaio sia in polietilene e le opere d'arte in acciaio, opportunamente rivestite, per gli attraversamenti di canalizzazioni, di manufatti vari (es. cavallotti) salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco. I prezzi previsti per la fornitura e posa delle apparecchiature idrauliche quali saracinesche, valvole, idranti, sfiati, scarichi, ecc., saranno applicati a numero o a corpo di apparecchiature accettato dalla direzione lavori. La contabilizzazione del tubo guaina avverrà per metro di manufatto realizzato.

2. Pezzi speciali e apparecchiature idrauliche

I pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale (te, bout, riduzioni, curve, lavori particolari, etc.) saranno valutati se non valutati all'interno del prezzo delle condotte o in altra voce, secondo il loro peso effettivo o cadauno. Per tali valutazioni dovranno essere eseguite, prima della posa in opera, le necessarie pesature in contraddittorio con le modalità stabilite dalla direzione lavori e per le quali verrà redatto apposito verbale. Le apparecchiature elettromeccaniche per gli impianti di sollevamento saranno valutate a corpo per ogni singolo impianto così come previsto nel relativo articolo di Elenco. In detto articolo sono compresi tutti gli oneri per dare le opere perfettamente funzionanti. La liquidazione all'appaltatore sarà effettuata solamente dopo la verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature poste in opera.

3. Allacciamenti di presa


Gli allacciamenti di presa acqua saranno valutati a corpo fino ad una lunghezza di 5,00 m misurata dalla proiezione orizzontale della generatrice della condotta fino all'interno del pozzetto o del locale contatori. Per allacciamenti oltre i 5,00 m la parte eccedente sarà valutata a metro di lunghezza effettivamente realizzata. Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alle modalità di scavo, all'impianto semaforico mobile automatico, alla segnaletica necessaria per la realizzazione del cantiere di lavoro, alle demolizioni di vecchie murature abbandonate incontrate negli scavi, nonché alla pulizia, spianamento, livellamento e costipamento del fondo dello scavo da eseguirsi su richiesta della direzione lavori anche con l'uso di mezzi meccanici. Nei prezzi stessi è compresa l'elevazione delle materie scavate e il loro allontanamento dall'orlo dello scavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio dei materiali da impiegare, il trasporto a rifiuto dei materiali di supero e l'eventuale sbadacchiatura dello scavo stesso. Sono inoltre comprese tutti i materiali e le operazioni necessarie alla costruzione degli allacciamenti, i collegamenti alle condotte di distribuzione, la foratura, i collaudi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito secondo le specifiche di C.I.R.A. SRL.

4. Tubo guaina

La contabilizzazione del tubo guaina avverrà per metro di manufatto realizzato.

5. Opere varie ed impianti accessori

Per la misurazione e valutazione dei lavori relativi ad opere varie di finitura ed impianti accessori non previsti nell'Elenco Prezzi Unitari, si determinerà un nuovo prezzo in base alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche tenendo conto della tariffa delle opere e forniture edili e stradali e del prezziario regionale della Liguria, dedotto il ribasso di gara.



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione

17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@circaservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.circaservizioidrico.it

ALL.1 – CARTA DEI SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI
IDRICHE E FOGNARIE**



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)

GESTORE C.I.R.A. S.r.l.

AGGIORNAMENTO del 20/12/2021



INDICE

1	ASPETTI GENERALI	1
1.1	LA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)	1
1.2	PRESENTAZIONE DEL GESTORE DEL SII	2
1.3	DEFINIZIONI	2
2	PRINCIPI FONDAMENTALI.....	6
2.1	DIRITTO ALL'ACQUA.....	6
2.2	EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO	7
2.3	QUALITÀ E SICUREZZA.....	7
2.4	CONTINUITÀ.....	7
2.5	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E INFORMAZIONE	7
2.6	CORTESIA	7
2.7	EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'	8
2.8	CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI.....	8
2.9	FACILITAZIONI PARTICOLARI	8
2.10	RISPETTO DELLA PRIVACY	8
2.11	CORRETTO UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA	9
2.12	CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA	9
3	INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	9
3.1	ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO E RAPPORTO CON IL CLIENTE.....	10
3.1.1	Sportello fisico, servizi telefonici e altri canali di comunicazione.....	10
3.1.2	Facilitazione per utenze particolari.....	11
3.1.3	Sito Web.....	11
3.1.4	Tempo di attesa allo sportello fisico	11
3.1.5	Tempo di attesa per il servizio telefonico	12
3.1.6	Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	12
3.1.7	Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni	12
3.1.8	Richieste scritte di informazioni.....	12
3.1.9	Preventivi di esecuzione allacci e lavori	12
3.1.10	Rispetto degli appuntamenti concordati	13
3.1.11	Verifica della funzionalità del misuratore	13
3.1.12	Verifica del livello di pressione	13
3.1.13	Sostituzione del misuratore.....	13
3.1.14	Crisi idrica	13
3.1.15	Diritto di accesso agli atti.....	13

3.2	GESTIONE DEI RECLAMI	14
3.2.1	Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Utente finale e Gestore	14
3.2.2	Organi di tutela interni.....	15
3.2.3	Reclami scritti multipli.....	15
3.2.4	Tempo di risposta motivata a reclami scritti.....	15
3.3	GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	15
3.3.1	Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici	15
3.3.2	Tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari	15
3.3.3	Tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico di una nuova utenza	16
3.3.4	Tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario	16
3.3.5	Modalità e tempo di attivazione della fornitura	16
3.3.6	Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura	16
3.3.7	Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	16
3.3.8	Modalità e tempo di disattivazione della fornitura	16
3.3.9	Modalità di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità.....	17
3.3.10	Tempo e modalità di esecuzione della voltura.....	17
3.3.11	Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici.....	18
3.3.12	Tempo di esecuzione di lavori.....	18
3.3.13	Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati.....	18
3.3.14	Tempo massimo per l'appuntamento concordato	18
3.3.15	Tempo di intervento per la verifica del misuratore	18
3.3.16	Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore	19
3.3.17	Sostituzione del misuratore	19
3.3.18	Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	19
3.3.19	Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	19
3.3.20	Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	20
3.3.21	Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'Utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.....	20
3.3.22	Tempo per l'inoltro all'Utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	20
3.3.23	Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	20
3.4	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE.....	20
3.4.1	Rilevazione dei consumi.....	20
3.4.2	Periodicità di fatturazione.....	21
3.4.3	Tempo per l'emissione della fattura	21
3.4.4	Rettifica della fatturazione.....	22
3.4.5	Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione	22
3.4.6	Tempo di rettifica di fatturazione	22

3.4.7	Modalità di pagamento.....	22
3.4.8	Modalità per la rateizzazione dei pagamenti	22
3.4.9	Prescrizione.....	23
3.5	MOROSITÀ	23
3.6	BONUS IDRICO O BONUS ACQUA.....	24
3.6.1	Cosa devono fare i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico.....	25
3.6.2	Come avverrà l'erogazione automatica dei bonus.....	25
3.6.3	Come si calcola il bonus acqua.....	25
4	SPECIFICHE DELL'ACQUA E DEI SERVIZI TECNICI ACQUEDOTTO-FOGNATURA-DEPURAZIONE.....	26
4.1	SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	26
4.1.1	Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua	26
4.1.2	Portata di esercizio	26
4.1.3	Pressione minima e massima	26
4.1.4	Prelevamenti da fonte autonoma	27
4.2	SERVIZIO DI FOGNATURA.....	27
4.2.1	Controlli	27
4.3	SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE	27
4.3.1	Controlli	27
4.4	ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO	28
5	RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO.....	28
5.1	IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	28
5.2	INDENNIZZI	28
6	LE REGOLE DI BASE.....	29
7	INFORMAZIONI SULLE VOCI PRESENTI IN BOLLETTA	29
8	INFORMAZIONI SU UNITA' DI MISURA, LETTURE E CONSUMI	30
9	DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEL S.I.I.....	30
10	VALIDITA' DELLA CARTA DEL S.I.I.....	30

ALLEGATI

Tabella 6 - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici
Allegato A_Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici

1 ASPETTI GENERALI

1.1 LA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)

La Carta del Servizio Idrico Integrato inteso come insieme dei servizi di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituisce una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Gestore e gli Utenti: permette al singolo cittadino di conoscere i livelli di qualità che deve attendersi dal Gestore e costituisce, allo stesso tempo, un mezzo per controllare che gli impegni siano rispettati. Gli obiettivi principali della Carta del SII sono:

- Il miglioramento della qualità dei servizi forniti;
- Il miglioramento del rapporto tra gli Utenti e il Gestore.

La presente Carta del Servizio è stata predisposta dal Gestore consultando le associazioni dei consumatori e approvata dalla Provincia di Savona quale Ente di Governo d'Ambito **con delibera**

La principale normativa di riferimento che disciplina i contenuti di questa Carta è essenzialmente riconducibile a:

- D.P.C.M. 27/01/1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
- D.P.C.M. 04/03/1996 “Principi in materia di risorse idriche”;
- D.P.C.M. 29/04/1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del S.I.I.”
- Legge n.244/2007 (art.2, comma 461);
- Deliberazione ARERA 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 e s.m.i.;
- Deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 e s.m.i. che ha approvato la “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
- Deliberazione ARERA 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016 e s.m.i. che ha approvato il Testo integrato Conciliazione (TICO);
- Deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016 e s.m.i. che ha approvato “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del SII a livello nazionale” (TIMSII);
- Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 e s.m.i. che ha approvato il Testo integrato dei corrispettivi del servizio idrico integrato (TICSI);
- Deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e s.m.i. che ha approvato il testo integrato del bonus sociale idrico (TIBSI);
- Deliberazione ARERA917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 e s.m.i. che ha approvato la Regolamentazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI);
- Deliberazione ARERA 311/2019R/IDR del 16 luglio 2019 e s.m.i. che ha approvato “Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato” (REMSI).

Per il servizio di acquedotto, la Carta del Servizio si riferisce a tutti gli usi civili domestici, civili non domestici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati ecc) ed altri usi, relativi ai settori commerciali, artigianali, terziario in genere compreso l'uso per soggiorno turistico, con esclusione di quello produttivo.

Per il servizio di fognatura e depurazione, la Carta del Servizio, si riferisce agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura.

La Carta del Servizio Idrico Integrato viene resa disponibile all'Utente, oltre che al momento della sottoscrizione del contratto, anche su semplice richiesta dell'Utente stesso e direttamente sul sito web.

Da un punto di vista generale la Carta del Servizio Idrico Integrato:

- Fissa principi e criteri per l'erogazione dei servizi e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Pertanto Tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli Utenti contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato si intendono sostitutive di quelle riportate nei Contratti di fornitura stessi, compresi i Regolamenti;

- Riconosce agli Utenti il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato del Gestore quale elemento essenziale di partecipazione consapevole di tutti gli Utenti al servizio;
- Indica le modalità di gestione dei reclami e delle richieste di informazione da parte degli Utenti e delle relative risposte da parte del Gestore;
- Indica le modalità per proporre forme conciliative e procedure alternative di risoluzione delle controversie;
- Specifica gli indennizzi all'utenza in caso di inadempienza agli obblighi del Gestore contenuti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Nei casi di mancato rispetto degli standard specifici, fatti salvi eventuali casi in deroga, l'Utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfettario come riportato nel successivo paragrafo "5.2 INDENNIZZI"

La carta del Servizio Idrico Integrato viene pubblicata sul sito internet del Gestore e dell'Ente di Governo d'Ambito.

La carta del Servizio Idrico Integrato è soggetta a revisione ogni qual volta si verifichino mutamenti tali da rendere necessari adeguamenti.

1.2 PRESENTAZIONE DEL GESTORE DEL SII

VOCE	RIFERIMENTI - CONTATTI
Gestore	C.I.R.A. S.R.L.
Indirizzo (Sede Legale)	Loc. Piano 6/A – 17058 Dego (SV)
Email - PEC	Email: servizioclienti@ciraservizioidrico.it Email: reclami@ciraservizioidrico.it PEC: consorziocirasu@pcert.postecert.it
VOCE	RIFERIMENTI - CONTATTI
Sito Web	www.ciraservizioidrico.it
Numero Verde Commerciale (gratuito da rete fissa e mobile)	800.713640
Numero Verde Pronto Intervento (gratuito da rete fissa e mobile)	800.991123

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini di una corretta comprensione dei contenuti della presente Carta da parte dell'Utente finale, si riportano le definizioni dei termini tecnici utilizzati, coerentemente con le disposizioni regolatorie e della normativa di settore vigenti. Per quanto non espressamente compreso nel presente articolo, si rimanda alle definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA:

- **Accettazione del preventivo:** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo che avviene con il pagamento dell'importo dei lavori indicato;
- **Acquedotto:** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione finalizzate alla fornitura idrica;
- **Albero fonico o IVR (interactive voice response):** è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'Utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- **Allacciamento idrico:** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna rappresentato dal misuratore idrico posto al limite di proprietà. Qualora l'impianto interno dell'Utente finale sia stato realizzato antecedentemente l'affidamento della gestione ed il misuratore sia posto in proprietà privata, per punto di consegna si intende il tratto di tubazione posto al limite della proprietà privata;
- **Allacciamento fognario:** è la condotta con i relativi manufatti di ispezione di proprietà del privato, compresa tra l'edificio e la fognatura comunale, che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico alla pubblica fognatura;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono organizzati i servizi idrici e

sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;

- **Appuntamento posticipato:** è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal Gestore;
- **Atti autorizzativi:** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, la cui richiesta spetta al richiedente;
- **Attivazione della fornitura:** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **Autolettura:** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge n. 481/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Bolletta o documento di fatturazione o fattura:** è il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'Utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- **Bonus sociale idrico:** è il bonus idrico introdotto dall'Autorità con deliberazione 897/2017/R/IDR – in coerenza con l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- **Bonus idrico integrativo:** è il bonus idrico eventualmente garantito dal Gestore ad integrazione del bonus sociale idrico sul territorio di propria competenza di cui all'art 8 del TIBSI e successive modifiche e/o integrazioni;
- **Call center:** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- **Canali web:** sono i canali digitali messi a disposizione dell'Utente finale per consentire e facilitare l'accesso alle informazioni e le comunicazioni con il Gestore;
- **Carta dei Servizi:** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;
- **Cause di forza maggiore:** sono atti e fatti, imprevedibili ed imprevedibili, non imputabili al Gestore tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni;
- **Cessazione:** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore, oppure la disdetta d'ufficio da parte del Gestore per i motivi previsti dal Regolamento d'utenza;
- **Codice di rintracciabilità:** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **Consumi fatturati:** sono i consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;
- **Consumi rilevati/effettivi:** sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture in un determinato arco temporale;
- **Consumo medio annuo (Ca):** è definito per ciascun Utente finale sulla base dei consumi ottenuti da due rilevazioni effettive, (mis 1 e mis 2) raccolte o derivanti da autoletture disponibili al Gestore in un periodo di almeno 300 giorni solari (Ng). La differenza tra i dati di misura effettivi (mis 2 – mis 1) viene divisa per Ng, moltiplicata per i giorni dell'anno (365) e per la percentuale di variazione del consumo annuo degli ultimi 3 anni, osservato fino all'anno precedente. Il gestore è tenuto a determinare il coefficiente Ca per ogni Utente finale entro il 31 luglio di ogni anno;
- **Consumo stimato:** è la stima dei dati di misura, effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità, per un Utente finale, delle letture non rilevabili da parte del personale incaricato dal Gestore e/o non fornite con autoletture, relativamente ad un intervallo temporale determinato. Il consumo stimato si ottiene dividendo il consumo medio annuo (Ca), disponibile per l'utenza interessata, per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando per l'intervallo temporale, in giorni solari, per cui è necessario effettuare la stima (Ns);
- **Contratto di fornitura/utenza:** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio;
- **Data di invio è:**
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **Data di ricevimento è:**
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **Dati di qualità:** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale e tecnica del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai Gestori all'Autorità;
- **Deposito cauzionale:** è una somma in denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia. Il deposito deve essere restituito dopo la cessazione del contratto unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data del riaccredito;
- **Depuratore:** ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- **Disattivazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- **Ente di governo dell'ambito (EGA):** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **Fattura di chiusura:** è la fattura emessa a seguito di cessazione del contratto di fornitura in essere tra il Gestore e l'Utente finale, contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal medesimo Utente; è anche la fattura emessa occasionalmente per esigenze tecniche del software al variare di uno o più elementi base del calcolo, tale da richiedere l'emissione di una fattura straordinaria a chiusura della fase di influenza del dato elemento;
- **Fattura di periodo:** è la fattura emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Gestore ed Utente finale;
- **Fognatura mista:** rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche;
- **Fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **Gestore:** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio;
- **Giorno feriale:** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- **Giorno lavorativo:** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **Indennizzo automatico:** è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard specifici di qualità previsti dalla RQSII o nei casi previsti dalla REMSI;
- **Lavoro semplice:** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri Utenti;
- **Lavoro complesso:** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **Lettura:** è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore che può anche essere acquisita da remoto anche attraverso strumenti di telemisura installati sull'impianto dell'utente finale;
- **Limitazione della fornitura:** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **Livello di pressione:** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **Livello o standard generale di qualità:** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali;
- **Livello o standard specifico di qualità:** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;

- **Misuratore/contatore:** è il dispositivo normalmente posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- **Misuratore/contatore non accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte del Gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata;
- **Operatore:** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- **Portata:** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo, generalmente espressa in metri cubi orari (mc/h) o in litri al secondo (l/s);
- **Prestazione:** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuato dal Gestore;
- **Procedura ADR o Procedura;** procedura di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori come definita e regolata dalla Direttiva 2013/II/UE nonché dal Decreto Legislativo 6 agosto 2015 n. 130, attuativo della Direttiva 2013/II/UE e successive modifiche ed integrazioni;
- **Pozzetto di ispezione e prelievo:** manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata.
- **Punto di consegna dell'acquedotto:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Il punto di consegna dell'acquedotto è solitamente individuato nel misuratore posto dal Gestore o dal limite di proprietà nel caso di misuratori posti all'interno di aree private;
- **Punto di scarico della fognatura:** è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;
- **Quantitativo essenziale di acqua;** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 lt/abitante/giorno (corrispondente a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **Reclamo scritto:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio e dalla presente Carta dei Servizi, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- **Riattivazione:** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o della limitazione della stessa;
- **Richiesta scritta di informazioni:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **Richiesta scritta di rettifica di fatturazione:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII;** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ossia di ciascuno dei servizi che lo compongono, emanato dall'ARERA con la delibera 655/2015/R/Idr e successive modifiche e integrazioni;
- **RQTI;** è il testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, ossia di ciascuno dei servizi che lo compongono, emanato dall'ARERA con la delibera 917/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Servizio conciliazione:** è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'art. 1, comma 1, lett. t, del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o Utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E, come successivamente modificato ed integrato;
- **Servizio idrico integrato (SII):** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali definiti ai sensi della regolazione dell'Unbundling del SII;
- **Servizio telefonico:** è il servizio telefonico che permette all'Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richiedere informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- **Sopralluogo:** è l'accertamento effettuato per verificare le condizioni tecniche di erogazione del servizio o di sua attivazione o dello stato dei luoghi;

- **Sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio reso disponibile dal Gestore, per richieste informazioni, prestazioni o servizi;
- **Subentro:** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **Tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi:** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **TICSI:** è l'Allegato A alla Deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto " Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- **Tipologia d'uso potabile:** come prevista dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - Uso civile domestico
 - Sotto-tipologia:
 - Uso domestico residente;
 - Uso domestico non residente;
 - Uso condominiale
 - Uso civile non domestico
 - Sotto-tipologia:
 - Uso industriale;
 - Uso artigianale e commerciale;
 - Uso agricolo e zootecnico;
 - Uso pubblico non disalimentabile;
 - Uso pubblico disalimentabile
 - Altri usi
- **TIBSI:** è il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua ad uso domestico agli utenti economicamente disagiati emanato dall'ARERA con al Delibera 897/2017/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni;
- **TIMSII;** è il testo di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale emanato dall'ARERA con Delibera 218/2016/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni;
- **Utenza condominiale:** è l'Utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Utenti indiretti:** sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- **Utente finale:** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **Utente finale disalimentabile:** è l'Utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- **Utente finale non disalimentabile:** è l'Utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
- **Utenti particolari:** sono i portatori di handicap, gli anziani, gli indigenti e i malati gravi. Questi ultimi devono essere segnalati dai servizi sociali o dalle relative ASL del comune di appartenenza;
- **Voltura:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio Idrico Integrato viene gestito nel rispetto dei principi generali, di seguito sviluppati, previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Rappresentano norma straordinaria alla presente Carta tutte le disposizioni di legge o regolamenti vigenti in materia, compresi il Regolamento comunale d'Igiene e Sanità ed il Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione per la parte riguardante la disciplina delle autorizzazioni allo scarico.

Il Gestore nell'erogare i servizi si ispira ai seguenti principi.

2.1 DIRITTO ALL'ACQUA

- L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale; la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

2.2 EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO

- Il Gestore garantisce la piena eguaglianza dei diritti degli Utenti. Nell'erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, etnia, lingua, religione e opinione politica. Il Gestore garantisce la parità di trattamento degli Utenti a parità di condizioni impiantistico/funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.
- I comportamenti del Gestore nei Confronti del Cliente sono improntati ai criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. Tali criteri guidano l'interpretazione delle norme che regolano l'erogazione del servizio, i rapporti con gli Utenti e l'accesso ai servizi.

2.3 QUALITÀ E SICUREZZA

- Il Gestore s'impegna a garantire la qualità dei prodotti e dei servizi forniti al Cliente non solo nel rispetto delle norme legislative, ma anche e soprattutto nella scelta dei materiali, di lavorazioni e tecnologie non inquinanti che garantiscano la sicurezza e la tutela dell'ambiente e della salute del cittadino.

2.4 CONTINUITÀ

- Costituisce impegno prioritario del Gestore garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurre la durata. La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo ad eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, terremoti, ecc.). Qualora fossero inevitabili interruzioni dovute a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti all'uso utilizzati, il Gestore s'impegna a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente coi problemi tecnici insorti. Il Gestore si impegna altresì, ove possibile, una tempestiva ed ampia informazione ai cittadini indicando l'inizio e la durata della sospensione del servizio e ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, anche attraverso l'attivazione di servizi sostitutivi di emergenza.
- In caso di interruzioni per lavori programmati sugli impianti sulle reti, qualora non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio, il Gestore avviserà gli Utenti almeno 48 ore prima.
Le comunicazioni riguardo le interruzioni verranno fornite tramite affissione negli edifici e negli spazi pubblici.

2.5 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- E' garantita la partecipazione di ogni cittadino alla prestazione del servizio pubblico sia per tutelare il diritto ad una corretta erogazione del servizio fornito dal Gestore, sia per favorire la collaborazione fra il Gestore e l'Utente. L'Utente, anche attraverso le sue Associazioni, ha diritto di chiedere ed ottenere dal Gestore le informazioni che lo riguardano in possesso del Gestore. Il diritto di accesso alle informazioni è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge n.241 del 7 agosto 1990 e dall'apposito regolamento per il diritto di accesso agli atti. E dal D. lgs 175/2016 (rif. Accesso civico agli atti).
- Il cittadino può presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi mediante i canali istituzionali o direttamente mediante i canali predisposti dal Gestore. Il Gestore dovrà dare rapido riscontro alle segnalazioni e alle proposte pervenutegli dagli Utenti e, in ogni caso, acquisirà periodicamente la valutazione degli Utenti circa la qualità del servizio reso al fine di monitorare l'applicazione della Carta del Servizio Idrico Integrato e migliorare i livelli di qualità del servizio erogato. Per la gestione dei reclami si rinvia a quanto descritto al par. 3.2.
- Annualmente viene effettuato un incontro di monitoraggio della Carta, con la partecipazione dei Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO e delle Associazioni di tutela dei Consumatori. Reclami, esigenze, proposte ed osservazioni pervenute ai soggetti partecipanti da parte degli Utenti verranno presentati e presi in carico nell'ottica della partecipazione e del miglioramento continuo della qualità dei servizi.

2.6 CORTESIA

- Il Gestore si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti del Cliente, fornendo al proprio Personale le opportune istruzioni.
- I dipendenti del Gestore, nonché di eventuali soggetti terzi incaricati, sono tenuti ad avere sempre un rapporto corretto con gli Utenti, a trattarli con rispetto e cortesia.

2.7 EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

- Il Gestore si impegna ad erogare i servizi in modo idoneo a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, elaborando piani per il miglioramento della qualità del servizio.
- In particolare, il Gestore, assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si impegna a ricercare ed attuare, in un'ottica di continuo miglioramento e per il soddisfacimento degli interessi degli Utenti finali, tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali per facilitare i rapporti con il Cliente.

2.8 CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI

- Il Gestore pone massima attenzione al problema dell'efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei rapporti di qualunque forma con il Cliente.
- Tutti i documenti scritti utilizzati nel rapporto fra Gestore e Cliente (lettere, contratti, fatture, altro) sono redatti con particolare attenzione alla comprensibilità del linguaggio, alla chiarezza e brevità dei contenuti e all'utilizzo di termini del linguaggio quotidiano, facilitando l'accesso ai servizi ed alle informazioni anche ai cittadini stranieri.

2.9 FACILITAZIONI PARTICOLARI

- Per i soggetti diversamente abili, per gli anziani, per le persone con difficoltà motorie ed in genere per tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio fisico sono previste le seguenti facilitazioni:
 - Precedenza per attivazione della fornitura, allacciamenti;
 - Precedenza nell'accesso agli sportelli;
 - Percorso di accesso agli uffici agevolato.
- Gli Utenti che necessitano di applicazioni terapeutiche domiciliari, che richiedano alimentazione idrica, rilevanti per la loro vita e la loro salute sono tenuti ad informare il Gestore in merito a dette situazioni; ciò al fine di consentire al Gestore di attuare una preventiva segnalazione in occasione di sospensione programmate del servizio. E' anche cura dei servizi sanitari tenere aggiornato il Gestore riguardo agli Utenti di cui sopra.

2.10 RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR come recepito dalla normativa nazionale col Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

I trattamenti effettuati riguardano i seguenti dati e finalità:

1. Dati personali finalizzati all'esecuzione del servizio di fornitura di acqua potabile e depurazione, incluso lo svolgimento di attività amministrativo-contabili per la normale gestione corrente dei rapporti instaurati con l'Utente, in ottemperanza ad obblighi di legge e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (Gestore del Servizio Idrico Integrato).

I dati devono essere forniti e messi a disposizione del titolare pena l'impossibilità dell'esecuzione del servizio e l'impossibilità di adempiere correttamente alla normativa fiscale/amministrativa in vigore e la sua esposizione ad una eventuale responsabilità per inadempimento.

Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente da incaricati e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per le finalità sopra esposte, per garantire la sicurezza dei dati e la riservatezza e la tutela dei diritti dell'Utente.

I dati dovranno o potranno essere comunicati ad avvocati, commercialisti, consulenti in genere, istituti di credito, enti pubblici e uffici competenti, soci, che abbiano autorità a richiederli. I dati non saranno oggetto di trasferimento a paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali.

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità suddette per le quali sono trattati. I dati di contabilità/amministrazione previsti ai fini fiscali (scritture contabili) sono conservati per legge (Codice Civile) per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o fino a quando non siano stati conclusi eventuali accertamenti fiscali degli enti preposti relativi al corrispondente periodo di imposta oggetto di verifica (art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973). Il trattamento dei dati non contempla un processo decisionale automatizzato inclusa la profilazione.

2. Dati particolari (es. relativi allo stato di salute) finalizzati, in caso di soggetti non disalimentabili, a corrispondere all'Utente un indennizzo nei casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma la loro mancata comunicazione al Titolare potrebbe determinare l'impossibilità di corrispondere l'indennizzo.

Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente da incaricati e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per le finalità sopra esposte, per garantire la sicurezza dei dati e la riservatezza e la tutela dei diritti.

Si comunica inoltre che il Responsabile del trattamento dati è la Società C.I.R.A. S.r.l., mentre l'RPD è la Dott.ssa Valentina Gennarelli.

2.11 CORRETTO UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

- L'acqua costituisce una risorsa pubblica utile per l'intera collettività che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. L'uso non controllato di una risorsa naturale, senza prevederne l'impatto sulla quantità disponibile nel lungo periodo, può portare all'esaurimento della risorsa stessa.
- Il Gestore auspica, la piena collaborazione di tutti gli Utenti che hanno l'impegno morale, se non anche l'obbligo, di evitare sprechi della risorsa idrica, di dare sempre priorità agli impieghi potabili e a quelli sanitari e di non alterare la qualità dell'acqua delle fonti superficiali, con il versamento di sostanze inquinanti.

2.12 CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

- L'acqua potabile derivata dalla rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Oltre al consumo umano sono da considerare fondamentali l'uso commerciale e artigianale, gli usi pubblici e l'uso antincendio. L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per:
 - Gli usi zootecnici ed agricoli;
 - Gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere);
 - Altri usi.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel Regolamento. Pertanto non è contemplato l'uso dell'acqua per gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici. Tuttavia, a seguito di richiesta di fornitura di tipologia "Altri Usi" a servizio di orti e giardini, possono essere concesse utenze, previa verifica di fattibilità da parte del Gestore atta a prevenire la mancanza di risorsa per gli usi domestici, ed a suo insindacabile giudizio tecnico.

L'accettazione della richiesta è comunque soggetta a vincoli di costruzione del sistema d'irrigazione, dettati dal Gestore, quali, ad esempio; la dotazione di sistemi di automazione temporale, corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido; l'installazione di sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate.

Per le utenze precedentemente rilasciate il Gestore può richiedere l'adeguamento alle prescrizioni che ritiene opportuno applicare al sistema d'irrigazione, pena la sospensione/revoca del servizio.

La somministrazione di acqua per gli usi di cui al periodo precedente viene concessa nei limiti della disponibilità e potenzialità degli impianti; le forniture di questo tipo possono essere sospese o revocate nel momento in cui non ci sia disponibilità di risorsa tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano.

I valori di pressione presso i punti di fornitura risentono dei limiti della disponibilità e delle possibilità della rete di distribuzione, nonché dei consumi che possono variare in base alle fasce orarie ed alle stagioni.

3 INDICATORI E STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gli standard sono i parametri che permettono di confrontare la qualità ed i tempi del servizio reso, con quelli fissati dal soggetto Gestore in base alla normativa vigente ed ai quali il cittadino deve fare riferimento nel rapporto con l'Azienda.

Gli standard costituiscono anche un obiettivo prestabilito che rende concretamente visibile il processo di miglioramento della qualità da parte del Gestore. A tale proposito gli standard sono sottoposti dal Gestore a continuo monitoraggio e la verifica della reale qualità del servizio erogato è, in primo luogo, a carico dello stesso (monitoraggio interno) che rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, sono pubblicati periodicamente sul sito web ed in bolletta (entro il 30 giugno di ogni anno), affinché gli utenti possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati.

Gli standard vengono formulati sulla base di indicatori che sono sia di tipo quantitativo che qualitativo. In particolare:

- a. Gli **Indicatori quantitativi** possono essere: *generali* o *specifici*:
 - Sono *generali* quando esprimono un valore medio riferito al complesso delle prestazioni fornite dal Gestore (ad esempio: tempo medio di attesa agli sportelli).
 - Sono *specifici* quando fanno riferimento a singole prestazioni espresse da una soglia minima o massima, verificabili direttamente da parte dell'Utente (ad esempio: numero di giorni intercorrente tra la stipula del contratto e l'attivazione della fornitura).
- b. Gli **Indicatori qualitativi** esprimono una garanzia nei confronti di specifici aspetti del servizio (ad esempio: il livello di cortesia del personale al pubblico) di cui al D.P.C.M. del 29/04/1999 e RQSII.

Gli standard specifici si riferiscono alle singole prestazioni da garantire all'Utente finale e, in caso di loro mancato rispetto, il Gestore corrisponde un indennizzo automatico.

Gli standard generali si riferiscono al complesso delle prestazioni da garantire agli Utenti finali. Il loro mancato rispetto non dà luogo ad indennizzo.

Gli standard specifici e generali sono presentati nei seguenti paragrafi e riepilogati nell'allegato A.

Ove non specificatamente indicato, gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi. Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente, ovvero dalla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti di carattere tecnico amministrativo non dipendenti dal Gestore o a carico dell'Utente. Si escludono dal conteggio anche i giorni di ritardo causati da eventi di forza maggiore derivanti da fatti straordinari e imprevedibili e comunque non dovuti alla volontà del Gestore.

3.1 ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO E RAPPORTO CON IL CLIENTE

3.1.1 Sportello fisico, servizi telefonici e altri canali di comunicazione

Il Gestore assicura una serie di canali ai quali gli Utenti possono rivolgersi per avere tutte le informazioni relative al servizio, per effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

Strumenti di accesso al servizio

1. Servizio diretto allo sportello *Sulla base della configurazione dei servizi attualmente ricompresi nel SII il Gestore assicura l'accesso al pubblico presso la propria sede in Dego, sita in Loc. Piano 6/A, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13.00.*

2. Servizio telefonico - Call center *E' a disposizione un numero verde n° 800.713640 per i servizi commerciali/contrattuali ed invio di autolettura attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;*

Le autoletture possono essere comunicate anche tramite WhatsApp al numero dedicato 3496428626;

Per situazioni di emergenza e pronto intervento

è disponibile il numero verde: 800.991123 attivo 24 su 24 tutti i giorni dell'anno.

3. Servizio di corrispondenza *e-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it*
e-mail: reclami@ciraservizioidrico.it
PEC: consorziocirasu@pcert.postecert.it
4. Servizio on-line (sito del Gestore) *www.ciraservizioidrico.it* – dove sono scaricabili nella gestione contrattuale tutti i moduli compilabili per le varie richieste contrattuali e/o tecniche.

Presso lo sportello, l'Utente ha possibilità di presentare richiesta per qualsiasi pratica, meglio elencate di seguito, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria, per tali ragioni si consiglia di prendere visione sul sito internet www.ciraservizioidrico.it dell'elenco dei documenti richiesti per ogni pratica.

3.1.2 Facilitazione per utenze particolari

Il Gestore garantisce un accesso alle proprie infrastrutture idoneo alle persone con disabilità tramite l'eliminazione delle barriere architettoniche di qualsiasi natura.

3.1.3 Sito Web

Ai sensi dell'art. 54 del RQSII, il Gestore mette a disposizione dell'Utente finale il sito internet www.ciraservizioidrico.it attraverso il quale pubblica: la Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti ed i numeri verdi gratuiti per contattare il Gestore.

Il Gestore pubblica inoltre sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche ed alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina della morosità nel SII

Gli utenti accedendo al sito Internet del Gestore possono ottenere le informazioni relative a:

- Livelli di qualità garantiti dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e livelli di qualità raggiunti l'anno precedente;
- composizione analitica dell'acqua distribuita;
- condizioni contrattuali di fornitura in vigore;
- procedure di reclamo;
- informazioni sui principali disservizi in corso;
- informazioni sulla documentazione necessaria per tutte le tipologie di richieste;
- scaricare o stampare la modulistica per ogni pratica da presentare o inviare al Gestore.

Il Gestore, oltre alle informazioni di cui al presente paragrafo, indica in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio di Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione della Procedura ADR disciplinata con Protocollo d'intesa sottoscritto in data 08/10/2020 tra la società C.I.R.A. S.R.L. e l'Associazione dei Consumatori.

3.1.4 Tempo di attesa allo sportello fisico

- Il tempo di attesa è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l'Utente si presenta allo sportello fisico ritirando il biglietto dal "Gestore code" ed il momento in cui il medesimo viene ricevuto da un operatore.
- Il Gestore, mediante percorsi preferenziali, provvede a ridurre al minimo l'attesa agli sportelli fisici per le persone disabili e le donne in evidente stato di gravidanza.
- Per le categorie diversamente abili (con inabilità accertata) il Gestore attiva il Servizio Utenti a domicilio su richiesta, nell'ambito del territorio servito. In tali casi per la stipulazione dei contratti di fornitura è previsto che il personale aziendale si rechi direttamente presso l'Utente per ritirare la documentazione richiesta, per fare apporre le firme sui contratti o per altre operazioni, evitando all'Utente la necessità di recarsi presso gli uffici.

3.1.5 Tempo di attesa per il servizio telefonico

Il servizio telefonico sarà offerto rispettando i parametri qualitativi previsti dalla normativa vigente:

- Accessibilità del servizio (AS), intesa come percentuale del tempo durante il quale almeno una delle linee telefoniche dedicate al Servizio Clienti è libera.
- Livello di servizio (LS), inteso come percentuale di chiamate ricevute che hanno trovato risposta da parte di un operatore.
- Tempo medio di attesa (TMA), inteso come tempo intercorrente tra l'inizio della risposta e l'inizio dell'effettiva conversazione con un operatore.

3.1.6 Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)

- Il tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) è il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore.

3.1.7 Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni

- Il tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di informazioni dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta.
- La risposta motivata scritta alla richiesta scritta di informazione inviata all'Utente finale da parte del Gestore deve essere conforme a quanto prescritto dall'Autorità.

3.1.8 Richieste scritte di informazioni

- Le richieste scritte di informazioni possono essere presentate direttamente allo sportello Utenti, oppure tramite email all'indirizzo servizioclienti@ciraservizioidrico.it.
- Il Gestore si impegna a rispondere motivatamente alle richieste scritte entro 30 gg lavorativi dalla data di ricevimento ai sensi dell'RQSII.

3.1.9 Preventivi di esecuzione allacci e lavori

- La richiesta di preventivazione può essere presentata attraverso call center, posta ordinaria o A/R all'indirizzo della sede C.I.R.A. S.r.l., posta elettronica all'indirizzo servizioclienti@ciraservizioidrico.it o tramite sportello fisico. La modulistica necessaria al fine di attivare la procedura è reperibile mediante i seguenti canali: sportello fisico, sito internet del Gestore, call center.
- Il preventivo verrà redatto ad avvenuta consegna della documentazione completa e, nel caso sia necessario, solo dopo il sopralluogo da parte dei nostri tecnici. In caso di esecuzione di lavori, scavi o quant'altro il costo sarà addebitato all'Utente. Il Gestore si impegna a riscontrare le richieste entro i tempi previsti dall'RQSII.

ALLACCIO IN RETE FOGNARIA

Si fa presente che ogni allaccio idrico è subordinato allo smaltimento delle acque reflue nelle reti fognarie o altro sistema ritenuto idoneo alle leggi.

In riferimento allo scarico in rete fognaria, esso è soggetto al rilascio di relativo atto e/o autorizzazione:

- a) per gli insediamenti civili (acque reflue domestiche), la competenza è in capo al Gestore, previa presentazione ad esso di apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica necessaria;
- b) per gli scarichi di tipologia diversa di cui al punto precedente (attività commerciali, industriali, etc..) si faccia riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i..

FOSSE IMHOFF

Per le zone che non sono direttamente collegate alla rete fognaria, ma dotate di Fosse Imhoff private, al fine della decurtazione del canone relativo alla depurazione e alla fognatura, sarà necessario presentare al Gestore copia dell'autorizzazione all'installazione in corso di validità e/o la documentazione equivalente.

3.1.10 Rispetto degli appuntamenti concordati

- Il Gestore si impegna a fissare la data di appuntamento entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, concordando con il richiedente l'ora di inizio della fascia di puntualità. La fascia di puntualità degli appuntamenti è pari a tre ore.
- L'Utente deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità.
- Qualora il Gestore o l'Utente per motivi contingenti debbano disdire l'appuntamento fissato, sono tenuti a darne comunicazione con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all'inizio della fascia di puntualità.
- Il Gestore ha facoltà di procedere, previo consenso dell'Utente, all'esecuzione anticipata delle prestazioni o del sopralluogo.
- I tempi indicati rispettano le richieste dell'RSQII.

3.1.11 Verifica della funzionalità del misuratore

- Ai sensi dell'RSQII l'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore. La verifica può essere richiesta a discrezione del Cliente, presso il punto di posizionamento del contatore, ad opera dei tecnici C.I.R.A. o in alternativa presso un laboratorio certificato esterno, tramite il Gestore. Il costo del servizio viene dettagliato nel Tariffario.

3.1.12 Verifica del livello di pressione

- Ai sensi dell'RSQII l'Utente può richiedere la misura del livello di pressione dalla rete nei pressi dei punti di consegna.
- Nel caso in cui il valore di pressione non risulti nei limiti previsti, il Gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile.
- In ogni caso il Gestore provvederà a comunicare all'Utente per iscritto l'esito della verifica e le attività conseguenti. Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore addebiterà all'Utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta; il Gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione in sede di richiesta di verifica.

3.1.13 Sostituzione del misuratore

- Ai sensi dell'RSQII nel caso in cui il Gestore accerti il non regolare funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi.
- Per la determinazione dei volumi da addebitare e/o accreditare all'Utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento al consumo stimato come descritto nel TMSII. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi saranno fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore mal funzionante.

3.1.14 Crisi idrica

- In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore informerà l'Utenza e le autorità mediante quanto indicato nel piano di gestione delle interruzioni e delle emergenze, proponendo all'ente di governo d'ambito le misure da adottare per sopperire al periodo di crisi.
- Tali misure comprendono:
 - invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
 - utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
 - limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
 - turnazione delle utenze.

3.1.15 Diritto di accesso agli atti

- E' assicurato a ciascun Utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Gestore ai sensi delle normative vigenti. La richiesta va presentata tramite l'apposito modulo attraverso i canali ivi indicati.
- L'accoglimento della richiesta consente all'Utente di esaminare i documenti e gli atti e di estrarne copia, salvo il rimborso all'azienda dei costi di riproduzione.

3.2 GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami rappresentano un diritto fondamentale che gli Utenti finali possono esercitare nei confronti del Gestore del Servizio e un'importante occasione di miglioramento per quest'ultimo.

Gli Utenti possono presentare reclamo qualora riscontrino ritardi, inadempienze, violazioni dei principi, mancato rispetto degli standard qualitativi o in generale un cattivo funzionamento del servizio.

L'Utente può segnalare al Gestore qualsiasi violazione dei principi e delle prescrizioni fissate nella presente carta tramite la compilazione dell'apposito modulo e la consegna dello stesso direttamente presso lo sportello Utenti, tramite posta all'indirizzo C.I.R.A. S.r.l. – Ufficio Reclami Loc. Piano 6/A 17058 Dego, oppure tramite email all'indirizzo apposito reclami@ciraservizioidrico.it oppure all'indirizzo di posta certificata consorziocirasu@pcert.postecert.it.

E' possibile presentare reclamo anche in carta semplice, è necessario che la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a identificare l'Utente e inviare risposta motivata scritta:

- a) Nome, cognome e n. di Utenza;
- b) Indirizzo di fornitura;
- c) Indirizzo postale, se è diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico a cui far pervenire risposta motivata scritta.

I reclami scritti devono essere corredati di tutte le informazioni e documenti che possono servire per ricostruire la situazione e i conseguenti accertamenti.

L'Utente ha la possibilità di integrare la documentazione in un momento successivo; in tal caso i tempi di risposta da parte del Gestore decorrono dalla presentazione della documentazione integrativa.

I tempi di risposta ai reclami scritti dagli Utenti sono pari a 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del reclamo o dalla data di ricezione della documentazione integrativa. E' facoltà del Gestore far decorrere dal giorno successivo quello di ricezione il conteggio se il reclamo perviene in orario successivo alle 18. Il Gestore si impegna a riferire all'Utente l'esito degli accertamenti compiuti e a fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate.

La **risposta motivata** del Gestore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, usando una terminologia di uso comune, deve pervenire al Cliente entro i termini indicati e deve contenere:

- Il riferimento al reclamo del Cliente;
- L'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del Gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- La valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
- L'indicazione delle cause che hanno portato al reclamo;
- La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto dal Gestore;
- Le seguenti informazioni contrattuali: i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono); ii. la tipologia di uso; iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata;
- L'elenco della documentazione allegata.

3.2.1 Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Utente finale e Gestore

Gli Utenti, nel caso di mancata, insufficiente o insoddisfacente risposta al reclamo possono, decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo, attivare gratuitamente la procedura di conciliazione online presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione) registrandosi al Portale (www.portalesportello.it) e compilando online il relativo modulo. In alternativa l'utente può richiedere di essere rappresentato da un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare.

Il Gestore deve indicare all'Utente finale le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali, il medesimo Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

Nel corso dello svolgimento della procedura di conciliazione, il Gestore sospende tutte le azioni di autotutela compresa la sospensione dell'erogazione del servizio per la durata della stessa procedura.

Il Gestore annoterà in apposito **registro** ogni reclamo presentato in forma scritta.

3.2.2 Organi di tutela interni

Al fine di garantire la tutela degli Utenti, il Gestore ha istituito la Commissione Mista Conciliativa.

La Commissione è composta da due componenti nominati uno dal Gestore e l'altro dall'Utente anche attingendo dall'elenco dei conciliatori indicati da ciascuna Associazione dei Consumatori firmatari della presente Carta.

L'esame dei reclami viene deferito alla Commissione solo e soltanto quando l'utente si dichiara insoddisfatto degli esiti prodotti dalla Sua istanza di reclamo. Il deferimento alla Commissione non comporta oneri di spesa. La Commissione si riunisce presso la sede del Gestore entro trenta giorni dalla richiesta di deferimento. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, i dati, le notizie e le informazioni fornite nel corso delle sedute sono riservate. La Commissione redige un verbale che viene successivamente comunicato all'Utente.

Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione, secondo il modello allegato in Appendice, l'utente e il Gestore si impegnano ad accettare integralmente le risultanze del verbale di conciliazione.

E' comunque facoltà dell'Utente percorrere ogni altra via giudiziale o extragiudiziale.

3.2.3 Reclami scritti multipli

- In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il Gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi (nome ed indirizzi).
- Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative alle standard specifico *"tempo di risposta motivata a reclami scritti"* ed al relativo indennizzo automatico.
- Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il Gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione.
- Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico e nei confronti del primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi trovano applicazione le disposizioni relative all'indennizzo automatico.

3.2.4 Tempo di risposta motivata a reclami scritti

- Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore del reclamo scritto dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta. Il Gestore si impegna a rispondere ai reclami scritti entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'Utente viene tempestivamente informato dello stato d' avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine.
- La risposta motivata scritta al reclamo scritto inviata all'Utente finale da parte del Gestore deve essere conforme a quanto prescritto dall'Autorità.

3.3 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

3.3.1 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici

- Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta documentata di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
- Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è differenziato, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo. Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi, o sono previsti lavori (es. posa di tubazioni stradali), o si devono richiedere permessi di terzi, il Gestore fornisce risposta scritta entro un termine più ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi.

3.3.2 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari

- Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
- Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è differenziato, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

3.3.3 Tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico di una nuova utenza

- Il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'Utente finale, con la contestuale firma del contratto di fornitura, e la data di completamento dei lavori necessari per l'attivazione della fornitura da parte del Gestore.
- Il tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico è differenziato, in funzione della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

3.3.4 Tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario

- Il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'Utente finale, con la contestuale firma del contratto di fornitura, e la data di completamento dei lavori necessari per l'attivazione del servizio da parte del Gestore.
- Il tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario è differenziato, in funzione della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

3.3.5 Modalità e tempo di attivazione della fornitura

- Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura.
- La richiesta di attivazione della fornitura può essere presentata, tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del Gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico ovvero tramite il sito internet dedicato.
- Qualora il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

3.3.6 Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura

- Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.
- Al tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è associato uno standard minimo di qualità differenziato, in funzione dell'eventuale richiesta da parte dell'Utente finale, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore.
- La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata con le medesime modalità di cui sopra al Gestore del SII rispettivamente dal medesimo Utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo Utente finale.
- Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro.
- Qualora il Gestore sia impossibilitato ad eseguire la riattivazione per cause oggettive ed evidenti dovute a nicchie inadeguate e/o impianti vetusti/interni, verrà istruita una nuova richiesta di allacciamento all'acquedotto, con relativo preventivo comprendente la bonifica dell'impianto secondo gli standard vigenti.

3.3.7 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità

- Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura.
- Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità, le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo.

3.3.8 Modalità e tempo di disattivazione della fornitura

- Il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di effettiva disattivazione.

- La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall'Utente finale con le modalità di cui sopra al punto 3.3.5.
- La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
- Qualora l'Utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
- Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore.

3.3.9 Modalità di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità

- Il Gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio disattivata per morosità dell'Utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.
- L'avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

3.3.10 Tempo e modalità di esecuzione della voltura

- La voltura è la richiesta di variazione nella titolarità del contratto con punto di consegna ancora aperto. Può essere inoltrata dall'Utente entrante purché integrata da idonea documentazione che attesti la proprietà o regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata ai sensi del D.L. 28 marzo 2014 n. 47.
- Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale.
- Al momento della richiesta di voltura il nuovo Utente deve comunicare al Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Tale lettura verrà opportunamente validata dal Gestore.
- I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del contratto con il nuovo Utente, verranno addebitati al precedente intestatario con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
- Nei casi di cui la voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, qualora il Gestore eserciti le facoltà di cui al punto 15.5 RQSII commi a) e b), il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:
 - della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;
 - dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede o soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza che intende richiedere voltura del contratto a proprio favore:
 - dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet e disponibile presso lo sportello fisico;
 - dovrà comunicare l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
 - avrà la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
 - dovrà assumersi tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nel rispetto del presente paragrafo, fatte salve le spese per bolli e spedizione.

- Nel caso in cui il Gestore venga a conoscenza del decesso dell'intestatario del contratto, senza che sia stata richiesta voltura, può procedere con una voltura d'ufficio o, in caso di irreperibilità del nuovo titolare, alla chiusura del punto di consegna.

- L'utente o il fruitore di fatto del servizio ha l'obbligo di:
 - comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza a qualunque titolo si verifichi (morte, locazione, affitto, vendita, fallimento etc.) con modalità con cui risulti data certa e lettura finale del contatore
 - stipulare nuovo contratto di somministrazione.

3.3.11 Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici

- Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del preventivo da parte del Gestore.
- Il tempo di preventivazione per l'esecuzione dei lavori è differenziato, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

3.3.12 Tempo di esecuzione di lavori

- Il tempo di esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.
- Nel caso di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il preventivo la data di accettazione formale del preventivo coincide con la data di ricevimento della richiesta formale di esecuzione del lavoro.
- Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un lavoro semplice, ovvero un lavoro complesso.
- Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.
- Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi il Gestore comunica all'Utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque (5) giorni lavorativi successivi a tale richiesta.

3.3.13 Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati

- La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano della presenza dell'Utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il richiedente per l'effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.
- Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il Gestore del SII è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.
- Il Gestore del SII ha facoltà di procedere, previo consenso dell'Utente, all'eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.
- L'Utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Gestore medesimo. Il Gestore informa altresì l'Utente finale o la persona da lui incaricata che, per il mancato rispetto della fascia di puntualità, è riconosciuto un indennizzo automatico.

3.3.14 Tempo massimo per l'appuntamento concordato

- Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.
- Al tempo massimo per l'appuntamento concordato è associato uno standard generale. Nel calcolo dello standard: a) si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore del livello di pressione; b) si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'Utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito all'art. 68.1 RQSII.
- Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l'appuntamento concordato, le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

3.3.15 Tempo di intervento per la verifica del misuratore

- Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento da parte del Gestore.
- Nei casi in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al Gestore, se non in presenza dell'Utente finale, stante la necessità per quest'ultimo di concordare un appuntamento con il Gestore per l'effettuazione della verifica, si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati.
- Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore può addebitare all'Utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, sul sito internet e nel Regolamento d'Utenza. Il Gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'Utente finale in sede di richiesta di verifica del misuratore, almeno nei casi in cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

3.3.16 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore

- Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del relativo esito.
- Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore è differenziato, in funzione della necessità di rimuovere il misuratore per eseguire la verifica in laboratorio.
- Sono escluse dal rispetto degli standard di comunicazione, le comunicazioni dell'esito della verifica nei casi in cui l'Utente richieda controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5 del decreto MISE 155/2013.

3.3.17 Sostituzione del misuratore

- Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all'Utente finale in sede di risposta contenente l'esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione.
- Il Gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all'esito della verifica effettuata sullo stesso.
- Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore.
- Nel caso in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente finale, nella comunicazione concernente la necessità di procedere alla sostituzione del misuratore il Gestore deve indicare un appuntamento preciso, con data e ora, al quale si applicano le disposizioni in tema di appuntamento concordato.
- Nell'eventualità in cui l'Utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il Gestore un diverso appuntamento entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Gestore medesimo.
- Il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.

3.3.18 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione

- Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento da parte del Gestore.
- Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa.
- Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore può addebitare all'Utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'Utenza e sul sito internet; il Gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'Utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello online.

3.3.19 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione

- Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del relativo esito.

- Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l'Utente finale la data di completamento della verifica stessa.

3.3.20 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento

- Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal Gestore per il pronto intervento.
- Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard generale che trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo: a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo; b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita; c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria; d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
- Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il Gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il Gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli Utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.

3.3.21 Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'Utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

- Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06 per la gestione separata del SII, il tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'Utente finale al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale da parte del Gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta.

3.3.22 Tempo per l'inoltro all'Utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

- Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06 per la gestione separata del SII, il tempo per l'inoltro all'Utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del Gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'Utente finale della medesima comunicazione da parte del Gestore del servizio di acquedotto.

3.3.23 Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura

- Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06 per la gestione separata del SII, il tempo tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso.

3.4 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RATEIZZAZIONE

3.4.1 Rilevazione dei consumi

La fatturazione e l'emissione della fattura avvengono sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui al successivo articolo, rilevati attraverso la lettura effettuata dal personale autorizzato dal Gestore, oppure attraverso un'autolettura dell'Utente finale (trasmessa secondo le modalità adottate dal Gestore e indicate in bolletta e opportunamente validate dal Gestore), ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto dei seguenti ordini di priorità:

- a) Dati della rilevata;
- b) In assenza di rilevazione dei dati di lettura, dati di autolettura;
- c) In assenza dei dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumi stimati.

A norma della Delibera ARERA del 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/IDR, il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Garantendo il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, il Gestore è tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di raccolta della misura al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.

Per quanto riguarda la comunicazione delle attività programmate di raccolta della misura previste ai precedenti punti 1 e 2, il Gestore opera in base a quanto stabilito dal TIMSII.

Qualora non sia possibile effettuare la lettura del misuratore, l'incaricato lascia nella cassetta postale un'apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per la comunicazione. E' comunque possibile effettuare l'autolettura in ogni momento dell'anno e comunicarla attraverso i canali dedicati.

Qualora, una volta effettuata la lettura del misuratore, il Gestore ravvisi significative variazioni rispetto ai consumi effettuati dall'Utente finale negli anni precedenti, lo stesso informa l'Utente tempestivamente per iscritto per dargli modo di verificare eventuali perdite nel proprio impianto.

3.4.2 Periodicità di fatturazione

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

Il calcolo del Consumo Medio Annuo e la stima o ricostruzione dei dati di misura di utenza si ottengono applicando il dettato degli articoli 10 e 11 della deliberazione 218-16-R-IDR di ARERA.

Con cadenza biennale il Gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna Utenza sulla base dei consumi medi.

La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'Utente finale validata dal Gestore, ovvero sulla base dei consumi stimati.

Nel caso in cui i consumi pregressi già fatturati siano superiori a quelli desunti dalla lettura, l'importo a credito verrà portato in detrazione nella prima fattura successiva.

In caso di chiusura del rapporto contrattuale il Gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale qualora versato dall'Utente finale, unitamente agli interessi legali maturati sul deposito cauzionale fino alla data di riaccredito.

Qualora l'importo dovuto dall'Utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura della fornitura.

3.4.3 Tempo per l'emissione della fattura

- L'indicatore di cui sopra deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale. In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.
- Il tempo per l'emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del Gestore.

3.4.4 Rettifica della fatturazione

Il Gestore, in caso di individuazione di errori nel processo di fatturazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne fornisce comunicazione all'Utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Qualora la verifica evidenzia un credito a favore dell'Utente finale, il Gestore è tenuto ad accreditare lo stesso all'Utente finale attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei termini di rettifiche di fatturazione, il credito dovrà essere erogato all'Utente finale tramite rimessa diretta. Ai fini del calcolo del rispetto dello standard indicato in tema di rettifiche di fatturazione, fa fede la data di emissione della fattura contenente l'accredito.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Nei casi in cui l'errore sia segnalato dall'Utente, la rettifica avverrà entro 60 giorni a partire dalla data di richiesta scritta di rettifica.

Qualsiasi opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione, dovrà essere presentata al Gestore entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Nel caso di un errore per doppio pagamento il rimborso verrà accreditato nella prima bolletta utile e successive fino alla compensazione del credito. E' facoltà del Gestore provvedere all'accredito tramite rimessa diretta se l'importo è superiore a cinquanta (50) euro.

Si faccia riferimento agli standard RQSII e relativi indennizzi come meglio riportato nell'allegato A.

3.4.5 Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione

- Il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale da parte del Gestore della risposta motivata scritta.
- La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica di fatturazione inviata all'Utente finale da parte del Gestore deve essere conforme a quanto prescritto dalla RQSII.

3.4.6 Tempo di rettifica di fatturazione

- Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'Utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

3.4.7 Modalità di pagamento

E' consentito il pagamento tramite:

- Contanti presso l'ufficio per il pubblico in Loc. Piano 6/a, Dego;
- Bollettino postale;
- Domiciliazione bancaria;
- Bonifico bancario;
- Bancomat e/o carta di credito presso l'ufficio per il pubblico in Loc. Piano 6/a, Dego;
- Assegni circolari.

3.4.8 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

E' possibile rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Qualora sussistano le condizioni di cui sopra è possibile richiedere un piano di rateizzazione con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui sopra è facoltà del Gestore concedere o meno un piano di rateizzazione, che verrà predisposto con una periodicità mensile e solo per importi superiori a € 200,00, ridotto a € 50,00 per clienti Utenti domestici residenti percettori di Bonus Idrico.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:

- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
- la presenza di elevati congruagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore;

agli Utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta il Bonus Sociale Idrico

3.4.9 Prescrizione

Con la Deliberazione 547/2019/R/IDR ARERA ha recepito quanto disposto dalla Legge di bilancio 2018 (Lg 205/17) in materia di prescrizione breve. Dal 1° gennaio 2020 gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla normativa vigente, possono eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni. Il provvedimento si applica agli utenti domestici (di cui all'articolo 2 del TICS), alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ed ai professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005.

In caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni il gestore è tenuto a darne chiara evidenza in fattura, separandoli da quelli che sono riferiti a consumi risalenti a meno di due anni o, in alternativa, ad emettere una fattura contenente esclusivamente tali importi. La fattura, inoltre, deve contenere una nota in cui il gestore invita l'Utente a comunicare tempestivamente l'eventuale volontà di eccepire la prescrizione.

Il Gestore è tenuto ad indicare un recapito postale e un indirizzo di posta elettronica a cui sia possibile inviare quanto sopra.

3.5 MOROSITÀ

I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza, specificata nella fattura, secondo le modalità indicate dal Gestore.

A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento dovrà essere superiore/uguale a 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.

Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l'Utente finale ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. In caso di morosità dell'Utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il Gestore può inviare all'Utente medesimo – salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi del RQSII – un primo sollecito bonario.

Perdurando la morosità, nei casi previsti dalla regolazione vigente (REMSI) e decorsi almeno 25 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura, il Gestore invierà comunicazione di costituzione in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate.

Nella comunicazione di costituzione in mora l'Utente sarà anche avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura. Per le utenze domestiche residenti la procedura di morosità seguirà quanto previsto dall'art. 7 REMSI.

La limitazione/sospensione della fornitura del servizio idrico integrato non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di spedizione della raccomandata A/R contenente la costituzione

in mora, oppure nel caso di avvenuta consegna a mezzo PEC di essa, il suddetto termine è ridotto a 15 giorni. Qualora il Gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, dovranno invece passare almeno venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora.

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura, verranno applicati i seguenti addebiti:

- gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 14° giorno;
- gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 14° giorno solare dalla data di scadenza;

Agli Utenti domestici residenti cui viene riconosciuto il Bonus Sociale Idrico, possono essere applicati solo gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'Utente finale ne faccia espressamente richiesta, potrà comunque prevedere altre forme di rateizzazione del pagamento. Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.

L'Utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

L'Utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta al Gestore, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento nelle modalità indicate nella comunicazione di messa in mora.

L'Utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 6.1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del Gestore di richiedere all'Utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

L'Utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nei casi in cui il Gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla RQSII del servizio idrico integrato.

Le procedure di limitazione/sospensione/disattivazione attuate sono conformi alla normativa vigente REMSI.

In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un'altra Utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all'estinzione del debito.

La comunicazione di avvenuto pagamento, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

3.6 BONUS IDRICO O BONUS ACQUA

Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno, quantitativo fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda presso i Comuni o i CAF come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sono le seguenti:

- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Uno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario di un contratto attivo di fornitura con tariffa per usi domestici oppure usufruire di una fornitura condominiale attiva.

3.6.1 Cosa devono fare i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati al Sistema Informativo Integrato, che incrociando le informazioni ricevute con quelle relative alle forniture di elettricità, gas e acqua, permetterà di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto dal 1° gennaio 2021 i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

3.6.2 Come avverrà l'erogazione automatica dei bonus

Sono in corso di definizione le modalità applicative per l'erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.

3.6.3 Come si calcola il bonus acqua

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non pagare 73 metri cubi di acqua all'anno. La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.

Il valore del bonus idrico, a differenza del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti perché le tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale. Dunque, per individuare quale sia il valore del bonus gli utenti potranno consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua, a cui hanno diritto, moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:

- tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.

4 SPECIFICHE DELL'ACQUA E DEI SERVIZI TECNICI ACQUEDOTTO-FOGNATURA-DEPURAZIONE

4.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO

4.1.1 Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua

Le caratteristiche chimico-fisico dell'acqua potabile comprendenti i parametri considerati significativi per la valutazione della qualità dell'acqua sono pubblicati sul sito internet del Gestore e disponibili presso lo sportello Utenti.

Le verifiche di potabilità delle acque avvengono nei punti di campionamento più significativi della rete di distribuzione, concordati con le Asl territoriali, nell'ambito dei controlli a cui è tenuto ad adempiere il Gestore e senza costi per l'Utente. La verifica del livello di qualità è assicurata da costanti controlli eseguiti in laboratorio dal Gestore con la frequenza definita tramite le indicazioni della normativa inerente.

I principali parametri chimico/fisici valutati vengono riportati nella tabella sottostante, in aggiunta vengono valutati altri parametri chimico/fisici e microbiologici.

La nota informativa sulla qualità dell'acqua	Unità di misura
Durezza totale (ovvero presenza di sali di calcio (Ca) e di magnesio (Mg)).	mg / l (gradi idrotimetrici, °f)
Concentrazione ioni idrogeno (grado di acidità)	unità e decimi di Ph
Residuo fisso (presenza di sali minerali, a 180°C)	mg / l
Presenza di nitrati	mg / l
Presenza di nitriti	mg / l
Presenza di ammonio	mg / l
Presenza di fluoruri	mg / l
Presenza di cloruri	mg / l
Conducibilità	µS/cm
Calcio	mg / l
Magnesio	mg / l
Solfati	mg / l
Potassio	mg / l
Sodio	mg / l
Arsenico	mg / l
Bicarbonato	mg / l
Cloro residuo	mg / l
Manganese	mg / l

4.1.2 Portata di esercizio

- Il Gestore garantisce una portata minima erogata non meno di 0.10 l/s per ogni unità abitativa riferita al punto di consegna.

4.1.3 Pressione minima e massima

- La pressione minima è garantita in 0,5 bar misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.
- Per pressione superiore minimo e fino a un massimo di 70 m di colonna d'acqua al punto di consegna, l'eventuale riduzione della pressione è a carico del Cliente, che provvederà a propria cura e spese all'installazione di un riduttore di pressione che dovrà essere adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche; il Cliente è unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore o a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
- La pressione massima stabilita dal precedente paragrafo può essere superata in talune località e negli impianti collinari o montani; in questo caso l'Utente, opportunamente informato, provvederà a propria cura

e spese all'installazione di un riduttore di pressione che dovrà essere adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche; il Cliente è unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore o a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

- Qualora il Cliente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest'ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento. Tali dispositivi dovranno essere dotati di opportuna disconnessione idraulica, al fine di evitare l'aspirazione diretta della rete principale di distribuzione e di idonee apparecchiature (valvole di non ritorno) che impediscano il ritorno dell'acqua nelle tubazioni del Gestore. La manutenzione delle apparecchiature di pressurizzazione, disconnessione e anti-riflusso sono a cura e spese del Cliente.

4.1.4 Prelevamenti da fonte autonoma

- I prelevamenti da fonte autonoma devono essere dichiarati entro il 31/03 di ogni anno. Come fonte autonoma si intende una sorgente/pozzo di acqua privata.

4.2 SERVIZIO DI FOGNATURA

Il Gestore si impegna verso i propri Utenti a mettere in atto un piano degli investimenti che garantisca a regime le seguenti modalità di svolgimento del servizio:

- miglioramento, ove tecnicamente fattibile a costi ragionevoli, dell'adeguatezza delle fognature nere a smaltire una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree di drenaggio urbano in condizione di pioggia normale;
- miglioramento, ove tecnicamente fattibile a costi ragionevoli, della dotazione per le fognature nere o miste di pozzetti di allaccio sifonati ed areati per evitare l'emissione di cattivi odori e il posizionamento della fognatura che consenta la raccolta dei liquami provenienti da utenze site fino ad almeno 0,5 metri sotto il piano stradale senza bisogno di sollevamento;
- nelle zone di nuova urbanizzazione o in caso di rifacimenti sarà previsto, salvo ragioni contrarie di natura tecnica, economica o ambientale, un sistema fognario separato che avvii le acque di prima pioggia alla rete nera e una rete bianca dimensionata sulla base di valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari a 10 anni.

4.2.1 Controlli

Nella pubblica fognatura sono sempre ammessi gli scarichi provenienti da insediamenti civili, mentre gli scarichi di eventuali insediamenti produttivi sono soggetti a controlli e autorizzazioni che tengano conto della capacità depurativa a valle.

Per tale ragione il Gestore può svolgere controlli periodici dei reflui industriali immessi nella pubblica fognatura.

4.3 SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE

Il servizio è effettuato mediante la gestione delle reti fognarie. Il regolare funzionamento dei collettori è assicurato attraverso l'ordinaria e straordinaria manutenzione e mediante adeguate verifiche con le opportune frequenze.

L'attività di verifica tiene costantemente sotto controllo il regolare fluire degli scarichi fognari verso gli impianti di depurazione in modo da assicurare la efficace depurazione delle acque e prevenire la possibilità di guasti od interruzioni che avrebbero effetti negativi per il servizio, per l'ambiente e per la qualità delle acque trattate.

4.3.1 Controlli

Il Gestore, attraverso l'attività del Laboratorio d'Analisi, esegue frequenti controlli:

- sulle **acque in ingresso** agli impianti di depurazione;
- sui **fanghi** di depurazione (parametri fisici e chimico-fisici);
- sulle **acque in uscita** dagli impianti (effluente).

In particolare i controlli sulle acque di scarico sono effettuati con la **frequenza** stabilita nel titolo autorizzativo dell'impianto di depurazione ricevente, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti imposti dalla normativa (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

4.4 ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO

Per assicurare un controllo rapido ed efficiente, particolare importanza rivestono le seguenti strutture tecnologiche:

- **Centro di telecontrollo**
- **Ponti-radio**
- **Sistemi gsm**

Resta inteso, ovviamente, che sistemi di controllo più efficienti per tecnologia o modernità saranno considerati sostitutivi di quanto descritto nel presente paragrafo.

Centro di telecontrollo

Il Centro di telecontrollo ha la funzione di svolgere una sorveglianza continua sull'efficienza degli impianti. E' costituito da un sistema automatico di controllo ed è dotato di un insieme di apparecchiature tramite le quali si provvede al monitoraggio, 24h su 24h, dei principali impianti⁽¹⁾ dei vari servizi che, a questo scopo, sono forniti di apposite centraline elettroniche per il controllo a distanza. Il sistema così concepito, consente di intervenire sempre tempestivamente in caso di disservizio, ovunque si verifichino.

(1) tra i quali le centrali idriche, i pozzi, i serbatoi d'accumulo, gli impianti di depurazione, le centraline di sollevamento delle reti fognarie.

5 RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

5.1 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Per realizzare la valutazione della qualità del servizio effettivamente erogato, il Gestore adotta un "Sistema di monitoraggio" attraverso il quale sono periodicamente rilevati:

La stima del grado di soddisfazione del Cliente (qualità percepita o attesa)

Il Gestore rileva una volta all'anno il giudizio degli Utenti attraverso l'uso di una serie di strumenti, quali: Interviste personali o telefoniche ad un campione statisticamente rappresentativo della Clientela, indagini specifiche e questionari che consentano al Cliente, oltre ad esprimere il proprio giudizio, di fornire suggerimenti.

Le prestazioni effettivamente rese (qualità erogata)

Un'apposita funzione aziendale è incaricata di raccogliere ed elaborare i dati relativi al livello di osservanza degli standard di servizio; ponendo l'attenzione anche sulle ragioni dell'inosservanza degli standard e i rimedi predisposti.

I reclami degli Utenti (qualità disattesa)

Il Gestore adotta una procedura interna per gestire e classificare i reclami inoltrati dagli Utenti.

5.2 INDENNIZZI

In caso di mancato rispetto degli standard di qualità il Gestore corrisponderà al Cliente un **indennizzo automatico** secondo le modalità definite nell'Allegato A.

Il Gestore comunica al Cliente:

- l'esito finale delle verifiche compiute entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

- l'indennizzo dovuto al Cliente sarà riaccreditato nella prima bolletta utile, o, in assenza di questa, entro 90gg di calendario dalla richiesta del Cliente in caso di indennizzo automatico o dalla comunicazione di esito positivo della verifica negli altri casi.

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico Allegato A:

1. qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause imputabili all'Utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
2. nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
3. in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'Utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente RQSII.

Il Gestore, nei casi in cui l'Utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

6 LE REGOLE DI BASE

- La quantità d'acqua garantita corrisponde alla tipologia contrattuale. In particolare, per le utenze domestiche è assicurata una dotazione giornaliera non inferiore a 150 litri per abitante.
- La pressione, di norma, è adeguata ai valori di legge. Qualora non sia possibile fornire la pressione ai valori richiesti o di legge, vengono indicate all'Utente idonee prescrizioni tecniche.
- La quantità di acqua erogata viene misurata da un contatore che è affidato alla cura dell'Utente. Per evitare danneggiamenti dovuti al gelo, in particolare per i contatori posti all'esterno dell'abitazione, è opportuno proteggerli con materiali isolanti.
- Le principali condizioni di fornitura sono contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nella presente Carta dei Servizi. Questi documenti sono disponibili sul sito del Gestore www.ciraservizioidrico.it oppure possono essere ritirati in formato cartaceo direttamente presso lo sportello del Gestore.
- La fornitura può essere singola o plurima, in relazione alle unità immobiliari da servire. Per le forniture singole il contratto deve essere stipulato dall'utilizzatore; per quelle plurime, ad esempio i condomini, risponde ai sensi di legge l'amministratore. Ove non sia prescritto l'obbligo dell'amministrazione rispondono solidalmente tutti i proprietari.
- Le tariffe applicate dal Gestore sono determinate dall'autorità competente nel rispetto della normativa vigente.
- È fatto obbligo di allacciarsi alla fognatura comunale per tutti gli edifici posti sulle vie dove è presente il collettore fognario, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura.
- L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:
 - modifiche eseguite sugli impianti del Gestore senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore stesso;
 - manomissione dei sigilli del contatore;
 - subentri senza sottoscrizione del contratto;
 - mancati pagamenti.

7 INFORMAZIONI SULLE VOCI PRESENTI IN BOLLETTA

- **Quota servizio di acquedotto:** servizio tramite cui l'acqua viene prelevata, trattata mediante potabilizzazione e immessa nella rete idrica per la distribuzione alle Utenze. La relativa quota varia in base ai mc consumati ed è differenziata in base agli scaglioni di consumo.
- **Quota servizio di fognatura:** tramite il servizio fognatura le acque superficiali e reflue provenienti dalle attività umane vengono raccolte e convogliate nella rete fognaria. La relativa quota varia in base ai mc consumati.

- **Quota servizio di depurazione:** tramite il servizio depurazione le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate e rese compatibili con l'ambiente. La relativa quota varia in base ai mc consumati.
- **Quota fissa:** non dipende dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il Gestore sostiene per l'erogazione del servizio. In bolletta viene addebitata in proporzione al periodo fatturato.
- **Altri oneri:** se previsti, comprendono addebiti diversi da quelli sopra citati. In bolletta deve essere indicato a cosa si riferiscono e, in base alla tipologia, possono essere soggetti o meno all'Iva (es. deposito cauzionale).
- **Componenti di perequazione:** addebiti che vanno a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per garantire interventi di solidarietà in caso di calamità naturali e per le agevolazioni sociali.
- **Scaglioni:** alcune quote variabili hanno valori differenziati per scaglioni di consumo. Gli scaglioni sono più costosi via via che i consumi crescono, in modo da scoraggiare i consumi di acqua elevati. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-50 mc; 51-150 mc, 151-200 mc, ecc.). In ogni bolletta i metri cubi fatturati vengono ripartiti negli scaglioni applicabili al Cliente sulla base del suo consumo medio giornaliero.

8 INFORMAZIONI SU UNITA' DI MISURA, LETTURE E CONSUMI

- **Metro cubo (mc):** è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. Un mc equivale a 1000 litri.
 - **Autolettura:** numero che compare sul misuratore ad una certa data, rilevato e comunicato dal Cliente al Gestore.
 - **Consumi rilevati:** consumi di acqua in mc tra due letture, rilevate o autoletture, del contatore. Corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal contatore al momento della precedente lettura rilevata dal Gestore (o autolettura).
 - **Consumi fatturati:** consumi di acqua, in mc, fatturati in bolletta nel periodo di competenza. Possono differire dai consumi rilevati quando viene aggiunta una parte di consumi stimati dall'ultima lettura/autolettura all'emissione della bolletta.
- Consumi stimati:** consumi di acqua, in mc, attribuiti in base ai consumi storici del Cliente disponibili in mancanza di letture o autoletture.

9 DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NEL S.I.I

Il Gestore, nel rispetto del diritto di sciopero, in relazione alla natura del servizio medesimo, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, si impegna a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della disciplina sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/90 e s.m.i.

10 VALIDITA' DELLA CARTA DEL S.I.I.

La Carta dei Servizi del Gestore ha **validità triennale**. Essa costituisce un impegno da parte del Gestore nei confronti di tutti coloro che hanno stipulato, con lo stesso, un contratto per la fornitura di servizi e potrà essere fatto valere nell'ambito del rapporto contrattuale.

Eventuali variazioni e/o integrazioni saranno preventivamente approvate dall'Ente di Governo d'Ambito prima di essere applicate e divulgate dal Gestore o effettuate a seguito di un processo di analisi svolto dal Gestore ma promosso dall'Ente di Governo d'Ambito.

Le variazioni significative saranno rese note mediante comunicazione scritta all'indirizzo di recapito delle bollette, mediante avvisi attraverso i media locali e sul sito internet.

Tabella 6 - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)	Indennizzo o base di calcolo
Indicatore			
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente 30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s. 30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s. 30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s. 30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale 30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s. 30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s. 90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s. 90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione, della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore 30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa 30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s. 30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso 30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore 30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale 30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore 30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s. 30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento lavori da 30 euro



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@circaservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.circaservizioidrico.it

ALL.2 – CODICE ETICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI
IDRICHE E FOGNARIE**

C.I.R.A. S.R.L.

Località Piano 6/A - 17058 DEGO (SV) - C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 - REA n. 128026

e-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it - pec: consorziocirasu@pcert.postecert

www.ciraservizioidrico.it

Codice Etico

o di comportamento

Costituisce l'allegato 1 al documento denominato

"Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001"

INDICE SOMMARIO

1. PRINCIPI GENERALI	pag. 2
2. RAPPORTI CON I TERZI	pag. 4
3. TRASPARENZA	pag. 7
4. PERSONALE	pag. 9
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA	pag. 11
6. CONTROLLI INTERNI E ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 11

Il file disponibile sul server aziendale costituisce copia ufficiale conforme al presente originale cartaceo in vigore

Dego, XX/XX/2022

Firma _____

Ver.	Data	Approvazione
1.0	19/12/2017	Approvato dal CdA
2.0	XX/XX/2022	Approvato dal CdA con delibera num. XX

1. PRINCIPI GENERALI - AMBITO APPLICAZIONE

1.1 Premessa

C.I.R.A. S.R.L. (nel seguito definita anche “Società”) impronta la propria attività al rispetto dei **principi** contenuti nel presente Codice Etico, che costituisce l’insieme dei valori e delle linee di comportamento che compongono l’identità dell’ente.

Il Codice Etico raccoglie ed integra i dettami che informano la cultura aziendale e che devono ispirare le condotte di coloro che operano nell’interesse di C.I.R.A. S.R.L., sia all’interno, sia all’esterno, al fine di evitare e prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, costituisce un compendio di requisiti etici minimi da diffondere anche alla conoscenza dei lavoratori non in posizione apicale e dei terzi che avranno rapporti con C.I.R.A. S.R.L.

Gli elementi di tale atto dovranno essere rispettati anche se la Società non avesse approvato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1.2 Destinatari e relativi obblighi

Alla conoscenza ed al rispetto del presente Codice sono tenuti, senza alcuna eccezione e nei limiti delle rispettive competenze, i dipendenti e gli amministratori di C.I.R.A. S.R.L., la quale vigila su tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, instaurano a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione oppure operano nell’interesse della Società (pur non essendo costoro sottoposti ad un sistema disciplinare). Essi verranno nel seguito definiti “destinatari”.

Tutte le attività devono essere svolte da ciascun destinatario con impegno e rigore, fornendo apporti adeguati alle responsabilità assegnate.

Inoltre, ciascun destinatario deve astenersi da decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri dei loro ruoli e funzioni.

Devono essere immediatamente comunicate ai propri responsabili o alla direzione aziendale le situazioni di possibile conflitto di interessi, così come ogni eventuale violazione alle norme del presente Codice Etico (ed, in genere, al Modello 231 adottato).

1.3 Principi etici

Riservatezza

Le informazioni in possesso di C.I.R.A. S.R.L. sono trattate con la massima riservatezza in conformità alle disposizioni di legge. A chiunque è vietato utilizzare informazioni riservate per scopi non direttamente connessi all’esercizio della propria attività professionale.

C.I.R.A. S.R.L. si impegna altresì a far rispettare al proprio personale e a coloro che eventualmente operano per suo conto, la segretezza.

Conflitti di interesse

Nello svolgimento di ogni attività, C.I.R.A. S.R.L. si adopera per gestire correttamente situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, in cui possa incorrere, garantendo la necessaria trasparenza.

Protezione della salute

C.I.R.A. S.R.L. garantisce, nel rispetto della legislazione vigente, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute delle persone. Le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere vengono rispettate scrupolosamente dai destinatari.

Tutela della privacy

Le informazioni riservate che riguardano i collaboratori sono trattate, in conformità alla vigente normativa di riferimento, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza verso i diretti interessati e inaccessibilità da parte di terzi.

Rapporti con la clientela

C.I.R.A. S.R.L. si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con i clienti. I clienti sono informati in modo chiaro e completo sui servizi offerti e sulle relative condizioni applicate, facilitandone comprensione e scelte consapevoli.

I rapporti contrattuali e le comunicazioni ai clienti sono improntati a principi di correttezza, professionalità, trasparenza e alla massima collaborazione.

C.I.R.A. S.R.L.:

- è impegnata a rispettare ed a far rispettare le leggi ed i principi etici di trasparenza, correttezza e lealtà comunemente conosciuti ed accettati;
- stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti verso le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori ed i concorrenti per raggiungere i propri obiettivi aziendali (compresi quelli economici);
- pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri soci, dipendenti e collaboratori, nonché vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- è favorevole a promuovere la competizione leale tesa a raggiungere obiettivi proficui per le persone che vi lavorano;
- persegue un elevato livello delle prestazioni, offrendo servizi di qualità che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze dell'utenza;
- orienta responsabilmente le risorse al traguardo di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

1.4 Valore contrattuale del codice

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile che recita: *Diligenza del prestatore*

di lavoro – “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa, e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

C.I.R.A. S.R.L. valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa corrente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico, applicando - nell’esercizio del proprio potere - le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. RAPPORTI CON I TERZI (o comunque con l’esterno)

2.1 Correttezza negli affari

I destinatari che intrattengono rapporti d'affari con terzi (appalti, approvvigionamenti, fornitura di beni e/o servizi ecc.) devono relazionarsi ad essi nel rigoroso rispetto di leggi e norme, secondo principi di eticità, equità, trasparenza e correttezza stabiliti nel Codice Etico, anche ed indipendentemente da prescrizioni più selettive eventualmente contenute nel Modello 231.

Negli eventuali appalti di lavori e di servizi C.I.R.A. S.R.L. deve vigilare e controllare la corretta applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, nonché sull’assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali con terzi sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali o per altri che siano contrari alle leggi, regolamenti e standard oggetto del presente Codice Etico.

È vietato offrire o ricevere regali, omaggi o doni a vario titolo, eccezion fatta unicamente per particolari circostanze “istituzionali”, nelle quali tali corrisposizioni (in quanto simboliche) dovranno sempre essere di valore modesto e tali da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi.

I destinatari che ricevano omaggi, doni o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare immediatamente i propri superiori o la direzione aziendale, allo scopo di ricevere istruzioni in merito alla restituzione o comunque alla destinazione dei regali stessi.

Il divieto di offrire e ricevere regali si estende anche ai famigliari o ai soci. Non potranno in nessun caso essere offerte o accettate regalie sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro.

2.2 Conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano essere, in conflitto di interesse.

Pertanto, i destinatari del Codice Etico devono evitare ogni possibile conflitto, con particolare riferimento a interessi personali e familiari, che potrebbe influenzare l'indipendenza di giudizio o interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni su cui si fonda il migliore interesse di C.I.R.A. S.R.L.

La Società riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di C.I.R.A. S.R.L., purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- ✓ interessi economici e finanziari dei dipendenti e/o delle loro famiglie in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- ✓ utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro tali da generare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi societari;
- ✓ svolgimento delle attività lavorative, comprese quelle di collaborazione e di consulenza, presso clienti, fornitori e concorrenti.

Chiunque si trovi ad operare in una situazione di possibile conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore gerarchico o, se sussistente, all'Organismo di Vigilanza, indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta. Laddove coinvolti in tale situazione siano gli amministratori, l'obbligo di cui presente punto trova specifica disciplina nella disposizione dell'art. 2391 c.c.

Le precedenti regole di comportamento costituiscono un patrimonio che dovrà essere applicato anche se i potenziali conflitti di interesse non profilassero rischi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

2.3 Rapporti con la pubblica amministrazione

Nei rapporti che i destinatari del Codice Etico, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi che, peraltro, già risultano impediti dalle normative vigenti e, quindi, nel presente atto sono evidenziati solo al fine di rammentarli con chiarezza e sintesi:

- a) non è consentito presentare dichiarazioni non corrispondenti al vero ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;

- b) è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- c) è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione;
- d) quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, una richiesta o un qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e quanti operano per conto di C.I.R.A. S.R.L. non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni, né indurre i dirigenti, i funzionari (compresi coloro che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) o i dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi, al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, seppure posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società.

Pertanto, i destinatari del Codice Etico non devono:

- 1) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- 2) offrire a costoro o in alcun modo fornire denaro, doni od omaggi;
- 3) esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione;
- 4) sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Non si considerano doni, agli effetti della presente indicazione, i regali convenzionali di modico valore e proporzionati al caso.

2.4 Rapporti con i fornitori, appaltatori e collaboratori

In rapporto ai "terzi" C.I.R.A. S.R.L. si adopera affinché il Codice Etico sia considerato uno standard di costante e migliore pratica per la condotta negli affari ed, in genere, di ogni pratica connessa alla Società.

Pertanto, anche e soprattutto nei confronti di tali soggetti (pur non obbligatoriamente destinatari dei dettami di un Modello 231) il presente atto rappresenta alcune linee guida il cui rispetto deve essere preteso da C.I.R.A. S.R.L.

Nei rapporti di collaborazione, di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o di servizi ogni destinatario, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:

- selezionare persone e imprese qualificate, sulla base di criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità, intese – in particolare nell'ambito di attività considerate "sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - come rispondenti ai parametri espressi nel presente Codice Etico;
- portare a conoscenza dei terzi gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico di C.I.R.A. S.R.L. (ed eventualmente di altri documenti inclusi nel "compendio 231" adottato),

informandoli della possibilità di consultare tale documentazione sul sito internet denominato "*www.ciraservizioidrico.it*"; al proposito, senza costituire al momento un obbligo, la Società potrà introdurre nei contratti di fornitura/collaborazione esterna, oltre al rispetto della normativa vigente, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico, unitamente alla previsione delle iniziative da adottarsi in caso di mancato adempimento da parte di terzi di tali clausole;

- riferire tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza su dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice Etico da parte di terzi.

I compensi e/o le somme comunque riconosciute ai collaboratori esterni nell'espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività da svolgere, indicata nel contratto, tenuto conto delle condizioni di mercato ovvero delle tariffe professionali.

I pagamenti non potranno essere effettuati a soggetti diversi dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

2.5 Rapporti con Partiti, Movimenti, Organizzazioni politiche e sindacali

C.I.R.A. S.R.L. non fornisce supporto diretto o indiretto a manifestazioni o iniziative che abbiano un fine esclusivamente politico, in particolare:

- si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici;
- non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a Partiti, Movimenti e Organizzazioni politiche o sindacali, a loro esponenti candidati, salvo espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2.6 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con gli organi di informazione devono essere trasparenti e coerenti con la politica della C.I.R.A. S.R.L., al fine di garantire la massima tutela dell'immagine.

La comunicazione con l'esterno attraverso gli organi di informazione è intrattenuta esclusivamente dalle funzioni societarie a ciò formalmente delegate (o, in mancanza, dal Presidente - legale rappresentante) ed in coerenza con le regole della Società. I destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio di C.I.R.A. S.R.L. o inerenti la sfera delle attività della Società.

La violazione di tale obbligo potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

3. TRASPARENZA

3.1 Contabilità

Ogni operazione e/o transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Società o nel suo interesse deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione,

nonché alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure adottate da C.I.R.A. S.R.L.; deve essere, altresì, assoggettabile a verifica.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Tali principi valgono anche per il caso di pagamento di somme o beni effettuati tramite soggetti che agiscano per conto della Società.

C.I.R.A. S.R.L. richiede ai dipendenti (dedicati alla funzione contabile) relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto. È fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dare luogo ad omissioni che possano condurre alla registrazione di operazioni fittizie, o a registrazioni fuorvianti o non sufficientemente documentate, alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzie, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni per la Società.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente fare in modo che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti di C.I.R.A. S.R.L. che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire al proprio superiore o all'Organismo di vigilanza.

3.2 Attività societaria e documentazione

Al fine di evitare il compimento dei reati societari espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, qualsiasi prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società deve essere redatto dai destinatari del presente Codice con chiarezza, completezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di C.I.R.A. S.R.L. nel rispetto dei principi previsti.

Ogni destinatario:

- ✓ deve garantire ed agevolare ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista da norme vigenti e non deve in alcun modo ostacolare tali attività di controllo legalmente attribuite ai soci, all'Organismo di Vigilanza, al collegio sindacale (o al revisore) ed a società di revisione;

- ✓ deve, inoltre, osservare e far osservare rigorosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ deve, infine, agevolare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

3.3 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire denaro, doni o compensi sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Anche i dettami sopra rappresentati già costituiscono obbligo previsti da varie normative e sono richiamati al fine di rammentarli con severità ad ogni destinatario.

<h2>4. PERSONALE</h2>

4.1 Principi

C.I.R.A. S.R.L. riconosce la centralità delle risorse umane, impegnandosi a valutare periodicamente e a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente mediante un sistema di formazione ricorrente, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità senza discriminazione alcuna. Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La Società si adopera affinché i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

4.2 Reclutamento del personale

Allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di reclutamento del personale all'atto delle procedure di selezione si richiede di dichiarare la sussistenza o meno delle seguenti condizioni, al fine di valutare eventuali situazioni di potenziali conflitti di interesse:

- Di non essere coniuge, parente o affine fino al quarto grado dei soggetti in forza alla C.I.R.A. S.R.L. in qualità di dipendenti, di distaccati o in mobilità da altri Enti e/o Aziende.
- Di non essere coniuge, parente o affine fino al quarto grado dei soggetti aventi ruoli di rappresentanza, di indirizzo e controllo oltre a coloro che, sempre con riferimento alla C.I.R.A. S.R.L., ricoprono ruoli di dirigente sindacale nazionale, regionale o territoriale.

4.3 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

C.I.R.A. S.R.L. ribadisce come valori primari le politiche per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, perseguendo l'obiettivo del miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

Nel settore della sicurezza l'obiettivo è il contenimento al minimo del numero e delle conseguenze degli incidenti, promuovendo gli investimenti tecnologici e la formazione del personale.

I destinatari delle norme del presente Codice Etico partecipano, nell'ambito delle proprie mansioni, al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, colleghi e terzi.

4.4 Diversità

C.I.R.A. S.R.L. si impegna a non attuare alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di qualsiasi genere nei rapporti di lavoro ed a promuovere azioni positive per le pari opportunità, valorizzando la forza della diversità.

Tutti i destinatari, a qualsiasi livello, sono tenuti a collaborare per mantenere un clima di rispetto reciproco di fronte a differenze personali.

4.5 Molestie sul lavoro

Nelle relazioni di lavoro non deve essere dato corso, in alcun modo, a molestie. La Società è tenuta a prevenire e comunque perseguire il mobbing e gli abusi personali di ogni tipo e, quindi, anche sessuali.

Ciascun destinatario è impegnato ad evitare il verificarsi di tali situazioni, anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio rispettoso delle persone e dell'ambiente di lavoro.

4.6 Abuso di alcool e sostanze stupefacenti

Quale principio etico - oltre a quanto statuito dalla legislazione vigente - è fatto anche divieto di consumare (oltre, ovviamente, cedere), in qualsiasi misura, sostanze stupefacenti ed alcoliche nel corso della prestazione lavorativa.

È fatto divieto a ciascun "destinatario" di prestare servizio sotto gli effetti, pur fossero modici, di sostanze alcoliche, di stupefacenti, o di sostanze di analogo effetto, anche se consumate in momenti antecedenti all'orario lavorativo.

C.I.R.A. S.R.L. si impegna a far rispettare anche un adeguato sistema sanzionatorio per il divieto di fumare nei luoghi di lavoro.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

5.1 Principi

La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività della Società, in quanto contribuisce alla sua reputazione ed al conseguimento dei suoi obiettivi aziendali.

Ferme restando le normative in materia, i destinatari devono garantire la riservatezza delle informazioni cui hanno avuto accesso o che hanno trattato nello svolgimento delle proprie attività lavorative, anche se tali informazioni non sono specificamente classificate come riservate.

I destinatari sono tenuti al rispetto di tali principi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Analogamente, C.I.R.A. S.R.L. si impegna a proteggere le informazioni relative a propri dipendenti ed a terzi, evitando ogni uso improprio di queste informazioni, a tutela della garanzia della privacy degli interessati.

Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza costituisce grave inadempimento se implica la divulgazione o se offre l'opportunità di divulgazione di informazioni riservate che siano relative ai processi decisionali e alle attività della Società.

La violazione delle disposizioni contenute in questo articolo può comportare, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari, ulteriori azioni legali nei confronti dei soggetti coinvolti.

5.2 Trattamento delle informazioni societarie

Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti.

La comunicazione verso l'esterno delle informazioni privilegiate avviene, previa approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cura delle funzioni delegate che si attengono a procedure interne finalizzate ad evitare dichiarazioni incomplete o inadeguate.

6. CONTROLLI (E ORGANISMO DI VIGILANZA)

6.1 Sistema di controllo

Tutti i destinatari del presente Codice Etico devono essere consapevoli dell'esistenza di controlli finalizzati esclusivamente ad assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, nonché a proteggere i beni di C.I.R.A. S.R.L., a fornire dati contabili e finanziari accurati e completi e, in ultima analisi, a migliorare l'efficienza.

Tutte le azioni, operazioni e transazioni devono essere correttamente registrate e deve essere possibile, in particolare, verificarne il processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Per ogni operazione, inoltre, deve esservi un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino l'iter decisionale seguito.

6.2 Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, ove costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ricopre il ruolo di attento osservatore, tendendo così ad assicurare la corretta applicazione anche del Codice Etico e dei documenti collegati.

Tale organo verifica la conformità dei comportamenti dei destinatari del Codice Etico e del Modello alle norme dello stesso ed è competente a darvi attuazione.

Premesso che ai destinatari del Codice Etico viene chiesta la conoscenza delle norme contenute in tale documento e delle disposizioni di riferimento che regolano l'attività da questo svolta, essi hanno l'obbligo di (oltre che astenersi da comportamenti contrari a tali norme):

- rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza in caso di necessità di chiarimenti sulla modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza
 - qualsiasi notizia in merito a possibili loro violazioni;
 - qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle.

C.I.R.A. S.R.L. e l'Organismo di Vigilanza agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo riferiti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

All'Organismo di Vigilanza vengono trasmesse le notizie di comportamenti non conformi al Codice Etico di C.I.R.A. S.R.L. aventi risvolti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sono escluse dalla tutela le denunce che per forma o contenuto siano esclusivamente diffamatorie.

* * *

Letto ed approvato il XX/XX/2022 dal Consiglio di Amministrazione di C.I.R.A. S.R.L. presso la sede sita in Dego, Località Piano 6/A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Bologna



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione

17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@circaservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.circaservizioidrico.it

ALL.3 – MODELLO ORGANIZZATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI
IDRICHE E FOGNARIE**

C.I.R.A. S.R.L.

Servizio Idrico

Località Piano 6/A - 17058 Dego (SV)

Modello

Organizzativo

ex D.Lgs. 231/2001

Il file disponibile sul server aziendale costituisce copia conforme al presente originale cartaceo in vigore

Dego, XX/XX/2022

Firma _____

Ver.	Data	Descrizione	Approvazione
1.0	19/12/2017	Prima emissione	Approvato dal CdA con delibera
2.0	XX/XX/2022	Seconda emissione	Approvato dal CdA con delibera

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 2 di 88

INDICE

Cap. 1 - PARTE GENERALE.....	3
1.1 PREMESSA	3
1.2 DEFINIZIONI.....	4
1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
1.4 PROFILO ED ATTIVITA' DI C.I.R.A. S.r.l.	35
1.5 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	37
1.6 LINEE DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	43
1.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	47
1.8 SISTEMA DISCIPLINARE.....	52
Cap. 2 - PARTE SPECIALE	55
2.0 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE	55
2.1 CONTABILITÀ, FISCO E FINANZA	56
2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE E LEGALI.....	62
2.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA	69
2.4 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI.....	77
2.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI	81
2.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI	84

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 3 di 88

Cap. 1 - PARTE GENERALE

1.1 PREMESSA

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti a seguito della commissione di determinati reati (cc.dd. "reati presupposto") posti in essere nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società stessa, nonché da coloro che esercitano la gestione e il controllo della stessa (cc.dd. soggetti apicali) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (cc.dd. soggetti sottoposti all'altrui vigilanza).

Sin dal 19/12/2017 C.I.R.A. S.r.l. si è dotata di un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D. Lgs. 231/2001 (anche denominato "Modello Organizzativo 231", "Modello 231", "Modello" o "MOGC"), volto a prevenire la commissione di reati e illeciti amministrativi astrattamente realizzabili nell'ambito dell'attività della Società. Il "Modello 231" è continuamente aggiornato e migliorato, alla luce dell'esperienza maturata, dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, dell'evoluzione normativa del Decreto e dei mutamenti organizzativi aziendali.

Pertanto, il presente atto recepisce la suddetta normativa di riferimento (comprese le discipline collegate), oltre ai principi ed alle linee guida pubblicate, nonché ogni evoluto aggiornamento in materia.

Il nuovo Modello di C.I.R.A S.r.l. (nel seguito definito talora anche semplicemente "Società") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data **XX/XX/2022**.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Bologna

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 4 di 88

1.2 DEFINIZIONI

Apicali: coloro i quali - pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta - rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Azienda (legale rappresentante etc.)

Attività a rischio/sensibili: operazioni ovvero atti che espongono C.I.R.A. S.r.l. al rischio di commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 e delle leggi collegate.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi di Igiene Ambientale "Federambiente" applicato da C.I.R.A. S.r.l.

Collaboratori esterni: coloro che agiscono in nome e/o per conto di C.I.R.A. S.r.l. sulla base di un contratto/lettera di incarico.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda in forza di un contratto o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Decreto legislativo 231/2001 o D.Lgs. o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

Delega: l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Destinatari: in funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti (in proiezione futura, si indicano anche potenziali figure non ancora formalmente attive in C.I.R.A. S.r.l.):

- a) il Presidente e gli Amministratori di C.I.R.A. S.r.l.;
- b) il Personale dipendente e assimilato di C.I.R.A. S.r.l.;
- c) l'Organismo di Vigilanza di C.I.R.A. S.r.l.;
- d) il Revisore Unico di C.I.R.A. S.r.l.;
- e) i fornitori ed i consulenti che collaborano con Esponenti Aziendali: Amministratori, Dipendenti, Dirigenti, Sindaci di C.I.R.A. S.r.l.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria e da altre organizzazioni del settore.

Modello o Modelli: il presente modello o i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

OdV: Organismo di Vigilanza.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di C.I.R.A. S.r.l. ovvero sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti) con cui la società intrattenga una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle aree a rischio.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 5 di 88

Procura: l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati o Illeciti penali: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato).

Responsabile di unità: soggetto interno all'Ente al quale è formalmente attribuita, con adeguato atto di nomina, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni aziendali, specie nelle aree a rischio (si intendono con tali figure anche coloro che nell'ambito aziendale assumono costantemente le funzioni apicali in settori determinati).

Responsabilità amministrativa: la responsabilità a cui può essere soggetta C.I.R.A. S.r.l. in caso di commissione di uno dei reati previsti, responsabilità che - se accertata - comporta l'applicazione di sanzioni a C.I.R.A. S.r.l.

Sottoposti: coloro i quali - pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti) - sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali; nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di C.I.R.A. S.r.l.

1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.3.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", conseguente alla realizzazione - nell'interesse o vantaggio di esse - di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l'ente o dipendono da questi.

Recependo anche alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali, il Decreto ha introdotto un innovativo (al tempo dell'emanazione) sistema sanzionatorio degli enti che prevede l'insorgere di una responsabilità degli stessi per taluni reati commessi (nell'interesse o vantaggio dell'ente) dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "**apicali**", art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "**sottoposti**", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2) e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Per l'imputabilità dell'ente, pertanto, occorre che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che, quindi, derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 6 di 88

Proprio per tale diretta imputabilità del reato agli enti, l'art. 8 del Decreto prevede che gli stessi siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia direttamente imputabile o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato ed a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero (art. 4 D.Lgs. 231/01).

I presupposti sui quali si fonda la responsabilità per reati commessi all'estero sono:

- ✓ il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Società, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001;
- ✓ la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- ✓ la Società può rispondere:
 - nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (laddove la legge prevede che il colpevole/persona fisica sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è formulata anche nei suoi confronti);
 - solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc* (anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001);
 - purchè nei suoi confronti - sussistendo i casi e le condizioni del codice penale - non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all'esito di un procedimento penale.

Il decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di una pluralità di sanzioni amministrative (capo I, sezione II):

- Sanzioni pecuniarie (dettagliatamente specificate nella norma di riferimento);
- Sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

Si precisa che, in osservanza al citato principio di legalità ribadito all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinate disposizioni di legge e, pertanto, oltre alle previsioni del D.Lgs. 231/01, sono inclusi gli altri illeciti previsti dalle fonti primarie che allo stesso decreto fanno

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 7 di 88

rinvio, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il T.U. 81/2008 (relativo alla sicurezza sul lavoro), la L. 146/06 (in materia di crimini transnazionali) ed il D.Lgs. 152/06 (in ordine alla tutela ambientale).

La responsabilità dell'ente si configura solo e soltanto con la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto e non, al contrario, con la commissione di un qualsiasi reato. Ciò integra il principio di "tassatività" dei reati presupposto.

Il catalogo dei suddetti "reati presupposto" è stato nel tempo, dal 2001 ad oggi, ampliato ed allo stato attuale comprende, tra gli altri, i seguenti reati, considerati per l'attività aziendale particolarmente rilevanti.

Si precisa che al presente modello viene allegata sotto la lettera "A" elencazione specifica dei reati presupposto aggiornata al dicembre 2021 con indicazione della fattispecie criminosa e della data di introduzione.

Come meglio *supra* alcune (e più rilevanti) fattispecie previste, quali reati presupposto nel D.Lgs. 231/2001, sono:

Ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di frode in danno di Enti pubblici)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), che punisce "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità";
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., il quale sancisce che "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.), che punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), che prevede la procedibilità di ufficio ed un aggravio di pena se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- frode informatica ex art. 640-ter c.p. .

Ex art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati informatici) sono reati presupposto:

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 8 di 88

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p., che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-quater c.p.;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex 617-quinquies c.p., che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635-bis c.p.;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e/o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640quinquies c.p.).

Ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) costituiscono reati presupposto:

- concussione (art. 317 c.p.) aggravata ex art. 319-bis, che punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità" (articolo modificato come meglio *infra* dalla Legge Anticorruzione);
- corruzione per un atto d'ufficio, che si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano affinché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzioni della Comunità Europea e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Ex Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 9 di 88

- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.).

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 che prevede quali reati presupposto nell'ambito dei c.d. Reati societari i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.); per quanto riguarda tali ultime due ipotesi criminose la condotta tipica coincide quasi totalmente e le due fattispecie si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di vantazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 10 di 88

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).

Si precisa che:

- il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
 - la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
 - soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
- impedito controllo (art. 2625 c.c.); gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
- La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
- Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 10 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): la condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 11 di 88

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori dell'azienda è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo;

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso gli amministratori.

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 12 di 88

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società;

- aggrottaggio (art. 2637 c.c.): la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma); la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Occorre sul punto precisare che la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti emissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

Tale norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie, contenute sia all'interno del codice penale, sia in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico.

Art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la persona), ovvero il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale) che prevede quali reati presupposto:

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 13 di 88

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la condizione analoga alla schiavitù di cui agli articoli 600 e 602 Codice Penale non si identifica necessariamente con una situazione di diritto e cioè normativamente prevista bensì anche con qualsiasi situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa.

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una *res* oggetto di diritti patrimoniali e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa, atta a rendere utilità o servizi, a essere prestata ceduta o venduta.

Il reato può essere commesso da chiunque, ma in particolare da soggetti in posizione apicale.

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p. – introdotto con la L. 38/2006);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): Il delitto di cui all'art. 602 c.p. presuppone come soggetto passivo una persona che già si trovi in stato di schiavitù o in condizione analoga e cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio.

Il reato può essere commesso da chiunque ma principalmente da soggetti in posizione apicale.

Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato), che annovera tra i reati presupposto i seguenti:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998).

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, c.d. trading;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione «comunicata»), c.d. tipping;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nel primo punto, c.d. tuyatage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari;

- manipolazione del mercato (ex art. 185 D.Lgs. 58/98); tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 14 di 88

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio taggio operativo).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2008

Con la legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 è stato introdotto all'art. 24 bis rubricato Delitti informatici e trattamento illecito di dati, quale reato presupposto la fattispecie di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il dettame normativo prevede che "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Con la stessa legge di cui sopra, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, è stato, altresì, introdotto il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2009

Nel corso dell'anno 2009, a seguito dell'emanazione di nuove previsioni normative, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reato presupposto al D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

- L'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) ha introdotto:

Articolo 24 ter D.Lgs. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata), che annovera tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.): l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. È sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere un volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali al fine di realizzare il programma criminoso.

E da ciò che derivano il danno immediato all'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che i delitti in programma offendono.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 15 di 88

In tema di reati associativi ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un'organizzazione stabile.

Il dolo nel delitto di partecipazione semplice o qualificata ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione.

Il reato è costruito come un reato comune la cui condotta può essere posta in essere da qualunque soggetto;

- associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla tradizionale per delinquere quando sia connotata da quei particolari elementi di cui all'art. 416 bis dei quali il principale ed imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Soggetti attivi del reato sono persone che hanno collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso pertanto è un reato che potrebbe essere commesso da chiunque;

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): per la configurabilità del reato non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorceria di tipo mafioso, ma occorre che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione di tipo mafioso con le modalità precisate nell'art. 416 bis II comma, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra figura di reato in questione ed i "similari" illeciti dei testi unici sulle leggi elettorali.

La costituzione del reato fa sì che lo stesso sia indirizzato a soggetti già inseriti nella criminalità organizzata.

Ciò non toglie che tale reato sia un reato comune, che potrebbe essere commesso da chiunque;

- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);
- - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi ed esplosivi (art. 407, comma 2 n. 5 c.p.p.).
- L'art. 15, comma 7, "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha modificato l'art. 25 bis ed introdotto gli art. 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

Articolo 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di contraffazione)

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 16 di 88

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);

Articolo 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);

- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione dei diritti di autore)

- Violazione del diritto di autore (Legge n. 633/1941 art. 171 comma 1, a) bis e comma 3 – art.171 bis – art. 171 ter – art. 171 septies – art. 171 octies).
- L'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) ha introdotto:

Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (rinominato in articolo 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

In data 7 luglio 2011 il D.Lgs. n. 121/2011 ha rinominato l'articolo 25 novies "induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in art. 25 decies.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2011

In data 7 luglio 2011 è stato approvato il D.Lgs. n. 121 che recepisce le direttive 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché la direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi. Il D.Lgs. n. 121/2011 con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 ha:

- rinominato l'art. 25 novies, "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria", in art. 25 decies;
- inserito l'art. 25 undecies.

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Codice Penale)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento dell'habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).
- Norme in materia di ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 17 di 88

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2).

La disposizione punisce le condotte di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle allegate allo stesso decreto, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Occorre a questo punto chiarire che cosa si intenda per acque reflue industriali.

Secondo la Cassazione n. 44062 del 2011 integra il reato di scarico abusivo lo scarico, senza autorizzazione, delle acque di falda provenienti da attività di escavazione, ove intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, essendo queste qualificabili come acque reflue industriali. In merito alla distinzione tra acque reflue "domestiche" e acque reflue "industriali" la Cassazione n. 16446 ha affermato che entrambe possono derivare da attività di servizi e che, pertanto, l'elemento determinante di distinzione va' individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche. In applicazione di tale principio, i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche devono essere qualificati come industriali;

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3).

E' punito, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nello stesso decreto legislativo, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali superi i valori limiti fissati nelle tabelle allegate al decreto legislativo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

La pena è l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 comma 5);
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11);

Chiunque non osservi i divieti di scarico nel suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee è punito con l'arresto sino a tre anni.

- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13);

La disposizione punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lettera a, b);
- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo);
- miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo);
- bonifica dei siti inquinati (art. 257, comma 1);
- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 18 di 88

- violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (art. 258 comma 4);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2);
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6. 7 secondo periodo, 8 primo periodo);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente):

- Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06). 4. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06);
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06);
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06);
- Sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06).
- Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis D.lgs. 152/06);
- Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/06);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);
- Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8);
- -Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (convenzione di Washington del marzo 1973) Legge 7 febbraio 1992 n. 150:

- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie in via di estinzione;
- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie protette; detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;
- Impiego di sostanze lesive dell'ozono. Legge 28 dicembre 1993 n. 549 misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" Legge 28 dicembre 1993 n. 549 art.3 comma 6.

Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 260 bis (Sistema informatico del controllo della tracciabilità dei rifiuti) gli articoli:

- 9 bis - che stabilisce le sanzioni per gli Enti che violano diverse disposizioni ovvero commettono più violazioni della stessa disposizione;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 19 di 88

- 9ter - che stabilisce i termini per sanare/definire le controversie sorte relative al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2012

Reato introdotto con il D.Lgs. n.109 del 2012 all'interno del D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).**

Tale tipologia di reato è stato introdotto tra quelli presupposto, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, a decorrere dal 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che prevede norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, viene prevista la responsabilità dell'ente quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori età e condizioni lavorative, sanciti dall'art.22 comma 12 bis D.lgs. 286/98, cd "Testo Unico dell'Immigrazione".

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo revocato o annullato, nei casi in cui in cui i lavoratori siano:

- In numero superiore a tre;
- Minori in età non lavorativa;
- Sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma 3 C.p., ossia in caso di sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute la sicurezza o l'incolumità personale.

Al di fuori dei casi suddetti la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se venga riconosciuto il compimento del più grave reato di "riduzione in schiavitù", di cui all'art. 600 c.p. come previsto dall'art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 o dell'ulteriore reato di "Associazione per delinquere" di cui all'art. 416 del codice Penale richiamato dall'art.24-ter D.lgs. 231/2001.

- **Reato di Induzione a dare o a promettere utilità ex art. 319 quater Codice penale**, inserito sia nel codice penale sia nel novero dei reati presupposto dalla legge 190/2012, il quale recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi".
- **Reato di Traffico di influenze illecite**, introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019) recita "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 20 di 88

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”;

- **Reato di Corruzione tra privati introdotto con la L. 190/2012 (c.d. “Legge Severino”) e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019)** punisce all'art. 2635 c.c., salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena è la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2014

La legge numero 186/2014 del 15 dicembre 2014, ha introdotto, nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, sia nel codice penale (art. 648 – ter I comma) sia nel novero dei reati presupposto **il reato di “Autoriciclaggio”** il quale punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, dal quale derivano i proventi illeciti.

- L’art. 648 ter c.p. recita che: “si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

- La legge 04/03/2014 n. 39, art. 3 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 il reato di

- **Adescamento di minorenni**, che punisce:

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Tale soggetto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 21 di 88

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2015

La legge n. 68 del 2015 del giorno 22 maggio 2015 ha novellato il diritto penale ambientale apportando significative modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico sull'ambiente: TUA), che ricomprendeva i reati già elencati sopra.

Quanto alle modifiche inserite nel codice penale, quella più significativa, è l'introduzione di un nuovo titolo dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*, collocato al numero VI bis, cioè immediatamente dopo il titolo dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Nel nuovo titolo del codice penale dedicato ai reati ambientali vengono introdotte cinque nuove fattispecie delittuose e precisamente:

- Inquinamento ambientale disciplinato dall'art. 452 bis;
- Disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 quater;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività disciplinato dall'art. 452 sexies;
- Impedimento del controllo disciplinato dall'art. 452 septies;
- Omessa bonifica disciplinato dall'art. 452 terdecies.

L'art. 452 bis Codice penale rubricato ***Inquinamento ambientale*** punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Il secondo comma dell'art. 452 bis del codice penale prevede, poi, una circostanza aggravante comune "quando l'inquinamento è prodotta in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

- L'art. 452 quater Codice penale rubricato ***Disastro ambientale*** punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque "fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

I primi due eventi (l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema e l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) hanno ad oggetto ipotesi particolarmente gravi di danneggiamento dell'ambiente, rappresentando una sorta di progressione criminosa rispetto alle forme di danneggiamento dell'ambiente descritte dalle norme sull'inquinamento.

Il terzo evento tipico (l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 22 di 88

pericolo) non contiene, invece, alcun riferimento agli effetti pregiudizievoli per l'ambiente cagionati dalla condotta dell'agente, oggetto di sanzione, risultando piuttosto "l'offesa alla pubblica incolumità", che presenti i connotati di particolare gravità descritti dalla norma e relativi alla "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o al numero delle persone offese o esposte al pericolo".

- L'art. 452 sexies Codice penale rubricato *traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività* punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- L'art. 452 septies Codice penale rubricato *impedimento del controllo* punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
- L'art. 452 terdecies Codice penale rubricato *omessa bonifica* punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino, o al recupero dello stato dei luoghi.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2017

- Il d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art 25 duodecies, il seguente reato rubricato *Disposizioni contro le mmigrazioni clandestine*, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- l'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 numero 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 terdecies, il reato rubricato "**Razzismo e Xenofobia**", che punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato,
 - con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 23 di 88

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

La legge **30 novembre 2017 n. 179** ha esteso anche al settore privato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il settore privato, la norma (art. 2) si rivolge alle ditte che hanno adottato o che hanno intenzione di adottare i modelli organizzativi (modelli introdotti dal d.lgs. 231/2001 e che hanno lo scopo di evitare la commissione di reati "aziendali"), ed è rubricato *Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato* e prevede che all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti,

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 24 di 88

trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2019

- La Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019 ha introdotto tra i reati presupposto l’art. 25 quaterdecies (**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**) e precisamente:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

- **Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.)**

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 25 di 88

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
- 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
- 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
- La legge anti - corruzione (**Legge n. 3 del 9 gennaio 2019**) ha invece modificato, come meglio sopra, alcuni reati presupposto, quali il reato di "Corruzione tra privati" ed il reato di "traffico di influenze illecite".

La stessa legge ha altresì introdotto il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati transnazionali

Oltre ai reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all'interno del Decreto, la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 26 di 88

31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”), così introducendo nuove fattispecie che possono generare responsabilità dell’Ente.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal fine, richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli Enti e delle Società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All’art. 10 della Legge sopra menzionata, lo Stato italiano ha previsto l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un “altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, l’art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990);

Reati concernenti il riciclaggio:

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti:

- disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 27 di 88

Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’Ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2020

Mediante il **decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale)**, ha deciso di introdurre nel novero dei reati presupposto, al nuovo articolo 25 quinquiesdecies, i c.d. reati tributari. Intervento che risulta completato dal **D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020)**, il quale non solo inserisce fattispecie di diritto penale tributario, ma amplia anche il novero dei reati in danno alla PA e prevede la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

L’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è una diretta conseguenza della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l’Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l’adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cosiddette gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità, che recano un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea non inferiore a 10 milioni

Nelle more dell’attuazione della Direttiva PIF, il legislatore ha approvato Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui ha introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, comma 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- **dichiarazione fraudolenta** di cui all’art. 2, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all’art. 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all’art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) del D.Lgs. 74/2000.

Quanto al momento di consumazione del reato i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli articoli 2 e 3, D. Lgs. 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Cass. Pen. Sez. III, n. 43416/2019).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 28 di 88

e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (in applicazione di questo principio è stata considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, DPR 322/1988, che sostituiva la precedente dichiarazione) (Cassazione Penale Sez. III, numero 16459/2017).

Quanto all'elemento soggettivo il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, secondo la giurisprudenza, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cassazione Penale, Sezione III, n. 52411/2018);

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale Sez. III, n. 25816/2016).

La condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. E poiché il significato dei termini "emissione" e "rilascio" si ricava direttamente dal DPR 633/1973, il cui art. 21 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte" dell'operazione commerciale, ne consegue che ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuori esca dalla sfera individuale dell'emittente, ovverosia dalla sua disponibilità. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come già precisato, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale, Sez. III, n. 37091/2018).

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. (Cassazione Penale, Sezione III, n. 5974/2013).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 29 di 88

contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. V, n. 46169/2019).

La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. VII, n. 56573/2018);

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

La fattispecie prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (tra le molte, Cassazione Penale Sez. III, n. 46975/2018).

Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto.

L'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 è una disposizione che mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario.

La fattispecie criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Cassazione Penale, Sez. III, n. 35853/2016).

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000, laddove, con terminologia mutuata dall' art. 388 Codice Penale, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che,

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 30 di 88

formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione (Sezioni Unite n. 12213/2018).

Il Decreto Fiscale (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha, inoltre, previsto:

- una circostanza aggravante all'art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive richiamate all'art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D.Lgs. 231/2001 (che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le novelle approntate dal legislatore con il D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti da reato tributario si vengono ad inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- **Dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **Omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali ultime fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies (vd. sopra).

Le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono, però, ai reati tributari.

Viene infatti, altresì, modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001, così ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'Unione europea):

- Al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- È stato, inoltre, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 31 di 88

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma II (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal comma III, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001:

- I reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

- Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce nel D.Lgs. 231/2001 **un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando"**, che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020) sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:
 - La sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
 - Un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
 - L'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PROTOCOLLI SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIE

Con il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020 è stato posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal c.d. "rischio biologico".

Dalla violazione delle disposizioni introdotte (Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020) potrebbe, quindi, scaturire la responsabilità dell'impresa con riferimento a quegli aspetti di "colpa organizzativa" connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 (art. 27-septies del D. Lgs. 231/2001).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 32 di 88

Nell’attuale contesto di emergenza, potrebbero intensificarsi le occasioni di contatto con gli Enti pubblici più diversi (Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL, ATS, etc.).

Si pensi, ad esempio, alla richiesta di ammortizzatori sociali o alla richiesta di finanziamenti concessi con la garanzia dello Stato ai sensi del DL Liquidità, in relazione alle quali potrebbe essere contestato all’impresa l’illecito amministrativo (art. 24 D. Lgs. 231/2001) derivante dalla commissione del reato di indebita percezione di erogazioni.

Così come sono ipotizzabili situazioni di rischio di fenomeni corruttivi in sede, ad esempio, di verifiche ispettive sulla corretta adozione ed attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020 e del successivo Protocollo del 24 aprile 2020.

Tale rischio discende dalla recente introduzione nell’elenco dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Nel contesto odierno, le “false” fatture registrate a fini IRES o IVA potrebbero derivare dall’acquisto, in tutto o in parte non avvenuto, di Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti che svolgono l’attività lavorativa presso i locali aziendali oppure di computer e altre attrezzature informatiche per i lavoratori in regime di smart working.

L’obbligo di adozione di determinati presidi di sicurezza, che oggi sono imprescindibili per garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio, espone le aziende non preparate alla gestione e smaltimento dei rifiuti al relativo rischio di reato.

La necessità di consentire immediatamente e senza adeguata preparazione ai propri dipendenti di operare da remoto, potrebbe portare all’installazione sui dispositivi aziendali di software contraffatti e pertanto senza il relativo diritto di utilizzo, incorrendo così l’azienda nel reato di utilizzo illecito di software tutelati dal diritto d’autore di cui all’art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2021

In data 29 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021 per il recepimento della DIRETTIVA 2019/713/UE avente ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Nel citato provvedimento si prevedono rilevanti modifiche al Codice penale ed al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l’introduzione del nuovo art. 25-octies.1.

Sono previste rilevanti modifiche al Codice penale italiano.

In particolare, si prevede:

- l’integrazione del delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento” (art. 493-ter c.p.);

Per dare attuazione alle indicazioni comunitarie con il decreto legislativo è stata prevista la modifica dell’art. 493-ter c.p. il quale già punisce l’indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 33 di 88

prestazione di servizi, ancorando la fattispecie alla presenza di un supporto materiale abilitante al pagamento. Adesso, oggetto delle condotte illecite sono anche gli strumenti di pagamento immateriali.

- l'introduzione ex novo del delitto di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.) che punisce "chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo";
- l'integrazione del reato di "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p. con un'aggravante nel caso "la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale".

Le modifiche attualmente programmate incidono sull'oggetto della tutela: le parole "carte di credito o pagamento ovvero qualsiasi altro documento" sono sostituite da "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o pagamento".

A completamento della disciplina sanzionatoria il decreto legislativo prevede anche la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 con l'introduzione di un nuovo reato presupposto: l'art. 25-octies.1.

L'ente, pertanto, potrà essere ritenuto responsabile:

- per la commissione del delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter c.p.) e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- del delitto di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.) e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote;
- per il reato di "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p. e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote.

Inoltre, all'ente potranno essere applicate anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma2 d.lgs. 231/2001.

Le sopramenzionate modifiche meritano particolare attenzione sotto un profilo di compliance al d.lgs. 231/2001.

Infatti, a fronte dell'ampliamento del novero dei reati presupposto 231 con l'introduzione del novello art. 25-octies.1, C.I.R.A. S.r.l. dovrà valutare l'aggiornamento del proprio modello 231 prevedendo nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedire la commissione degli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti

* * *

Come precisato, alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono state individuate successivamente all'entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi mediante l'integrazione dello stesso, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in quest'ultimo, come è avvenuto ad esempio con la L. 146/06 relativa ai delitti transnazionali e con il D.Lgs. 152/06, recante disposizioni in materia ambientale. Pertanto, quando nel presente documento si fa

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 34 di 88

riferimento al D.Lgs. 231/01 si intendono richiamare anche le altre disposizioni che allo stesso fanno rinvio.

È ragionevole ritenere una progressiva e continua estensione dell'ambito applicativo del Decreto.

1.3.2. Il modello organizzativo come esimente della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono che, qualora uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti primarie esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa e, più in generale, sono volti ad orientare le attività dell'ente in modo rispondente ad un parametro di "legalità".

In ordine alla **valutazione di idoneità** occorre rilevare che l'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità dei modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio per cui il giudice si colloca idealmente nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito al fine di verificare la congruenza del Modello adottato: in sostanza, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il Modello che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare ragionevolmente il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi, salvo ingerenze fraudolente del reo.

In ipotesi di commissione nella forma del **tentativo** dei reati sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 35 di 88

1.4 PROFILO ED ATTIVITA' DI C.I.R.A. S.r.l.

1.4.1 Elementi generali

C.I.R.A. S.r.l. (*Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente*) nasce nel 1998 nell'ambito Valbormidese al fine di provvedere al risanamento idrico dei reflui civili ed industriali (gestisce l'impianto di depurazione centralizzato) dei Comuni consorziati e si evolve nel tempo includendo la partecipazione di molti Comuni convenzionati.

Trattasi di una società a responsabilità limitata, a capitale totalmente pubblico, il cui Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di altri due membri; le specifiche connotazioni della Società sono meglio rappresentate dallo Statuto ed agli atti consequenziali.

La puntuale indicazione dei Comuni interessati non risulta indispensabile ai fini del presente documento, anche in quanto il numero dei partecipi è in evoluzione (attualmente sono una ventina).

La Società ha sede in Dego (SV), Località Piano 6/A; gli ulteriori riferimenti sono: c.f. e n. iscrizione Registro Imprese Savona 92054820094, p. iva 01221980095, e-mail: depuratorecira@libero.it – pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it – Registro Economico Amministrativo n. 128026.

La Società ha per oggetto le attività sommariamente descritte al punto seguente.

1.4.2 Area di attività

C.I.R.A. S.r.l. ha quale oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato (regolato dal D.Lgs. 152/2006 e dalla convenzione) e la realizzazione di opere connesse da effettuarsi nell'ambito della Provincia di Savona denominato ATO ("ambito territoriale ottimale") per conto degli Enti Locali Soci (e comunque per le collettività rappresentate dai soci).

La Società può svolgere anche altre attività purchè accessorie e strumentali a quelle sopraindicate. Le attività esercitate in via secondaria devono avere una contabilità separata ed il conto economico delle stesse potrà influire solo in riduzione della tariffa del servizio.

La Società non può partecipare a procedure di evidenza pubblica, né conseguire affidamenti di servizi da enti non soci o non facenti parte del territorio dell'ATO di riferimento.

Solo in caso di impossibilità di eseguire direttamente alcuni lavori, opere, forniture e servizi, C.I.R.A. S.r.l. può affidarli a terzi nel rispetto delle normative in materia.

La Società può compire tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie ritenute necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinenti, garantendo adeguate informazioni all'utenza sulle attività e sui servizi resi.

In ogni caso ogni ulteriore dettaglio è illustrato nello Statuto.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 36 di 88

1.4.3 Struttura societaria ed operativa

Come sopra accennato, C.I.R.A. S.r.l. è attualmente amministrato dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri due membri. La rappresentanza del C.I.R.A. S.r.l. al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per ogni ulteriore specificazione sui poteri si rimanda allo Statuto.

Il Direttore Generale è l'organo a cui compete l'attività di gestione finalizzata all'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento degli scopi del Consorzio; svolge altresì attività tecnico – manageriali, anche a rilevanza esterna, eseguendo le deliberazioni collegiali e promuovendo proposte, nonché sottoponendo al Consiglio gli schemi di bilancio.

L'organigramma è alquanto semplificato (anche se in prossima evoluzione) ed è sostanzialmente ripartito in:

- area amministrativa (cui è attribuita direzione generale, contabilità, bilancio, appalti, relazioni con pubblico, ecc. ...);
- area tecnico – operativa in cui sono compresi i dipendenti che si occupano degli interventi riguardanti l'impianto di depurazione, la rete fognaria e l'acquedotto.

1.4.4 L'organizzazione per processi

C.I.R.A. S.r.l. ha assunto la decisione strategica di adottare una gestione aziendale che contempli tutti gli aspetti legati alla qualità dei servizi, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, alla protezione dei dati personali e alla prevenzione dei reati.

La filosofia aziendale ed il sistema di gestione che ne consegue, in un percorso di continuo adattamento, tende al raggiungimento di un livello di compenetrazione "integrale" e cioè relativo a tutte le fasi della vita aziendale.

Per comprendere l'organizzazione di C.I.R.A. S.r.l. e, in questa fase, analizzare i rischi ed individuare le azioni correttive al fine di implementare il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, è essenziale identificare i processi (o gruppi di processi) che compongono il funzionamento dell'azienda.

Si è proceduto in linea con quanto riportato nelle linee guida più accreditate e con l'approccio più efficace emerso negli anni di applicazione del decreto, che prevede una costruzione del Modello Organizzativo **"per processi"** piuttosto che **"per reato"**.

I destinatari del presente documento, quindi, potranno cogliere più facilmente i contenuti del processo in cui sono coinvolti, evitandogli di disperdere l'attenzione su concetti penalistici e reati poco conosciuti che non troveranno verosimile applicazione alla propria attività. Tale è anche la ragione per cui alcuni dettami giuridici risultano ripetuti nel Modello tanto da renderlo talvolta apparentemente prolisso.

Per effettuare l'analisi del "rischio reato" e la successiva realizzazione del presente Modello organizzativo, sono stati individuati i seguenti gruppi di processi, pur non formalmente distinti in unità rigidamente separate all'interno di C.I.R.A. S.r.l.:

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 37 di 88

- **Contabilità, fisco e finanza**
- **Attività societarie e legali**
- **Gestione delle risorse umane**
- **Logistica, Impianti e Manutenzioni**
- **Gestione dei documenti e dei dati**

1.5 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

C.I.R.A. S.r.l. ha inteso realizzare un Modello per un efficace raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed al fine si propone di identificare una figura interna denominata “Referente 231”, con lo specifico compito di interfacciarsi adeguatamente in futuro con l’Organismo di Vigilanza, istituito per supervisionare sull’applicazione del Modello stesso.

Pertanto, nel documento verranno riportati i contenuti principali, mentre per i dettagli operativi si rimanderà a documenti allegati o comunque già in uso aziendale corrente. Alcune procedure disposte ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono risultare già attive in C.I.R.A. S.r.l. in ragione di varie e diverse esigenze aziendali, ma comunque non costituiscono un’inutile duplicazione in quanto, nella presente sede, sono previste e/o richiamate per le specifiche finalità della citata normativa.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive sommariamente il D.lgs. 231/01, definisce l’architettura generale del Modello, chiarendone i principi, la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento ed individua i poteri ed i doveri dell’Organismo di Vigilanza, adottando un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individua le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi, nonché disciplina le prescrizioni nonché le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività e che sono poste a presidio della legalità della condotta di C.I.R.A. S.r.l. Come detto, l’articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

I sintetici presupposti sono che tutte le attività realizzate dal personale di C.I.R.A. S.r.l. nello svolgimento delle proprie funzioni e mansioni devono essere ispirate:

- alla piena legittimità, sotto l’aspetto formale e sostanziale;
- alla prevenzione di incidenti e danni a cose o persone;
- alla salvaguardia dell’ambiente;
- alla fornitura al cliente/utente di un servizio di elevata qualità;
- alla correttezza contabile e gestionale;
- alla piena collaborazione con le Autorità.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 38 di 88

1.5.1 Rispetto della persona e pari opportunità

Nell'ambito dei processi decisionali che influiscono sulle relazioni aziendali, C.I.R.A. S.r.l. non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle convinzioni filosofiche, alle opinioni politiche o alle credenze religiose.

C.I.R.A. S.r.l. assicura il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui la Società si relaziona, oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. Tutte le funzioni societarie-aziendali dotate di poteri e responsabilità previste per garantire tali condizioni sono tenute a mantenere la massima professionalità nell'esecuzione di questi compiti di prioritaria importanza.

Non sono tollerate richieste e minacce che inducano amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la legge, il Modello o il Codice Etico. Amministratori, Dirigenti e Responsabili in genere (tali due ultime figure vengono evocate anche nel seguito in via generale e quindi anche se non fossero attualmente formalizzate nella Società) devono assicurare - nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro - il rispetto delle pari opportunità e garantire l'assenza di discriminazioni sul luogo di lavoro.

Chiunque ritenga di aver subito discriminazioni lo deve comunicare tempestivamente alle figure apicali di riferimento ed all'Organismo di Vigilanza.

1.5.2 Lotta alla corruzione

Nella conduzione delle sue attività C.I.R.A. S.r.l. vieta qualsiasi azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

In ossequio alla normativa vigente la Società emana ed adotta i Piani triennali di Prevenzione della Corruzione.

Corrispondendo ai principi evocati, la Società non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarne vantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia, per particolari ricorrenze e di modesto valore, così come disciplinato dal Modello Organizzativo di C.I.R.A. S.r.l.

I regali e vantaggi offerti, ma non accettati, che eccedono il valore modico devono essere segnalati alle figure apicali di riferimento (e al Presidente), le quali ne daranno tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, a cui qualunque soggetto può rivolgersi anche direttamente.

1.5.3 Conflitti di interesse

C.I.R.A. S.r.l. si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interesse. Si ritiene esista una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui uno dei destinatari del presente Modello si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'azienda.

Devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto d'interesse.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 39 di 88

Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza. I destinatari del presente modello si astengono, in ogni caso, dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare il conflitto di interessi, fornendo in proposito, ai propri superiori/referenti, ogni informazione richiesta.

1.5.4 Riservatezza e trasparenza

Informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie, studi, progetti di lavoro, processi tecnologici, informazioni scritte e/o informatiche e/o verbali acquisiti, che siano trattati, conservati, comunicati e diffusi durante le attività di C.I.R.A. S.r.l. costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale.

Pertanto, i destinatari del presente documento devono essere consapevoli che la gestione non corretta di tali dati può cagionare considerevoli danni alla Società e, nel caso si tratti di dati personali (specie sensibili), alle persone.

Gli eventuali Responsabili di funzione ed i relativi incaricati (ove previsti), gli Amministratori e tutte le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali di cui è titolare C.I.R.A. S.r.l. devono osservare scrupolosamente quanto dettato dalla legislazione in vigore¹ e dalle procedure del Modello organizzativo.

Tutto il Personale e tutti coloro che, a vario titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi di C.I.R.A. S.r.l., devono mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni/mansioni, anche dopo la cessazione del relativo rapporto. La Società si impegna a sanzionare coloro che ricercheranno dati personali attraverso mezzi illegali.

Amministratori, dipendenti e collaboratori non possono utilizzare informazioni aziendali riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività lavorativa.

Le informazioni, acquisite o elaborate nell’esercizio delle proprie funzioni/mansioni appartengono a C.I.R.A. S.r.l. ed il personale è tenuto a:

- provvedere ad applicare tutte le disposizioni impartite per garantire l’integrità e la riservatezza delle informazioni relative all’azienda e dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività lavorative;
- evitare di portare all’esterno dell’azienda documenti (cartacei o informatici, originali o in copia) contenenti dati personali o riservati, salvo per provati impegni di lavoro che ne richiedano lo spostamento;
- evitare di registrare, comunicare o diffondere, anche in buona fede, qualsiasi dato personale sensibile² o giudiziario (relativo a propri colleghi o ad altre persone) di cui è venuto a conoscenza

¹ D.Lgs. 196/03 “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali” e seguenti modifiche e integrazioni.

² Il D.Lgs. 196/03 definisce il “dato sensibile” qualsiasi informazione idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 40 di 88

nell'espletamento delle attività lavorative, prestando particolare attenzione a notizie sulla vita privata, malattie ed infortuni, opinioni politiche.

Nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, il personale è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica illegali, infetti da *malware*, con contenuti minatori o ingiuriosi, evitando di utilizzare la posta elettronica aziendale per creare o inoltrare consapevolmente messaggi di SPAM³;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi, pornografici o vietati, né tantomeno conservare files di tale specie sui computer o negli spazi informatici aziendali;
- non installare o utilizzare attraverso il sistema informatico aziendale software o contenuti multimediali non forniti dall'azienda e, comunque, non duplicare o immettere nella rete aziendale files che violino i diritti d'autore;
- non partecipare, durante l'orario di lavoro, a discussioni su social network, forum non professionali, chat-line, bacheche elettroniche, anche utilizzando account personali;
- trattare, proteggere e custodire i dati nelle forme e nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto contenuto nella lettera di incarico e autorizzazione al trattamento, nell'eventuale Documento Programmatico sulla Sicurezza, nelle eventuali procedure e istruzioni operative.

La Società emana ed adotta i Piani triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

1.5.5 Gestione delle risorse umane

Il benessere delle persone coinvolte nelle attività di C.I.R.A. S.r.l. costituisce uno dei valori su cui si fonda la politica societaria e la conseguente definizione degli obiettivi strategici.

L'Amministrazione ed i responsabili (anche di fatto) delle funzioni aziendali devono conformare le proprie condotte a requisiti socialmente corretti verso i lavoratori individuati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo di C.I.R.A. S.r.l., nonché ai sensi di quanto previsto dal CCNL in essere e dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

In particolare è vietato il lavoro minorile non conforme alla normativa italiana; sono assolutamente vietati il lavoro obbligato e qualsiasi forma sfruttamento.

Deve essere garantita ai lavoratori di C.I.R.A. S.r.l. la libertà di associazione e di rappresentanza sindacale.

Le funzioni di governo della Società devono orientarsi a valorizzare le capacità di ogni singolo lavoratore; in particolare devono definire l'organizzazione del lavoro e le attribuzioni degli incarichi in modo che il personale non sia adibito a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza, a meno di comprovata incompetenza, negligenza o in presenza di eventi nuovi o imprevisti.

³ Spam (via e-mail): uno o più messaggi non richiesti, inviati o inoltrati come parte di un più grande insieme di messaggi, tutti aventi contenuto sostanzialmente identico, commerciale o casuale.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 41 di 88

1.5.6 Lealtà e fedeltà – Cura e rispetto dell'azienda

Il personale dipendente di C.I.R.A. S.r.l., se non espressamente autorizzato, non può prestare altre attività lavorative⁴ concorrenziali.

In relazione alle attività societarie/aziendali, il personale non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine della Società.

I destinatari del presente documento devono conformare le proprie attività e l'uso dei beni aziendali secondo criteri di correttezza, economicità ed efficienza. In particolare, ogni dipendente o collaboratore deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati.

Tutto il personale limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni private delle apparecchiature telefoniche (anche in caso di ricezione), informatiche e delle altre attrezzature d'ufficio, evitando di cagionare qualsiasi danno alla Società e applicando le regole contenute nelle eventuali istruzioni operative per il trattamento dei dati personali.

Il personale deve avere la massima cura nell'applicazione delle eventuali procedure e istruzioni operative riguardanti i beni, gli strumenti e l'intero patrimonio aziendale.

Gli immobili, i veicoli e le attrezzature aziendali, i documenti ed i dati afferenti l'attività di C.I.R.A. S.r.l., gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle finalità aziendali.

1.5.7 Coinvolgimento nel modello organizzativo

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di conoscere i contenuti delle leggi e delle norme applicabili, delle procedure e delle istruzioni operative e del Modello Organizzativo nel suo complesso, almeno per quanto attiene alla propria posizione lavorativa. Al proposito C.I.R.A. S.r.l. deve attivarsi al fine di promuovere la necessaria conoscenza del "Compendio 231".

I destinatari hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari a quanto citato nei punti precedenti e di rivolgersi ad un superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori o di terzi, compresa qualsiasi richiesta di compiere atti od omissioni in violazione al presente Modello Organizzativo.

Nel caso in cui il segnalatore dovesse ritenere che la questione non sia stata adeguatamente affrontata e/o di aver subito delle ritorsioni, lo stesso è tenuto a rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza o alle Autorità competenti.

⁴ A tal proposito si evidenzia che l'art. 2105 c.c. prevede che "il prestatore di lavoro dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio".

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 42 di 88

1.5.8 Correttezza contabile

Il funzionamento della Società e la possibilità di governarla in maniera efficiente ed etica dipendono dai dati e dalle informazioni in possesso delle funzioni apicali. L'attendibilità delle informazioni contabili si fonda sulla verità, sull'accuratezza e sulla completezza delle registrazioni operate in contabilità.

Tutto il personale di C.I.R.A. S.r.l. è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.

Nello svolgere qualsiasi attività di natura amministrativa, il personale è tenuto a registrare e a conservare agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire la corretta registrazione contabile, la ricostruzione e la rintracciabilità delle operazioni svolte.

Il personale di C.I.R.A. S.r.l. che venisse a conoscenza di contraffazioni, omissioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti ai superiori e/o all'Organismo di Vigilanza.

1.5.9 Rispetto per l'ambiente

Gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori di C.I.R.A. S.r.l., nell'ambito delle proprie funzioni/mansioni:

- devono porre la massima attenzione all'impatto ambientale delle attività che stanno svolgendo ed a rispettare quanto indicato nelle procedure ed istruzioni operative a loro assegnate;
- si astengono da eseguire qualsiasi operazione non autorizzata o illecita di gestione dei rifiuti, di qualsiasi grado di rilevanza, gratuitamente o dietro compenso, anche se ordinato dai propri superiori;
- attuano con la massima tempestività e diligenza quanto necessario per attenuare l'impatto ambientale di incidenti o eventi non previsti occorsi durante il proprio lavoro.

Tutti i lavoratori della Società devono segnalare ai propri superiori e/o all'Autorità di Vigilanza eventuali violazioni in materia di ambiente commesse da Amministratori, Dirigenti, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori, nonché da Fornitori e altri soggetti terzi che possano coinvolgere C.I.R.A. S.r.l.

1.5.10 Prevenzione degli incidenti e sicurezza

C.I.R.A. S.r.l. intende adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita l'integrità fisica ed il benessere dei prestatori di lavoro.

Gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori di C.I.R.A. S.r.l., nell'ambito delle proprie funzioni/mansioni, devono **partecipare** al processo di prevenzione degli incidenti, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi e dei terzi, applicando quotidianamente le procedure e le istruzioni, scritte o verbali, nonché il necessario buon senso, finalizzati alla prevenzione degli infortuni.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 43 di 88

I lavoratori partecipano con la massima professionalità alle iniziative di analisi, formazione ed addestramento promosse o organizzate da C.I.R.A. S.r.l. per migliorare la consapevolezza sui rischi e prevenire gli incidenti.

Gli amministratori e le figure apicali preposte devono:

- assicurare la priorità dei principi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro in ogni fase di esercizio delle attività di propria competenza;
- far rispettare le leggi e le norme cogenti in tema di sicurezza e di rispetto ambientale ed in tema di diritti dei lavoratori ricorrendo, in caso di carenze legislative in merito, a procedure e standard basati sulle conoscenze scientifiche e sulle prassi operative di successo riconosciute nel settore di riferimento;
- individuare i fattori di rischio, ed applicare le necessarie misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché fornire ai lavoratori le necessarie informazioni ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- individuare percorsi di ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica, del proprio personale finalizzati al costante accrescimento delle competenze;
- stimolare e controllare l'impegno nel continuo rispetto e miglioramento dei principi stabiliti, incentivando tutti gli attori del processo produttivo (lavoratori, collaboratori, fornitori, clienti, istituzioni) a partecipare regolarmente ai percorsi migliorativi promossi.

Ne consegue che gli amministratori, le funzioni apicali e tutti i lavoratori, nella loro qualità di preposti, devono **vigilare** con estremo senso di responsabilità sulla sicurezza dei propri colleghi e delle persone in generale coinvolte dalle attività di C.I.R.A. S.r.l. Tale adempimento si applica impedendo i comportamenti pericolosi e segnalando ai propri superiori e/o al RSPP ogni elemento utile per la sicurezza e la salute delle persone.

È vietato ad ogni destinatario del presente documento prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; è vietato consumare (e, ovviamente, cedere) a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

1.6 LINEE DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.6.1 Fasi preliminari ed elementi del Modello

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da C.I.R.A. S.r.l. risponde alle seguenti esigenze:

- a) individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevede procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 44 di 88

e) applica un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

C.I.R.A. S.r.l. è consapevole che l'adozione del Modello organizzativo, astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione dello stesso e da una procedura che ne preveda l'aggiornamento e l'adeguamento.

La costruzione del Modello, così come adottato da C.I.R.A. S.r.l., ha assunto le linee guida generali approvate da Confindustria, nonché recepisce le normative deliberate nel settore (per i dipendenti vige il contratto CCNL dei Servizi di Igiene Ambientale "Federmambiente").

Il presente documento comprende i seguenti macro-elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di *standard* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- organismo di vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dello stesso;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con C.I.R.A. S.r.l.;
- criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello;
- codice etico (o di comportamento).

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati principalmente nei seguenti documenti:

- Principi e regole di riferimento del Modello (presente atto);
- Codice Etico (allegato 1).

Ulteriori allegazioni contribuiscono ad identificare specifici connotati della Società e misure di prevenzione dei reati.

1.6.2 Definizione degli ambiti aziendali e delle attività interessate a potenziali casistiche di reato

La prima fase di costruzione del Modello, pertanto, è consistita nel selezionare gli ambiti di attività e funzioni aziendali, ovvero individuare la mappa delle aree e dei processi da considerare a rischio, anche attraverso il confronto con i sistemi di controllo già sussistenti.

Tale attività è stata svolta attraverso l'analisi delle informazioni:

- contenute nella documentazione messa a disposizione dalla Società;
- acquisite attraverso una verifica in campo presso C.I.R.A. S.r.l.

Al proposito è stata redatta una **Mappatura di identificazione e valutazione dei reati ex D.Lgs. 231/01** che rappresenta lo schema di avvio che costituisce un riferimento di sintesi per i destinatari del Modello, funzionale ad un'applicazione corrente, previa integrazione degli adempimenti.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 45 di 88

Il profilo di rischio che involge i settori societari **deve essere testato nel tempo** e si ritiene **attualmente possa essere ritenuto “elevato” per quanto attiene ai reati contro la P.A. e “medio” per tutti gli altri reati** (ciò al fine di formare adeguatamente la cultura in materia, anche se in concreto il rischio fosse di bassa caratura).

Nella realtà di C.I.R.A. S.r.l. le **aree di particolare interesse** sono sostanzialmente quelle che si interfacciano con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione, quelle che riguardano gli alvei connessi alla salute ed alla sicurezza di dipendenti e collaboratori, nonché quelle relative al rispetto per le problematiche ambientali; nello specifico i settori “sensibili” sono individuati in ambito di:

- Procedimenti per l’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, agevolazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con i pubblici uffici per la concessione di finanziamenti o contributi;
- Appalti per fornitura di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli incaricati di Pubblici Servizi;
- Rapporti con autorità fiscali e sanitarie;
- Protezione di dati “riservati”;
- Controllo della provenienza e dell’utilizzo interno dei flussi finanziari;
- Formazione del bilancio di esercizio;
- Procedure di funzionamento degli organi sociali;
- Salvaguardia della salute e della sicurezza in sede di erogazione dei servizi da parte dell’organico di C.I.R.A. S.r.l. o di personale esterno;
- Trattamento dei rifiuti e delle emissioni potenzialmente nocive.

All’interno di questa mappatura dei processi, sono stati individuati i soggetti destinatari della normativa, ovvero i soggetti in posizione apicale che assumono decisioni rilevanti o il personale sottostante che si occupa delle varie funzioni aziendali; dopo la disamina di esordio, dovranno essere ulteriormente approfondite le categorie dei soggetti esterni alla Società che possono collaborare o prestare consulenza, per i quali si rimanda anche ad allegazioni e/o a futuri documenti integrativi.

1.6.3 Analisi dei potenziali rischi e predisposizione del Modello

Da quanto rilevato, si deduce che la fase evolutiva è stata costituita dall’analisi degli specifici “rischi reato”: è un procedimento che comprende l’individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio e la decisione societaria in merito al livello di esposizione ritenuto non tollerabile e che può necessitare di contromisure.

I rischi potenziali di C.I.R.A. S.r.l., in base ai presupposti evidenziati al paragrafo precedente, fanno riferimento a reati di:

- concussione e corruzione: attraverso la promessa di denaro da parte di un amministratore o un dipendente dell’ente in favore di un funzionario della Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, trattamenti di favore;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 46 di 88

- truffa aggravata ai danni dello Stato: attraverso la produzione di documentazione falsa al fine di ottenere autorizzazioni e concessioni dalla Pubblica Amministrazione;
- reati riguardanti erogazioni pubbliche: attraverso l'indebita percezione di finanziamenti, contributi, mutui o la modifica della loro destinazione;
- frode informatica: attraverso la modifica dei database della Pubblica Amministrazione per la modifica di dati dell'ente già trasmessi all'Amministrazione;
- reati di criminalità informatica: attraverso accesso abusivo, detenzione o diffusione abusiva di dati informatici o telematici, intercettazioni illecite di comunicazioni, installazione illecita di apparecchiature, danneggiamento dati;
- reati di indebito utilizzo, falsificazione di carte di credito o altri documenti analoghi: tramite l'uso illecito di strumenti di pagamento che abilitano al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti di provenienza illecita;
- trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni: attraverso ogni trattamento criminoso di dati, compreso quello di inosservanza delle norme di sicurezza e protezione;
- reati societari: attraverso false comunicazioni in bilancio, comportamenti illeciti in relazione al diritto societario ed impedimento al controllo;
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati ambientali, previsti (alcuni) da un inserimento normativo, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti.

Conseguentemente sono state redatte le seguenti componenti del "Sistema 231" di C.I.R.A. S.r.l. in parte già precedentemente evocate:

- ❖ "Parte Generale" - contiene le regole, i principi generali del presente Modello, nonché un sistema disciplinare;
- ❖ "Parte Speciale" - analizza le singole fattispecie di reato inerenti ai vari processi societari-aziendali ed esplica le contromisure da applicare, le procedure da seguire e la reportistica da fornire all'Organismo di Vigilanza;
- ❖ il "Codice Etico" - riassume i principi generali, i valori e gli impegni dell'azienda nel rispetto della legislazione applicabile, rivolti anche a tutti i lavoratori ed ai terzi;
- ❖ le "Procedure" - regolano la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo ad essi applicati, tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione; possono essere allegate o contenute nel Modello stesso. Nelle procedure, coerentemente alle esigenze di periodo dell'area interessata, sono previste verifiche e controlli.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 47 di 88

In generale, sulle fattispecie illecite disciplinate dal Decreto che possano costituire un pericolo imminente o potenziale nelle diverse attività, la Società si riserva di integrare l'esame già adottato redigendo una griglia più evoluta che individua, per ciascun reato ritenuto di interesse, una mappatura maggiormente articolata dei processi "a rischio", delle aree sensibili a livello del personale coinvolto, dei sistemi di controllo preventivo con specifico riguardo alle misure funzionali a mitigare la possibilità di violazione.

A sintetica integrazione di quanto sopra rilevato e preliminarmente agli approfondimenti rimarcati nella Parte Speciale del Modello, si evidenziano i rilievi che caratterizzano alcune attività sensibili di C.I.R.A. S.r.l. e, per tale ragione, oggetto di puntuale dedizione.

- Il Modello è redatto tenendo in particolare conto le disposizioni di legge emanate successivamente al D.Lgs. 231/2001 ed specificamente il D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede la necessità di dotare l'ente di un modello organizzativo al fine di escluderne il coinvolgimento nell'eventuale reato di omicidio colposo e di lesioni colpose.

Al proposito si rileva che C.I.R.A. S.r.l. ha provveduto all'adozione di un articolato D.V.R. (documento valutazione rischi) allo scopo di precisare tutte le regole e gli elementi utili in materia ed applicabili nella specifica attività lavorativa, conformemente alle disposizioni del T.U. 81/2008 su cui la Società applica specifica cura.

- In ordine alle problematiche ambientali, si rileva che gli adempimenti relativi alle norme sui rifiuti sono gestiti con la massima attenzione. La movimentazione dei *rifiuti* è eseguita ad esito della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione della Liguria n. GE03592; per quanto attiene al trasporto e l'accettazione dei rifiuti viene eseguita la compilazione del Formulario Identificazione Rifiuto, la registrazione nel Registro carico e scarico rifiuti e la compilazione annuale del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD).

Il monitoraggio sulle *emissioni in atmosfera* è condotto con puntualità e massima attenzione; allo stato attuale non sono attive le procedure Via, Vas, Aia, ma - in ogni caso - verrà dedicata la migliore cura al settore, in conformità ai dettami del D.Lgs 152/2006 e norme integrate, nonchè si procederà ad adeguamenti qualora l'attività aziendale subisse significative modifiche.

1.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.7.1 Requisiti dell'OdV

Il Modello di C.I.R.A. S.r.l. rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo, in particolare assumendo le condizioni che seguono.

- L'autonomia e l'indipendenza saranno garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente e, suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, prevedendo che non siano attribuiti in capo all'OdV compiti operativi interni rilevanti ai fini del richiamato decreto (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 48 di 88

L'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando ed integrando le procedure di controllo.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione renderà disponibile una dotazione di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale utilizzerà detta capienza per il soddisfacimento delle esigenze utili allo svolgimento dell'incarico.

- La professionalità sarà assicurata dall'esperienza del componente dell'Organismo, al quale devono appartenere tecniche e strumenti propri di chi svolge attività di consulenza o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo sarà dotato di
 - Competenze legali: cognizione delle norme penali di riferimento e capacità di valutazione delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili (pur non essendo necessariamente l'OdV un professionista dedicato esclusivamente a materie giuridiche);
 - Competenze nell'organizzazione: predisposizione all'analisi dei processi organizzativi aziendali ed all'allestimento delle procedure, conoscenza dei principi generali in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
 - Competenze "ispettive": idonea predisposizione in tema di controlli interni.
- La continuità d'azione sarà garantita dal rapporto di frequentazione con la Società e di indipendenza da parte dell'Organismo. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV - quali la calendarizzazione, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle funzioni aziendali - è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale disciplinerà il proprio funzionamento in autonomia e, se ritenuto, anche tramite un regolamento interno comunicato alla Società.

1.7.2 Nomina, durata e missione dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione. Le attività dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun organo o funzione in quanto gli adempimenti di verifica e controllo sono strettamente funzionali agli obiettivi di efficace attuazione del Modello, ma non possono surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionale da parte della Società.

Qualora C.I.R.A. S.r.l. riterrà necessario il conferimento di un incarico ad un soggetto collegiale, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, previo accertamento del possesso, da parte di tutti, dei requisiti previsti dal presente Modello. In ogni caso la nomina si perfeziona con l'accettazione espressa dell'incarico. L'Organismo, ove collegiale, nominerà il Presidente tra i suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni - salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo - ed i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta impossibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'Organismo di

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 49 di 88

Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la reintegrazione dell'OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente dell' Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, detto ruolo è assunto dal membro effettivo più anziano del Consiglio di Amministrazione fino alla prima riunione successiva all'OdV.

Le regole indicate valgono, altresì, con il debito adeguamento, qualora Organismo di Vigilanza sia composto da un soggetto unipersonale.

L'Organismo di Vigilanza tramite il controllo sul Modello e sul suo concreto funzionamento mira a consentire che C.I.R.A. S.r.l. possa godere della c.d. esimente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001, senza che l'OdV debba gravarsi di conseguenze pregiudizievoli - salvo condotte dolose - anche ove l'adeguatezza non venga riconosciuta dalle Autorità Giudiziarie competenti: trattasi, infatti, di un'attività di assistenza, impulso e controllo continuativi sulla Società che la stessa riconosce espressamente non preveda la sostituzione di C.I.R.A. S.r.l. nella responsabilità di assumere le iniziative e decisioni necessarie al rispetto del D.Lgs. 231/2001.

1.7.3 Compiti

L'Organismo è deputato all'espletamento dei seguenti compiti:

- a) Verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) Verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) Formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione, anche tramite del Presidente, per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno di C.I.R.A. S.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
 - modifiche normative;
- d) Segnalazione al Consiglio di Amministrazione (anche tramite del Presidente) - al fine di assumere gli opportuni provvedimenti - di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) Predisposizione di una relazione informativa periodica, quanto meno su base annuale, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- f) Garantire (con i limiti già individuati) l'osservanza e l'esatta interpretazione delle norme di comportamento contenute del Codice Etico.

1.7.4 I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al management (o ai soggetti direttivi)

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 50 di 88

L'Organismo relaziona periodicamente sulla sua attività i referenti istituzionali di C.I.R.A. S.r.l.

Le linee di *reporting* da rispettare sono le seguenti:

- a) dovrà riportare su base continuativa al Direttore Generale e/o direttamente al Presidente le conclusioni emerse dall'analisi di particolari situazioni a rischio che richiedono l'intervento per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- b) dovrà riferire su base periodica (con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, anche per tramite del Presidente, sulla effettiva attuazione del Modello ed in particolare:
 - eseguire comunicazioni sul rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, relativamente alle aree di rischio individuate;
 - eseguire comunicazioni su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice deontologico;
- c) dovrà riferire su base periodica (con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, anche tramite del Presidente, sulla parallela attività di monitoraggio in ordine all'attualità della mappatura delle aree a rischio ed eventualmente all'aggiornamento della stessa in relazione a:
 - verificarsi di nuovi eventi,
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda,
 - cambiamenti nell'organizzazione,
 - cambiamenti normativi;
- d) dovrà riferire direttamente al Collegio Sindacale (o al Revisore Unico) riguardo a fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato che dovessero coinvolgere gli amministratori.

L'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività.

1.7.5 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo o del solo Presidente, dei singoli soci, nonché per impulso di ogni soggetto interessato, tutte le informazioni ritenute utili a tali scopi - mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'Organismo di Vigilanza stesso - tra cui a titolo esemplificativo:

- anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei lavoratori);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 51 di 88

- richieste di assistenza legale inoltrate da soci, amministratori, dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- inchieste o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione (a tutti i livelli) del Modello, con evidenza – nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- (a richiesta dell'OdV) copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (o del Revisore Unico);
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- elenco delle erogazioni pubbliche ricevute o richieste;
- eventuali significative modifiche al Documento per la valutazione dei rischi e descrizione delle metodologie intraprese dal RSPP per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi in ambito di sicurezza;
- sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale dipendente.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti, sia dai soci, sia dai terzi, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con il Modello.

L'Organismo di Vigilanza si impegnerà a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano sottoposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'Organismo di Vigilanza e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni e/o esterni alla Società), non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

1.7.6 Le verifiche periodiche dell'Organismo

Al fine di controllare la reale efficacia del Modello, l'Organismo è tenuto ad effettuare le seguenti verifiche periodiche:

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 52 di 88

- sugli atti societari, sui contratti di maggiore rilievo conclusi da C.I.R.A. S.r.l., sulle procedure adottate per i rischi in aree mappate al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme e prescrizioni contenute nel Modello e nel codice etico;
- accertamenti a campione del funzionamento del Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività ricomprese nelle aree a rischio di reato ex D.Lgs. 231/01.

1.8 SISTEMA DISCIPLINARE

1.8.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Pur non costituendo un'esigenza corrente in C.I.R.A. S.r.l., si rileva che qualora il personale dipendente svolga le proprie funzioni presso altri enti che dovessero essere affiliati o altre società esterne a C.I.R.A. S.r.l., in base a quanto previsto dai documenti che ne regolano il distacco, tali dipendenti sono soggetti – nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative – alle direttive impartite dai responsabili di C.I.R.A. S.r.l. e, quindi, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento previsti dal presente Modello, nonché dei documenti costitutivi ed allegati.

1.8.2 Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione di singole regole comportamentali dedotte dal Modello organizzativo, sono definiti come illeciti disciplinari.

I comportamenti illeciti vengono disciplinati dai sistemi sanzionatori previsti dal CCNL del settore (nell'ambito di interesse è adottato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi di Igiene Ambientale "Federambiente") e nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Qualora presso C.I.R.A. S.r.l. svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società (anche affiliata) che ivi siano distaccati – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico della Società.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- intenzionalità del comportamento;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 53 di 88

- il grado di negligenza, imprudenza, imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione ad eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni irrogabili e compatibili con quelle previste dal CCNL applicato in azienda sono:

- incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE VERBALE il lavoratore che
 - trasgredisce sporadicamente e in modo lieve le procedure del Modello;
- incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che
 - trasgredisce in maniera continua e in modo grave le procedure del Modello;
- incorre nel provvedimento di una MULTA fino a tre ore di normale retribuzione, il lavoratore che
 - continua a trasgredire alle procedure nonostante l'emissione di ammonizioni;
 - trasgredisce le procedure in maniera tanto grave da rendere inadeguati i richiami scritti o verbali;
- incorre nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni il lavoratore che
 - trasgredisce le procedure adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario a quanto richiesto dal modello organizzativo, in maniera ripetuta o molto grave;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che:
 - ha subito tutti i precedenti provvedimenti senza conseguire un miglioramento nel comportamento e nell'osservanza delle procedure;
 - ha adottato nello svolgimento delle attività in aree a rischio un comportamento in netto contrasto con le prescrizioni del modello, inducendo la Società ad applicare le misure punitive drastiche previste dal CCNL per simili situazioni;
 - ha adottato un atteggiamento inequivocabile diretto a commettere un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, inducendo la Società ad effettuare il licenziamento senza preavviso.

E' fatta salva la facoltà per C.I.R.A. S.r.l. di agire per il risarcimento.

E' evidente che nel criterio di valutazione del comportamento del soggetto destinatario del sistema disciplinare si terrà conto di un insieme di fattori legati all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imperizia, all'esistenza o meno di precedenti disciplinari, alla mansione del lavoratore o alla tipologia dei rapporti con i terzi consulenti o collaboratori. Questi elementi saranno comunque anche il fondamento per l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento danni derivanti dalla violazione del Modello.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 54 di 88

1.8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Coloro che dovessero occupare il ruolo di dirigenti di C.I.R.A. S.r.l. hanno l'obbligo, nello svolgimento della propria attività, sia di rispettare, sia di fare rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Al fine di regolamentare le conseguenze di comportamenti illeciti - sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza - viene applicata una sanzione che può andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso, sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

1.9.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale (o il Revisore Unico) e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

1.8.5 Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale (o il Revisore Unico) e il Consiglio di Amministrazione, salvo specifiche ragioni di riservatezza imposte dalla normativa in materia penale.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

1.8.6 Regolamento disciplinare in merito alla salute e sicurezza sul lavoro

Salva l'applicazione di uno specifico regolamento separato (che attualmente non pare necessario alle esigenze di C.I.R.A. S.r.l.), in ossequio alle linee guida di Confindustria e di altre associazioni del settore che ritengono opportuno che vengano inseriti nel sistema disciplinare del Modello i principali doveri dei lavoratori (mutuandoli dalle previsioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si precisa che:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - ✓ osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 55 di 88

- ✓ devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ✓ segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nonché dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ✓ contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Cap. 2 – PARTE SPECIALE

2.0 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

Nonostante molteplici elementi siano già stati individuati e descritti nel precedente cap. 1, per le ragioni espresse nel seguito, la Parte Speciale del presente Modello precisa alcune prescrizioni e rilievi, proponendosi di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, i processi e le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di C.I.R.A. S.r.l., delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati;
- istituire (o sensibilizzare l'applicazione di) un sistema di verifica e controllo affinché il Datore di lavoro e/o il delegato alle funzioni anti infortunistiche vigili ed espleti correttamente i compiti trasferitigli ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un ***insieme strutturato di “regole”*** che possa difficilmente essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del D.Lgs. 231/01).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 56 di 88

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire **“per processi” i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati**, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di C.I.R.A. S.r.l., anche allo scopo di valutare se sia ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non immediatamente rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l’eventuale rilevanza “sopravvenuta” (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati) ai fini della conseguente informativa all’Organismo di Vigilanza.

I successivi paragrafi riportano l’analisi dei processi aziendali che i Destinatari del presente Modello Organizzativo devono consultare, a seconda delle attività in cui sono coinvolti, per conoscere i possibili reati e le regole da seguire per la prevenzione degli stessi e l’eventuale esimente dall’applicazione delle conseguenze pregiudizievoli di cui al D.Lgs. 231/01.

Le misure di prevenzione e controllo indicate per ogni processo devono essere conosciute e applicate nello svolgimento delle proprie funzioni/ mansioni da tutti i destinatari del presente documento, insieme a tutti i principi ed a tutte le regole indicate nel Codice Etico di C.I.R.A. S.r.l. e nella precedente Parte Generale del Modello Organizzativo.

Si evidenzia fin d’ora che alcuni reati la cui rilevanza attiene a molteplici aree sensibili saranno normativamente dettagliati a titolo esemplificativo nell’ambito del seguente paragrafo 2.1.2 (contabilità, fisco e finanza) quale strumento divulgativo di guida, mentre saranno solo richiamati con riguardo ad altre attività.

2.1 CONTABILITÀ, FISCO E FINANZA

2.1.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Questo gruppo di processi comprende tutte le attività afferenti la gestione del patrimonio aziendale.

La gestione economica e finanziaria della Società coinvolge:

Presidente, Direttore Gen., Ammin. Delegato (ove costituito), Personale Amministrativo	Operazioni di tesoreria, finanza e contabilità, compresa la predisposizione del bilancio e l’adempimento degli obblighi fiscali.
Consiglio di Amministrazione	Approvazione del bilancio.
Collegio Sindacale (o Revisore Unico)	Controllo sulla correttezza delle scritture contabili.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 57 di 88

Le attività vengono svolte applicando la normativa corrente in materia; si annoverano, tra le principali norme, il Codice Penale, il Codice Civile in materia societaria e di bilancio, il Testo Unico Finanziario.

Lo *Statuto aziendale* regola i passaggi istituzionali, i poteri e le responsabilità legati alla formazione, al controllo e all'approvazione del Bilancio economico e patrimoniale.

Il corpo normativo risulta in continua evoluzione ed i soggetti sopra individuati, supportati eventualmente da qualificati professionisti esterni, sono deputati a mantenere aggiornato il bagaglio di conoscenza in materia ed applicare le novità legislative alle attività comprese nei processi di propria competenza.

Nel presente processo sono state individuate le seguenti potenziali *attività sensibili*:

- pianificazione e predisposizione del fabbisogno finanziario;
- controllo di gestione e contabilità;
- gestione fiscale;
- gestione della cassa e della tesoreria;
- gestione dei finanziamenti straordinari;
- gestione degli investimenti;
- gestione delle ispezioni da parte di Enti di controllo (Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, ecc...);
- gestione del patrimonio aziendale.

2.1.2 *Reati e potenziali modalità di attuazione*

I seguenti reati possono essere commessi per la costituzione di disponibilità finanziarie (sia in Italia che all'estero) destinate a "ricompensare" componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un vantaggio per la società.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. ometta di impiegare del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter).

Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di C.I.R.A. S.r.l. contributi, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. predispone o utilizza dichiarazioni non veritiere, ovvero omette informazioni dovute.

Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1)

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifici o raggiri, procura alla Società un ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato.

Si tratta di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (CP art. 640 – bis) allorquando il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. rappresenta la realtà, tramite artifici o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all'Azienda contributi,

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 58 di 88

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Corruzione.

Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal personale o da un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in particolare:

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, un atto del suo ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze aggravanti); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura le volte in cui, in presenza di un comportamento del Personale o di un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri.

Concussione (CP art. 317).

Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul personale o sul rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., con la finalità di condizionarne il comportamento. Il personale o i

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 59 di 88

rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e traendone vantaggio per sé stessi e per l'azienda.

Delitti di criminalità organizzata.

Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il personale o un Rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più delitti a vantaggio dell'azienda. Se si entra a far parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., facente parte di un'associazione di tipo mafioso, ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro.

Ricettazione (CP art. 648).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., allo scopo di procurare un vantaggio all'Azienda, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (CP art. 648 – bis).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. sostituisca o trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa allo scopo di procurare un vantaggio all'Azienda.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un vantaggio all'Azienda.

2.1.3 Misure di prevenzione e controllo

Nel prosieguo sono descritte le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga.

In occasione dell'instaurarsi di **rapporti finanziari con soggetti terzi** gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di C.I.R.A. S.r.l.:

- si devono ispirare a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partners finanziari, prestando particolare attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali l'azienda ha o ha intenzione di intrattenere rapporti di natura finanziaria o societaria e che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 60 di 88

- devono conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a) ferme le competenze ed i poteri del Presidente, ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di C.I.R.A. S.r.l. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per quanto attiene ai dipendenti ed agli organi sociali oppure con clausola inserita nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi devono essere registrate e precedute da un'adeguata attività di verifica volta a valutare il rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti, ove ciò sia possibile;
- scopo e natura dell'operazione;
- valore dell'operazione;

c) gli incassi ed i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, aumenti di capitale, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario (modalità separate sono previste per i pagamenti di modeste forniture, come descritto nel seguenti punti);

d) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;

e) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

f) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero (in concreto l'utilizzo attuale è sporadico ed adottato per somme assai contenute) e per un importo unitario inferiore ad 1.000 euro; devono inoltre essere adeguatamente documentati e nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su operazioni connesse all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Il Personale che abbia motivo di sospettare che un'operazione, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni e mansioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (**reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni**

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 61 di 88

o utilità di provenienza illecita), deve immediatamente inoltrare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante deve:

- inviare la segnalazione all'attenzione esclusiva dell'Organismo di Vigilanza;
- mantenere assoluto riserbo sulle informazioni trasmesse.

La determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto nell'operazione è rimessa alla valutazione del personale. Le seguenti indicazioni possono agevolare la formulazione e la segnalazione del motivo del sospetto:

- incoerenza dell'operazione con il profilo economico del cliente;
- anomalie del profilo soggettivo dell'operazione in considerazione, ad esempio, della natura e/o del tipo di attività;
- mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi;
- anomalie connesse a possibili intenti dissimulativi o l'utilizzo di indicazioni palesemente inesatte o incomplete.

L'Organismo di Vigilanza che riceva una segnalazione di operazione sospetta deve effettuare una valutazione globale dell'operazione tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi disponibili al fine di verificare l'opportunità di effettuare le segnalazioni previste dalla legge.

La valutazione deve prendere in considerazione le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione sospetta;
- una sintesi significativa delle ragioni che hanno indotto il personale ad effettuare la segnalazione;
- il nominativo degli eventuali altri soggetti coinvolti;
- i rapporti con terzi;
- la descrizione della genesi della segnalazione.

In particolare, l'OdV deve considerare se la segnalazione origina da:

- rilevazione di anomalie dei dati nella consultazione del sistema informatico;
- audit, controlli e monitoraggi;
- richieste da parte dell'autorità giudiziaria;
- liste e banche dati per il contrasto alla criminalità organizzata e terrorismo;
- collegamento con segnalazioni precedenti.

Tutte le **operazioni di finanza straordinaria** devono essere gestite esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione o, a seconda degli importi, secondo le deleghe riportate nello **Statuto** e nelle Procure tempo per tempo in vigore.

In relazione alle operazioni che incidono sul patrimonio della società è responsabilità del Presidente (e/o dell'eventuale Amministratore Delegato) e del Direttore Generale comunicare tempestivamente all'OdV l'effettuazione di operazioni che incidono in misura assai rilevante sulle poste patrimoniali della Società.

In riferimento alle operazioni di **acquisto e cessione di partecipazioni societarie**, il Consiglio di Amministrazione deve :

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 62 di 88

- effettuare le valutazioni di carattere strategico/gestionale ed economico;
- deliberare in merito all'acquisto o alla vendita delle partecipazioni societarie.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata all'OdV a cura del Presidente e/o di un Amministratore Delegato.

2.1.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle "attività sensibili" del comparto in oggetto diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e alle procedure richiamate.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante così come previsto nella precedente Parte Generale.

Il Presidente e/o persona dal medesimo incaricata deve comunicare, **semestralmente**, quanto segue:

- l'elenco delle eventuali anomalie ed ammanchi di cassa riscontrati durante le verifiche da chiunque effettuate;
- l'elenco dell'esito delle verifiche/ispezioni effettuate da componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- elenco dei contenziosi in essere con componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- l'elenco delle richieste di finanziamento presentate e dei relativi finanziamenti ottenuti;
- il ricevimento della formale notifica della concessione dell'erogazione Pubblica;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione con cui vengono approvate le operazioni di finanza straordinaria;
- la nomina dei Responsabili Interni per operazioni ritenute a rischio.

2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE E LEGALI

2.2.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

In tale area vengono analizzati i processi comprendenti le seguenti attività sensibili:

- Redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione annessa;
- Comunicazioni sociali penalmente rilevanti;
- Supporto alle attività di controllo svolte da soggetti, enti o organismi esterni;
- Attività riguardanti capitale sociale, fusione, scissione e finanza straordinaria in generale;
- Gestione delle informazioni strategiche;
- Gestione dei contenziosi e delle transazioni;
- Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Le attività coinvolgono:

Presidente CdA	Tutte le attività in materia ed in particolare le spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.
----------------	---

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 63 di 88

Consiglio di Amministrazione	Approvazione del bilancio e destinazione utili. Operazioni societarie.
Collegio Sindacale (o Revisore Unico)	Controllo della correttezza delle scritture contabili.

Le attività vengono svolte applicando le normative in materia che prevedono, tra le principali, il Codice Penale (nelle porzioni descritte nel seguito), Codice Civile in materia societaria e di bilancio, il Testo Unico Finanziario.

2.2.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

L'area di rischio è relativa ai reati societari compiuti nell'interesse dell'azienda da soggetti specificamente individuati dalla norma, quali amministratori, o liquidatori (o persone sottoposte alla loro vigilanza) che potrebbero provocare una perdita o presentare fittiziamente un Bilancio negativo a fini illeciti.

Azioni illecite possono essere nascoste anche nelle decisioni afferenti la conduzione di pratiche legali e transazioni extragiudiziali, che possono favorire la controparte a danno della società oppure di un terzo.

Inoltre, potenzialmente il comportamento non legislativamente conforme potrebbe essere attuato nei confronti di Giudici o membri di Collegi Arbitrali competenti a giudicare sul contenzioso o sull'arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari ed i periti d'ufficio) e/o di componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziarie e/o stragiudiziarie favorevoli.

Infine, possono essere coinvolti altri soggetti (principalmente le posizioni "apicali") con riguardo all'eventuale sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per la promozione dell'immagine della Società, tipico strumento utilizzato per la distrazione di capitali, l'evasione fiscale, il riciclaggio e come mezzo per occultare corruzione e pagamenti indebiti.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 - bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 - ter); Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 - bis); Corruzione (CP artt. 318 c.p., 319, 319bis, 320, 322); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (CP art. 322 bis); Concussione (CP art. 317); Delitti di criminalità organizzata (CP art. 416); Scambio elettorale politico-mafioso (CP art. 416-ter); Ricettazione (CP art. 648); Riciclaggio (CP art. 648 bis). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648ter).

Con riguardo ai reati che precedono si rinvia alla trattazione ed ai precetti già indicati al precedente punto 2.1.2.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (C.C. art. 2621 e 2622)

Il reato si consuma allorquando in C.I.R.A. S.r.l. gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 64 di 88

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Risulta un'aggravante se i fatti cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Occorre un ulteriore rilievo con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. Al di là del fatto che si tratta di "reati propri", ovvero commettabili da determinate categorie di persone, e pur essendo peraltro evidente che questi reati potrebbero essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità (che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio e la Relazione sulla Gestione), i Sindaci, i Liquidatori, dai Direttori Generali ed i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, va sottolineato che è possibile che tali reati possano essere posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (Amministratori ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili ma, altresì, il reato non sarà configurabile trattandosi, come detto, di reato "proprio".

Impedito controllo (CC art. 2625)

La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della Società. Il reato, di natura dolosa, consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Il fatto deve essere realizzato nell'interesse della Società.

Indebita restituzione dei conferimenti (CC art. 2626) e illegale ripartizione degli utili e delle riserve (CC art. 2627)

I citati reati riguardano la tutela della integrità del capitale sociale del patrimonio sociale di C.I.R.A. S.r.l. Il primo si compie allorché gli amministratori, in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La seconda norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 65 di 88

La restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (CC art. 2628).

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (CC art. 2629)

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (CC art. 2632)

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Illecita influenza sull'assemblea (CC art. 2636)

La «condotta tipica» prevede che il reato si integri nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

Nelle **attività istituzionali**, intrattenute generalmente dalle funzioni “apicali” della Società, occorre evitare esporsi al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta, come detto, di reati che possono essere compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dipendenti e collaboratori di C.I.R.A. S.r.l. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, o incarichi, entrano in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 66 di 88

Nell'ambito delle attività svolte da C.I.R.A. S.r.l. i processi sensibili che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che, quindi, risultano attinenti ai reati contro la P.A. sono individuati, a titolo esemplificativo, nei seguenti:

- gestione dei rapporti con amministrazioni pubbliche territoriali e con i Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'INAIL, ecc.);
- acquisizione dei contributi per investimenti, attività formative e gestione delle relative pratiche,
- predisposizione ed invio dati in base a obblighi informativi ad Autorità di vigilanza e Pubblica Amministrazione;
- gestione delle richieste di ottenimento di autorizzazioni pubbliche, concessioni e licenze;
- rapporti di fornitura con la P.A.;
- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione;
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- gestione degli approvvigionamenti.

Tali attività devono risultare adeguatamente formalizzate ed aggiornate, nonchè dovranno essere periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.2.3 Misure di prevenzione e controllo

Nel seguito sono descritte le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga.

Si prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'**informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria** della Società, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne (in particolare riguardanti il settore amministrativo e contabile di C.I.R.A. S.r.l.) in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo. Quindi, è vietata la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere; è vietata anche l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 67 di 88

c) Assicurare il regolare funzionamento di C.I.R.A. S.r.l. e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione e/o del Collegio Sindacale; porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

d) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate, anche in sede di ispezione. In ordine a tale punto, è fatto divieto di omettere o di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività nei confronti delle Autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Oltre alle precedenti regole, devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte.

Le comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in modo tale che ciascuna funzione interna provveda a trasmettere i dati necessari in modo chiaro e completo assicurando il corretto rispetto della tempistica imposta dalla legge per i documenti. Considerato il numero relativamente ridotto di soci e di amministratori si ritiene questa specifica attività limitata.

Nella *gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società*, oltre alle linee guida ed ai principi fondamentali indicati nel proprio Codice Etico, C.I.R.A. S.r.l. adotta consolidati metodi di gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un eventuale Referente a cui compete dare attuazione alle disposizioni sulla comunicazione e gestione di dati e notizie. Diversamente provvede il Presidente.

Le operazioni di restituzione dei conferimenti, ripartizione degli utili e delle riserve sono esplicitamente escluse dai poteri conferiti al Presidente e ai singoli Amministratori, con conseguente esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Amministratore dovrà dare notizia per iscritto agli altri Amministratori, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale (o equipollente) di ogni interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione della Società se *l'interesse può potenzialmente risultare in conflitto* con la stessa.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata e gestita nel rispetto della legge e dello Statuto della Società, nonché dei principi di seguito riportati:

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 68 di 88

- regolarità delle convocazioni e previsione del preventivo deposito, oltre ai casi già previsti dalla legge, di ogni documento necessario alla deliberazione da parte dei Soci;
- la maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto personale (proprio o di terzi).

Le attività relative ai *procedimenti giudiziari o arbitrali* con la Pubblica Amministrazione o con soggetti terzi privati, nonché le *operazioni di transazione* si devono svolgere nel rispetto di quanto segue:

- il Presidente, in qualità di legale rappresentante, può intraprendere procedimenti giudiziari o arbitrali e può trattare direttamente o delegare accordi transattivi;
- il Presidente o gli Amministratori Delegati redigeranno un *report di rendicontazione dei procedimenti*, contenente i rapporti intrattenuti, nonché lo stato dell'attività svolta e delle trattative, da inviare all'Organismo di Vigilanza;
- all'insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente o gli Amministratori Delegati informeranno tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Le *spese di rappresentanza* e le *sponsorizzazioni* possono essere effettuate solo dal Presidente o da un Amministratore Delegato.

2.2.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente e/o un Amministratore Delegato devono trasmettere all'OdV la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni di convenienza per la Società nell'ipotesi di operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse proprio o per conto di terzi.

Inoltre, anche per quanto rilevato al punto che precede, il Presidente e/o un Amministratore Delegato devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

semestralmente

- report di “rendicontazione dei procedimenti”, contenente i rapporti intrattenuti, nonché lo stato dei contenziosi in corso e conclusi, con il rapporto delle trattative per le eventuali transazioni;
- report circa la “mutazione della ragione sociale e delle quote societarie”;

annualmente

- report di rendicontazione delle spese di “rappresentanza sostenute e sponsorizzazioni”; tale report dovrà specificare l'evidenza documentale relativa alle spese affrontate

Il Presidente, o persona dal medesimo incaricata, in caso di *ispezione* o riceva *richieste di informazioni* da parte di una Pubblica Autorità oppure da parte dei Soci e/o dei Sindaci deve trasmettere all'OdV un report contenente l'oggetto, la data e l'esito del controllo. Qualsiasi operatore della Società che, nell'esercizio delle sue funzioni / mansioni, sia destinatario di ispezioni o richieste di una Pubblica Autorità dovrà trasmettere un equivalente report al Presidente.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 69 di 88

2.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA

2.3.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Fanno parte del processo di gestione delle risorse umane le seguenti attività sensibili dal punto di vista del D.Lgs. 231/01:

- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Selezione ed acquisizione di nuovo personale;
- Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari ed eventuale sistema premiante;
- Gestione delle qualifiche e delle competenze del personale;
- Gestione delle paghe e dei contributi.

Le attività di gestione delle risorse umane coinvolgono:

Presidente	Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08
Dir. Gen., Amministratore Delegato (ove costituito)	Delegato dal Datore di Lavoro per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In luogo del Presidente, si può occupare altresì di: Selezione ed acquisizione di nuovo personale; Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari e sistema premiante; Qualifica, informazione, formazione e addestramento del personale.
RSPP Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile interno, copre l'incarico previsto dal D.Lgs. 81/08, insieme alle altre funzioni dell'organigramma della sicurezza riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore.

Le attività vengono svolte applicando le normative di riferimento in materia che prevedono, tra le principali, le norme in materia di lavoro e previdenziale, lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutta la normativa a corredo, la disciplina sul Trattamento dei dati personali.

Il processo organizzativo è descritto nella procedura di gestione delle risorse umane contenuto, in ordine alla sicurezza, nel Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**).

2.3.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Per quanto riguarda i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, essi sono richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D.Lgs. 231/2001 prevede la citata normativa di cui all'art. 25 septies che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 70 di 88

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. L'evenienza comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Occorre segnalare l'orientamento dottrinale che individua all'interno della condotta i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti e/o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell'alveo degli infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma raramente generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi assolutamente eccezionali.

In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi - ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico - e il Modello Organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. Come in precedenza segnalato, i reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e la funzione di esimente del Modello, pertanto, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte ad indurre i Destinatari a porre in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 71 di 88

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La possibilità che questi reati possano trovare applicazione nelle attività di B.U.T. S.c.r.l. per apportare un vantaggio alla società stessa è praticamente nulla. Alcuni reati sono stati, in altre realtà, compiuti o favoriti come materia di scambio (si veda la parte relativa alle attività istituzionali e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione); nel caso della riduzione in schiavitù, la corretta applicazione delle norme e i controlli in materia di lavoro ne garantiscono in ogni caso la prevenzione.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter); Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis); Corruzione (CP artt. 318 c.p., 319, 319bis, 320, 322); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (CP art. 322 bis); Concussione (CP art. 317); Delitti di criminalità organizzata (CP art. 416); Scambio elettorale politico-mafioso (CP art. 416-ter); Ricettazione (CP art. 648); Riciclaggio (CP art. 648 bis). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648ter).

Con riguardo ai reati che precedono si rinvia alla trattazione ed ai precetti già indicati al precedente punto 2.1.2.

2.3.3 Misure di prevenzione e controllo

(A) Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro**) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 72 di 88

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un Codice Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Pertanto, questa norma comporta che alcune aree debbano essere considerate "a rischio" per espressa volontà del legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

Nell'ambito delle attività svolte da C.I.R.A. S.r.l. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- gestione operativa delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo;
- tutte le attività individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008 (DVR) che deve intendersi espressamente riportato e facente parte del Modello organizzativo;
- attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D. del Lgs 81/2008;
- adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle altre normative vigenti in materia oppure da atti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento per i lavoratori;
- gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, nonché di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 73 di 88

Le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Tali attività devono risultare **adeguatamente formalizzate** dalla Società e dovranno essere periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro indicate nella presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall'articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81) devono riferirsi alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, l'Azienda non ritiene opportuno riportare il contenuto della menzionata documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del Modello Organizzativo);
- documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc.;
- verbali delle attività di sorveglianza sanitaria, di primo soccorso medico, di formazione ed informazione dei lavoratori, che devono essere tutte regolarmente formalizzate.

Inoltre, la Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti e secondo le singole procedure previste.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, C.I.R.A. S.r.l. si è strutturata in modo tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le figure indicate nel seguito sono espressamente individuate nell'organigramma che si allega al presente atto (onde poterlo aggiornare senza intervenire direttamente sul corpo del Modello).

Il **Datore di Lavoro**, identificato nel Presidente, ha provveduto e provvede alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.

È nominato il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche (attualmente è investito dell'incarico il Direttore Generale in quanto in possesso dei requisiti, ma tale condizione non costituisce una regola aziendale).

Inoltre, è stato nominato un **Medico Competente** per l'assolvimento degli obblighi di legge.

Il Datore di Lavoro può provvedere a conferire deleghe per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L'atto contenente la delega prevede il conferimento di uno specifico obbligo di aggiornamento e di verifica da parte del delegato e di eventuali subdelegati del puntuale e sistematico rispetto della normativa tutta in materia di sicurezza sul lavoro .

Per ciascuno di questi soggetti è accertato il possesso dei necessari requisiti e specifiche competenze. Si è altresì proceduto e si procede alla loro formazione, così come previsto dalla normativa vigente e dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 74 di 88

I **principi di comportamento**, quali misure di prevenzione e controllo, si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. È previsto quindi l'espresso divieto (per qualsiasi operatore di C.I.R.A. S.r.l.) di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- b) realizzare comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti i **soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza** - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico anche dei **lavoratori** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 75 di 88

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il RSPP e il Direttore Generale (o l'Amministratore Delegato ove sia formalmente prevista una delega all'uopo), *annualmente*, devono elaborare un programma di informazione, formazione ed addestramento di tutto il personale, rivolto in particolare ai neo-assunti, al personale oggetto di cambio di mansione ed al Personale interessato da evoluzioni normative, organizzative e/o tecnologiche.

Il Datore di Lavoro o il Delegato, avvalendosi della collaborazione del RSPP e di tutti i Preposti aziendali, *ogni anno*, dovranno garantire l'effettuazione di controlli in merito:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione del Personale;
- al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del Personale, nonché delle misure di prevenzione e protezione;
- all'efficacia di suddette misure;
- alla corretta acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

(B) In materia di gestione delle **paghe e dei contributi previdenziali**, l'adempimento degli obblighi deve avvenire in C.I.R.A. S.r.l. nel rispetto di quanto segue.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 76 di 88

La presentazione di dati, informazioni e documenti può avvenire solo previa verifica di correttezza e di conformità.

All'insorgere di eventuali o potenziali criticità qualora le attività siano gestite dalla funzione Contabilità e Cassa o Amministrazione, le stesse informeranno, tempestivamente, l'Organismo di Vigilanza, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale.

L'attività di **selezione e acquisizione di nuovo personale**, indipendentemente dalla forma contrattuale e della durata, si deve svolgere nel rispetto delle leggi, nonché del CCNL applicato e degli eventuali accordi con le OOSS.

Copia delle comunicazioni in materia dovrà essere archiviata per essere esibita su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

Il processo di **gestione della carriera del lavoratore**, comprendente l'eventuale sistema premiante, i passaggi di livello, la gestione di salari e benefit, le contestazioni e i provvedimenti disciplinari, pur fondandosi spesso su una parte di discrezionalità valutativa, non deve costituire negazione dell'oggettività dei fatti e, sia in fase di fissazione degli obiettivi, sia di valutazione dei risultati, deve rispondere a canoni di effettività e coerenza.

Tali attività devono rispettare le norme comprese nello Statuto dei Lavoratori, nel CCNL applicato, nel Codice Etico aziendale, nel presente Modello, nel regolamento Disciplinare.

All'insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente (o un Amministratore Delegato) informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

2.3.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente, in qualità di datore di lavoro, o un Amministratore Delegato qualora formalmente dotato dei poteri (tale figura deve ritenersi richiamata anche con riguardo ai successivi adempimenti), deve comunicare all'OdV **annualmente** copia del verbale della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

Dopo la fase di avvio che consentirà l'assimilazione dei principi e delle procedure essenziali del "Sistema 231" potrà essere previsto l'invio all'OdV (onde agevolarne le operazione di controllo) di:

- report riepilogativo avente ad oggetto l'esito degli accertamenti sulla salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori effettuati nel periodo (idoneità al lavoro);
- elenco ed esiti delle attività di formazione, informazione ed addestramento realizzate e/o programmate;
- l'elenco delle visite ispettive, effettuate da soggetti esterni, in corso o concluse, e loro esito.

Salvo situazioni che siano ritenute di particolare urgenza, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato all'uopo e/o un soggetto dai medesimi incaricati deve comunicare all'OdV **semestralmente**:

- l'elenco degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali verificatisi nel periodo di riferimento;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 77 di 88

- l' elenco delle visite ispettive in corso o concluse, con il loro esito e le eventuali irregolarità di rilievo riscontrate;

2.4 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI

2.4.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Nel gruppo di processi vengono considerate le attività di gestione operativa e amministrativa di veicoli, mezzi, contenitori, attrezzature, prodotti, dispositivi e impianti. Come si vedrà è compresa la fase degli approvvigionamenti.

C.I.R.A. S.r.l. si dedica al mantenimento in efficienza e in sicurezza ed alla continua disponibilità delle risorse mobili aziendali, siano impianti, mezzi o attrezzature.

Le attività di controllo, manutenzione programmata, rifornimento e riparazione vengono affidate a personale specifico.

In particolare sono incluse quelle attività di manutenzione (preventiva e correttiva) finalizzate a garantire l'efficienza e la continua disponibilità delle risorse tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, un minore impatto ambientale e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Le attività in oggetto coinvolgono (sono incluse anche figure non formalmente designate ma che potranno detenere un ruolo):

Presidente e Amministratori	Presidente quale Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e detentore del potere di decisione e di spesa per investimenti. Tutti con responsabilità di controllo.
Responsabile Mezzi ed Attrezzature (ove formalmente insediato)	Coordina le attività di controllo, manutenzione programmata e riparazione delle risorse dei mezzi e attrezzature, effettuate internamente o esternamente.
Responsabile Acquisti e Magazzino (ove formalmente insediato)	Responsabile della selezione dei fornitori di servizi e materiali necessari per le attività di gestione di logistica, mezzi e magazzino, nonché delle attività di gestione di contratti e/o ordini di acquisto
RSPP Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile esterno copre l'incarico previsto dal D.Lgs. 81/08.

2.4.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

I reati potenziali attinenti al processo in esame possono riguardare sostanzialmente diversi gruppi di reato ex D.Lgs. 231; con riguardo alla Società sono da annoverare i reati ambientali e quelli legati alla sicurezza sul lavoro, anche connessi al processo di approvvigionamento.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 78 di 88

Si rileva come, in alcuni casi, i reati di *omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* derivano da una distorsione del processo di *acquisto*, tale da renderlo inefficace ad acquisire i prodotti adeguati o mero strumento di ricerca del risparmio a discapito della sicurezza delle persone. Per questi reati si rimanda anche al paragrafo relativo alla gestione delle risorse umane, salute e sicurezza.

In relazione al rischio di *reato ambientale* (esaminato anche nel seguente paragrafo) C.I.R.A. S.r.l. è soggetta al rispetto delle normative vigenti riguardo ad autorizzazioni, prevenzione e alla gestione delle emergenze ambientali, nonché ai sistemi di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti.

Con l'esclusione dei reati legati alle attività illecite legate al traffico o al maltrattamento di specie protette (per i quali è impervio trovare un nesso con l'interesse della Società), il D.Lgs. 231/01 si applicherà in qualsiasi caso in cui possa dimostrarsi il vantaggio economico (un risparmio nei costi) nella fraudolenta e scorretta gestione dei rifiuti o nel caso di incidente ambientale (quali, a titolo esemplificativo, incendio della sede, contaminazione delle acque e del terreno, utilizzo e gestione di discarica abusiva, ecc...).

A proposito dell'organizzazione di C.I.R.A. S.r.l. in relazione al tema si richiama quanto riferito nella Parte Generale del presente atto.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25 septies che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro". Al proposito si rimanda a quanto già illustrato nel paragrafo 2.3.2

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "*Reati ambientali*" commessi con violazione del codice penale:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 79 di 88

o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono

2.4.3 Misure di prevenzione e controllo

Nelle **attività di approvvigionamento** di beni e servizi, C.I.R.A. S.r.l. (con particolare riguardo alla sicurezza e salute sul lavoro) deve applicare i principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello e degli allegati. In particolare si segnala l'importanza:

- del rispetto della normativa volta a garantire la trasparenza e la correttezza nelle procedure di acquisto;
- della tempestiva segnalazione e gestione dei problemi, delle non conformità e delle criticità emerse.

Per la gestione dei **rifiuti** eventualmente prodotti dalle attività di manutenzione di veicoli, impianti ed attrezzature occorre supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti:

- l'identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio di eventuali rifiuti speciali, nonché il loro utilizzo da parte degli operatori;
- il controllo del possesso e della validità delle autorizzazioni delle Ditte e dei loro veicoli prima del ritiro dei rifiuti;
- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Le attività di gestione della logistica, impianti e manutenzioni hanno un impatto molto rilevante sulla **salute e la sicurezza** di tutti i lavoratori. Il datore di lavoro, i responsabili di unità e, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i capi-turno e i lavoratori più esperti, nella loro funzione di **Preposti alla sicurezza** ex D.Lgs. 81/08, sono tenuti a sorvegliare:

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 80 di 88

- a) sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- c) sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- e) sulla presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

In particolare si fa riferimento al **Documento di valutazione dei rischi** ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, la Società non ritiene opportuno riportare il contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte dei riferimenti del Modello Organizzativo).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 81 di 88

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2.4.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene alla problematica dei rifiuti, l'OdV eseguirà periodici controlli documentali e C.I.R.A. S.r.l., tramite i soggetti all'uopo delegati, dovrà inviare una reportistica sullo stato corrente, nonché comunicare immediatamente all'OdV ogni criticità emersa ed i presidi (anche temporanei) posti a rimedio.

Per quanto riguarda gli acquisti, il Presidente, o persona del medesimo incaricata, deve trasmettere *semestralmente* all'OdV l'elenco delle operazioni di importo superiore a 10.000 euro.

Con riguardo alla salute e sicurezza i presidi sono già regolati nella specifica sezione sopra dedicata.

2.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI

2.5.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

In questo processo sono comprese tutte le attività operative svolte per l'erogazione dei servizi di C.I.R.A. S.r.l.

In tutti i servizi possono emergere attività sensibili legate all'esecuzione delle operazioni di lavoro e che sono principalmente connessi alla gestione della salute e della sicurezza nelle operazioni di lavoro, alla gestione dei rifiuti.

Le attività di erogazione dei servizi riguardano **tutte le unità organizzative dell'azienda (e comunque i settori esaminati nei precedenti paragrafi)**, secondo la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità, anche indicate nell'*Organigramma aziendale*.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 82 di 88

2.5.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Per la natura delle operazioni svolte sono compresi i reati ambientali e, soprattutto, quelli legati alla sicurezza sul lavoro; a questi si deve aggiungere il gruppo di reati legati alla corruzione e i reati di truffa e malversazione ai danni dello Stato nei casi di erogazione di servizi alle P.A.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25 septies che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" per la cui trattazione si richiama il precedente punto 2.3.2.

Riguardo alle singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "*Reati ambientali*" commessi, si richiama quanto indicato al precedente punto 2.4.2.

2.5.3 Misure di prevenzione e controllo

Le attività di *erogazione dei servizi* hanno un rilevante impatto sui rischi legati alla *salute e alla sicurezza* dei lavoratori coinvolti. Oltre al Datore di Lavoro, i responsabili delle varie aree aziendali (qualora formalmente designati al ruolo) e, comunque, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i lavoratori più esperti, nella loro funzione di **Preposti alla sicurezza** ex D.Lgs. 81/08, sono tenuti ad assicurare e sorvegliare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- le attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori;
- il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- la presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ed indicate nella presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall'articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81) sono formalizzate mediante apposite procedure.

In particolare si fa riferimento al **Documento di valutazione dei rischi** ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, l'Azienda non ritiene opportuno riportare il contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte dei principi del Modello Organizzativo).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 83 di 88

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati ed in particolare anche dei **lavoratori** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per la gestione dei rifiuti eventualmente prodotti dalle attività di erogazione dei vari servizi occorre supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti:

- l'identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio di eventuali rifiuti speciali, nonché il loro utilizzo da parte degli operatori;
- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Gli operatori di C.I.R.A. S.r.l. sono tenuti a conoscere, tramite apposita informativa diretta a tutti gli interessati, i comportamenti e le precauzioni da impiegare nel lavoro al fine di non causare, anche incidentalmente, danni ambientali che potrebbero ricadere nei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - *undecies*.

2.5.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

L'OdV eseguirà periodici controlli documentali e C.I.R.A. S.r.l., tramite i soggetti all'uopo delegati, dovrà comunicare immediatamente ogni criticità emersa ed i presidi (anche temporanei) posti a rimedio.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 84 di 88

2.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

2.6.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

C.I.R.A. S.r.l. gestisce una quantità ragguardevole di informazioni attraverso gli archivi cartacei e il proprio sistema informatico. La Società è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie operazioni e, quindi, la massima rintracciabilità dei documenti e delle informazioni (nel rispetto della privacy) e, per ovvi motivi di mercato, la riservatezza dei propri dati di business.

Il processo di gestione dei documenti e dei dati coinvolge trasversalmente tutti gli altri processi di C.I.R.A. S.r.l. ed è pertanto afferisce indirettamente nelle attività sensibili fino ad ora analizzate.

Occorre evidenziare che un aspetto peculiare del processo che può determinare reati ai sensi del D.Lgs. 231/01 riguarda la gestione del sistema informatico della Società in relazione all'applicazione del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", ma anche per quanto attiene al corretto utilizzo degli strumenti informatici e il rispetto della riservatezza societaria-aziendale.

Ai software di archiviazione e ricerca dei documenti è abbinato un archivio cartaceo aziendale; la custodia è sotto la responsabilità del Presidente.

Il *Sistema informatico* può essere mantenuto in efficienza e sicurezza anche con l'intervento di Ditte esterne specializzate, eventualmente nominate quali Amministratori del Sistema di competenza ai sensi del D.Lgs. 196/03 e coordinate dalla Società, la quale effettua le operazioni di controllo e manutenzione giornaliera e si avvale delle prestazioni di queste ultime all'interno delle clausole di appositi contratti.

Il processo coinvolge:

Presidente	Responsabile del Trattamento dei Dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Personale amministrativo e tecnico	Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici.
Responsabile del Sistema Informatico (se formalmente designato)	Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici.

2.6.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Questi i possibili reati *legati al trattamento informatico dei dati*.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (CP art. 491-bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 85 di 88

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (CP art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (CP art. 615-quater)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino ad Euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (CP art. 615-quinquies)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (CP art. 617-quater)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 86 di 88

a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa

esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (CP art. 617-quinquies)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (CP art. 635-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (CP art. 635-ter)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (CP art. 635-quater)

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 87 di 88

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (CP art. 635-quinquies)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "*Reati ambientali*" commessi con violazione del codice penale si richiama il precedente punto 2.4.2.

Esistono ulteriori reati legati all'illecito trattamento dei dati personali che, però, non trovano ancora applicazione nel D.Lgs. 231/01.

2.6.3 Misure di prevenzione e controllo

In ordine alla materia dei rifiuti ed ai relativi adempimenti nella gestione documentale, si rileva che i rifiuti prodotti direttamente da C.I.R.A. S.r.l. sono generati da attività legate all'erogazione dei servizi e lavorazioni di beni negli impianti.

I destinatari del presente Modello organizzativo devono costantemente applicare le disposizioni aziendali formulate per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, in particolare, chiunque gestisca documenti e dati nell'ambito lavorativo.

Se concordato con le Rappresentanze Sindacali ai sensi della normativa di legge, per esigenze di tutela del patrimonio, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi ed infortuni, possono essere installati sistemi di controllo degli accessi basati su badge elettronici ed un sistema audiovisivo a circuito chiuso, consistente in telecamere dislocate in varie aree aziendali convenute. Nel caso, le videocamere dovranno essere collegate a sicuri impianti di registrazione ove le immagini ed i suoni verranno conservati per una durata massima di 7 giorni e con le modalità conformi alla Disp. Gen. dell'Autorità Garante del 29/04/2004.

Amministratori e membri di organi sociali, nonché consulenti, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale ed in particolare attraverso una modalità informatica.. È quindi assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 88 di 88

Infine, in linea generale, qualora si evidenziasse una qualsiasi criticità, il personale e i consulenti coinvolti dovranno immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

Si rammenta che C.I.R.A. S.r.l. adotta i Piani Triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

2.6.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene alla *gestione dei rifiuti*, l'OdV eseguirà controlli periodici sulla correttezza delle registrazioni delle movimentazioni di rifiuti, coinvolgendo – se ritenuto – un esperto, interno o esterno.

Il Presidente trasmette *annualmente*, l'elenco aggiornato degli eventuali incaricati ed amministratori di sistema; i suddetti soggetti – se sussistenti - tramettono altresì *annualmente* all'OdV una breve relazione sulla sicurezza del sistema informatico e sulle attività svolte nello stesso periodo, compreso l'elenco degli interventi di controllo e di manutenzione effettuati.

Il Presidente, o persona dal medesimo incaricata, provvederà ad inviare all'OdV un report contenente segnalazione di ogni eventuale criticità.